MANUALI PRATICI LEGISLATIVI - N. 9

Dott. FRANCESCO LEONETTI, Capitano commissario dell'Esercito

# Dispense ed Esonerazioni temporanee dal servizio sotto le armi dei militari richiamati del R. Esercito e della R. Marina

DISPOSIZIONI VIGENTI COORDINATE E ILLUSTRATE

2ª EDIZIONE ACCRESCIUTA

ROMA
TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
1916

# “ Manuali Pratici Legislativi ”

PUBBLICATI

## dalla Tipografia della Camera dei Deputati

**N. 1 e 3 – La Legge comunale e provinciale** (1ª e 2ª edizione vecchio testo) . . . . . *esauriti e sostituiti dal n. 8*

**N. 2 – Procedura Penale.** Dizionario analitico-alfabetico del Nuovo Codice di procedura penale. Disposizioni d'attuazione, di coordinamento, transitorie e regolamentari . . **L. 2 —**

**Id.** **Id.** Legatura in piena tela . . **L. 4 —**

**N. 4 – Sull' Esercizio delle Farmacie.** Testo della legge 22 maggio 1913, n. 468. Regolamento per l'esecuzione della medesima, con riferimenti e richiami alle leggi precedenti, commentato e spiegato articolo per articolo . **L. 2 —**

**N. 5 – La Nuova legge sugli Insegnanti delle Scuole medie e normali** (16 luglio 1914, n. 679). Testo commentato ed illustrato dal Dott. G. PANTALEO, con le disposizioni finora emanate per la sua applicazione e con una Appendice delle principali Leggi riguardanti il personale insegnante . . . . . . . . . . . . . . . . **L. 3 —**

**N. 6 – I Pubblici esercizi nei provvedimenti contro l'Alcoolismo** e la bollatura obbligatoria dei recipienti **L. 1.50**

**N. 7 – Sull'Ordinamento del Notariato e degli Archivi notarili.** Testo annotato della Legge e del Regolamento **L. 3 —**

**N. 8 – Nuovo Testo Unico della Legge comunale e provinciale,** con commento e note illustrative. . . . . . **L. 2 —**

**N. 9 – Dispense ed esonerazioni temporanee** dal servizio effettivo sotto le armi dei militari richiamati dell'Esercito e dell'Armata. Disposizioni vigenti coordinate e illustrate dal Capitano Dott. F. LEONETTI (2ª Edizione). **L. 3 —**

**N. 10 – Requisizioni militari e Somministrazioni dei Comuni alle truppe.** Disposizioni vigenti coordinate e illustrate dal Capitano Dott. F. LEONETTI (2ª Edizione). **L. 3 —**

**N. 11 – Vade-mecum Roselli.** Dizionario teorico-pratico, politico e di pubblica sicurezza . . . . . . . . . . **L. 3 —**

---

**Indirizzare ordinazioni con cartolina-vaglia all' Editore CARLO COLOMBO, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma — Largo dell' Impresa, 123.**

MANUALI PRATICI LEGISLATIVI - N. 9

Dott. FRANCESCO LEONETTI
Capitano commissario dell' Esercito

# DISPENSE
ED
# ESONERAZIONI TEMPORANEE

## DAL SERVIZIO SOTTO LE ARMI DEI MILITARI RICHIAMATI DEL R. ESERCITO E DELLA R. MARINA

═ DISPOSIZIONI VIGENTI ═
COORDINATE E ILLUSTRATE

2ª EDIZIONE ACCRESCIUTA

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
ROMA

# LETTERA DELL'EDITORE

*Le dispense ed esonerazioni temporanee dal servizio effettivo sotto le armi dei militari in congedo illimitato del R. esercito e della R. marina hanno speciale importanza, sia nell'interesse dello Stato - compagine delle forze combattenti, ordinamento delle amministrazioni e dei servizi pubblici, economia nazionale - sia nell'interesse personale dei cittadini.*

*Numerose erano le disposizioni che prima della nostra mobilitazione quelle istituzioni regolavano, altre ne vennero emanate nell'imminenza della guerra; sicchè per il pubblico non era facile cosa il ritrovarle ed esattamente giovarsene. M'era sembrato perciò assai utile, proseguendo nel concetto informatore della mia collezione di* Manuali pratici legislativi, *offrire una raccolta ordinata ed illustrata di simili norme, per facilitarne ad ognuno la conoscenza e per agevolare i rapporti fra i privati cittadini e le autorità civili e militari. Il lavoro di coordinazione ed illustrazione avevo affidato ad un competente della materia, per studio ed uffici ricoperti, al capitano commissario dott.* FRANCESCO LEONETTI, *segretario della Commissione centrale per le esonerazioni temporanee dei militari richiamati.*

*Ed invero non m'ingannai, chè il sollecito esaurirsi della prima edizione del manuale mi dimostrò ch'io corrisposi ad un reale bisogno del pubblico e mi confortò a proseguire nell'opera assunta; tanto più che nel frattempo, per le esigenze rilevatesi*

*durante sette mesi di guerra, e l'esperienza fatta dal nostro Governo, questo ha emanato molte altre disposizioni, che le anteriori modificarono. Ho così provveduto, con ogni cura, ad una seconda edizione del manuale, risultata più che semplice ristampa, una vera fusione e nuova trattazione della materia accresciuta e sistemata.*

*Nel licenziarla al pubblico nutro fiducia d'incontrare lo stesso favore col quale venne accolta la precedente edizione.*

CARLO COLOMBO

**Tipografia della Camera dei Deputati.**

# INTRODUZIONE

La legge sul reclutamento del R. Esercito, mentre stabilisce che il ministro della guerra può chiamare sotto le armi i militari in congedo, in totalità od in parte (art. 125 del vigente testo unico), gli attribuisce pure, all'ultimo capoverso dell'articolo stesso, la facoltà di concedere dispense dalle chiamate a coloro che coprono determinati impieghi o si trovano in condizioni speciali, da stabilirsi con regolamento, sentito il Consiglio di Stato.

Quest'ultima facoltà, avente effetti anche pel tempo di guerra, trova la sua ragione in necessità d'ordine amministrativo e talvolta d'ordine militare nello stesso tempo.

Mantenere nella piena efficienza importanti servizi pubblici necessari anche per l'esercito e per l'armata, non distogliere personale dagli stabilimenti militari, la cui produttività in nessun tempo può essere diminuita, ed in tempo di guerra deve anzi essere intensificata, lasciare presso le grandi amministrazioni ed i servizi pubblici dello Stato una parte del personale soggetto alle chiamate e presso le Provincie ed i Comuni altre categorie d'impiegati o professionisti necessari per i bisogni locali, conservare il personale indispensabile alle imprese ed aziende private che forniscono materiali e lavori ai servizi dell'esercito e dell'armata sono esigenze che non possono impunemente trascurarsi, se si vuole che non venga turbata di molto la normale vita del Paese, e regni la tranquillità e l'ordine, sì che tutte le energie morali, tutte le forze produttrici di beni materiali, possano dare il maggiore contributo possibile pel raggiungimento degli scopi che il Governo si propone col richiamare alle armi i militari in congedo.

Identiche facoltà e per le stesse ragioni sono date al ministro della marina circa i militari in congedo dell'armata (art. 90 e 91 del vigente testo unico sulla leva marittima e R. decreto 27 novembre 1904).

Appositi regolamenti od istruzioni provvedono a stabilire gl'impieghi che danno diritto alla dispensa e le garanzie e le modalità da osservarsi per conseguirla: un regolamento per i militari dell'esercito, pubblicato il 13 aprile 1911; una istruzione pei militari della marina, che risale al 27 novembre 1904.

Principî informatori di tali regolamenti sono i seguenti: una volta conseguita la dispensa, essa vale per tutto il periodo di tempo che dura l'obbligo di permanere alle armi (a meno che il militare non cessi dall'impiego o dalla posizione che gliene ha dato diritto); indetta la mobilitazione, non possono concedersi nuove dispense; per far luogo a queste sono sufficienti determinate condizioni di diritto; infine, fissati i casi tassativi delle dispense, sono assolutamente escluse le concessioni per analogia o per altre ragioni.

Ma, in questi ultimi tempi, le previsioni d'una mobilitazione del nostro esercito ed altre esigenze d'ordine militare e sociale, rivelatesi durante la preparazione della nostra difesa, consigliarono diversi ritocchi a tale istituto e la creazione d'un istituto ausiliario, quello della *esonerazione temporanea*, che avesse tenuto conto anche delle condizioni di fatto e si fosse prestato a speciali adattamenti; che si fosse limitato, fino a quando possibile, a brevi sospensioni dal servizio effettivo sotto le armi per nuove categorie di personali, dai regolamenti sulle dispense non considerate.

L'esperienza fatta da altre nazioni, che allo scoppio del conflitto europeo videro improvvisamente partire gli operai addetti ad industrie ed opifici, con arresto immediato dell'attività di molte fabbriche che producevano per l'esercito e per l'armata, o per altri bisogni dell'economia del paese; le novelle caratteristiche manifestatesi nella guerra odierna, quali l'impiego ed il consumo enorme di munizioni e di materiale d'ogni specie, la lunga durata della lotta (contrariamente alle comuni opinioni e previsioni) avevano richiamato da tempo l'attenzione delle nostre supreme autorità militari – vi contri-

buirono, ad onor del vero, anche nobili voci del Paese: stampa, associazioni, camere di commercio, industriali – e messo in evidenza imperfezioni e lacune dei vigenti regolamenti.

La maggiore esigenza d'ordine militare generalmente riconosciuta era quella di assicurare il funzionamento degli stabilimenti privati che producevano o sarebbero stati richiesti di produrre per l'esercito e per l'armata (naviglio, armi e munizioni, vestiario, equipaggiamento generale e individuale, conserve alimentari, medicinali, ecc.). A questa esigenza immediata e diretta si collegava quella della produzione delle materie prime necessarie alle accennate industrie, interessante anche per la sua estensione la generale economia del Paese.

Col sistema tassativo delle dispense, non si sarebbe provveduto adeguatamente alla bisogna: sarebbero mancati alle industrie ed imprese i dirigenti; sarebbero partiti moltissimi operai specializzati ed indispensabili, pel fatto di appartenere all'esercito permanente od alla milizia mobile od a corpi speciali; mentre sarebbero stati trattenuti molti di milizia territoriale, superflui o sostituibili negli stabilimenti, non inutili al campo. Occorreva provvedere e non perdere un sol giorno; bisognava affrontare il problema, per quanto arduo, vasto, complesso; trovarne la soluzione, e questa sollecitamente applicare.

Gli studi s'incominciarono a metà febbraio ultimo, al Ministero della guerra, col concorso di ufficiali della marina; agli studi seguì ben presto l'organizzazione del servizio. Fu lavoro ingente, alacre, da non smentire la mirabile feconda attività degli attuali Ministeri militari; per cui seppero trovare tempo ed energia funzionari superiori, aggravati già da molteplici supreme cure, quale l'approntamento delle armi e degli altri materiali di artiglieria necessari all'esercito ed all'armata.

I risultati furono maggiori di quanto era lecito attendere. Allo inizio della nostra mobilitazione già l'organizzazione del servizio delle esonerazioni era pronta nelle norme, nei mezzi di persone e di cose, in tutto il Regno e presso l'amministrazione centrale; gli stabilimenti poterono conservare la maggiore parte del loro personale, e non uno di essi arrestò il moto delle sue macchine, non uno dovette rinun-

ziare alle ordinazioni di lavori che le amministrazioni militari profsero. Apposite commissioni militari esaminarono, sopra luogo, caso per caso, quali richiamati convenisse lasciare negli stabilimenti, perchè *necessari* ed *insostituibili* e non per tempo indeterminato, cioè per tutta la durata della guerra, ma solamente fino a quando lo stabilimento continuasse a produrre per le amministrazioni militari e l'opera dell'esonerato si mantenesse necessaria ed insostituibile.

Provveduto a tale necessità di prim'ordine e di urgenza immediata, il Governo passò a considerarne altre pure importanti; pensò ai pubblici servizi ed all'economia nazionale. Ed ammise che esonerazioni temporanee, limitate però ai militari della *milizia territoriale* possono concedersi ai direttori, capi operai ed operai specializzati delle aziende, stabilimenti od imprese dello Stato, Province o Comuni od anche privati che attendano a servizi pubblici od esercitino notevole influenza sull'economia del Paese.

Ed ora la nuova istituzione è già alla prova. Che questa sarà felice, feconda di risultati benefici per l'esercito e per l'armata e per la vita della Nazione ne affidano la saggezza, l'oculatezza dei funzionari che le norme dovranno applicare, il patriottismo di coloro che chiederanno di valersi di concessioni previste non per favorire gl'interessi personali ma quelli della collettività, il convincimento che viene facendosi strada dover la guerra costare sacrifizio di persona e di beni materiali *ad ognuno*, la ferma volontà dimostrata dagli Italiani di volere, a qualunque costo, compiere gli auspicati destini della Patria.

Roma, 15 luglio 1915.

F. LEONETTI.

# PARTE PRIMA

## Dispense dalle chiamate alle armi dei militari in congedo del R. Esercito

# I.

## Regolamento delle dispense dalle chiamate alle armi dei militari del Regio Esercito in congedo illimitato che coprono determinati impieghi o si trovano in posizioni speciali.

PREMESSA. — *Il seguente regolamento fu approvato col Regio decreto 13 aprile 1911, n. 374* (1) *e modificato col Regio decreto 17 maggio 1914, n. 548, e coi Regi decreti-legge 29 aprile 1915, n. 561, e 18 maggio 1915, n. 668* (2). *Prevede i casi di dispensa*

---

(1) Regio decreto 13 aprile 1911, n. 374, che approva il regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi dei militari in congedo illimitato del Regio esercito che coprono determinati impieghi o si trovano in posizioni speciali (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 5 maggio 1911, n. 106):

VITTORIO EMANUELE III, ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'articolo unico (ultimo comma) della legge 24 dicembre 1908, n. 730, che apporta modificazioni agli articoli 131 e 132 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

È approvato l'unito regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi dei militari in congedo illimitato che coprono determinati impieghi o si trovano in posizioni speciali, firmato d'ordine Nostro dal ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI, P. SPINGARDI.

(2) Vedi *documenti* I e III a pag. 99 e 102 del presente manuale.

*dalle chiamate alle armi, sia in tempo di pace, sia per mobilitazione od altre cause ad ufficiali, sottufficiali e militari di truppa che coprano determinati impieghi nelle pubbliche amministrazioni, in associazioni per l'assistenza dei feriti e malati in guerra, in imprese che provvedono a servizi pubblici ed a militari di speciali professioni aventi, in determinate circostanze, interesse per la vita pubblica.*

*Le dispense valgono per tempo indeterminato, sempre quando però il militare che ne fruisce continui nell'impiego o posizione che gliene ha dato diritto.*

2 ART. 1. — È concessa la dispensa da qualunque chiamata alle armi, salvo la limitazione di cui al seguente art. 2, agli ufficiali in congedo e ai militari di truppa in congedo illimitato che:

*a*) siano ascritti al corpo delle guardie di città e carcerarie o appartengano al personale operaio (macchinisti, elettricisti e fochisti) addetto al servizio dei battelli incrociatori per la vigilanza finanziaria dei laghi e della laguna e alle relative officine di riparazione (1);

*b*) coprano presso le amministrazioni ferroviarie o le società lacuali, che saranno designate dal ministro della guerra, con decreto da registrarsi alla Corte dei conti, uno degli impieghi che saranno pure stabiliti con le stesse formalità dal predetto ministro (2);

*c*) coprano presso l'amministrazione postale, telegrafica o telefonica uno degli impieghi che saranno stabiliti dal ministro della guerra con decreto da registrarsi alla Corte dei conti (3);

*d*) si trovino a prestar servizio come specialisti laureati, capitecnici principali, capitecnici, capi disegnatori, disegnatori, ragionieri capi, ragionieri, gestori di magazzino e di cassa, archivisti ed ufficiali d'ordine, assistenti di magazzino negli istituti, negli stabilimenti militari marittimi o nei regi arsenali e come operai e manovali, purchè questi ultimi vi siano addetti almeno da *un mese* (4);

*e*) siano impiegati a ruolo organico nelle capitanerie di porto o nel servizio semaforico della regia marina, compresi i fattorini semaforici (5);

*f*) facciano parte del personale farmacisti della regia marina (5);

---

(1) V. *Istruzioni*, pag. 50.

(2) V. *Allegato* 1 a pag. 26, *Specchio* A a pag. 34 ed *Istruzioni*, pag. 52.

(3) V. *Specchio* B a pag. 36 ed *Istruzioni*, pag. 58.

(4) Come da modificazione apportata col R. decreto-legge 29 aprile 1915, numero 561. - V. *Istruzioni*, pag 61.

(5) V. *Istruzioni*, pag. 62.

Per effetto del R. decreto-legge 13 maggio 1915, n. 707 (*v.* doc. II, a pag. 101) gli obblighi di servizio militare dei funzionari amministrativi e degli agenti di bassa forza del corpo delle capitanerie di porto sono stati radicalmente modificati. Tali funzionari ed agenti sono inscritti nelle liste di leva marittima, ma non sono tenuti ad obblighi di servizio effettivo sotto le armi, nè in pace, nè in tempo di

*g*) siano operai o commessi lavoranti nei panifici, nei magazzini viveri e nelle sartorie della regia marina; siano infermieri borghesi impiegati stabilmente o temporaneamente negli ospedali militari marittimi (1);

*h*) si trovino a prestare servizio nel personale dei ragionieri di artiglieria, dei ragionieri geometri del genio, dei capitecnici, dei disegnatori, o facciano parte, almeno da *un mese*, del personale operaio addetto agli stabilimenti militari in genere (direzioni, stabilimenti, reggimenti d'artiglieria e genio, istituto geografico militare, farmacia centrale militare, magazzini centrali militari, ecc.) (2);

*i*) siano applicati delle amministrazioni militari dipendenti dal Ministero della guerra o ufficiali d'ordine dei magazzini militari (2);

*l*) siano commessi ai viveri, cuochi o domestici a bordo delle regie navi (1);

*m*) siano ufficiali o impiegati d'ordine di pubblica sicurezza a ruolo organico, o appartengano alle compagnie dei barracelli in Sardegna (3);

*n*) siano funzionari incaricati in modo permanente del servizio di leva presso le prefetture o sottoprefetture;

*o*) siano *allievi istitutori, istitutori, vice censori, censori dei riformatorî governativi* (4);

*p*) siano impiegati a ruolo organico come guardie sanitarie presso gli uffici sanitari di porto e le stazioni sanitarie (5);

*q*) siano medici condotti o farmacisti soli in un comune o farmacisti soli in una frazione di comune.

Nei comuni che abbiano due o più medici condotti, o due o più farmacisti, potranno essere dispensati dal rispondere alle chiamate tanti di essi quanti ne occorrono perchè – tenuto calcolo di quelli non obbligati a presentarsi alle armi – rimangano nel comune:

1 medico ed 1 farmacista, se il comune ha popolazione minore di 5,000 abitanti;

2 medici e 2 farmacisti, se il comune ha popolazione tra i 5,000 e i 15,000 abitanti;

per gli altri comuni di maggior popolazione, 2 medici e 2 farmacisti per i primi 15,000 abitanti, ed inoltre 1 medico e 1 farmacista per ogni 20,000 abitanti eccedenti i primi 15,000.

---

mobilitazione, valendo loro a tale uopo il servizio che prestano in detta Amministrazione (anche se avessero a suo tempo concorso alla leva di terra). Cessando però dal servizio delle capitanerie di porto prima del 32° anno di età, debbono compiere la loro ferma sotto le armi se vi erano obbligati.

Date tali modificazioni, la prima parte della lettera *e*) di questo articolo non ha più ragione di essere.

(1) V. *Istruzioni*, pag. 62.

(2) Come da modificazione approvata col R. decreto-legge 29 aprile 1915, numero 561. – V. *Istruzioni*, pag. 61.

(3) V. *Istruzioni*, pag. 63.

(4) Come da modificazione apportata con R. decreto 17 maggio 1915, n. 548.

(5) V. *Istruzioni*, pag. 63.

3 ART. 2. — La dispensa, di cui al precedente art. 1, è limitata alle sole chiamate indette in tempo di pace per i militari di truppa dell'esercito permanente e di milizia mobile, ascritti al 6° reggimento genio e per quelli delle due ultime classi congedate appartenenti alle altre specialità del genio ed alle compagnie di sanità e di sussistenza, che prestano servizio nelle amministrazioni indicate alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) ed *h*).

Tale limitazione non riguarda i militari anzidetti impiegati nell'amministrazione postale e telegrafica, addetti esclusivamente al servizio attivo telegrafico e compresi nelle categorie degli ispettori, vice ispettori, capi ufficio, ufficiali telegrafici, *ufficiali d'ordine, alunni e meccanici* (1).

I militari indicati nel primo alinea del presente articolo, i quali prestano servizio presso le amministrazioni indicate alla lettera *b*) del precedente articolo 1, dovranno, in caso di mobilitazione, presentarsi alle armi nel giorno che sarà designato dalla direzione generale trasporti e tappe.

4 ART. 3. — La dispensa dalle chiamate alle armi per mobilitazione dei militari indicati nel precedente art. 1, addetti al servizio ferroviario, postale, telegrafico o telefonico, agli stabilimenti del regio esercito o della regia marina, al servizio semaforico ed alle capitanerie di porto, costituisce soltanto una sospensione dell'obbligo di presentarsi al proprio corpo ed una temporanea licenza di rimanere a prestar servizio, come militari, presso le amministrazioni civili e stabilimenti suddetti.

I militari in tale posizione, pur non vestendo l'uniforme militare, sono considerati come in servizio sotto le armi e soggetti alla giurisdizione militare, senza peraltro aver diritto ad assegni sul bilancio della guerra.

Il ministro della guerra può, per esigenze militari, far cessare la dispensa per tutti od anche per una parte dei militari che ne usufruiscono.

La posizione dei personali indicati in questo articolo, durante il periodo che avrebbero dovuto prestare effettivo servizio sotto le armi, è stata riconosciuta a tutti gli effetti come quello di militari alle armi: così per le pensioni e per le campagne di guerra. Ai ferrovieri inoltre è stato imposto di portare le stellette ed un bracciale di panno turchino.

5 ART. 4. — La dispensa di cui alle lettere *l*), *m*), *n*), *o*), *p*) e *q*) dell'art. 1 sarà concessa a condizione che il capo ufficio, cui spetta di rilasciare il certificato per ottenerla, dichiari per iscritto, sotto la sua personale responsabilità, che l'opera del richiamato è assolutamente necessaria pel regolare andamento dei lavori o del servizio cui egli è preposto.

---

(1) Come da modificazione apportata col R. decreto 17 maggio 1915, n. 548.

ART. **5.** — Oltre che per effetto del precedente art. 1, è concessa la dispensa da qualunque chiamata agli ufficiali di milizia territoriale, in congedo provvisorio e di riserva ed ai militari di truppa ascritti alla milizia territoriale che occupino nelle amministrazioni dello Stato una delle cariche o uno degli impieghi che saranno stabiliti dal ministro della guerra, con decreto da registrarsi alla Corte dei conti, o che appartengano agli equipaggi delle navi che disimpegnano servizi postali retribuiti dallo Stato.

*Il decreto, di cui al primo comma del presente articolo, specificherà anche i casi nei quali la dispensa non potrà essere concessa se non a condizione che il capo ufficio alla cui immediata dipendenza l'impiegato si trovi, dichiari per iscritto, sotto la sua personale responsabilità, che l'opera dell'impiegato soggetto al richiamo è assolutamente necessaria pel regolare andamento dell'ufficio.*

*Pei funzionari, invece, pei quali gli specchi annessi al regolamento consentano la dispensa di diritto, pel solo fatto dell'impiego che coprono, basterà che producano alla competente autorità militare un certificato dal quale risulti l'impiego che dà diritto alla dispensa* (1).

Il decreto previsto nel precedente articolo è stato emanato il 22 maggio 1915; gli allegati e gli specchi che con esso si approvarono sono riportati a pag. 20 e successive del presente manuale.

ART. **6.** — Gli ufficiali di milizia territoriale, in congedo provvisorio e di riserva e i militari di truppa ascritti alla milizia territoriale, che coprano presso le associazioni della Croce Rossa italiana e dei Cavalieri italiani del sovrano militare Ordine di Malta una delle cariche che saranno designate dal ministro della guerra, con decreto da registrarsi alla Corte dei conti, sono dispensati dall'obbligo di presentarsi al Corpo cui sono effettivi in occasione delle chiamate alle armi del regio esercito (2).

---

(1) Come da modificazione apportata con R. decreto-legge 18 maggio 1915, n. 668. E' opportuno qui ricordare che con l'art. 1 del decreto stesso si stabilisce che *« per le persone che occupano cariche ed impieghi che non vengano compresi nei nuovi specchi cesseranno di avere effetto le dispense già ottenute in conformità delle disposizioni anteriori »*.

Per le norme esecutive vedasi nota a pag. 68.

(2) V. *Specchi* P e Q a pag. 44.

Con Regio decreto 22 maggio 1915, n. 719, gli iscritti nel personale mobile della Croce Rossa italiana, come pure quelli appartenenti al sovrano militare Ordine di Malta furono assoggettati, in caso di guerra o di mobilitazione totale o parziale dell'Esercito e dell'Armata, alla disciplina militare, e considerati, a tutti gli effetti, come militari.

Confronta anche Regolamento 11 giugno 1915 per l'applicazione del decreto suddetto nei riguardi della Croce Rossa italiana. Il Regio decreto ed il Regolamento sono stati pubblicati anche nel *Giornale militare ufficiale*, dispense 33ª e 37ª del 1915, circolari 383 e 448.

Sono peraltro obbligati a presentarsi ai sottocomitati o alle delegazioni della rispettiva associazione, nel giorno che da queste sarà stabilito.

In caso di mobilitazione totale o parziale dell'esercito, coloro che non rispondono alla chiamata dei sottocomitati o delle delegazioni incorrono nel reato di diserzione.

Durante la mobilitazione i militari suddetti sono sottoposti alla giurisdizione militare.

8 ART. **7.** — La dispensa concessa a tenore del precedente articolo è limitata ad un massimo di cinquemila militari pel personale della associazione della Croce Rossa italiana e ad un massimo di cinquecento militari pel personale dell'associazione dei Cavalieri italiani del sovrano militare Ordine di Malta.

Sono esclusi dalla suddetta dispensa i militari di truppa effettivi all'artiglieria, al genio, alla sanità ed alla sussistenza (1).

9 ART. **8.** — All'atto della mobilitazione possono essere dispensati dalla chiamata alle armi gli ufficiali di milizia territoriale e i militari di truppa ascritti alla milizia stessa che si trovino compresi nelle categorie di persone appresso indicate, purchè la loro opera sia giudicata necessaria per provvedere a servizi eventuali occorrenti all'intendenza dell'esercito od alla regia marina:

*a*) *omissis;*

*b*) personale superiore ed impiegati indispensabili al funzionamento delle direzioni di associazioni per l'assistenza ai militari ammalati o feriti in guerra, che si formino eventualmente in caso di guerra e che vengano ufficialmente riconosciute:

*c*) personale inferiore sanitario delle associazioni stesse in servizio sui treni sanitari od in ospedali ed infermerie da campo o di sgombero;

*d*), *e*), *f*) *omissis;*

*g*) personale di navi requisite in base alle leggi speciali vigenti in materia; quello delle navi noleggiate dallo Stato, quando il personale imbarcatovi non goda già per altri titoli dell'esenzione dalle chiamate, ed infine il personale delle navi ascritte al naviglio ausiliario, giusta il regolamento approvato con regio decreto 10 dicembre 1908, n. 816 (2);

*h*) inservienti (famigli) delle scuole e dei collegi dell'esercito e della marina.

Sono esclusi dalla suddetta dispensa i militari di truppa ascritti all'artiglieria, al genio, alla sanità ed alla sussistenza.

---

(1) Però l'esclusione non devesi estendere ai militari di truppa che abbiano fatto passaggio in dette armi o corpi mentre trovavansi in congedo illimitato (n. 94 delle *Istruzioni*).

(2) Il naviglio ausiliario dello Stato ha lo scopo di provvedere a speciali servizi di guerra ai quali non siano atte o non convenga destinare unità del naviglio militare. Esso è costituito da piroscafi mercantili nazionali e comprende due categorie: 1° piroscafi onerari, 2° piroscafi di crociera (art. 1 e 2 del citato regolamento).

Il personale indicato alla lettera *g*) del presente articolo, in caso di chiamata alle armi per mobilitazione, continuerà a restare a bordo con le stesse funzioni che vi esercita normalmente. Agli effetti disciplinari i componenti detto personale saranno considerati come militari alle armi (1).

La modificazione di questo articolo non ancora è stata fatta in forma ufficiale. La parte non riportata, riguardante i personali addetti a produzioni interessanti l'esercito e l'armata, devesi intendere abrogata, poichè oramai sostituita dalle disposizioni contenute nel R. decreto 29 aprile 1915, n. 561 (vedi art. 10) (2). L'opportunità di regolare con criteri più larghi e meglio rispondenti alle esigenze dei servizi degli eserciti moderni, portò appunto alla istituzione delle *esonerazioni temporanee* dei militari richiamati addetti a stabilimenti od imprese che lavorino o producano per conto dell'esercito e della marina, senza distinzione di classe, categoria o corpo cui i militari appartennero.

ART. **9.** — Appena indetta la mobilitazione, i ministri della guerra e della marina renderanno di pubblica ragione gli opifici, gli stabilimenti, le associazioni ed i servizi cui saranno applicabili le disposizioni del precedente art. 8. 10

La disposizione di questo articolo oramai non ha più tutta la primitiva ragione di essere, poichè con la soppressione delle dispense per i militari addetti ad opifici e stabilimenti e l'adozione delle *esonerazioni temporanee*, qualsiasi stabilimento può chiedere la concessione per il proprio personale, purchè si verifichino le condizioni volute dagli articoli 1 e 2 del decreto 29 aprile 1915, n. 561, e non occorre perciò designarli. Difatti in occasione della mobilitazione generale indetta con R. decreto del 22 maggio 1915, n. 690, non furono pubblicati elenchi di sorta degli opifici o stabilimenti, ma semplicemente furono ricordate le associazioni di cui alle lettere *b*) e *c*) del precedente art. 9 (Croce Rossa italiana), mediante indicazione nella Circolare 371 del *Giornale Militare*, anno 1915.

ART. **10.** — Sono dispensati dalla chiamata alle armi per mobilitazione gli ufficiali in congedo ed i militari di truppa in congedo illimitato che siano impiegati in pianta stabile, da almeno sei mesi, 11

(1) V. *Istruzioni* a pag. 65.

(2) Per la chiara intelligenza, si riporta, ad ogni buon fine, la parte che deve intendersi abrogata:

*a*) rappresentanti ed agenti di imprese generali dei viveri e dei foraggi per l'esercito dei viveri a bordo ed a terra e del trasporto carbone od altri materiali nei depositi militari per la marina;

*d*) capi operai, operai e lavoranti di panifici ed officine di conserve alimentari di proprietà privata, che lavorino essenzialmente per conto delle amministrazioni della guerra e della marina;

*e*) capi operai, operai e lavoranti di opifici civili dedicati essenzialmente a fornire materiali o lavori fatti per conto degli stabilimenti militari d'artiglieria e del genio e degli stabilimenti militari marittimi;

*f*) capi operai, operai e lavoranti di opifici civili essenzialmente dedicati alla somministrazione di materie prime ed alla fabbricazione di oggetti di arredamento o di equipaggiamento per conto dell'amministrazione militare.

presso le società esercenti ferrovie secondarie d'interesse locale e tramvie con motore meccanico (escluse le urbane), che saranno designate dal ministro della guerra, con decreto da registrarsi alla Corte dei conti, purchè coprano uno degli impieghi che saranno stabiliti con le stesse formalità dal ministro predetto (1).

Ad essi è applicabile quanto dispongono i precedenti articoli 2 e 3.

Al personale direttivo e di macchina delle predette società (direttori d'esercizio, capistazione, macchinisti, fochisti, guidatori e capi officine elettriche) potrà essere accordata, di volta in volta, dal ministro della guerra, anche la dispensa dalle chiamate indette in tempo di pace.

L'articolo che precede, non ancora coordinato in modo ufficiale con le ultime disposizioni, terminava col seguente capoverso: « All'atto della mobilitazione ed alla condizione di cui al precedente art. 4, è inoltre concessa la dispensa dalla chiamata alle armi agli ufficiali in congedo ed ai militari di truppa in congedo illimitato, i quali appartengano al personale tecnico e dirigente o appartengano, almeno da tre mesi, al personale operaio degli stabilimenti privati che fabbricano munizioni o parti di munizioni per conto del Regio esercito o della Regia marina ». Questa parte è decaduta in conseguenza del Regio decreto 29 aprile 1915, n. 561, con notevole vantaggio pel servizio, perchè le *esonerazioni temporanee* che sono venute a competere a tali personali vanno soggette a periodici accertamenti, senza far acquistare a chicchessia una condizione di favore definitiva per tutta la durata della campagna, ed hanno alleggerito Distretti e Ministero della guerra di un notevole lavoro, proprio nei giorni di presentazione del grosso dei richiamati.

12 ART. **10**-*bis*. — *Il ministro della guerra ha facoltà di concedere, con le modalità che saranno stabilite per l'applicazione del presente regolamento, la dispensa dalle chiamate alle armi per mobilitazione ai militari di truppa di milizia mobile e di milizia territoriale che siano infermieri nei manicomi provinciali.*

*La dispensa dovrà essere limitata al numero d'infermieri necessario affinchè, tenuto conto delle possibili sostituzioni, la deficienza di personale che deriverebbe dal richiamo alle armi, non sorpassi possibilmente un sesto del numero dei posti di organico.*

Questo articolo aggiuntivo è stato approvato col R. decreto 17 maggio 1914, n. 548.

Le modalità di applicazione, accennate nell'articolo, non sono state apportate alle Istruzioni per l'applicazioue del presente regolamento, essendosi il Ministero della guerra limitato a stabilirle con disposizioni interne, caso per caso.

13 ART. **11**. — In tempo di pace sono dispensati dal rispondere alle chiamate gli ufficiali di complemento e i militari di truppa di esercito permanente e di milizia mobile che si trovino in una delle seguenti posizioni:

*a*) ministri del culto aventi cura d'animè (per il culto cattolico, i parroci o coloro che ne fanno le veci nelle cure vacanti);

---

(1) V. *Allegato* 2 a pag. 28, *Specchio* C a pag. 37 ed *Istruzioni* a pag. 64 e 71.

*b*) coloro che fanno parte del personale farmaceutico in servizio dell'esercito;

*c*) coloro che fanno parte del personale della giustizia militare;

*d*) ufficiali forestali dipendenti dal Ministero di agricoltura, industria e commercio; guardie forestali governative e provinciali; agenti sorveglianti dell'Agro romano;

*e*) notai soli in un mandamento;

*f*) coloro che prestino servizio, in seguito a regolare contratto, in qualità di vivandieri e operai borghesi presso i corpi del Regio esercito;

*g*) coloro che prestino servizio di carattere permanente presso i forti di sbarramento, come guardiani, guide, stradini, ecc.

I militari, di cui alle lettere *f*) e *g*), in tempo di guerra, senza essere dispensati dal rispondere alle chiamate, potranno seguitare a prestare il loro servizio speciale presso i reparti o i forti di sbarramento cui sono addetti (1).

ART. **11**-*bis*. — *In tempo di pace possono essere dispensati dal rispondere alle chiamate gli ufficiali in congedo ed i militari di truppa in congedo illimitato che da almeno sei mesi fanno parte del personale addetto all'esercizio delle linee automobilistiche in servizi pubblici, con la qualità di conducenti* (chauffeurs). 14

*La dispensa sarà concessa di volta in volta con le modalità che saranno stabilite dal ministro della guerra.*

Tale articolo fu adottato col R. decreto 17 maggio 1914, n. 548.

Le modalità per l'applicazione accennate nell'articolo furono stabilite con disposizioni interne dell'amministrazione della guerra.

ART. **12.** — I militari in congedo residenti nelle Colonie di dominio diretto sono esonerati dall'obbligo di rispondere alle chiamate indette in tempo di pace in Italia, ma debbono rispondere a quelle indette per i militari in congedo delle Colonie stesse. 15

ART. **13.** — Le disposizioni del presente regolamento, eccettuate quelle del precedente art. 12, non sono applicabili agli ufficiali in posizione ausiliaria. 16

Sono invece applicabili agli ufficiali revocati dall'impiego.

Si comprende l'esclusione degli ufficiali in posizione ausiliaria dal fruire dispense pensando che su di essi le Amministrazioni militari fanno speciale assegnamento, siccome usciti da poco dai ruoli dell'effettivo servizio.

ART. **14.** — Nessun militare conseguirà il titolo alla dispensa se l'amministrazione dalla quale dipende non abbia adempiuto alle for- 17

(1) V. *Istruzioni* a pag. 66.

malità che saranno stabilite dalle istruzioni per l'applicazione del presente regolamento.

Scopo di tale disposizione è di fissare il principio che, sebbene sussistano le condizioni per ottener le dispense, è necessario che siano compiuti in tempo gli atti ed accertamenti occorrenti per far dichiarare il titolo alla dispensa.

Sarebbe desiderabile che le amministrazioni interessate facessero periodiche comunicazioni dei personali che vengono a trovarsi nelle condizioni di godere dispense, senza attendere che volta per volta siano decisi e resi notori i richiami di classe.

Era necessario inoltre, per la regolarità delle operazioni di chiamata alle armi, che fossero stabiliti dei termini per la presentazione delle richieste di dispensa, e non sarebbe stato inopportuno sanzionarlo con tassative prescrizioni, facilmente rintracciabili. Ed in questo articolo ne sarebbe stata la sede più opportuna.

In pratica il Ministero della guerra suole stabilire coi manifesti di chiamata o con disposizioni alle autorità dipendenti che il *modello 5* (documento col quale si comprova l'ottenuta dispensa) non potrà essere vidimato dall'autorità militare se non compilato, dall'amministrazione interessata, anteriormente alla data del R. decreto in base al quale la chiamata ha avuto luogo. Quando poi è stata sensibile la distanza fra Regio decreto preliminare, che di solito autorizza parecchie chiamate, e ordine specifico relativo ad una determinata chiamata, s'è ammesso anche che la vidimazione possa farsi fino alla emanazione di tale ordine specifico.

Pei militari invece pei quali la dispensa si richiede al momento che è indetta la chiamata, la istanza deve farsi pervenire al distretto *non più tardi del giorno stabilito per la presentazione alle armi.*

18 ART. **15.** — Le amministrazioni dalle quali dipendono i personali ammessi al beneficio della dispensa debbono partecipare all'amministrazione militare le variazioni che avvengono nella posizione degli impiegati ammessi a dispensa e che importano la cessazione del beneficio.

Questa disposizione dovrebbe essere particolarmente tenuta presente dalle amministrazioni i cui personali fossero stati ammessi a dispense. E ciò per evitare illeciti godimenti di dispense, e l'accumularsi di numerose comunicazioni alle autorità militari proprio al momento delle chiamate.

19 ART. **16.** — I sottotenenti di complemento e di milizia territoriale di nuova nomina non possono ottenere la dispensa dalle chiamate alle armi se non hanno compiuto il servizio obbligatorio di prima nomina di cui rispettivamente al disposto dell'art. 3, lettere *a*), e *b*), o dell'art. 4, lettera *a*), della legge 25 gennaio 1888, n. 5177 (serie 3ª), o al disposto dei §§ 5 e 6 del Regio decreto 4 dicembre 1898.

Ai militari di truppa di 2ª categoria sono applicabili le disposizioni del presente regolamento soltanto nei richiami alle armi successivi alla loro prima chiamata per istruzione.

20 ART. **17.** — Gli ufficiali in congedo, ai quali è applicabile il presente regolamento, non possono aspirare all'avanzamento, fatta eccezione per gli ufficiali di complemento e di milizia territoriale di cui è cenno nei precedenti articoli 8 e 11 e nel successivo art. 18 e per

gli ufficiali di milizia territoriale ascritti all'associazione della Croce Rossa italiana e a quella dei Cavalieri italiani del sovrano militare Ordine di Malta.

ART. **18.** — In tempo di guerra i militari aventi titolo alla dispensa potranno rinunciarvi quando le esigenze dell'impiego da essi coperto lo permettano. 21

La rinuncia suddetta potrà essere accordata fin dal tempo di pace, previo il nulla osta delle amministrazioni da cui dipendono, agli ufficiali di complemento provenienti dai sottufficiali congedati con otto o più anni di servizio e agli ufficiali di milizia territoriale, *come pure agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti ed agli ufficiali d'ordine dei magazzini militari, i quali aspirino alla nomina a sottotenente di milizia territoriale* (1).

Coloro ai quali venisse accordata la rinuncia non potranno per nessun motivo, tranne che per malattia, invocare l'esenzione dalle chiamate. Non rispondendo ad una chiamata saranno considerati come dimissionari.

Gli ufficiali di complemento che godono l'indennità annua di lire cento stabilita dalla lettera *b*) della tabella *V* del testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel Regio esercito, approvato col Regio decreto 14 luglio 1898, n. 380, qualora non ottengano il nulla osta sopra accennato, cesseranno dall'aver ragione all'indennità finchè conserveranno il diritto a dispensa.

ART. **19.** — All'atto della mobilitazione il ministro della guerra potrà trattenere a disimpegnare le mansioni del loro ufficio, finchè lo richiegga il regolare funzionamento dell'amministrazione, quegli impiegati dell'amministrazione centrale che altrimenti sarebbero tenuti a rispondere alla chiamata sotto le armi. 22

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

ART. **20.** — Gli impiegati di cui è cenno alla lettera *i*) dell'art. 1, rivestiti del grado di ufficiale del Regio esercito, i quali all'atto della pubblicazione del presente regolamento siano ancora considerati come disponibili, continueranno ad essere disponibili, a meno che domandino l'applicazione della disposizione dell'articolo suddetto. 23

ART. **21.** — I militari che frequentarono con successo il corso di allievi fochisti, fino al corso biennale 1905-907 compreso, e che non siano in servizio presso società ferroviarie, conservano diritto a dispensa per tutto il tempo in cui rimarranno ascritti all'esercito permanente. 24

---

(1) Aggiunta apportata col R. Decreto 17 maggio 1914, n. 548.

ALLEGATO I.
(Art. 4, lettera *b*, del Regolamento).

## Amministrazioni ferroviarie e Società lacuali al personale delle quali è concessa la dispensa da qualunque chiamata.

25

| Amministrazione o Società | Ferrovia o tramvia | Linee o tronchi di linea |
|---|---|---|
| Amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato (per le linee ferroviarie e per le linee di navigazione da essa dipendenti). | Ferrovia | Tutte le linee. |
| Società anonima Canavese per la strada ferrata Torino-Ciriè-Lanzo. | Id. | Torino-Ciriè-Lanzo. |
| Società anonima delle strade ferrate di Biella. | Id. | Santhià-Biella. |
| Società Veneta per costruzioni ed esercizio di ferrovie secondarie italiane. | Id. | Verona P. S. C.-Caprino; Affi-Garda; Thiene-Rocchette; Conegliano-Vittorio; Cividale-Udine; Udine-S. Giorgio di Nogaro-Portogruaro; Diramazione S. Giorgio al porto di Nogaro; S. Giorgio di Nogaro-Confine austriaco (Cervignano); Stazione per la Cornia-Villa Santina; Arezzo-Pratovecchio-Stia; Parma-Guastalla-Suzzara; Ferrara-Copparo; Ferrara-Cento; Cento-Persiceto; Bologna S. Vitale-Budrio - Porto maggiore; Budrio-Massalombarda |
| Società anonima di ferrovia Suzzara-Ferrara. | Id. | Suzzara-Ferrara. |
| Società anonima per le ferrovie di Reggio Emilia. | Id. | Reggio Emilia-Guastalla; Bagnolo-Carpi; Reggio Emilia-Scandiano Sassuolo. |
| Società anonima « Unioue industriale ». | Id. | Aulla-Monzone; Lucca-Castelnuovo Garfagnana. |
| Società anonima delle ferrovie sussidiate. | Id. | Bari-Locorotondo; Bivio Mungivacca-Putignano. |
| Società Italiana per le strade ferrate sovvenzionate. | Id. | Cancello-Benevento. |

| Amministrazione o Società | Ferrovia o tramvia | Linee o tronchi di linea |
|---|---|---|
| Compagnia Reale delle ferrovie Sarde. | Ferrovia | Cagliari-Terranova-Golfo Aranci e diramazioni portuali; Chilivani-Porto Torres e diramazione al porto; Decimomannu-Iglesias; Iglesias-Monteponi. |
| Società Italiana per le strade ferrate secondarie della Sardegna. | Id. | Monti-Tempio; Sassari-Alghero; Chilivani-Tirso; Macomer-Nuoro; Macomer-Bosa e porto; Cagliari-Isili-Sorgono; Mandas-Arbatax; Gairo-Jerzu. |
| Società anonima delle ferrovie Nord Milano. | Id. | Milano-Saronno; Milano-Incino Erba e diramazione S. Pietro Camnago; Saronno-Grandate; Saronno-Malnate (Varese); Como-Malnate-Varese-Lavena; Novara-Saronno-Seregno; Castellanza-Cairate-Lonate-Ceppino. |
| Società anonima per le ferrovie dell'alta Valtellina. | Id. | Sondrio-Tirano. |
| Amministrazione provinciale di Brescia. | Id. | Rezzato-Vobarno. |
| Società Nazionale di ferrovie e tramvie. | Id. | Brescia-Iseo-Edolo; Rovato-Bornato C.-Iseo; Diramazione Bornato C.-Passirano-Paderno; Soresina-Soncino. |
| Società anonima « Lariana » per la navigazione a vapore sul lago di Como. | — | — |
| Società di navigazione a vapore sul lago d'Iseo. | — | — |
| Impresa di navigazione sul lago di Garda. | — | — |
| Impresa di navigazione sul lago Maggiore. | — | — |

ALLEGATO 2.
(Art. 10 del Regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi)

**Società esercenti ferrovie secondarie d'interesse locale e tramvie con motore meccanico (escluse le urbane) e Società di navigazione al personale delle quali è concessa la dispensa dalle chiamate per mobilitazione.**

26

| Amministrazione o Società | Ferrovia o tramvia | Linee o tronchi di linea |
|---|---|---|
| Società anonima per la S. F. Centrale e delle tramvie del Canavese. | Ferrovia | Torino P. S.–Settimo Rivarolo; Rivarolo–Castellamonte; Rivarolo–Cuorgnè–Pont. |
| | Tramvia | Torino–Leynì–Volpiano. |
| Società anonima della ferrovia di Vallesessera. | Ferrovia | Grignasco–Coggiola. |
| Società Astese Monferrina di tramvie e ferrovie. | Tramvia | Casale Monferrato-Vignale-Altavilla; Alessandria-Altavilla; Asti-S. Damiano-Canale; Asti-Montechiaro-Cortanze; Asti-Castagnole-Montemagna-Altavilla. |
| Società Torinese di tramway e ferrovie economiche. | Id. | Torino-Piobesi; Torino-Orbassano-Pinerolo e diramazioni Giaveno e Cumiana. |
| Società anonima delle tramvie occidentali della città e provincia di Torino. | Id. | Torino-Pianezza con diramazioni Druent e Venaria Reale. |
| Ditta esercente la tramvia Mondovì–Santuario S. Michele. | Id. | Mondovì–Santuario S. Michele. |
| Ditta esercente la tramvia Cuneo–Borgo S. Dalmazzo. | Id. | Cuneo–Borgo S. Dalmazzo. |
| Società generale di ferrovie economiche. | Ferrovia | Biella-Vallemosso; Biella–Balma; Biella–Mongrando. |
| Società ferrovia economica Fossano–Mondovì-Villanova. | Id. | Fossano–Mondovì; Mondovì-Villanova–Cave della Rocchetta. |
| Compagnia generale dei tramways a vapore piemontesi. | Tramvia | Cuneo–Dronero; Cuneo–Saluzzo; Saluzzo–Pinerolo; Saluzzo–Carignano–Torino; Carignano–Carmagnola; Saluzzo-Revello–Paesana; Costigliole–Venasca; Cuneo–Boves. |

| Amministrazione o Società | Ferrovia o tramvia | Linee o tronchi di linea |
|---|---|---|
| Società anonima per la tramvia Pinerolo-Perosa Argentina. | Ferrovia | Pinerolo-Perosa Argentina. |
| Società anonima della tramvia Novi-Ovada. | Id. | Basaluzzo-Frugarolo. |
| | Tramvia | Novi-Basaluzzo-Ovada. |
| Società anonima per la ferrovia Padova-Piazzola. | Ferrovia | Padova-Piazzola. |
| Società Veneta per costruzioni ed esercizio di ferrovie secondarie italiane. | Id. | Torrebelvicino-Schio-Arsicro. |
| | Id. (a dentiera) | Rocchette-Asiago. |
| | Tramvia | Padova P. G.-Fusina e diramazione Malcotenta-Mestre; Padova S. Sofia-Conselve-Bagnoli; Padova-Padova Scalo; Padova-S. Sofia-Piove; Asolo-Montebelluno-Valdobbiadene; Udine-S. Daniele; Susegana-Pieve di Soligo; Bologna-Castel S. Pietro-Imola. |
| Società anonima di tramvie a vapore delle provincie di Verona e Vicenza. | Id. | Verona-Caldiero-Soave-Lonigo; Diramazione per Tregnago-Colonia V.-Sabbion. |
| Società anonima tramvie Vicentine. | Id. | Vicenza-Valdagno-Recoaro-e diramazione San Vitale-Chiampo; Vicenza-Marostica-Bassano; Vicenza-Ponte di Barbarano-Noventa-Montagnana e diramazione Ponte di Barbarano-Barbarano. |
| Impresa generale di ferrovie economiche (ferrovia di Val Seriana). | Ferrovia | Bergamo-Clusone. |
| Società anonima della ferrovia elettrica di Val Brembana. | Id. | Bergamo-S. Pellegrino-S. Giovanni Bianco. |
| Società anonima per la ferrovia della Brianza Centrale. | Id. | Monza-Besana-Molteno e diramazione Renate-Veduggio-Romanò Fornaci. |
| Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo. | Id. | Varese-Porto Ceresio; Roma Trastevere-Viterbo e diramazione Capranica-Ronciglione. |

| Amministrazione o Società | Ferrovia o tramvia | Linee o tronchi di linea |
|---|---|---|
| Società Varesina di imprese elettriche. | Ferrovia | Bettole di Varese-Luino. |
| Società di navigazione e ferrovie pel lago di Lugano. | Id. | Menaggio-Porlezza; Ponte Tresa-Luino. |
| Società per la ferrovia Tortona-Castelnuovo Scrivia. | Id. | Tortona-Castelnuovo Scrivia. |
| Società anonima tramways a vapore interprovinciali (Milano-Bergamo-Cremona). | Tramvia | Milano-Cascina Gobba-Villa Fornaci-Vaprio; Cascina Gobba-Brugherio-Vimercate; Villa Fornaci - Treviglio; Brugherio-Monza; Bergamo - Treviglio - Lodi; Milano-Melegnano-Lodi; Lodi-S. Angelo; Melegnano-S. Angelo; Lodi-Soncino-Ponte Oglio; Treviglio-Caravaggio. |
| Società Nazionale di ferrovie e tramvie (tramvie Cremonesi). | Id. | Cremona-Cà de' Soresini-Casalmaggiore; Cà de' Soresini-S. Giovanni in Croce; Casalmaggiore-Ponte delle Maiocche; Cremona-Ostiano. |
| Società elettrica Bresciana . . | Id. | Brescia - Orzinuovi-Soncino; Brescia - Tormini-Salò - Toscolano; Tormini-Vestone; Brescia-Gardone V. T. -Tavernole; Brescia-Gussago. |
| Società anonima trazione ed imprese elettriche. | Id. | Milano-Gallarate. |
| The Lombardy Road Railways Company Limited di Londra. | Id. | Milano-Cusano-Seregno-Giussano; Seregno-Carate Brianza; Cusano-Monza-Carate Brianza. |
| Società anonima tramways Milano-Magenta-Castano. | Id. | Milano-Sedriano-Castano; Sedriano-Magenta. |
| Società anonima per la guidovia Camuna. | Id. | Lovere-Cividate. |
| Società anonima ferrovie Nord Milano. | Id. | Milano-Saronno. |
| Società anonima « Verbano » per la trazione elettrica. | Id. | Pallanza-Fondo Toce-Omegna. |

| Amministrazione o Società | Ferrovia o tramvia | Linee o tronchi di linea |
|---|---|---|
| Consorzio delle Cooperative di produzione e lavoro della provincia di Reggio Emilia. | Ferrovia | Reggio Emilia-Barco-Ciano d'Enza; Barco-Montecchio. |
| Società anonima per la ferrovia Modena-Vignola. | Id. | Sassuolo-Modena-Cavezzo-Mirandola; Cavezzo-Finale. |
| | Tramvia | Modena-Maranello. |
| | Ferrovia | Modena-Vignola. |
| | Tramvia | Castelfranco-Bazzano. |
| Società per le ferrovie Adriatico-Appennino. | Ferrovia | Porto S. Giorgio-Amandola; Ortona a Mare-Castel di Sangro; San Vito Lanciano-Biforcazione Atessa-Castel di Sangro. |
| Società anonima ferrovie e tramvie Padane. | Id. | Ostellato-Comacchio-Porto di Magnavacca. |
| | Tramvia | Ferrara-Ostellato-Codigoro. |
| Società anonima dei tramways delle Romagne. | Id. | Ravenna-Forlì; Forlì-Meldola; Ravenna-Classe; Ravenna-Darsena. |
| Società Nazionale di ferrovie e tramvie. | Id. | Parma-Langhirano; Parma-Ragazzola-Busseto; Parma-Soragno-Busseto; Soragno-Borgo S. Donnino. |
| Società Nazionale di ferrovie e tramvie. | Id. | Parma-Pilastrello-Traversetolo; Pilastrello-Montecchio Emilia; Fornace Bizzi-Noceto-Medesano. |
| Società Italiana di ferrovie e tramvie. | Id. | Piacenza-Bettola; Grazzano-Rivergaro; Piacenza-Cremona; Piacenza-Castel S. Giovanni-Nibbiano; San Nicolò-Agazzano; Piacenza-Carpaneto-Lugagnano; Lugagnano-Cremona. |
| Società anonima per le tramvie a vapore. | Id. | Bologna-Dozza-Pieve di Cento; Bologna-Dozzo-Malalbergo. |
| Società anonima « Les tramways de Bologne ». | Id. | Bologna-Casalecchio-Bazzano-Vignola. |
| Amministrazione provinciale di Parma - Tramvie elettriche in Val Braganza e Val di Cen. | Id. | Parma-Stradella-Fornovo; Stradella-Marzolara. |

| Amministrazione o Società | Ferrovia o tramvia | Linee o tronchi di linea |
|---|---|---|
| Società anonima tramvie di Lombardia e Romagna. | Tramvia | Brescia-Mantova; Castiglione delle Stiviere-Desenzano; Mantova-Ostiglia; Mantova-Porto Catena e diramazione scalo fluviale. |
| Provincia di Mantova . . . . | Id. | Mantova-Viadana; Mantova-Asola. |
| Ditta Luigi Corazza. . . . . | Id. | Borgo S. Donnino-Salsomaggiore. |
| Società anonima per la ferrovia Poggibonsi-Colle Val d' Elsa. | Ferrovia | Poggibonsi-Colle Val d' Elsa. |
| Società per la ferrovia dell'Appennino Centrale. | Id. | Arezzo-Fossato. |
| Società Italiana per le ferrovie economiche e tramvie a vapore della provincia di Pisa. | Tramvia | Pisa-Navacchio-Pontedera; Navacchio-Calci; Pisa-Marina di Pisa. |
| Manifattura italiana di juta. . | Id. | Lucca-Ponte a Moriano. |
| Ditta Massagli-Malfatti e Berettini. | Id. | Viareggio-Camaiore. |
| Società anonima per le ferrovie Napoletane. | Ferrovia | Napoli (Montesanto); Pozzuoli-Torre Gaveta. |
| Società anonima ferrovie Salentine. | Id. | Lecce-Francavilla; Novoli-Nardò-Tricase-Maglie. |
| Società anonima per le strade ferrate secondarie Meridionali. | Id. | Napoli-Ottajano-Poggio Marino-Sarno; Poggio Marino-Valle di Pompei; Valle di Pompei-Barra. |
| Compagnie des chemins de fer du Midi de l' Italie. | Id. | Napoli-Piedimonte d'Alife. |
| Società generale di ferrovie economiche. | Tramvia | Bari-Barletta. |
| Società anonima delle tramvie Sorrentine. | Id. | Castellammare di Stabia-Sorrento. |
| Società anonima delle ferrovie secondarie Romane. | Ferrovia | Roma Termini-Albano-Nettuno. |
| Società anonima Mandela-Subiaco. | Id. | Mandela-Subiaco. |

| Amministrazione o Società | Ferrovia o tramvia | Linee o tronchi di linea |
|---|---|---|
| Società Nazionale di ferrovie e tramvie. | Ferrovia | Orbetello–Porto S. Stefano. |
| Società anonima delle tramvie e ferrovie elettriche Roma Nord. | Tramvia | Roma–Civita Castellana–Viterbo. |
| Società Siciliana per le ferrovie economiche. | Ferrovia | Palermo–S. Erasmo–Corleone–San Carlo. |
| Società Siciliana di lavori pubblici. | Id. | Catania–Randazzo–Giarre–Riposto (Circumetnea). |
| Società anonima miniere di Monteponi. | Id. | Monteponi–Porto Vesme. |
| Comm. Luigi Merello . . . . | Tramvia | Cagliari–Quartu S. Elena. |
| Società Marittima Italiana . . | — | — |

Specchio *A*.
(Art. 1, lett. *b*) del Regolamento)

## Ferrovie dello Stato e linee di navigazione dipendenti.

27 Direzione generale — Servizi centrali — Uffici delle direzioni compartimentali — Uffici staccati e magazzini.

Direttore generale.
Direttori d'esercizio.
Ispettori superiori.
Capi servizio.
Capi compartimento.
Sotto capi servizio.
Capi divisione.
Ispettori capi.
Cassieri (1° e 2° grado).
Ispettori principali.
Ispettori.
Capi ufficio principali.
Segretari capi.
Allievi ispettori.
Capi magazzino.
Capi ufficio.
Segretari principali.
Sotto cassieri.
Sotto ispettori.
Applicati segretari degli ispettori di reparto del movimento.
Applicati tecnici principali.
Capi disegnatori.
Disegnatori principali (1).
Disegnatori (1).
Aiutanti disegnatori (1).
Controllori (1° e 2° grado).
*Controllori viaggianti speciali.
Segretari amministrativi (2).
Sotto capi ufficio (2).
*Capi sezione amministrativi (3).
*Controllori di cassa.
Applicati principali (2), (4) e (5).
Applicati tecnici.
Sotto capi magazzino.
Capi gestione.
Primi applicati (2), (4) e (5).
*Contabili (2), (4) e (5).
Applicati (2), (4) e (5).
*Assistenti tecnici.
*Gerenti.
Aiutanti applicati (2) e (5).
*Scrivani (2).
Sorveglianti dei magazzini (5).
Capi squadra dei magazzini (5).

Sorveglianza e lavori.

*Capi d'arte d'officina di manutenzione.
Assistenti dei lavori.
*Capi squadra tecnici (6).
Capi squadra operai.
Sorveglianti della linea.
Sotto capi squadra operai.
Capi squadra cantonieri.
Operai.
Aiutanti operai.
Deviatori.
Sorveglianti addetti alle costruzioni.
Cantonieri }
Guardiani } Guardiani cantonieri.
Guardiani cantonieri }
Manovali (7).

(*) Qualifiche lasciate *ad personam*.

(1) Soltanto quelli che in via normale sono incaricati della compilazione degli orari dei treni.

(2) Soltanto quelli degli uffici centrali e compartimentali del movimento e della trazione addetti:

*a*) alla compilazione degli orari dei treni;

*b*) alla compilazione dei turni di servizio del personale viaggiante dei convogli;

*c*) alla compilazione dei turni delle locomotive e del personale relativo;

*d*) alla ripartizione dei veicoli.

(3) Addetti agli uffici con attribuzioni interessanti la circolazione dei treni od il servizio telegrafico.

(4) Quelli esclusivamente addetti agli uffici di cassa per le funzioni di pagatore.

(5) Quelli esclusivamente addetti ai depositi combustibili.

(6) Addetti agli apparati centrali.

(7) Addetti alla trazione elettrica.

Depositi trazione e officine.

Capi deposito principali.
Capi tecnici principali.
Capi deposito (1°, 2° e 3° grado).
Capi tecnici (1°, 2° e 3° grado).
*Sotto capi deposito.
*Sotto capi d'officina.
*Contabili (1).
Applicati (1).
Aiutanti applicati (1).
*Commessi d'officina (1).
Capi squadra operai.
Capi verificatori.
Macchinisti.
*Capi d'arte.
Capi squadra (accenditori, guardiani di officina e manovali).
Fochisti
Fochisti conduttori di motori a vapore
Fochisti di caldaie a vapore
*Fochisti accudienti locomotive } Fochisti.
Verificatori.
Operai (1ª, 2ª e 3ª classe).
Accenditori.
Deviatori.
Untori.
*Pulitori.
Manovali (2).
Manovali abilitati alle funzioni di fochista.
Guardiani d'officina.
Manovratori d'officina.
Manovali d'officina.
Scritturali (1).

Stazioni — Gestioni e treni.

Capi stazione superiori.
Capi stazione principali.
Capi scalo principali.
Capi scalo (1° e 2° grado).
Capi gestione principali.
Capi stazione (1°, 2°, 3° e 4° grado).
Capi gestione (1° e 2° grado).
Applicati principali alle stazioni.
Capi conduttori principali (1° e 2° grado).
Capi telegrafisti (1° e 2° grado).
Capi tecnici di officina telegrafica.
*Impiegati alle stazioni.
Applicati alle stazioni.
Capi fermata (1° e 2° grado).
Controllori viaggianti.
Aiutanti applicati alle stazioni.
Capi conduttori.
Capi manovra.
Capi deviatori.
Capi squadra operai.
*Assistenti.
*Assistenti alle merci.
*Sorveglianti tecnici.
Guarda magazzino.
*Capi squadra tecnici.
Macchinisti e guidatori dirigenti di treni elettrici.
Capi frenatori.
Conduttori.
Padroni (del traghetto di Venezia).
Capi fochisti (del traghetto di Venezia).
Fochisti conduttori di motori a vapore
Fochisti di caldaie a vapore } Fochisti.
Sotto capi squadra operai.
Capi squadra alle merci.
*Guarda merci.
Capi squadra deviatori.
Capi squadra manovratori.
Capi squadra (del traghetto di Venezia).
Fochisti (del traghetto di Venezia).
Guardafreni.
*Guardafili.
Guardia di stazione (3).
*Illuminatori-lampisti.
*Operai lumai.
Operai.
Aiutanti operai.
Deviatori.
*Lumai.
Frenatori.
Manovratori.
Marinai (del traghetto di Venezia).
Manovali (2).
*Allievi conduttori.
Sorveglianti del telegrafo.

---

(*) Qualifiche lasciate *ad personam*.

(1) Quelli esclusivamente addetti ai depositi locomotive, alle officine ed alle squadre di rialzo.

(2) Soltanto quelli adibiti alle mansioni di untore, pulitore e accenditore compresi quelli addetti alle officine elettriche e ai depositi locomotori elettrici

(3) Assegnati ai servizi delle cedole orarie e del materiale.

NAVIGAZIONE.

Comandante.
Ufficiale (o capitano in secondo).
Allievo ufficiale.
Nostromo.
Carpentiere.
Marinaio.
Mozzo.
Capo macchinista.
Macchinista.
Controllore.
Allievo macchinista.
Meccanico.
Elettricista.
Capo fochista.
Fochista.
Operaio.
Aiutante operaio.
Carbonaio.
Maestro di casa.
Cuoco.
Cambusiere.
Cameriere.
Garzone di cucina e di camera.

## Società ferroviarie varie e società lacuali.

Per le altre società ferroviarie e per le società lacuali, nominate nell'allegato 1, la dispensa è concessa – per le varie categorie di impiego – al personale che copra qualifiche analoghe a quelle indicate per le ferrovie dello Stato e per le linee di navigazione dipendenti.

SPECCHIO *B*.
(Art. 1, lett. *c* ed art. 5 del Regolamento)

—

## Ministero delle poste e dei telegrafi.

28 CARICHE ED IMPIEGHI CHE DÀNNO DIRITTO ALLA DISPENSA QUALUNQUE SIA IL RIPARTO DELL'ESERCITO CUI SONO ASCRITTI I TITOLARI.

(Art. 1, lettera *c*, del Regolamento).

*Amministrazione postale e telegrafica.*

Ministro.
Sottosegretario di Stato.
Direttore generale.
Ispettore generale.
Capi divisione e direttori superiori.
Direttore capo di ragioneria.
Direttori provinciali.
Ispettori, direttori e vice direttori.

Capi d'ufficio e cassieri.
Ufficiali postali-telegrafici.
Ufficiali d'ordine.
Alunni.

Capi meccanici.
Meccanici.
Operai meccanici in servizio almeno da tre mesi.
Operai elettricisti e litografi.
Aiutanti.
Capi squadra.
Guardafili.
Guardafili allievi.
Ricevitori, collettori e reggenti in attesa della nomina definitiva.

*Amministrazione telefonica.*

Direttore generale.
Ispettore generale.
Capo ragioniere.
Capo divisione.
Ispettore superiore.
Direttore compartimentale.
Ispettore centrale.
Direttore principale d'ufficio.
Ispettore compartimentale.
Revisore principale.
Direttore d'ufficio.
Ingegnere.
Vice direttore d'ufficio.
Applicato principale.
Contabile principale.
Disegnatore principale.
Cassiere principale.
Magazziniere principale.
Applicato.
Contabile.

Disegnatore.
Cassiere.
Magazziniere.
Revisore.
Controllore
Esattore.
Capo tecnico.
Capo officina.
Telefonista.
Operaio meccanico.
Verificatore.
Riparatore.
Giuntista.
Apparecchiatore.
Guardafili.
Allievo meccanico.
Allievo apparecchiatore.
Allievo guardafili.
Ricevitore ed esercente.

CARICHE OD IMPIEGHI CHE DÀNNO DIRITTO ALLA DISPENSA SOLTANTO NEL CASO CHE I TITOLARI SIANO ASCRITTI ALLA MILIZIA TERRITORIALE (1).

(Art. 5 del Regolamento).

*Amministrazione postale e telegrafica.*

Brigadiere e messaggere.
Vice brigadiere, portalettere e commesso.

*Amministrazione telefonica.*

Commesso.
Vice commesso.
Fattorino.

(1) Il certificato per ottenere la dispensa sarà rilasciato per gli agenti dell'amministrazione centrale dal capo del personale e per quelli della provincia dal rispettivo direttore.

SPECCHIO *C.*
(Art 10 del Regolamento)

—

**Ferrovie secondarie d'interesse locale e tramvie con motore meccanico (escluse le urbane).**

CARICHE OD IMPIEGHI CHE DÀNNO DIRITTO ALLA DISPENSA DALLE CHIAMATE ALLE ARMI NEL SOLO CASO DI MOBILITAZIONE.

Direttore dell'esercizio.
Ingegneri di sezione o ispettori dell'esercizio.
Capi stazione.
Macchinisti.
Guidatori.
Fochisti e accenditori.
Capi deposito e capi operai.
Capo officina elettrica.
Operai elettricisti.
Capo squadra guardafili.
Conduttori di nomina.
Deviatori o capi manovratori.
Sorveglianti delle linee o capi squadra cantonieri.

*N. B.* — Gli ufficiali in congedo e i militari di truppa che facciano parte del personale direttivo e di macchina con una delle qualifiche di *Direttore dell'esercizio – Capi stazione – Macchinisti – Fochisti – Guidatori – Capi officine elettriche* potranno essere dispensati, *di volta in volta*, dalle chiamate per istruzione quando ciò sia richiesto dalle singole società esercenti al Ministero della guerra.

29

Specchio *D*.
(Art. 5 del Regolamento)

## Ministero degli affari esteri.

30 Ministro.
Sottosegretario di Stato.
Direttori generali e vice direttori generali.
Ispettori generali o superiori, amministrativi e tecnici.
Direttori capi di divisione amministrativi e di ragioneria.
Direttore capo di ragioneria.
Cassiere economo.
Agenti diplomatici in servizio all'interno o all'estero.
Agenti consolari di 1ª categoria in servizio all'interno o all'estero.
Impiegati addetti al servizio della cifra in numero non maggiore di cinque.
Interpreti di 1ª categoria in servizio all'estero.
Consoli e vice consoli di potenze estere che accordano la reciprocità.
Commissario generale, commissari e ispettori per l'emigrazione.

Specchio *D-bis*.
(Art. 5 del Regolamento)

## Ministero delle colonie.

31 Ministro.
Sottosegretario di Stato.
Direttori generali e vice direttori generali.
Ispettori generali o superiori, amministrativi e tecnici.
Direttori capi di divisione amministrativi e di ragioneria.
Direttore capo di ragioneria.
Cassiere economo.
Direttori coloniali.
Governatori, segretari generali e altri funzionari di ruolo in servizio nelle colonie, dei quali, a giudizio del governatore, sia indispensabile l'opera.

Specchio *E*.
(Art. 5 del Regolamento)

## Ministero dell'interno.

32 Ministro.
Sottosegretario di Stato.
Direttori generali e vice direttori generali.
Ispettori generali o superiori, amministrativi e tecnici.
Direttori capi di divisione amministrativi e di ragioneria.
Direttore capo di ragioneria.
Cassiere economo.
Direttore e vice direttore dell' ufficio telegrafico e cifra.
Presidente, presidenti di sezione, consiglieri di Stato, referendari, segretario generale e segretari di sezione.
Prefetti, vice prefetti, sottoprefetti, consiglieri di prefettura.
Capo dell'ufficio esplosivi, direttore, macchinista, fuochista ed economo del laboratorio chimico per le sostanze esplosive.
Ragionieri capi di prefettura.
Questori e vice questori.

Sopraintendenti e direttori di archivi di Stato.
Ispettori compartimentali della sanità pubblica.
Medici provinciali, medici di porto, veterinari di confine e di porto.
Direttori e vice direttori delle carceri e dei riformatorî governativi.
Sindaci (quando il prefetto faccia la dichiarazione di cui all'ultimo comma dell'art. 5).
Commissari regi presso le amministrazioni comunali disciolte.
Segretari comunali, nei comuni dove non rimanga in servizio un vice segretario patentato, giusta certificato del sindaco vistato per conferma dal prefetto o sottoprefetto.
Esattori delle imposte dirette e tesorieri dei comuni.
Tesorieri delle istituzioni pubbliche di beneficenza, quando il prefetto o il sottoprefetto dichiari che non si possa in altro modo provvedere al servizio.
Guardie municipali, daziarie, campestri, pompieri (compresi i rispettivi graduati), nei limiti indispensabili alle necessità dei servizi, da attestarsi dai sindaci e confermarsi dai prefetti e sottoprefetti.

Funzionari del Senato
e della Camera dei deputati.

Direttori dei servizi amministrativi, direttori degli uffici di segreteria e di questura, estensore dei verbali, bibliotecario-archivista, direttore della revisione, direttore della stenografia, ragioniere e cassiere del Senato e della Camera dei deputati.

Specchio *F.*
(Art. 5 del Regolamento)

## Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

Ministro.
Sottosegretario di Stato.
Direttori generali e vice direttori generali.
Ispettori generali o superiori, amministrativi e tecnici.
Direttori capi di divisione amministrativi e di ragioneria.
Direttore capo di ragioneria.
Cassiere economo.
Direttore generale, vice direttore generale, direttori capi di divisione e cassiere dell'amministrazione del fondo per il culto.
Funzionari e ufficiali dell'ordine giudiziario addetti alle Corti di cassazione, di appello, ai tribunali, alle preture e alle rispettive cancellerie e segreterie, e vice pretori onorari, nei limiti necessari al funzionamento delle magistrature e degli uffici, giusta dichiarazioni dei primi presidenti o procuratori generali, presidenti di tribunali o procuratori del Re.
Conciliatore nei comuni dove manchi ovvero sia chiamato alle armi il vice conciliatore, giusta attestato del procuratore del Re.
Economi generali dei benefici vacanti.
Notai soli in un mandamento e conservatori tesorieri degli archivi notarili, giusta certificato del presidente del consiglio dell'ordine dei notai, confermato dal presidente del tribunale.
Ministri dei culti aventi cura d'anime, giusta attestazione dell'ordinario diocesano, confermata dal subeconomo dei benefici vacanti.

33

Specchio *G.*
(Art. 5 del Regolamento)

## Ministero delle finanze.

34 Ministro.
Sottosegretario di Stato.
Direttori generali e vice direttori generali.
Ispettori generali o superiori, amministrativi e tecnici.
Direttori capi di divisione amministrativi e di ragioneria.
Direttore capo di ragioneria.
Cassiere economo.
Inteudenti e vice iutendenti di finanza.
Ispettori superiori delle tasse, delle gabelle, delle imposte e delle privative.
Ispettori del catasto, dei servizi tecnici di finanza, delle privative e delle tasse sugli affari.
Conservatori delle ipoteche.
Ricevitori degli uffici del registro, bollo, demanio e degli uffici misti.
Amministratore generale dei canali Cavour.
Agenti di custodia dei canali Cavour, nei limiti necessari al servizio, giusta certificato dell'amministratore generale.
Agenti di custodia dei canali dell'antico demanio e dei tratturi di Puglia.
Ministri gabellieri, capo guardia e guardie del lago Trasimeno.
Medico ispettore Terme di Montecatini.
Direttori, cassieri e magazzinieri delle dogane; commissari e ricevitori quando dirigano i rispettivi uffici.
Direttore e vice direttore del laboratorio chimico centrale delle gabelle.
Ispettori e cassieri dei dazi di consumo di Roma e di Napoli, commissari, ricevitori e ufficiali nel numero necessario alle esigenze del servizio, da certificarsi dai rispettivi intendenti di finanza.
Ispettori provinciali, agenti superiori, primi agenti e agenti delle imposte dirette.
Direttori capi dei servizi centrali, ispettori tecnici e direttori delle manifatture e delle agenzie di coltivazione dei tabacchi e delle saline.
Direttori dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi e dei sali e tabacchi lavorati.
Personale tecnico delle manifatture ed agenzie di coltivazione dei tabacchi e delle saline ed economi cassieri.
Magazzinieri di vendita dclle privative.
Direttori del lotto, magazzinieri contabili, ricevitori dei banchi-lotto purchè li esercitino personalmente, giusta certificati dell'intendente di finanza.
Ingegneri capi e ingegueri del catasto e dei servizi tecnici di finanza.
Professori insegnanti nella scuola allievi ufficiali del corpo della Regia guardia di finanza.

Specchio *H.*
(Art. 5 del Regolamento)

## Ministero del tesoro.

35 Ministro.
Sottosegretario di Stato.
Direttori generali e vice direttori generali.
Ispettori generali o superiori, amministrativi e tecnici.
Direttori capi di divisione amministrativi e di ragioneria.
Direttore capo di ragioneria.
Cassiere economo.
Ragioniere generale.
Presidente, presidenti di sezione, consiglieri, procuratore generale, vice procuratore generale, segretario generale, referendari, direttori superiori e direttori capi di divisione della Corte dei conti e delegati della Corte per

il riscontro presso l'amministrazione del debito pubblico, la cassa depositi e prestiti in Roma, l'officina carte-valori, la cassa speciale dei biglietti in Roma.

Avvocato generale erariale, vice avvocato generale, sostituti avvocati generali, sostituti avvocati, avvocati erariali distrettuali, vice avvocati erariali, sostituti avvocati erariali, procuratori erariali.

Direttore dell'officina carte-valori, controllore capo, controllori e assistenti controllori addetti all'officina, alle cartiere che lavorano per conto dello Stato e degli istituti di emissione ed alle officine di fabbricazione dei biglietti bancari.

Direttore, controllore capo e controllore della R. Zecca.

Direttore della scuola dell'arte della medaglia.

Tesoriere, controllore capo e controllori della tesoreria centrale.

Cassiere speciale dei biglietti a debito dello Stato.

Controllore capo e controllori addetti alla cassa speciale.

Agente contabile dei titoli del debito pubblico, controllore capo e controllori addetti all'agente contabile.

Ispettori dell'ufficio centrale d'ispezione agli istituti di emissione e dei servizi del tesoro.

Ragionieri capi delle intendenze.

Delegati del tesoro e funzionari addetti alle delegazioni dichiarati indispensabili dall'intendente.

Personale tecnico dell'officina carte-valori e della R. Zecca.

SPECCHIO *I*.
(Art. 5 del Regolamento)

## Ministero della guerra.

Ministro.

Sottosegretario di Stato.

Direttori generali e vice direttori generali.

Direttori capi di divisione e ispettori superiori amministrativi.

Direttore capo di ragioneria e ispettore superiore di ragioneria.

Cassiere economo.

Capi sezione amministrativi e ispettori
Capi sezione di ragioneria
Primi segretari e segretari
Primi ragionieri e ragionieri
Archivisti capi, archivisti ed applicati
} quando la loro opera sia riconosciuta indispensabile con dichiarazione del sottosegretario di Stato.

Avvocati fiscali militari e sostituti.

Segretari dei tribunali militari, sostituti ed aggiunti.

Ingegneri geografi e topografi, aiutanti ed aspiranti.

36

Professori nelle scuole militari ed aggiunti.

Professori messi a disposizione del Ministero della guerra per l'insegnamento nei collegi militari.

Farmacisti militari di ogni classe.

Assistenti locali del genio.

Capi operai, operai e lavoranti dei panifici e delle officine di conserve alimentari dell'amministrazione militare, quando la loro opera sia riconosciuta indispensabile con dichiarazione del direttore di commissariato.

Capi operai presso i distretti e i reggimenti aventi magazzini d'arredamento ed equipaggiamento di mobilitazione (alpini, cavalleria, artiglieria e genio), quando la loro opera sia riconosciuta indispensabile con dichiarazione dei direttori dei magazzini o dei comandanti dei corpi.

SPECCHIO *L*.
(Art. 5 del Regolamento)

## Ministero della marina.

37 Ministro.
Sottosegretario di Stato.
Segretario generale.
Direttori generali.
Direttori capi di divisione.
Direttore capo di ragioneria.
Cassiere economo.
Capi sezione amministrativi
Capi sezione di ragioneria
Primi segretari e segretari
Primi ragionieri e ragionieri
Capi archivisti
Archivisti e applicati
} quando la loro opera sia riconosciuta indispensabile con dichiarazione del sottosegretario di Stato.

Professori e maestri dell'accademia navale.
Professori e maestri della scuola allievi macchinisti.
Professori e maestri delle scuole mozzi specialisti, della scuola semaforisti e delle altre scuole in genere della R. marina, purchè prestino servizio almeno da tre mesi.
Personale addetto al servizio dei fari e delle segnalazioni marittime.

SPECCHIO *M*.
(Art. 5 del Regolamento).

## Ministero della pubblica istruzione.

38 Ministro.
Sottosegretario di Stato.
Direttori generali e vice direttori generali.
Ispettori generali o superiori, amministrativi e tecnici.
Direttori capi di divisione amministrativi e di ragioneria.
Direttore capo di ragioneria.
Cassiere economo.
Membri del Consiglio superiore.
Rettori, direttori, capi di segreteria, economi delle Università, delle scuole di applicazione, dei politecnici di Napoli e Torino, delle scuole superiori di mediciua veterinaria di Milano, Napoli e Torino, dell' istituto di studi superiori e di perfezionamento in Firenze, del R. istituto superiore tecnico di Milano, del R. collegio Carlo Alberto di Torino, del collegio Ghislieri in Pavia, della R. accademia di Milano e R. scuola navale superiore di Genova.
Capi delle biblioteche nazionali ed universitarie.
Direttori dei musei, delle gallerie e degli scavi di antichità, economi e agenti per la riscossione delle tasse d' ingresso.
Direttori ed economi degli uffici regionali per la conservazone dei monumenti.
Direttori ed economi dei conservatori ed istituti musicali di Palermo, Parma, Napoli e Pesaro e dei regi istituti di belle arti.
Provveditori agli studi, presidi e direttori dei regi istituti e delle regie scuole d' istruzione secondaria e normale ; rettori, censori di disciplina ed economi nei collegi nazionali, nel collegio Principe di Napoli in Assisi, nei regi istituti dei sordomuti di Milano, Palermo e Roma e nei regi collegi femminili di Firenze, Milano, Palermo, Verona e Montagnana.

Specchio *N*.
(Art. 5 del Regolamento).

### Ministero dei lavori pubblici.

Ministro.
Sottosegretario di Stato.
Direttori generali e vice direttori generali.
Ispettori generali o superiori, amministrativi e tecnici.
Direttori capi di divisione amministrativi e di ragioneria.
Direttore capo di ragioneria.
Cassiere economo.
Funzionari amministrativi e tecnici destinati a far parte degli uffici per il servizio della manutenzione stradale a tergo dell'esercito, a norma dei regi decreti 1° dicembre 1912, n. 1462, e 21 marzo 1915, n. 465.
Presidente e presidenti di sezione del consiglio superiore dei lavori pubblici.
Ingegneri capi e ingegneri di sezione; ingegneri, ingegneri allievi; aiutanti principali ed aiutanti, disegnatori ed assistenti del genio civile quando la loro opera sia riconosciuta indispensabile dall'ingegnere capo.
Ufficiali e guardiani idraulici e di bonifica, macchinisti e fuochisti di bonifica, cantonieri delle strade nazionali, operai fissi dei porti, manovratori idraulici, quando la loro opera sia dichiarata indispensabile dall'ingegnere capo.
Segretario generale del consorzio autonomo del porto di Genova.

39

Specchio *O*.
(Art. 5 del Regolamento).

### Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Ministro.
Sottosegretario di Stato.
Direttori generali e vice direttori generali.
Ispettori generali o superiori, amministrativi e tecnici.
Direttori capi di divisione amministrativi e di ragioneria.
Direttore capo di ragioneria.
Cassiere economo.
Ispettori centrali per il servizio metrico e del saggio.
Dirigenti l'ufficio centrale di meteorologia e gli osservatori geodinamici.
Verificatori metrici e del saggio che siano capi dei rispettivi uffici.
Ispettori delle miniere.
Ispettori forestali.
Sorveglianti e guardie forestali, agenti dell'agro romano e dei regi tratturi, nel numero indispensabile alle necessità del servizio, da attestarsi dagli ispettori forestali.
Direttori del R. museo industriale di Torino, delle regie stazioni e scuole superiori, pratiche e speciali di agricoltura, del R. istituto forestale, dei Regi istituti e scuole d'istruzione commerciale e della R. scuola mineraria di Caltanissetta.

40

Specchio *P*.
(Art. 6 del Regolamento).

## Associazione della Croce Rossa Italiana.

41 Delegato generale.
Commissario delegato presso le armate.
Ispettori medici di 1ª e di 2ª classe.
Ispettori amministrativi di 1ª e di 2ª classe.
Ispettori di 1ª e di 2ª classe per l'assistenza spirituale.
Ispettore farmacista.
Medico capo.
Farmacista capo.
Commissari amministrativi di 1ª, 2ª e 3ª classe.
Contabile revisore.
Cappellano e ministro di culto.
Medici assistenti di 1ª e di 2ª classe.
Farmacisti di 1ª e di 2ª classe.
Contabili di 1ª e di 2ª classe.
Assistente amministrativo.
Capi sorveglianti di 1ª e di 2ª classe.
Sorveglianti di 1ª e di 2ª classe.
Cuochi.
Infermieri.
Aiutanti di cucina.
Attendenti.
Inservienti.

Specchio *Q*.
(Art. 6 del Regolamento).

## Associazione dei Cavalieri italiani del sovrano militare Ordine di Malta pel servizio sanitario in guerra.

42 Rappresentante generale presso il regio esercito.
Rappresentanti presso le armate.
Ispettori amministrativi.
Direttori e vice-direttori di unità ospitaliere.
Sanitario capo.
Ispettori e vice-ispettori medici.
Cappellano-capo.
Medici-capi.
Cappellani.
Segretari-capi.
Farmacista-capo.
Medici assistenti di 1ª e di 2ª classe.
Segretari di 1ª e di 2ª classe.
Farmacisti di 1ª e di 2ª classe.
Aiutanti di amministrazione.
Capi sorveglianti di 1ª e di 2ª classe.
Sorveglianti di 1ª e di 2ª classe.
Infermieri.
Cuochi.
Inservienti aiutanti di cucina.
Inservienti trombettieri.
Inservienti.

## II.

## Istruzioni per l'applicazione del regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi dei militari in congedo illimitato che coprono determinati impieghi o si trovano in posizioni speciali.

### Generalità (1).

43

**1.** Le disposizioni del regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi, approvato con regio decreto 13 aprile 1911, n. 374, riguardano gli ufficiali in congedo, eccettuati quelli in posizione ausiliaria, ma compresi quelli revocati dall'impiego, i quali, sebbene non tenuti a ruolo, sono però a disposizione del Ministero fino al compimento dei loro obblighi di servizio; i militari di truppa di $1^a$ categoria che già abbiano compiuta la loro ferma; i militari di $2^a$ categoria che abbiano già risposto alla prima chiamata alle armi per istruzione; i militari di $3^a$ categoria i quali abbiano o no prestato servizio sotto le armi e, infine, i militari della regia marina in congedo illimitato ascritti al corpo reale equipaggi, i quali vengano ad occupare uno degli impieghi enumerati dall'art. 1 della legge $1^{\circ}$ febbraio 1900, n. 26, e debbano in conseguenza essere trasferiti nel regio esercito.

Pertanto, per più facile consultazione, le presenti istruzioni sono divise in due *parti*: la prima riguarda gli ufficiali, la seconda i militari di truppa. Ognuna delle due parti si suddivide a sua volta in *capi*, distinguendo così gli ufficiali di complemento da quelli di riserva e di milizia territoriale, e i militari di truppa ascritti all'esercito permanente ed alla milizia mobile da quelli ascritti alla milizia territoriale.

I capi, infine, constano di *sezioni*, ciascuna delle quali riguarda la natura speciale della dispensa, cioè se concessa da tutte le chiamate ovvero soltanto da quelle indette per la mobilitazione o da quelle soltanto indette in tempo di pace.

---

(1) Alle presenti *Istruzioni* non sono state ancora apportate in modo ufficiale le varianti che sarebbero conseguite dai decreti successivi a quello 13 aprile 1911, n. 374, in materia di *dispense*. Nel riprodurre le *Istruzioni* stesse si è cercato di metterle al corrente, non trascurando però di segnalare le differenze che ne sono risultate dal testo primitivo.

Gli *allegati* e gli *specchi*, cui si allude spesso nelle presenti Istruzioni, sono quelli approvati con decreto ministeriale del 22 maggio 1915 in adempimento di quanto prescrivono gli articoli 1 (lettere *b* e *c*), 5, 6 e 10 del regolamento.

44 **2.** Nell'interesse del servizio militare, in tempo di guerra, le amministrazioni e direzioni varie procureranno, nei limiti del possibile e sempre quando le esigenze del loro servizio lo permettano, di accordare agli ufficiali ed ai militari di truppa, che ne facessero domanda, di rinunziare al benefizio della dispensa.

45 **3.** La rinuncia ora detta potrà essere accordata, fin dal tempo di pace, agli ufficiali di complemento provenienti dai sottufficiali congedati con otto e più anni di servizio e agli ufficiali di milizia territoriale.

I medesimi dovranno farne domanda in carta bollata per mezzo delle rispettive amministrazioni, previo il *nulla osta* delle medesime o della autorità cui spetta, a senso delle presenti istruzioni, rilasciare il certificato per ottenere la dispensa. Trattandosi d'impiegati appartenenti alle amministrazioni governative, sarà necessaria anche l'approvazione del Ministero da cui le amministrazioni dipendono.

46 **4.** Gli ufficiali in congedo, aventi diritto alla dispensa, che si trovano in servizio presso una delle amministrazioni indicate agli articoli 1, 5, 6 e 10 del regolamento, saranno tenuti su ruoli a parte e considerati, per il tempo che occupano l'impiego che dà loro diritto a dispensa, come non disponibili. Essi saranno perciò tolti dai riparti o servizi ai quali fossero ascritti ed assegnati al distretto militare di loro residenza, quando già non lo siano, salvo a dar loro una nuova destinazione quando cessassero da tale impiego.

## PARTE I.

## Dispensa dalle chiamate alle armi degli ufficiali in congedo.

### CAPO I.

### Ufficiali di complemento.

#### Sezione I. — *Dispensa dalle chiamate in tempo di pace e di mobilitazione.*

47 **5.** Ogni volta che le amministrazioni ferroviarie e lacuali, i ministeri, le prefetture, i comandi di circolo e di deposito delle guardie di finanza, le direzioni, le associazioni e le amministrazioni varie interessate assumono in servizio in uno degli impieghi e delle posizioni enumerate dall'art. 1 del regolamento qualche ufficiale di complemento, sono tenute ad informarne con lettera speciale il Ministero della guerra (*vedi n. 12*), indicando con precisione l'impiego o la posizione occupata dall'ufficiale.

48 **6.** Le comunicazioni di cui al precedente numero dovranno esser fatte, per gli ufficiali che coprano una delle posizioni indicate alle

lettere *m*), *n*) e *q*) dai prefetti, avvertendo che per gli ufficiali di cui alla lettera *q*) la dispensa dovrà essere richiesta, su proposta dei sindaci dei comuni interessati, nel solo caso che essa sia ritenuta assolutamente necessaria.

**7.** Il Ministero della guerra, quando non intende valersi delle facoltà di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 del regolamento, si limita ad accusare ricevuta e a prendere atto delle comunicazioni di cui sopra e ciò basta per assicurare le varie amministrazioni che l'ufficiale non verrà compreso nel bollettino di chiamata. 49

**8.** Il Ministero della guerra (*vedi n. 12*) prenderà nota, su appositi registri, delle dispense accordate, senza bisogno di rilasciare speciali documenti agli interessati. 50

**9.** Allorchè un ufficiale, fra quelli cui dovrebb'essere accordata la dispensa dalle chiamate, cessa definitivamente da ogni obbligo di servizio militare e non chiede esplicitamente il passaggio ad altra categoria di ufficiali in congedo, il Ministero della guerra, di propria iniziativa, provvede che sia tolto dal rispettivo ruolo e pubblica tale provvedimento nel *Bollettino delle nomine*. Il corpo che lo tiene a ruolo, conosciuto il provvedimento ministeriale, informa l'amministrazione, da cui l'ufficiale dipende per ragione di impiego, che il medesimo non ha altri obblighi verso il servizio militare. 51

**10.** Laddove invece l'ufficiale venga dimesso dal grado e, per non aver compiuto ancora il 39° anno di età, sia inscritto nei ruoli dei militari di truppa, il corpo suddetto ne informa l'amministrazione, da cui l'ufficiale dipende per ragioni d'impiego, affinchè questa, se il militare perdura in una posizione che gli dia diritto alla dispensa dalla chiamata, faccia, per il medesimo, le pratiche stabilite dalle presenti istruzioni (vedi Parte II) pei militari di truppa. 52

**11.** Ogni volta che un ufficiale cessi da una delle posizioni d'impiego che gli conferirebbe titolo alla dispensa dalla chiamata, l'amministrazione da cui dipende è obbligata di informarne il Ministero della guerra (*vedi n. 12*), il quale lo cancellerà dall'elenco dei non disponibili, e disporrà, se del caso, per la sua immediata presentazione alle armi. 53

**12.** Affinchè le comunicazioni relative alla dispensa dalle chiamate degli ufficiali in congedo procedano rapidamente e senza inconvenienti, i Ministeri, gli uffici e le amministrazioni interessate, nel dirigersi al Ministero della guerra, indirizzeranno le loro lettere al segretariato generale o alla direzione generale personale ufficiali, secondo l'arma alla quale appartengono gli ufficiali, facendo, all'occorrenza, altrettanti elenchi distinti e tenendo presente che debbono essere indirizzate: 54

*al segretariato generale*, le comunicazioni relative agli ufficiali del corpo di stato maggiore;

*alla direzione generale personale ufficiali*, quelle relative agli ufficiali di tutte le altre armi e specialità.

**13.** Il Ministero della guerra (*segretariato generale e direzione generale personale ufficiali*) ogni anno, nel mese di gennaio, comuni- 55

cherà al comando del corpo di stato maggiore (ufficio trasporti) un elenco degli ufficiali addetti al servizio ferroviario, affinchè siano tenuti dal detto comando in evidenza, in caso di mobilitazione, per le eventuali esigenze di servizio.

### Sezione II. — *Dispensa dalle chiamate per il solo caso di mobilitazione.*

56 **14.** Le società esercenti ferrovie secondarie d'interesse locale e tramvie con motore meccanico (escluse le urbane), ammesse al beneficio della dispensa prevista dall'art. 10 del regolamento, sono tenute a far luogo alle comunicazioni di cui al precedente n. 5 allorchè assumono in servizio in pianta stabile, con una delle qualifiche indicate nello specchio *C*, qualche ufficiale di complemento (v. pag. 37).

In caso di chiamata per mobilitazione godranno della dispensa soltanto quegli ufficiali che, al momento in cui è stata indetta la chiamata, si trovavano già da almeno sei mesi in pianta stabile.

Anche agli ufficiali, che facciano parte del personale direttivo e di macchina delle società predette, potrà essere concessa la dispensa dalle chiamate per istruzione colle stesse norme stabilite all'uopo dal successivo n. 79 per i militari di truppa.

57 **15.** *Omissis* (1).

Tutte le altre norme contenute nella precedente Sezione I dovranno applicarsi, in quanto è possibile, agli ufficiali cui si riferisce la presente Sezione.

### Sezione III. — *Dispensa dalle chiamate pel solo tempo di pace.*

58 **16.** Agli ufficiali, che trovansi in una delle posizioni indicate nell'art. 11 del regolamento, la dispensa verrà accordata, *volta per volta*, in occasione di ogni chiamata, su domanda delle amministrazioni interessate, le quali invieranno a tal fine al Ministero della guerra (*vedi n. 12*) un certificato comprovante che l'ufficiale, al momento in cui venne ordinata la chiamata che lo riguarda, si trovava già a coprire l'impiego dal quale gli deriva il titolo a dispensa.

59 **17.** Tale certificato, munito del bollo d'ufficio, dovrà contenere l'indicazione del cognome, nome, paternità e comune di nascita dell'interessato e la data del suo decreto di nomina ad ufficiale del regio esercito.

Esso, per i personali di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) del citato art. 11, sarà inviato d'ufficio dalle autorità indicate per ogni specie dei suddetti personali negli specchi *F*, *I* ed *O* (2). Per i personali

---

(1) In conseguenza delle modificazioni apportate dal Regio decreto-legge 29 aprile 1915, n. 561.

(2) V. pag. 43.

di cui alle lettere *f*) e *g*) sarà inviato dai comandanti di corpo o dei forti di sbarramento. Presentandosene il caso, anche per detti ufficiali dovranno farsi le comunicazioni previste dal precedente n. 11.

## CAPO II.

### UFFICIALI DI RISERVA, IN CONGEDO PROVVISORIO E DI MILIZIA TERRITORIALE.

### SEZIONE IV. — *Dispensa dalle chiamate in tempo di pace e di mobilitazione.*

**18.** La dispensa agli ufficiali di riserva, in congedo provvisorio e di milizia territoriale che coprono uno degli impieghi o si trovano in una delle posizioni indicate negli articoli 1, 5 e 6 del regolamento verrà concessa con le stesse norme date dalla precedente Sezione I per gli ufficiali di complemento. 60

Le amministrazioni ed autorità interessate sono quindi tenute a fare al Ministero della guerra, nel modo e nel tempo indicato, le necessarie partecipazioni, sia quando l'ufficiale viene a trovarsi nelle condizioni che gli dànno titolo alla dispensa, sia quando venga a cessarne.

Per gli ufficiali indicati negli articoli 5 e 6 del regolamento, le partecipazioni dovranno essere fatte con le modalità stabilite dai numeri 5 e 11 delle presenti Istruzioni.

### SEZIONE V. — *Dispensa dalle chiamate per il solo caso di mobilitazione.*

**19.** Per gli ufficiali di riserva, in congedo provvisorio e di milizia territoriale, che coprono uno degli impieghi i quali dànno titolo a dispensa pel disposto dall'art. 10 del regolamento, le società interessate compiranno le stesse pratiche prescritte per gli ufficiali di complemento della precedente Sezione II. 61

**20.** La dispensa prevista dall'art. 8 del regolamento si applica soltanto agli ufficiali di milizia territoriale che coprono una delle posizioni ivi indicate e dev'essere chiesta, all'atto della mobilitazione, [dai capi di servizio delle imprese (1)], dalle presidenze delle associazioni di soccorso ufficialmente riconosciute, dalle direzioni delle società di navigazione o dagli armatori cui appartengono le navi indicate nel comma *g*) dell'articolo stesso, direttamente al comando del corpo d'armata territoriale in cui le imprese, ecc., risiedono, indicando nella richiesta quale carica od impiego copra precisamente l'ufficiale a favore del quale viene chiesta la dispensa. 62

---

(1) L'inciso fra parentesi deve ritenersi abrogato per effetto del Regio decreto-legge 29 aprile 1915, n. 561, sulle esonerazioni temporanee.

L'autorità che ha concesso tale dispensa ne informa il Ministero (*vedi n. 12*).

Nessuna pratica è quindi necessaria per questi ufficiali in tempo di pace.

63 **21.** Quando, perdurando lo stato di mobilitazione dell'esercito, l'ufficiale venga a cessare dall'impiego civile, che gli valse di titolo per avere la dispensa, *le presidenze delle associazioni di soccorso ufficialmente riconosciute*, ecc. ne avvertiranno il comando del corpo d'armata territoriale perchè a sua volta provveda all'immediata chiamata in servizio dell'ufficiale e ne avverta il Ministero della guerra.

## PARTE II.

### Dispensa dalle chiamate alle armi dei militari di truppa in congedo illimitato.

## CAPO III.

### MILITARI DI TRUPPA DI ESERCITO PERMANENTE E DI MILIZIA MOBILE.

#### SEZIONE VI. — *Dispensa dalle chiamate in tempo di pace e di mobilitazione.*

§ 1. — *Militari in servizio nelle guardie di città e carcerarie compreso il personale operaio al servizio dei battelli incrociatori per la vigilanza finanziaria dei laghi e della laguna* (art. 1, lett. *a*, *m*.).

64 **22.** All'atto in cui il militare in congedo illimitato, appartenente alla 1ª o alla 2ª categoria, viene ammesso nei corpi delle guardie di città e carcerarie od al personale operaio al servizio dei battelli incrociatori per la vigilanza dei laghi e della laguna, il distretto militare, al quale appartiene per fatto di leva, ne riceverà partecipazione dalla autorità che fece luogo all'ammissione stessa mediante un avviso conforme all'annesso modello n. 1, munito di bollo e mandato in duplice copia con lettera, od elenco d'ufficio recante l'indicazione dei militari cui l'avviso si riferisce.

Per i militari di 1ª categoria che fossero stati assunti in servizio nei corpi suddetti, prima dell'invio in congedo illimitato per fine di ferma della classe cui appartengono, l'avviso modello n. 1 sarà rilasciato dall'autorità interessata allorchè si effettuerà l'invio in congedo illimitato della classe cui i militari stessi appartengono.

Per i militari di 2ª categoria l'avviso stesso sarà rilasciato dopo effettuata la prima chiamata alle armi per istruzione della loro classe.

65 **23.** Il distretto militare confronterà le indicazioni contenute nella parte *a*) dei ricevuti avvisi con quelle risultanti pel militare sui propri ruoli, ed ove concordino, terrà nota del militare in apposito registro

conforme all'annesso modello n. 2 (n. 72 del catalogo) e rinvierà poi uno degli avvisi all'autorità da cui gli pervenne, dopo averne riempita la parte *b*). Tale documento dovrà seguire la guardia nelle sue varie destinazioni.

Al tempo stesso farà apposita annotazione sul ruolo matricolare, modello 57, a giustificazione della quale servirà la seconda copia dell'avviso modello n. 1 ed il foglio con cui questo venne trasmesso.

**24.** Qualora, dai fatti confronti, il distretto rilevi qualche inesattezza nell'indicazione della categoria, della classe o del corpo, risultante dalla parte *a*) dell'avviso, la rettificherà senz'altro nel modo prescritto nella parte *b*) del modello stesso. Se invece risultano altre notevoli differenze anche tra il detto modello ed i ruoli matricolari, il distretto chiederà all'autorità mittente opportuni schiarimenti per accertare, innanzi tutto, la identità personale del militare ed apportare poi, o sull'avviso stesso od anche sui ruoli, nel modo stabilito dal vigente regolamento sulle matricole, quelle rettificazioni che fossero riconosciute necessarie. 66

**25.** All'atto del rinvio dell'avviso, il comando del distretto ne informerà quello del corpo cui è ascritto il militare ammesso come guardia di città, carceraria, ecc., e si dovrà subito far luogo al passaggio del militare stesso dal corpo al distretto, secondo le prescrizioni stabilite dai regolamenti e dalle istruzioni vigenti pei passaggi di corpo. 67

**26.** La data, in cui dovranno effettuarsi tali passaggi dal corpo al distretto, sarà quella che il comando del distretto pone nella parte *b*) dell'avviso modello n. 1 e verrà da quest'ultimo indicata al comando del corpo. 68

**27.** Nell'occasione di chiamata alle armi, per qualsiasi motivo, della categoria e classe di uno dei detti militari, il distretto riceverà dall'autorità civile predetta un avviso conforme al modello n. 3, munito della dichiarazione di cui alla parte *a*). Tale documento servirà per accertare che il militare continua sempre nella qualità di guardia e che non è obbligato quindi a rispondere a quella chiamata sotto le armi. 69

**28.** Di tale partecipazione il distretto prenderà nota nella colonna 13 del registro modello n. 2 (n. 72 del catalogo), sul quale dovrà già figurare nella colonna 12 la data della chiamata alle armi e restituirà poi all'autorità mittente l'avviso suddetto, munito della dichiarazione di cui alla parte *b*), affinchè venga consegnato al titolare. 70

**29.** Nella variazione matricolare, relativa alla chiamata alle armi del militare, dovrà essere fatto risultare il motivo per il quale non vi rispose. 71

**30.** Qualora taluno dei militari arruolati in uno dei detti corpi venisse a cessare dal farne parte prima del termine di ogni obbligo di servizio militare, cioè prima del 31 dicembre dell'anno in cui compie il 39° anno di età, l'autorità civile da cui dipende restituirà subito al distretto l'avviso modello n. 1, di cui al precedente n. 22, completato nella dichiarazione di cui alla parte *c*). 72

73 **31.** In base a tale documento, il distretto prenderà nota della cessazione del servizio nella colonna 14 del registro modello n. 2 (n. 72 del catalogo) e farà luogo, nel caso di licenziamento o di espulsione, ad apposita variazione matricolare sui ruoli, modello 57, distruggendo l'avviso suddetto.

74 **32.** Il militare, che abbia cessato di far parte del corpo delle guardie anzidette, deve seguire la sorte degli uomini della sua classe e dell'arma o specialità di servizio cui era ascritto prima dell'ammissione nel corpo delle guardie stesse e sarà trasferito, ove occorra, al corpo cui sarebbe effettivo se non avesse ottenuta l'ammissione suddetta. Qualora non abbia prestato nell'esercito alcun servizio alle armi, sarà considerato come appartenente alla fanteria.

75 **33.** Allorchè una classe viene prosciolta definitivamente dal servizio militare, i distretti cancelleranno senz'altro dal registro modello n. 2 (n. 72 del catalogo) i militari appartenenti per ragioni di nascita alla classe stessa, che figurano sempre in servizio nelle dette guardie, senza che occorra più per costoro alcuno scambio di comunicazioni o di documenti fra le varie autorità civili e militari.

76 **34.** Alla fine del mese di febbraio di ciascun anno i Ministeri dell'interno e delle finanze trasmetteranno a quello della guerra (*direzione generale leva e truppa*) una situazione generale numerica *complessiva*, conforme all'unito modello n. 4, per ciascuno dei corpi di guardie di città e carcerarie nella quale saranno dimostrati i militari di truppa in congedo illimitato che si trovavano in servizio in detti corpi al 31 gennaio precedente.

77 **35.** Le disposizioni contenute nel presente paragrafo sono in massima applicabili anche al personale operaio (macchinisti, elettricisti e fuochisti) addetto al servizio dei battelli incrociatori per la vigilanza finanziaria dei laghi e della laguna e alle relative officine di riparazione.

### § 2. — *Militari in servizio presso le amministrazioni ferroviarie e lacuali.*

78 **36.** Le amministrazioni ferroviarie e lacuali, indicate nell'allegato 1, ogni qualvolta assumono, in uno degli impieghi indicati nello specchio *A*, militari di truppa in congedo illimitato del regio esercito, sono obbligate a trasmettere alla competente commissione militare di linea, secondo le indicazioni delle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del presente numero (1), per ciascun militare, un avviso in duplice copia, conforme all'annesso modello n. 5 (n. 73 del catalogo), corredato dal relativo foglio di congedo, accompagnato da un elenco nominativo, anche

---

(1) *Le altre ferrovie che non vi sono ricordate, ma che vennero aggiunte più tardi nell'allegato 1, invieranno i mod. n. 5 alle commissioni di linea più vicine.*

esso in duplice copia, in cui sia indicato il numero e la qualità dei documenti che sono annessi al modello n. 5 (1).

Alla commissione militare di linea di Torino:

*a*) Compartimenti di Torino e Genova delle ferrovie dello Stato;
Società anonima della strada ferrata di Biella;
Società anon. canavese per la strada ferrata Torino-Ciriè-Lanzo;
Impresa di navigazione sul lago Maggiore.

Alla commissione militare di linea di Venezia:

*b*) Compartimenti di Milano e Venezia delle ferrovie dello Stato;

Società veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane;

Società anonima delle ferrovie Nord-Milano (linee a scartamento ordinario);

Società anonima per la ferrovia Suzzara-Ferrara;

Società anonima per le ferrovie di Reggio Emilia;

Società nazionale di ferrovie e tramvie (ferrovia Brescia-Iseo-Edolo);

Società anonima per le ferrovie dell'Alta Valtellina;

Società anonima « Lariana » per la navigazione a vapore sul lago di Como;

Impresa di navigazione sul lago di Garda.

Alla commissione militare di linea d'Ancona:

*c*) Compartimenti di Firenze e Ancona delle ferrovie dello Stato.

Alla commissione militare di linea di Napoli:

*d*) Direzione generale delle ferrovie dello Stato (per la navigazione di Stato);

Compartimenti di Roma, Napoli, Reggio Calabria e Palermo delle ferrovie dello Stato (per le linee alla loro dipendenza);

Compagnia reale delle ferrovie sarde;

Società italiana per le strade ferrate secondarie della Sardegna.

In detto documento le accennate amministrazioni riempiranno la parte *a*), indicandovi esattamente la posizione occupata dai militari alla data di trasmissione del documento stesso.

**37.** Le amministrazioni ferroviarie ogni qualvolta assumono, in uno degli impieghi indicati nel già citato specchio *A*, militari di 1ª categoria in congedo illimitato appartenenti alla regia marina, dovranno darne partecipazione alle capitanerie di porto presso le quali sono ascritti i suddetti militari. 79

Le capitanerie di porto alla lor volta ne daranno comunicazione al Ministero della marina (*direzione generale corpo reale equipaggi*

---

(1) Gli stampati per la compilazione dei modelli n. 5 saranno provveduti gratuitamente alle amministrazioni ferroviarie e lacuali, per cura delle commissioni militari di linea interessate, le quali li richiederanno, per conto del comando del corpo di stato maggiore (ufficio trasporti), al reclusorio militare di Gaeta, secondo le ordinarie norme.

Le amministrazioni ferroviarie e lacuali dovranno sempre rivolgere la richiesta degli stampati alla commissione militare di linea da cui dipendono.

— *personale e servizio militare — divisione amministrativa)* il quale avvertirà i distretti militari interessati, trasmettendo loro anche un estratto della matricola dei militari stessi.

80 **38.** I distretti in base ai documenti ricevuti dal Ministero della marina inscriveranno i militari in questione sui propri ruoli, secondo la classe di nascita cui appartengono, con la formola di trasferimento dalla regia marina al regio esercito dei nuovi inscritti (la quale formola si deve pure trascrivere sui documenti già citati) e secondo le norme stabilite dall'*Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.*

Inoltre i distretti comunicheranno tale trasferimento al Ministero della marina, affinchè questo provveda alla cancellazione dai suoi ruoli di detti militari, e alle amministrazioni o società ferroviarie, trasmettendo loro il foglio di congedo prescritto dalla citata Istruzione, perchè queste provvedano alla compilazione e trasmissione dei modelli n. 5, secondo le norme indicate al n. 36.

81 **39.** Oltre le registrazioni di cui sopra, i distretti militari terranno un registro conforme all'annesso modello n. 6 (n. 74 del catalogo) per comprendervi e tenervi in evidenza tutti gli impiegati delle amministrazioni ferroviarie e lacuali in questione, che hanno titolo alla dispensa. Detto registro sarà diviso in tanti fascicoli quante sono le classi vincolate ad obblighi di servizio e compilato secondo le avvertenze apposte sul frontispizio dello stesso stampato.

82 **40.** Le commissioni militari di linea, ricevute le due copie dei modelli n. 5, verificheranno le indicazioni poste sui medesimi, servendosi dei fogli di congedo.

Constatata la regolarità dei modelli n. 5, li trasmetteranno al distretto interessato, muniti della firma del commissario militare e del bollo d'ufficio, accompagnandoli con un elenco di trasmissione sul quale siano indicate, per ciascun militare, la classe e la categoria.

83 **41.** I distretti, riconosciuto che le indicazioni del detto modello n. 5 concordano perfettamente con quelle del proprio ruolo, modello 57, completeranno e firmeranno la parte *b)*, apponendo quindi identica annotazione nel sopradetto ruolo.

I distretti non dovranno mai cancellare le indicazioni della nota (6) della parte *a)* dei modelli n. 5, essendo necessario che sui documenti in parola risulti chiaramente a quale corpo, arma o specialità apparteneva il militare prima della dispensa.

84 **42.** Qualora le indicazioni poste nella parte *a)* dei modelli n. 5 non concordassero perfettamente con quelle del ruolo, modello 57, i distretti chiederanno ai comuni l'atto di nascita del militare cui si riferisce il modello per promuovere le necessarie rettifiche.

Le eventuali correzioni, che si dovessero apportare alla parte *a)* dei modelli n. 5, dovranno essere fatte in inchiostro rosso, in modo che rimanga sempre leggibile la precedente dicitura, e controfirmate dall'autorità che ha apportato le correzioni.

85 **43.** Quando siano rettificate le indicazioni sopradette, il distretto riempirà la parte *b)* e contemporaneamente comunicherà tali rettifiche al corpo cui il militare trovasi ascritto.

I corpi, come i distretti, terranno nota dell'accennata variazione, facendo luogo al passaggio di cui al n. 25 precedente.

Tale passaggio, ben inteso, non dovrà effettuarsi per coloro cui è applicabile il primo alinea dell'articolo 2 del regolamento.

**44.** Le due copie dei modelli n. 5, in tal guisa completate, verranno tosto restituite alle commissioni militari di linea, le quali ne trasmetteranno una alla direzione della rispettiva amministrazione ferroviaria o lacuale, presso cui i singoli militari sono impiegati, e riterranno presso di sè la seconda copia, avendo cura di riempire e munire del bollo d'ufficio la parte *c*) relativa alla dichiarazione per la chiamata alle armi in caso di mobilitazione, prima di metterla in archivio (vedi n. 50). 86

Sui modelli n. 5 dei militari cui è applicabile il primo comma dell'articolo 2 del regolamento, la parte *c*) verrà completata allorchè i militari stessi acquisteranno il diritto alla dispensa dalle chiamate alle armi per mobilitazione.

I distretti inoltre restituiranno alle autorità mittenti gli altri documenti, che eventualmente fossero stati loro trasmessi unitamente ai modelli n. 5.

**45.** La copia dei modelli n. 5, trasmessa dalle commissioni militari di linea alle direzioni delle amministrazioni ferroviarie e lacuali, verrà da queste conservata in quel modo che reputeranno più conveniente, sia per ottemperare nel modo il più regolare a quanto più sotto si prescrive, sia per evitare che qualcuna di esse copie possa smarrirsi. 87

**46.** Le commissioni militari di linea sono obbligate a tenere una matricola di tutti gl'impiegati delle società ferroviarie e lacuali da esse dipendenti che sono forniti dal modello n. 5. Essa deve essere tenuta sempre al corrente, perchè valga di controllo ai modelli n. 5 rilasciati alle amministrazioni e perchè serva altresì per organizzare il servizio ferroviario in tempo di guerra in quel modo che verrà stabilito da apposite disposizioni. 88

**47.** Nella prima decade del mese di febbraio di ogni anno le commissioni militari di linea compileranno e trasmetteranno al comando del corpo di stato maggiore una situazione numerica dei militari di truppa inscritti nella sopradetta matricola, distinti per grado, per classe e per categoria, alla data del 31 gennaio precedente. 89

Il comando del corpo di stato maggiore (ufficio trasporti), riepilogate queste situazioni, le trasmetterà, per la fine del mese di febbraio, al Ministero della guerra (*direzione generale leva e truppa*).

**48.** Le amministrazioni ferroviarie e lacuali interessate sono tenute di dare avviso, nei modi appresso descritti, alla competente commissione militare di linea, di qualunque variazione avvenga nel personale munito di modello n. 5. 90

*a*) Nei casi di cambio di compartimento e di divisione delle ferrovie dello Stato la direzione generale delle ferrovie stesse comunica la variazione, *volta per volta*, alla commissione militare di linea nella cui giurisdizione si trova il personale prima del cambio. La commissione militare di linea trascrive sui modelli n. 5 che ha in con-

segna, le relative variazioni. Se per le variazioni avvenute il personale deve anche passare alla giurisdizione di altra commissione, quella perdente trasmette il modello n. 5 ed ogni altro dato che interessi la tenuta dei ruoli alla commissione ricevente. In pari tempo la stessa commissione perdente comunica, mediante apposito elenco, il trasferimento di commissione al distretto interessato perchè prenda nota dell'avvenuto trasferimento sul registro modello n. 6 nel quale è inscritto l'impiegato o l'agente trasferito.

Il distretto militare, a conferma dell'eseguita annotazione, restituisce all'autorità mittente l'elenco predetto firmato in calce.

*b*) Nei casi di promozione, retrocessione, reintegrazione e cambio d'impiego (quando il nuovo sia tra quelli contemplati dallo specchio *A*), le amministrazioni predette trasmetteranno, *volta per volta*, alle commissioni già menzionate, i modelli n. 5 completati dalla regolare variazione, debitamente firmata, accompagnandoli con un elenco nominativo in duplice copia.

Le commissioni militari di linea, dopo aver trascritto sui modelli n. 5 che hanno in consegna le relative variazioni, vidimandole, in entrambi gli esemplari, colla firma del commissario militare e col bollo d'ufficio, restituiranno all'amministrazione mittente una delle copie dell'elenco insieme ai modelli n. 5 in esso descritti.

Le ripetute commissioni, inoltre, stralceranno dall'elenco le variazioni per ogni singolo distretto militare e faranno a questo le comunicazioni necessarie, alla fine di ogni trimestre.

A loro volta i distretti militari, registrate le variazioni sul registro del personale ferroviario, modello n. 6, restituiranno alle autorità militari mittenti il detto elenco debitamente firmato in calce.

*c*) Nei casi di morte, cessazione dal servizio o passaggio ad impieghi non contemplati nello specchio *A* annesso al regolamento, le amministrazioni di cui sopra trasmetteranno, *volta per volta*, alle commissioni militari di linea competenti i modelli n. 5, accompagnandoli con un elenco nominativo in semplice copia.

Le commissioni militari di linea trasmetteranno ai distretti militari interessati i modelli n. 5 in parola perchè operino le cancellazioni sul proprio ruolo, modello 57, e sul registro modello n. 6 e pongano sul margine della prima pagina del modello n. 5 l'indicazione « *Cancellato dal registro modello n. 6* », munita della firma del comandante del distretto e del bollo d'ufficio.

Ciò fatto, i distretti restituiranno i modelli n. 5 alle commissioni militari di linea, le quali toglieranno l'altra copia dai propri archivi e, dopo eseguita la cancellazione sul rispettivo ruolo matricolare, distruggeranno ambo le copie dei modelli n. 5.

91 **49.** I distretti daranno notizia, *volta per volta*, alle commissioni militari di linea dei congedamenti per rassegne di rimando avvenuti per i militari cui sono applicabili le presenti Istruzioni, affinchè le autorità stesse provvedano per l'annullamento dei relativi modelli n. 5.

Comunicheranno altresì i passaggi da una categoria all'altra per

l'art. 9 della legge 15 dicembre 1907, n. 763, affinchè le commissioni militari di linea possano eseguire le volute variazioni.

Gli annullamenti e le variazioni di cui sopra saranno comunicati per cura delle commissioni militari di linea alle amministrazioni ferroviarie e lacuali interessate.

Per gli agenti prosciolti definitivamente dal servizio, a senso dell'art. 1 del testo unico delle leggi sul reclutamento, le commissioni militari di linea richiederanno, anno per anno, alle amministrazioni ferroviarie e lacuali i modelli n. 5 da annullare. In tale occasione le amministrazioni stesse trasmetteranno anche i fogli di congedo illimitato degli agenti medesimi; le commissioni militari di linea faranno coi distretti le pratiche occorrenti per la sostituzione di tali fogli con quelli di *congedo assoluto*, che verranno poi trasmessi alle amministrazioni interessate per la consegna ai titolari.

**50.** In caso di chiamata alle armi per mobilitazione, le commissioni militari di linea, appena indetto l'ordine di mobilitazione, trasmetteranno alle amministrazioni ferroviarie e lacuali le copie dei modelli n. 5 che tengono in archivio e che nella parte *c*) portano la dichiarazione di esenzione dalla chiamata alle armi, munita del solo bollo d'ufficio, come è detto al n. 44. **92**

La predetta trasmissione – per quanto riguarda gli agenti delle ferrovie dello Stato – sarà fatta dalle commissioni militari di linea alle singole divisioni ed ai servizi centrali dai quali gli agenti dipendono.

**51.** Successivamente le amministrazioni ferroviarie (le divisioni ed i servizi centrali per le ferrovie dello Stato) e lacuali distribuiranno, nel più breve tempo possibile, i modelli n. 5 avuti dalle autorità militari. **93**

Questi modelli n. 5 dovranno rimanere presso i militari interessati per tutto il periodo della chiamata, affinchè possa risultare, in ogni evenienza, la dispensa ch'essi ottennero dall'intervenire sotto le armi presso il proprio corpo, continuando invece a prestar servizio presso le ferrovie o linee lacuali sotto l'osservanza dei doveri militari descritti nelle avvertenze inserite sugli stessi modelli n. 5.

Le amministrazioni sopracitate invieranno le copie dei modelli n. 5, che tengono nei loro archivi, alle suaccennate autorità militari, in sostituzione di quelle distribuite agli impiegati e agenti ferroviari.

**52.** Compiuto il periodo della chiamata, le amministrazioni ferroviarie (le divisioni ed i servizi centrali per le ferrovie dello Stato) e lacuali ritireranno dagli agenti i modelli n. 5 da restituirsi alle commissioni militari di linea. Queste annulleranno la parte *c*), annotando in essa le date relative alla chiamata alle armi per mobilitazione e all'invio in congedo, e segneranno nella parte *d*) una dichiarazione, analoga a quella già scritta in *c*), da servire per il caso di un'altra eventuale chiamata alle armi per mobilitazione. **94**

Le sopraindicate commissioni militari di linea avranno cura di rimandare alle amministrazioni ferroviarie e lacuali le copie dei modelli n. 5 avute dopo indetta la mobilitazione e che, in base al pre-

scritto al n. 45 devono essere conservate negli archivi delle predette società.

95 **53.** In caso di chiamata alle armi per istruzione si osserveranno invece le norme seguenti:

Appena pubblicato il decreto di chiamata, alcune copie del quale, per cura del comando del corpo di stato maggiore (ufficio trasporti), saranno trasmesse direttamente alle amministrazioni ferroviarie e lacuali, queste si limiteranno a fare uno spoglio dei modelli n. 5 conservati in archivio ed invieranno ai singoli distretti di leva i modelli dei militari impiegati, appartenenti a classi e categorie chiamate nell'anno, indicando con precisione l'indirizzo dell'ufficio mittente.

I distretti, presa visione dei detti modelli, senza fare su di essi alcuna annotazione, li restituiranno all'ufficio ferroviario o lacuale mittente che li conserverà in archivio.

Ciò basterà per rendere edotti i distretti e le amministrazioni della dispensa accordata ai militari impiegati ferroviari e lacuali, in caso di chiamata per istruzione.

96 **54.** Le amministrazioni ferroviarie e lacuali sono in obbligo di avvisare i singoli dipendenti della loro iscrizione nei ruoli dei militari provvisti di modello n. 5 e aventi diritto alla dispensa dalla chiamata alle armi. Così pure notificheranno a ciascuno di essi la eventuale cessazione da tale diritto.

97 **55.** I commissari militari per le ferrovie eseguiranno delle ispezioni ai modelli n. 5 in consegna alle amministrazioni ferroviarie e lacuali, raffrontandoli coi relativi ruoli del personale delle amministrazioni stesse, allo scopo di verificare se sia osservato scrupolosamente tutto quanto viene stabilito dalle presenti istruzioni.

Queste ispezioni dovranno essere passate una volta all'anno e del risultato di esse verrà riferito al comando del corpo di stato maggiore (ufficio trasporti).

98 **56.** Le amministrazioni ferroviarie e lacuali potranno rivolgersi direttamente ai distretti per domandare copia o duplicati di documenti riguardanti la compilazione dei modelli n. 5. Peraltro, le pratiche, che portano alterazione ai sopradetti modelli, dovranno essere trattate sempre pel tramite delle commissioni militari di linea.

I distretti dovranno sempre rivolgersi alle commissioni militari di linea quando loro occorra qualche schiarimento relativo ai modelli n. 5.

§ 3. — *Militari in servizio presso l'amministrazione postale, telegrafica o telefonica* (*art. 1, lett.* c *del Regolamento*).

99 **57.** Le disposizioni contenute nel precedente § 2 sono in massima applicabili anche ai militari di truppa in congedo illimitato del regio esercito, che occupano presso l'amministrazione postale, telegrafica o telefonica dello Stato uno degli impieghi designati dallo specchio *B*.

100 **58.** Il Ministero delle poste e dei telegrafi, per ottenere la dispensa dalla chiamata alle armi dei militari in congedo illimitato addetti

agli impieghi specificati nello specchio *B*, dovrà attenersi a norme diverse secondo che trattisi di impiegati adibiti al *servizio telegrafico*, oppure addetti esclusivamente al *servizio postale*.

Le pratiche per ottenere la dispensa dalle chiamate del personale adibito al *servizio telefonico*, dovranno invece essere compiute dalla Direzione generale dei telefoni dello Stato. A tale riguardo tanto la cennata Direzione generale quanto le autorità militari interessate seguiranno norme identiche a quelle stabilite per gl'impiegati adibiti al servizio telegrafico.

**59.** Il Ministero delle poste e dei telegrafi, nel caso assuma in servizio militari di 1ª categoria in congedo illimitato appartenenti alla regia marina, prima di procedere alla compilazione dei modelli n. 5 e alla loro trasmissione o al 3° reggimento genio o ai distretti di leva interessati, dovrà darne partecipazione alle capitanerie di porto presso le quali sono ascritti i suddetti militari. 101

Le capitanerie di porto, il corpo reale equipaggi e i distretti si regoleranno in seguito secondo le norme stabilite ai precedenti numeri 37 e 38 per il passaggio dalla regia marina al regio esercito dei militari assunti in servizio presso le società ferroviarie.

Il Ministero delle poste e dei telegrafi procederà alla compilazione e alla trasmissione dei modelli n. 5, quando avrà ricevuto dai distretti l'avviso dell'avvenuto passaggio dei militari interessati dalla regia marina al regio esercito.

Tale passaggio non dovrà aver luogo per i militari della regia marina assunti in servizio nell'amministrazione telefonica.

**60.** Nel caso che i militari in congedo illimitato aventi diritto alle esenzioni dalle chiamate alle armi, siano adibiti al *servizio telegrafico*, il Ministero delle poste e dei telegrafi dovrà attenersi alle disposizioni stabilite dal precedente § 2 per le amministrazioni ferroviarie e lacuali e per gl'impiegati ferroviari, avvertendo che invece di comunicare colle commissioni militari di linea, corrisponderà al comando del 3° reggimento genio in Firenze, al quale spetterà di compiere, per quanto riguarda il personale delle poste e dei telegrafi addetto al *servizio telegrafico*, tutti gl'incombenti attribuiti nel precedente § 2 alle commissioni di linea sopracitate (1). 102

Il comando del 3° reggimento genio, oltre a tenere il ruolo matricolare di tutti gl'impiegati ai quali viene concessa la dispensa, inscriverà su speciale registro tutti quelli che si trovano nelle condizioni indicate all'art. 2 del regolamento, e nel trasmettere al Ministero delle poste e dei telegrafi la copia dei modelli n. 5 dei detti impiegati, che da esso deve essere custodita, gli notificherà la natura della dispensa accordata, e cioè se dalle sole chiamate alle armi per istruzione od anche da quelle per mobilitazione.

---

(1) Gli stampati per la compilazione dei modelli n. 5 saranno provveduti gratuitamente per cura del comando del 3° reggimento genio, il quale li richiederà per conto proprio al reclusorio militare di Gaeta, secondo le ordinarie norme.

103 **61.** I distretti militari si regoleranno per gl' impiegati adibiti al servizio telegrafico, precisamente come sopra venne disposto per gli impiegati ferroviari.

104 **62.** Se i militari del regio esercito in congedo illimitato, assunti in servizio in uno degli impieghi indicati nello specchio *B*, sono addetti esclusivamente al *servizio postale*, allora l'amministrazione delle poste e dei telegrafi trasmetterà al distretto di leva, cui il militare appartiene, il modello n. 5 in duplice copia, munito di bollo, per mezzo di lettera od elenco d'ufficio avente l' indicazione del militare cui il modello si riferisce, dopo avere riempito la parte *a*) del modello stesso.

105 **63.** Il distretto, ricevuti i modelli n. 5 relativi agli impiegati addetti al *servizio postale*, si regolerà conformemente alle prescrizioni dei nn. 41, 42 e 43; restituirà una copia del sopradetto modello al Ministero delle poste e dei telegrafi per essere conservata nel modo che sarà reputato il più conveniente e tratterrà l'altra copia, avendo cura, prima di metterla in archivio, di riempire e di munire del bollo d'ufficio la parte *c*) relativa alla dichiarazione per la chiamata alle armi in caso di mobilitazione.

106 **64.** Le norme da seguirsi dai distretti e dall'amministrazione delle poste e dei telegrafi circa la concessione delle dispense dalle chiamate alle armi, sia per mobilitazione che per istruzione, degli impiegati addetti al servizio postale, sono in tutto analoghe a quelle specificate ai nn. 50, 51, 52 e 53 per gli impiegati ferroviari.

107 **65.** Il Ministero delle poste e dei telegrafi e la Direzione generale dei telefoni dello Stato hanno l'obbligo di notificare, *volta per volta*, o al 3° reggimento genio o al rispettivo distretto di leva, tutte le variazioni che avvengono fra gli impiegati ammessi a dispensa, le quali importino la cessazione della concessione, come le morti, i licenziamenti, i passaggi ad altra categoria d'impiego non compresa nello specchio *B*.

Se la notificazione è fatta al 3° reggimento genio, per i vari procedimenti da seguirsi, valgono, in quanto siano applicabili, le norme del n. 48. Se la notificazione è fatta al distretto, allora a questo spetta distruggere i modelli n. 5, quando ne fosse il caso.

Per i militari che appartengono alle classi e specialità d'arma indicate nell'art. 2 del regolamento, il Ministero delle poste e dei telegrafi ha l'obbligo di notificare, *volta per volta*, al comando del 3° reggimento genio tutte le variazioni di qualifica d'impiego che, a mente dello stesso articolo, importano o la concessione o la revoca della dispensa dalle chiamate.

A sua volta, il comando del 3° genio, nella prima decade del mese di gennaio di ogni anno, trasmetterà in comunicazione al Ministero delle poste e dei telegrafi il registro degli impiegati che si trovano nelle condizioni indicate all'art. 2 del regolamento (vedi n. 60) affinchè, con la scorta di esso, il Ministero possa notificargli le variazioni negli impieghi, derivanti da promozioni o da altri motivi.

Di tali variazioni il comando predetto prenderà nota sui modelli

n. 5 ed in base ad esse modificherà, quando ne sia il caso, la natura della dispensa da concedersi, dandone avviso al Ministero per le comunicazioni agli interessati, giusta il seguente numero.

**66.** L'amministrazione delle poste e dei telegrafi e quella dei telefoni dello Stato avranno cura di avvisare i singoli dipendenti della loro iscrizione nei ruoli dei militari provvisti di modello n. 5 e aventi diritto alla dispensa dalla chiamata alle armi. Le amministrazioni stesse notificheranno pure a ciascuno di essi l'eventuale cessazione da tale diritto. **108**

Agli impiegati che si trovano nelle condizioni indicate all'art. 2 del regolamento dovrà anche essere notificato se la dispensa loro accordata rifletta il solo caso di chiamata alle armi per istruzione od anche quello di chiamata per mobilitazione.

**67.** Il personale postale, telegrafico e telefonico di cui tratta il presente paragrafo, sarà da tutti i distretti compreso nel registro modello n. 7 (n. 75 del catalogo). **109**

Inoltre nel mese di febbraio di ogni anno i distretti stessi sono tenuti a trasmettere al Ministero della guerra (*Direzione generale leva e truppa*) una situazione numerica, distinta per classe, grado e categoria, conforme al modello n. 8 (n. 78 del catalogo), dei militari compresi nel registro dei dispensati, quali appartenenti all'amministrazione postale e telegrafica dello Stato e addetti al *servizio delle poste* al 31 gennaio precedente.

§ 4. — *Militari che sono applicati delle amministrazioni militari dipendenti dal Ministero della guerra, ufficiali d'ordine dei magazzini militari, o che si trovano in servizio presso stabilimenti militari, direzioni d'artiglieria e del genio, magazzini delle sussistenze, magazzini centrali militari, ecc.* (*art. 1, lett.* h, i, *del Regolamento*).

**68.** Le disposizioni contenute nel precedente § 3 ai nn. 62, 63, 64, 65 e 66, riguardanti gli impiegati dell'amministrazione delle poste e dei telegrafi, addetti *esclusivamente al servizio postale*, sono in massima applicabili al personale degli applicati delle amministrazioni militari dipendenti dal Ministero della guerra, a quello degli ufficiali d'ordine dei magazzini militari, a quello dei ragionieri, dei capi-tecnici e dei disegnatori, a quello operaio addetto almeno da *un mese* (1) agli stabilimenti militari in genere (direzioni, stabilimenti, reggimenti di artiglieria e genio, istituto geografico militare, farmacia centrale militare, magazzini centrali militari, ecc.). **110**

**69.** Le amministrazioni militari, gli stabilimenti e le direzioni anzidette dovranno uniformarsi a quanto è disposto per gli impiegati addetti al servizio postale dipendenti dal Ministero delle poste e dei telegrafi. **111**

---

(1) Rettificazione per effetto del R. decreto-legge 29 aprile 1915, n. 561.

112 **70.** Anche questi personali saranno dai distretti compresi nel registro dei dispensati modello n. 7. I distretti trasmetteranno per essi al Ministero la situazione annuale prescritta dal n. 67 delle presenti Istruzioni.

§ 5. — *Militari addetti agli istituti ed agli stabilimenti militari marittimi, al servizio semaforico o che sono ufficiali di scrittura della marina (art. 1, lett.* d, e, *del Regolamento, coordinato con i Regi decreti-legge 29 aprile 1905, n. 561, e 13 maggio 1915, n. 707).*

113 **71.** Le disposizioni contenute nel precedente § 3 ai nn. 62, 63, 64, 65 e 66 sono in massima applicabili anche ai militari addetti al servizio semaforico nella regia marina (compresi i fattorini semaforici), o che prestino servizio nel personale farmacisti della regia marina, o come specialisti laureati, capi-tecnici principali, capi-tecnici, capi disegnatori e disegnatori, contabili, sotto-contabili ed aiuto-contabili, guardiani capi e guardiani di magazzino, ufficiali di scrittura, o come operai o manovali che si trovino da *un mese* almeno ascritti ai regi arsenali e negli stabilimenti militari marittimi.

114 **72.** Il Ministero della marina (*divisione affari generali e personali civili*) per il personale civile dell'amministrazione centrale, nonchè per quello civile destinato o comandato al Ministero; i comandi in capo di dipartimento marittimo, per il personale dei corpi civili tecnici, farmacisti, contabili e guardiani di magazzino, ufficiali di scrittura e disegnatori, semaforisti e fattorini semaforici; le direzioni generali d'arsenale e le direzioni e sotto-direzioni dei lavori, per gli operai e manovali dipendenti, da *un mese* almeno ascritti agli stabilimenti militari marittimi; debbono rispettivamente eseguire quanto è prescritto nel § 3 per il Ministero delle poste e dei telegrafi riguardo agli impiegati addetti al servizio postale, mettendosi all'uopo in diretta relazione coi rispettivi distretti militari.

115 **73.** I distretti a loro volta comprenderanno anche questi personali nel registro modello n. 7 e trasmetteranno annualmente al Ministero la relativa situazione modello n. 8.

§ 6. — *Militari che sono impiegati come commessi ai viveri, cuochi e domestici a bordo delle Regie navi, che sono operai o commessi lavoranti nei panifici, nei magazzini viveri e nelle sartorie della Regia marina o che sono infermieri borghesi negli ospedali militari marittimi (art. 1, lett.* g, l, *del Regolamento).*

116 **74.** I militari che si trovano impiegati quali commessi ai viveri, cuochi o domestici al servizio delle mense degli ammiragli comandanti e degli ufficiali di bordo sulle regie navi armate o in riserva, o che siano operai o commessi lavoranti nei panifici, nei magazzini viveri e nelle sartorie della regia marina, ovvero siano infermieri borghesi impiegati stabilmente o temporaneamente negli ospedali

marittimi, potranno, in caso di chiamata alle armi, ottenere la dispensa.

Essa sarà accordata, *volta per volta*, dai distretti sulla esibizione di un certificato rilasciato, appena pubblicato l'ordine di chiamata sotto le armi e secondo i casi, o dai comandi in capo di dipartimento marittimo, o dai comandi militari marittimi, o da comandanti in capo di forze navali, o dai comandanti di navi isolate.

Il certificato sarà inviato con lettera d'ufficio avente l'indicazione del militare cui esso si riferisce e dovrà contenere la esplicita dichiarazione prescritta dall'art. 4 del regolamento e le seguenti indicazioni:

Cognome e nome del militare — Filiazione — Grado — Classe e categoria — Numero di matricola o d'estrazione — Comune di nascita — Comune in cui concorse alla leva — Distretto cui il militare appartiene — Impiego cui è adibito.

**75.** Le autorità che rilasciarono il certificato sono in obbligo, per tutto il tempo in cui dura la chiamata alle armi, di notificare ai distretti interessati il licenziamento dall'impiego di militari che usufruiscono della dispensa dalla chiamata. 117

I militari sopracitati che vengono a cessare dal loro impiego, durante il periodo della chiamata, debbono presentarsi al distretto per far servizio, sotto pena di esser dichiarati mancanti, se la chiamata avvenne per istruzione, o disertori se la chiamata avvenne per mobilitazione o per eventualità.

**76.** Per poter render conto al Ministero della guerra delle dispense accordate, a senso delle prescrizioni del presente paragrafo, i distretti militari terranno nota in un apposito registro, conforme all'annesso modello n. 9 (n. 77 del catalogo) dei militari ai quali vennero accordate le dispense stesse. 118

§ 7. — *Militari impiegati nei riformatorî governativi; ufficiali o impiegati d'ordine di pubblica sicurezza; componenti delle compagnie barracellari; incaricati in modo permanente del servizio di leva presso le prefetture o sottoprefetture; medici condotti o farmacisti soli nei comuni; guardie sanitarie* (*art. 1, lett.* m, n, o, p, q *del Regolamento modificato dal R. decreto 17 maggio 1914, n. 374*).

**77.** La dispensa ai militari che sono istitutori nei riformatorî governativi verrà accordata, *volta per volta,* dai distretti sulla esibizione di un certificato inviato dalla Direzione generale delle carceri e dei riformatorî, non appena pubblicato l'ordine di chiamata alle armi. 119

Analogamente, la dispensa ai militari che fanno parte delle compagnie barracellari in Sardegna o che sono ufficiali o impiegati d'ordine di pubblica sicurezza o incaricati permanentemente del servizio di leva presso le prefetture o sottoprefetture o impiegati a ruolo organico come guardie sanitarie presso gli uffici sanitari di porto e le stazioni sanitarie, verrà accordata, *volta per volta*, dai di-

stretti sulla esibizione di un certificato inviato dai prefetti o sottoprefetti.

Lo stesso certificato sarà rilasciato dai prefetti, quando lo stimino assolutamente indispensabile, su proposta dei sindaci dei comuni interessati, ai medici condotti o farmacisti che si trovino nelle condizioni stabilite dalla lettera *q*) dell'art. 1 del regolamento.

Tale certificato da inviarsi con lettera od elenco d'ufficio, avente l'indicazione del militare cui si riferisce, dovrà essere munito di bollo e contenere:

Cognome e nome del militare — Filiazione — Grado — Classe e categoria — Numero di matricola o d'estrazione — Comune di nascita — Comune in cui concorse alla leva — Distretto cui il militare appartiene.

Sul certificato stesso, l'autorità che lo rilascia, deve apporre la esplicita dichiarazione prescritta dall'art. 4 del regolamento.

In caso di cessazione dall'impiego durante il tempo della chiamata, l'autorità che rilasciò la dichiarazione dovrà avvertirne il distretto, perchè possa provvedere in conformità del n. 75.

I distretti terranno nota di questi militari nel registro modello numero 9.

## Sezione VII. — *Dispensa dalle chiamate pel solo caso di mobilitazione.*

### § 1. — *Militari impiegati in società esercenti ferrovie secondarie d'interesse locale e tramvie con motore meccanico (escluse le urbane).*

120 **78.** Le società esercenti ferrovie secondarie d'interesse locale e tramvie con motore meccanico (escluse le urbane), indicate nell'allegato 2, per far valere il diritto a dispensa dei militari in congedo illimitato del regio esercito che hanno in servizio con una delle qualifiche enumerate nello specchio *C*, dovranno compilare i modelli n. 5 per ciascuno degli agenti medesimi.

Le norme per la compilazione dei modelli n. 5 sono identiche a quelle stabilite nel n. 36 precedente, soltanto nel riempire la parte *a*) verranno aggiunte dopo la nota (9) le parole *pel solo tempo di mobilitazione*, poichè ai militari in servizio presso le sopradette società vien concessa, di massima, la sola dispensa dalle chiamate alle armi per mobilitazione.

I modelli n. 5 verranno trasmessi alla commissione militare di linea di Torino, quando i militari di cui trattasi siano addetti all'esercizio di linee ferroviarie e tramviarie poste nel territorio dei compartimenti delle ferrovie dello Stato di Torino e Genova; alla commissione militare di linea di Venezia per i militari in servizio su linee poste nel territorio dei compartimenti delle ferrovie dello Stato di Venezia e Milano; alla commissione militare di linea di Ancona per i militari in servizio su linee poste nel territorio dei

compartimenti delle ferrovie dello Stato di Ancona e Firenze; alla commissione militare di linea di Napoli per i militari in servizio su linee poste nel territorio dei compartimenti delle ferrovie dello Stato di Roma, Napoli e Reggio Calabria e sulle linee della Sicilia e della Sardegna.

Per le linee e reti che interessino le giurisdizioni sopra stabilite di due o più commissioni di linea, la competenza è determinata dalla località ove ha sede la direzione d'esercizio della linea o rete.

Le società, le commissioni militari di linea e i distretti, nella trasmissione, nella tenuta, nella registrazione dei modelli n. 5 e in tutte le pratiche che occorresse di fare all'atto delle chiamate alle armi, si atterranno alle stesse norme stabilite dal § 2 per i militari in servizio presso le amministrazioni ferroviarie.

I sopradetti militari saranno pure compresi nel modello n. 6 (n. 74 del catalogo.

**79.** Qualora le società esercenti ferrovie secondarie di interesse locale e tramvie con motore meccanico (escluse le urbane) desiderassero fare accordare al loro *personale direttivo e di macchina*, indicato nel penultimo alinea dell'art. 10 del regolamento, anche la dispensa dalle chiamate alle armi per istruzione, dovranno rivolgere, in occasione di ogni singola chiamata cui detto personale dovesse rispondere, speciale domanda al Ministero della guerra, per il tramite della commissione di linea competente e del comando del corpo di stato maggiore, il quale dovrà corredare tale domanda del suo parere. 121

La dispensa potrà essere concessa solamente quando, non ostandovi speciali ragioni d'indole militare, si riconosca in modo non dubbio che, non concedendola, la società verrebbe a trovarsi nella assoluta impossibilità di provvedere al servizio delle linee esercitate senza assumere nuovo personale. A tale scopo la domanda dovrà essere corredata di un elenco nominativo di tutto il personale direttivo e di macchina della società, comprendendovi anche quello che non avesse obblighi di servizio militare.

## § 2. — *Militari impiegati in stabilimenti privati che fabbricano munizioni per conto del regio esercito o della regia marina.*

N. B. *Per questi militari sono applicabili le* esonerazioni temporanee dal servizio (*v. Parte terza del presente manuale*); *pertanto il numero seguente si sarebbe potuto intendere come abrogato. Tuttavia si riporta poichè le norme ivi contenute sono applicabili ad altre specialità di militari in congedo previste nei numeri successivi.*

**80.** I militari che fanno parte del personale tecnico e dirigente, oppure che si trovano impiegati come operai, da almeno tre mesi, presso stabilimenti privati che fabbricano munizioni o parti di munizioni per conto del regio esercito o della regia marina, potranno, in caso di chiamata alle armi, ottenere la dispensa. 122

Essa sarà accordata, *volta per volta,* dai distretti sulla esibizione di un certificato, rilasciato dalla direzione dello stabilimento, che comprovi che i militari ora detti, all'atto della pubblicazione del

manifesto di chiamata che li riguarda, si trovavano in servizio presso lo stabilimento da almeno tre mesi.

Il certificato, che sarà dallo stabilimento inviato con lettera d'ufficio avente l'indicazione del militare cui la dichiarazione stessa si riferisce, dovrà contenere la esplicita dichiarazione prescritta dall'articolo 4 del regolamento e le seguenti indicazioni:

Cognome e nome del militare — Filiazione — Grado — Classe e categoria — Numero di matricola o d'estrazione — Comune di nascita — Comune in cui concorse alla leva — Distretto cui il militare appartiene — Impiego a cui è adibito nello stabilimento — Tempo dal quale è impiegato nello stabilimento stesso.

I distretti, prima di accordare la chiesta dispensa, dovranno rivolgersi al Ministero della guerra o a quello della marina per accertarsi che lo stabilimento che ha rilasciato il certificato fabbrica effettivamente munizioni per conto del regio esercito o della regia marina.

I direttori degli stabilimenti sono in obbligo, per tutto il tempo in cui dura la chiamata alle armi, di notificare ai distretti interessati il licenziamento di impiegati ed operai che usufruiscono della dispensa dalla chiamata.

Gli impiegati ed operai, per i quali si verifichi tale circostanza, debbono presentarsi subito al comando del distretto per evitare di essere dichiarati disertori.

I comandanti dei distretti militari terranno nota delle dispense accordate, a senso del presente numero, in un apposito registro conforme all'annesso modello n. 9.

## Sezione VIII. — *Dispensa dalle chiamate pel solo tempo di pace.*

123 **81.** La dispensa ai militari di truppa indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) (1), ed *e*) dell'art. 11 del regolamento verrà accordata, *volta per volta*, dai distretti sulla esibizione di un certificato comprovante che i militari ora detti, all'atto della pubblicazione del manifesto di chiamata che li riguarda, si trovano in una delle posizioni di cui sopra.

Tale certificato, munito di bollo, sarà inviato d'ufficio, dalle autorità all'uopo indicate per ciascuna categoria di persone negli specchi *F*, *I* ed *O* e dovrà contenere le seguenti indicazioni che potranno desumersi dal foglio di congedo illimitato di cui sono provvisti i militari:

Cognome e nome del militare — Filiazione — Grado — Classe e categoria — Numero di matricola o d'estrazione — Comune di

---

(1) La categoria degli ufficiali forestali comprende gli *ispettori superiori*, gli *ispettori* ed i *sottoispettori forestali;* la categoria guardie forestali governative comprende i *brigadieri*, gli *agenti di bassa forza*, i *sorveglianti forestali*, le *guardie forestali demaniali*, le *guardie dei regi tratturi;* la categoria guardie forestali provinciali comprende i *brigadieri*, i *vicebrigadieri* e gli *agenti di bassa forza* dei corpi forestali provinciali.

nascita — Comune in cui concorse alla leva — Distretto cui il militare appartiene.

I comandanti dei distretti terranno presente che nelle cure vacanti od in assenza del parroco, la dispensa può essere concessa dietro presentazione del relativo certificato, soltanto a quello dei vice parroci ch'è delegato a sostituire il parroco.

**82.** Per i militari di cui alle lettere *f*) e *g*) dell'art. 11 del regolamento i comandanti di corpo o dei forti di sbarramento si regoleranno secondo le norme stabilite dal n. 80 precedente per i direttori di stabilimenti privati che fabbricano munizioni per conto del regio esercito o della regia marina. **124**

**83.** Per i militari di truppa, cui si riferisce la presente sezione, non dovrà effettuarsi il trasferimento al distretto, perchè essendo essi dispensati dalle sole chiamate fatte per istruzione o per altro motivo in tempo di pace, debbono continuare a rimanere in forza al rispettivo corpo, al quale debbono presentarsi in caso di mobilitazione. **125**

I comandanti dei distretti terranno nota delle dispense accordate, a senso della presente sezione, in un apposito registro modello numero 9.

## CAPO IV.

### MILITARI DI TRUPPA DI MILIZIA TERRITORIALE.

### SEZIONE IX. — *Dispensa dalle chiamate in tempo di pace e di mobilitazione.*

#### § 1. — *Militari impiegati presso le amministrazioni dello Stato e delle ferrovie.*

**84.** Per la dispensa dei militari di truppa della milizia territoriale che si trovano in una delle posizioni indicate nell'art. 1 del regolamento valgono le stesse norme stabilite dalla sezione VI per i militari di truppa dell'esercito permanente e di milizia mobile che coprono identiche posizioni. Eppertanto i militari di milizia territoriale di cui trattasi dovranno anche essere compresi negli stessi registri e nelle stesse situazioni numeriche da compilarsi, giusta le disposizioni della detta sezione, per i militari di esercito permanente e di milizia mobile sopra accennati. **126**

**85.** *La dispensa ai militari di truppa della milizia territoriale che coprono uno degli impieghi o cariche cui si riferisce l'art. 5 del regolamento modificato dal R. decreto, da convertirsi in legge, del 18 maggio 1915, n. 668 (esclusi quelli dei quali tratta il seguente § 2) verrà accordata, volta per volta, dai distretti sulla esibizione di un certificato dichiarante la precisa qualifica d'impiego rivestito dai militari e le seguenti indicazioni che potranno desumersi dal foglio di congedo illimitato di cui sono provvisti i militari:* **127**

*cognome e nome, filiazione, grado, classe e categoria, numero di matricola, comune di nascita, comune in cui concorse alla leva, distretto cui il militare appartiene.*

*Nei casi nei quali la concessione della dispensa, secondo l'art. 5, modificato dal R. decreto suddetto, è subordinata alla dichiarazione che l'opera dell'impiegato è assolutamente necessaria pel regolare andamento dell'ufficio; al predetto certificato si dovrà aggiungere dol capo ufficio, cui spetta secondo la specificazione fattane nei relativi specchi, la seguente dichiarazione:*

*« Il sottoscritto attesta, sotto la sua personale responsabilità, che pel suddetto impiegato si verificano le precise condizioni volute dallo specchio . . . approvato dal decreto del ministro della guerra del 22 maggio 1915 e che l'opera dell'impiegato stesso, ora soggetto a richiamo alle armi, è assolutamente necessaria pel regolare andamento dell'ufficio (grado e firma) ».*

*Il certificato, munito di bollo, dovrà essere rilasciato (qualora negli specchi non sia già indicata l'autorità competente) dai sottosegretari di Stato per gli impiegati delle amministrazioni centrali e dai rispettivi capi gerarchici (prefetti, intendenti di finanza, rettori di università, provveditori agli studi, ecc.) per gli impiegati di tutte le altre amministrazioni.*

*Per ottenere la dispensa, il certificato dovrà essere presentato al comando del distretto militare non appena indetta la chiamata alle armi nella quale l'impiegato è compreso e non oltre il giorno fissato per la presentazione del richiamato* (1).

---

(1) Testo coordinato con la circolare n. 384 del *Giornale Militare* del 1915 dispensa 33ª.

Con la stessa *circolare* si prescriveva od avvertiva: « dovendo le disposizioni del R. decreto suddetto avere immediata esecuzione, i comandi di distretto militare riesamineranno tutti i certificati rilasciati dalle varie autorità interessate – a senso dell'abrogato n. 85 delle Istruzioni per l'applicazione del regolamento sulle dispense – a militari testè richiamati alle armi che per la qualifica rivestita avevano titolo alla dispensa secondo gli specchi allegati al decreto ministeriale 22 maggio 1911, stato abrogato dall'art. 2 del decreto ministeriale 22 maggio 1915 (circolare numero 373).

« Per i militari che rivestano qualifiche le quali, secondo i nuovi specchi, non conferiscono più titolo alla dispensa, i comandi di distretto dovranno revocare la dispensa eventualmente concessa e provvedere perchè i militari si presentino alle armi.

« E' superfluo aggiungere che, per quanto concerne la eventuale revoca di dispense concesse agli ufficiali in congedo, provvederà il Ministero.

« Nessun provvedimento dovrà invece prendersi per i militari già alle armi il cui titolo alla dispensa sia ora sorto, in base ai nuovi specchi suddetti, ovvero non sia stato fatto valere in tempo, dappoichè la concessione della dispensa, implicherebbe il loro rinvio in congedo al quale osta tassativamente in tempo di mobilitazione l'art. 133 della legge sul reclutamento del R. esercito ».

Con l'occasione il Ministero reputò opportuno spiegare « che le attestazioni rilasciate dal competente ordinario diocesano, ai termini del nuovo specchio *F* (Ministero di grazia e giustizia e dei culti), per la dispensa dalla chiamata dei militari di milizia territoriale che siano ministri del culto cattolico aventi cura d'anime in Roma e nelle sedi suburbicarie, dovranno essere confermate dal visto della direzione generale del fondo per il culto ».

**86.** Nel caso in cui si tratti di chiamata alle armi per mobilitazione ed alcuno dei militari stati dispensati a senso delle disposizioni contenute nel precedente n. 85 venisse a cessare, mentre perdura lo stato di mobilitazione del regio esercito, dalla carica od impiego che gli valse di titolo per ottenere la dispensa, l'autorità che rilasciò il certificato di cui sopra dovrà informare di tale fatto immediatamente il distretto, invitando contemporaneamente il militare a recarsi subito sotto le armi, per non essere denunciato disertore. 128

**87.** Per poter rendere conto al Ministero della guerra, nei modi e tempi che verranno volta per volta indicati, delle dispense accordate a senso delle prescrizioni contenute nel precedente n. 85, i distretti militari terranno nota, in un apposito registro, conforme all'annesso modello n. 10 (n. 76 del catalogo), dei militari ai quali vennero accordate le dispense stesse. 129

§ 2. — *Militari appartenenti agli equipaggi delle navi che disimpegnano servizi postali retribuiti dallo Stato (prima parte dell'art. 5 del Regolamento).*

**88.** La dispensa dalle chiamate, tanto per istruzione quanto per mobilitazione, concessa a senso dell'art. 5 del regolamento ai militari appartenenti agli equipaggi delle navi sopra indicate sarà accordata *volta per volta* dai distretti sulla esibizione di un certificato e di una dichiarazione conformi a quelli di cui al precedente n. 85, rilasciati dalla società interessata o dagli armatori e vidimati dalla capitaneria di porto cui il militare è ascritto, certificato e dichiarazione che le capitanerie dovranno inviare al distretto, non appena pubblicato l'ordine di chiamata alle armi. 130

**89.** Cessando i militari anzidetti dall'appartenere agli equipaggi di cui sopra è parola, mentre perdura la chiamata alle armi, le capitanerie di porto che vidimarono il certificato e la dichiarazione ne daranno avviso immediatamente al distretto, invitando nello stesso tempo i militari a recarsi subito sotto le armi, affine di non essere denunciati mancanti o disertori. 131

**90.** Anche delle dispense accordate a questi militari i distretti terranno nota nel registro modello n. 10. 132

§ 3. — *Militari ascritti all'associazione della Croce Rossa italiana od all'associazione dei Cavalieri italiani del sovrano militare Ordine di Malta (art. 6 del Regolamento).*

**91.** Ogni qualvolta l'associazione della Croce Rossa italiana o l'associazione dei Cavalieri italiani del sovrano militare Ordine di Malta, per mezzo dei sottocomitati regionali o delle delegazioni, ammettono in servizio, con una delle qualità indicate negli specchi *P* e *Q*, militari di truppa della milizia territoriale, la presidenza del comitato centrale o direttivo, o i presidenti dei sottocomitati regionali, compileranno nella parte *a*) un avviso modello n. 5 e lo trasmette- 133

ranno in duplice copia al distretto, cui appartiene il militare, accompagnandolo con un elenco indicante il nome e la classe cui appartiene il militare interessato.

134 **92.** I distretti, riconosciuto che le indicazioni contenute nel detto modello concordano con quelle dei propri ruoli, completano la parte *b*) e restituiscono i modelli n. 5 al comitato o sottocomitato o delegazione da cui li hanno ricevuti. Una copia verrà conservata in archivio e l'altra sarà mandata all'interessato che la terrà come certificato constatante la sua qualità. In calce allo stesso modello n. 5 sarà indicata per cura del comitato, sottocomitato o delegazione, la durata della validità del documento.

135 **93.** Basta la formalità stabilita nel precedente numero perchè i distretti ritengano per dispensati da qualsiasi chiamata i militari contemplati nel presente paragrafo, pei quali dovrà, beninteso, farsi luogo al passaggio di cui al n. 25.

136 **94.** L'esclusione della dispensa prevista dall'art. 6 del regolamento, sancita dall'ultima parte del successivo art. 7, non deve estendersi ai militari di truppa che abbiano fatto passaggio nell'artiglieria, nel genio, nelle compagnie di sanità e di sussistenza mentre trovavansi in congedo illimitato.

137 **95.** In caso di mobilitazione di tutto o parte dell'esercito, tutti i militari suddetti hanno l'obbligo, indipendentemente dalla classe cui sono ascritti, di rispondere alla chiamata delle associazioni, ma soltanto quando ne ricevono il precetto individuale che sarà loro mandato dai sottocomitati regionali o dalle delegazioni da cui dipendono. Questi contemporaneamente ritireranno loro il foglio di congedo e lo trasmetteranno al distretto cui i militari appartengono.

138 **96.** I sottocomitati o le delegazioni indicheranno al rispettivo distretto coloro che non avessero risposto alla chiamata col precetto personale per essere, dal distretto stesso, dichiarati disertori.

139 **97.** I militari precettati potranno presentarsi, muniti del modello n. 5, direttamente al sottocomitato regionale o alla delegazione da cui dipendono od anche al distretto viciniore per essere poi da questo avviati, senza oggetti di vestiario, al distretto ove ha sede il sottocomitato regionale o la delegazione da cui fu fatto l'arruolamento nel personale di servizio e saranno lasciati quindi a loro disposizione per tutta la durata delle ostilità. Durante la mobilitazione gli ascritti alle associazioni saranno sottoposti alla giurisdizione militare per qualunque reato previsto dal Codice penale militare e per le infrazioni al regolamento di disciplina.

140 **98.** Le presidenze delle associazioni hanno l'obbligo di notificare, *volta per volta* al rispettivo distretto militare, le variazioni relative ai detti impiegati che importino, per qualsiasi motivo, la cessazione della dispensa.

141 **99.** I distretti terranno apposito registro, conforme al modello n. 10, sul quale saranno annotati distintamente i militari arruolati nel personale dell'associazione della Croce Rossa e in quello dell'associazione dei Cavalieri italiani del sovrano militare Ordine di Malta,

e nel mese di febbraio essi trasmetteranno al Ministero (*direzione generale leva e truppa*) una situazione numerica, conforme a quella prescritta dal n. 67 delle presenti Istruzioni, dei militari dispensati, quali appartenenti alle associazioni suddette, alla data del 31 gennaio precedente.

**100.** L'associazione della Croce Rossa e quella dei Cavalieri italiani del sovrano militare Ordine di Malta avranno cura di avvisare i militari, arruolati nel personale da loro dipendente, della loro iscrizione nei ruoli dei militari che, per essere muniti del modello n. 5, hanno diritto alla dispensa dalla chiamata alle armi. 142

Notificheranno pure a ciascuno di essi l'eventuale loro cessazione da tale diritto.

### SEZIONE X. — *Dispensa dalle chiamate per il solo caso di mobilitazione.*

§ 1. — *Militari in servizio presso società esercenti ferrovie secondarie d'interesse locale e tramvie con motore meccanico (escluse le urbane) o presso stabilimenti privati che fabbricano munizioni per conto del regio esercito o della regia marina.*

**101.** Per i militari di truppa di milizia territoriale che coprono uno degli impieghi i quali dànno titolo a dispensa pel disposto dell'art. 10 del regolamento, le società o le direzioni degli stabilimenti interessati e le autorità militari compiranno le stesse pratiche prescritte dalla precedente sezione VII per i militari di esercito permanente e di milizia mobile che coprono identico impiego. 143

§ 2. — *Militari addetti ad imprese preposte a servizi eventuali occorrenti all'intendenza dell'esercito, a personali di navi ausiliarie, requisite o noleggiate, inservienti nelle scuole o collegi dell'esercito e della marina.*

*NB.* I successivi numeri 102, 103, 104, 105, si debbono intendere abrogati, essendo oggi applicabili ai militari delle citate lettere *a*), *d*), *e*), *f*) dell'art. 8 del Regolamento invece le *esonerazioni temporanee* previste dal R. decreto-legge 29 aprile 1915, n. 561. Tuttavia si riportano, poichè ad essi fanno riferimento i numeri successivi.

**102.** Le imprese generali dei viveri e dei foraggi e del trasporto carbone od altri materiali in uso presso la regia marina, indicate nell'art. 8 del regolamento e per le quali sia stato fatto luogo alla dichiarazione di cui al successivo art. 9, trasmetteranno nei primi giorni della mobilitazione, in duplice copia, all'autorità od ufficio militare col quale conchiusero il contratto o sono in diretta relazione, uno specchio per ogni distretto conforme al modello n. 11, indicandovi esattamente la posizione occupata da ogni militare, assunto in impiego per i loro servizi, alla data della trasmissione dello specchio, il quale verrà dalle imprese stesse completato nelle altre 144

parti colle indicazioni che desumonsi dal foglio di congedo illimitato, di cui sono provvisti i militari.

In detto elenco non dovranno comprendersi i militari cui si riferisce il penultimo alinea dell'art. 8.

145 **103.** Le autorità od uffici militari di cui sopra, ove non abbiano eccezioni da fare, muniranno del proprio visto gli specchi modello n. 11, ne restituiranno una copia all'impresa dalla quale pervennero, perchè resti a prova della concessa dispensa e trasmetteranno immediatamente l'altra al rispettivo distretto, affinchè prenda nota della dispensa stessa.

146 **104.** Nel caso poi in cui, mentre perdura lo stato di mobilitazione del regio esercito, alcuno dei detti militari venisse a cessare dal servizio civile che gli valse il titolo per avere la dispensa, le dette imprese dovranno avvertire immediatamente le autorità e gli uffici militari suddetti, colla contemporanea restituzione dello specchio modello n. 11, ed invitare il militare in quistione a recarsi subito sotto le armi, affine di non essere dichiarato disertore.

Non appena ricevuta una tale notizia, le autorità e gli uffici militari la comunicheranno al distretto interessato, cui trasmetteranno pure la copia dello specchio modello n. 11, stata restituita dalle imprese.

I distretti militari accerteranno che i militari cui si riferisce la comunicazione ricevuta siansi presentati al corpo e nel tempo stesso cancelleranno dalle due copie dello specchio modello n. 11 le indicazioni relative ai militari suddetti.

Una copia dello specchio dovrà essere restituita al più presto alla impresa, che deve conservarla agli effetti del precedente n. 103.

147 **105.** In egual modo si regoleranno le associazioni per l'assistenza ai militari ammalati o feriti in guerra, di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 8 del regolamento, gli armatori delle navi indicate alla lettera *g*) e le direzioni degli istituti indicati alla lettera *h*). Le comunicazioni degli armatori delle navi indicate alla lettera *g*) saranno rivolte al comando del corpo di stato maggiore (riparto intendenza), il quale si uniformerà a quanto è prescritto dal precedente n. 103 per le autorità e gli uffici militari.

148 **106 e 107.** — *Omissis – per effetto del R. decreto-legge 27 aprile 1915, n. 561.*

149 **108.** Per render poi conto al Ministero della guerra, nei modi e tempi che verranno volta per volta indicati, delle dispense accordate a senso delle prescrizioni contenute nel presente paragrafo, i distretti militari terranno nota nel registro modello n. 10 dei militari ai quali vennero accordate le dispense stesse.

# MODELLI

prescritti dalle precedenti Istruzioni sulle dispense dalle chiamate alle armi di militari del R. Esercito.

MOD. 1
(N. 22 delle Istruzioni sulle dispense dalle chiamate alle armi)

*a*) Corpo delle guardie .................................... (1)

.................................... figlio di .................................... e di ..........
.................................... nato il .................................... 18...... a ....................................
.......... mandamento di .................................... circondario di ....................................
militare di ...... categoria della classe 18 ..... in congedo illimitato ed appartenente al (2) .................. è stato ammesso nel Corpo suddetto (personale operaio addetto al servizio dei battelli incrociatori) (3) con ....................................
del .................................... e se ne dà avviso al Distretto militare di....................................
.................................... a senso dell'Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi.

Li .................................... 19.....

Il (4).....................................

---

*b*) Visto e presane nota al Distretto militare di....................................
al N. .................. d'ordine del registro modello N. 2 prescritto dalle Istruzioni sulle dispense dalle chiamate alle armi, con dichiarazione che il suddetto militare risulta dai ruoli matricolari appartenere (5)....................................

Li .................................... 19.....

**Il Comandante del distretto.**

---

(1) Per il personale operaio (macchinisti, elettricisti e fuochisti) addetti al servizio dei battelli incrociatori per la vigilanza finanziaria dei laghi e della laguna e alle relative officine di riparazione, cancellare le parole: *Corpo ecc.* e scrivere: *Ufficio tecnico di finanza di* ....................................

(2) Indicare il Corpo o distretto cui il militare è effettivo.

(3) Per il personale di cui alla nota (1), cancellare le parole: *Corpo suddetto;* negli altri casi cancellare quanto è scritto in parentesi.

(4) Prefetto o Comandante del circolo (o del deposito) della guardia di finanza o Direttore dell'ufficio tecnico di finanza.

(5) Indicare a seconda dei casi: realmente alla categoria, alla classe ed al corpo o distretto suddetto, oppure: invece alla categoria ............... alla classe.................. ed al corpo o distretto.

(*) Si trasmette il presente al Comandante del distretto militare di .................. .................................. dichiarando che il suddetto militare ha cessato di appartenere al Corpo (personale operaio al servizio dei battelli incrociatori) (1) col dì ............ ................................ per (2) ..............................................................

Li ...... ........................................... 19......

Il (3)........................................................

---

(1) Per il personale civile (macchinisti, elettricisti o fuochisti) addetto al servizio dei battelli incrociatori per la vigilanza finanziaria dei laghi e della laguna e alle relative officine di riparazione cancellare la parola *Corpo;* negli altri casi cancellare quanto è scritto in parentesi.

(2) Indicare se per licenziamento, espulsione o morte.

(3) Prefetto o Comandante del circolo (o del deposito) della guardia di finanza o Direttore del l'ufficio tecnico di finanza.

Mod. 2

(N. 7[illegible] del catalogo).

(N. 23 delle Istruzioni sulle dispense dalle chiamate alle armi).

**Distretto militare di** ..............................................

# REGISTRO

**dei militari in congedo illimitato che trovansi a prestare servizio nel Corpo delle guardie di città, carcerarie o di finanza, compreso il personale operaio (macchinisti, elettricisti e fuochisti) addetto al servizio dei battelli incrociatori per la vigilanza finanziaria dei laghi e della laguna e alle relative officine di riparazione**

**Pag. 2ª**

| Numero d'ordine | Cognome e Nome | Categoria | Classe | Anno di nascita | Numero di matricola | Corpo di provenienza | Grado posseduto dal militare nell'esercito | Data dell'ammissione | In quali guardie fu ammesso (1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |

**Pag. 3ª**

| Autorità che trasmise l'avviso mod. 1 — Data e numero del foglio con cui pervenne l'avviso mod. 1 | Data | | Data della conferma che il militare continua nella qualità di guardia | | Data della cessazione dalla qualità di guardia (2) | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | della 1ª chiamata sotto le armi | della 2ª chiamata sotto le armi | per la 1ª chiamata | per la 2ª chiamata | | |
| 11 | 12 | | 13 | | 14 | 15 |
| | | | | | | |

(1) Per il personale operaio dei battelli incrociatori, per la sorveglianza finanziaria dei laghi e della laguna e relative officine di riparazione, indicare nella colonna 10 l'impiego al quale il militare fu ammesso (macchinista, elettricista, fuochista).

(2) Per il personale operaio di cui alla nota (1) della colonna 10, invece della parola *guardia*, sostituire l'impiego al quale il militare era stato ammesso (macchinista, elettricista o fuochista).

MOD. 3

(N. 21 dell'Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi).

*a*) Corpo delle guardie .............................(1)

............................................ figlio di ..............................
e di ........................................................ nato il ........................ 18...
a ........................................................ mandamento di ........................................
circondario di ........................................ militare di ..... categoria della classe 18....
in congedo illimitato ed appartenente al (2)........................................ fu ammesso nel
Corpo suddetto (personale operaio al servizio dei battelli incrociatori) (3) sino dal
dì ........................................................ 18....

In seguito alla chiamata sotto le armi dei militari ascritti alla suddetta classe e categoria, si dichiara che il detto militare presta tuttora servizio nel Corpo (personale operaio) (3) e ad esso si riferisce l'annotazione apposta dal Distretto militare di ........................................................ al N. ............ d'ordine del registro N. 2 prescritto dalle Istruzioni sulle dispense dalle chiamate alle armi.

Li ........................................................ 19....

Il (4) ........................................................

*b*) Il Comandante del distretto militare di ........................................................ dichiara di aver preso conoscenza della continuata presenza in servizio nel Corpo (personale) (3) suddetto del militare soprannominato, il quale è quindi dispensato dal rispondere all'attuale chiamata sotto le armi dei militari della sua classe e categoria.

Li ........................................................ 19....

**Il Comandante del distretto.**

(1) Per il personale operaio (macchinisti, elettricisti e fuochisti) addetto al servizio dei battelli incrociatori per la vigilanza finanziaria dei laghi e della laguna ed alle relative officine di riparazione, cancellare le parole: *Corpo* ecc. e scrivere: *Ufficio tecnico di finanza di*..............................................

(2) Indicare il corpo o distretto cui il militare è effettivo.

(3) Per il personale di cui alla nota (1) cancellare le parole: *corpo suddetto* o *corpo*, e negli altri casi cancellare quanto è scritto in parentesi.

(4) Prefetto o Comandante del Circolo (o del deposito) della guardia di finanza, o direttore dell'ufficio tecnico di finanza.

Mod. 4
(N. 34 delle Istruzioni sulle dispense dalle chiamate alle armi).

**Corpo delle Guardie** .................. (1)

# SITUAZIONE NUMERICA GENERALE

## dei militari di truppa in congedo illimitato

che trovansi in servizo nel Corpo suddetto al 31 gennaio 19.....

(1) Nella presente situazione si dovrà comprendere, in un colle guardie di finanza, il personale operaio (macchinisti, elettricisti e fuochisti) addetto al servizio dei battelli incrociatori per la vigilanza finanziaria dei laghi e della laguna e alle relative officine di riparazione.

| DISTRETTO E CATEGORIA CUI I MILITARI APPARTENGONO | CLASSE ALLA QUALE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 18... | 18.... | 18. | 18... | 18 | 18... | 18... | 18.... |
| (1)...... { 1ª categoria . 2ª id. 3ª id. | | | | | | | | |
| TOTALE per Distretto. . . | | | | | | | | |
| ...... { 1ª categoria . 2ª id. 3ª id. | | | | | | | | |
| TOTALE per Distretto. . . | | | | | | | | |
| TOTALE per classe a riportarsi (per ogni fine di pagina) . . . . . | | | | | | | | |
| ...... { ...... ...... ...... | | | | | | | | |
| TOTALE GENERALE per classe. | | | | | | | | |
| TOTALE GENERALE { 1ª categoria . 2ª id. 3ª id. | | | | | | | | |
| TOTALE . . . | | | | | | | | |

(1) Indicazione del Distretto per ordine alfabetico.

(N. 73 del catalogo)

**Mod. 5**

(N. 36, 57, 68, 71, 78 e 91 delle Istruzioni sulle dispense dalle chiamate alle armi).

*a)* (1) ..........

# Attestato di dispensa dalla chiamata alle armi.

(2) ..........
(3) .......... (4) .......... della classe (5) ..........
ascritto al (6) ..........
nato il .......... a .......... mandamento
di .......... inscritto nei ruoli del comune di .......... mandamento
di .......... Distretto militare di ..........
impiegato presso questa (7) .......... nella qualità
di (8) .......... dal .......... 19...... domanda
l'applicazione del prescritto dal Regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi
(9) ..........

.......... addì .......... 19

Si attesta quanto sopra riguardo alla posizione occupata dal suddetto militare presso questa (7) ..........

Il ..........

L. S.

..........(10)

(1) Indicare l'Amministrazione o lo Stabilimento che compila il modello.

(2) Cognome, nome e filiazione.

(3) Grado militare.

(4) Indicare se dell'esercito permanente, della milizia mobile o della milizia territoriale.

(5) Classe di leva e categoria cui appartiene.

(6) Reggimento, corpo, arma o specialità di servizio cui appartiene.

(7) Indicare l'Amministrazione o Stabilimento.

(8) Categoria oppure qualifica dell'impiego occupato nelle Amministrazioni per le quali i vari impieghi non vennero raggruppati per categorie. (Le amministrazioni ferroviarie e lacuali per le quali i vari impieghi vennero raggruppati in categorie, dovranno indicare anche la *qualifica* dell'impiego all'angolo sinistro superiore del foglio).

(9) *Per il solo tempo di mobilitazione.* (Da aggiungersi quando trattasi di militari impiegati presso Società esercenti ferrovie secondarie di interesse locale o tramvie con motore meccanico).

(10) Indicazione dell'autorità militare che deve apporre il *visto* (il commissario militare per gl'impiegati ferroviari, il comandante del 3° reggimento genio per gli impiegati telegrafici. Per gli altri militari tale spazio resterà in bianco).

# VARIAZIONI

Il suddetto impiegato (1) ..............................................................................

..............................................................................................................

onde gli spetta ancora l'applicazione delle norme del Regolamento di cui sopra.

.................................., addì.................................... 19......

Il..............................................................

..................................... (2)

---

Il suddetto impiegato (1) ..............................................................................

..............................................................................................................

onde gli spetta ancora l'applicazione delle norme del Regolamento di cui sopra.

.................................., addì.................................... 19......

Il..............................................................

.....................................(2)

---

Il suddetto impiegato (1) ..............................................................................

..............................................................................................................

onde gli spetta ancora l'applicazione delle norme del Regolamento di cui sopra.

.................................., addì.................................... 19......

Il..............................................................

.....................................(2)

---

Il suddetto impiegato (1) ..............................................................................

..............................................................................................................

onde gli spetta ancora l'applicazione delle norme del Regolamento di cui sopra.

.................................., addì.................................... 19......

Il..............................................................

.....................................(2)

---

(1) Indicare il cambio di categoria oppure quello di qualifica per il caso in cui gli impieghi non siano raggruppati per categoria, ed il trasferimento di compartimento e di divisione se il nuovo viene a trovarsi sotto la giurisdizione di un'altra commissione militare di linea.

(2) Indicazione dell'autorità militare che deve apporre il *visto*. (Il commissario militare per gli impiegati ferroviari, il comandante del 3° reggimento genio per gli impiegati telegrafici. Per gli altri militari tale spazio resterà in bianco).

### *b*) Distretto militare di ..............................................

Visto ed annotato sul ruolo modello 57 il nominato (1) ..............................
...................................... come impiegato (2) .............................. Ad esso applicansi, in caso di chiamata sotto le armi, le norme del Regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi.

......................................, addì...................................... 19......

**Il Comandante del Distretto**

---

### *c*) (*) Dichiarazione per le chiamate alle armi in caso di mobilitazione.

Il militare (1) ........................................................................................ richiamato sotto le armi, è comandato a servire temporaneamente, senza diritto ad alcuna competenza militare, nell'Amministrazione (3)..........................................................

(*) Questa dichiarazione, munita del solo bollo d'ufficio, vale ad esentare il militare dal presentarsi alle armi presso il corpo cui è effettivo in caso di mobilitazione.

---

*d*) (4)

---

(1) Cognome e nome.
(2) Indicare l'Amministrazione ferroviaria presso la quale trovasi impiegato il militare cui il mod. 5 si riferisce.
(3) Indicare l'Amministrazione.
(4) Ripetere in penna, ove occorra, quanto è detto alla rubrica *c*).
(*) Questa dichiarazione va completata per la sola copia che deve rimanere nell'archivio delle competenti autorità militari.

# AVVERTENZE

## intorno ai doveri dei militari cui sono applicate le norme del Regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi

Il militare in congedo illimitato, richiamato sotto le armi e temporaneamente comandato presso (1) .................................................................. non ha, finchè rimane in tale posizione, diritto ad alcuna competenza militare.

Nella sua speciale posizione di comandato, è autorizzato a vestire l'abito borghese, o una speciale divisa, secondo i regolamenti della rispettiva amministrazione.

Egli è soggetto alla giurisdizione militare, non è prosciolto da nessun obbligo che gli incombe secondo i regolamenti dell'amministrazione presso la quale è impiegato e potrà essere punito militarmente per le mancanze che commettesse.

Qualunque impiegato soggetto al servizio militare, che dopo la chiamata per mobilitazione della propria classe non si trovasse munito del presente documento, potrà essere arrestato come disertore se trattisi di chiamata per mobilitazione o per eventualità.

Qualunque impiegato che, munito del presente documento, venisse, durante il tempo in cui la sua classe è sotto le armi, licenziato dal servizio presso il quale è impiegato, o trasferto ad altra categoria di impiegati non compresi fra quelli contemplati dalle disposizioni speciali, oggetto del suaccennato Regolamento, dovrà immediatamente presentarsi al proprio distretto, od a quello viciniore; in caso contrario, sarà dichiarato disertore, a senso di quanto sopra, o mancante, se trattisi di chiamata per istruzione o per rassegna.

Qualora per ordine del Ministero della guerra venisse soppressa, per una o più classi di leva, o per qualche categoria di impiegati, tale disposizione speciale di comandato temporaneamente presso le ferrovie, i telegrafi, le poste, gli stabilimenti militari terrestri e marittimi, l'associazione della Croce Rossa, ecc. ecc., i militari compresi in tal ordine sono tenuti a presentarsi al proprio distretto od a quello viciniore entro il limite di 10 giorni dalla data della comunicazione, per parte del Ministero della guerra, della relativa determinazione all'Amministrazione cui appartengono; in caso contrario saranno dichiarati disertori o mancanti come sopra è detto.

---

(1) Indicare la direzione, ufficio, stabilimento o associazione presso cui il militare trovasi comandato.

MOD. 6

(N. 74 del catalogo).

(N. 39, 78 delle Istruzioni sulle dispense dalle chiamate alle armi).

**Distretto militare di** ..................................................

# REGISTRO

*del personale ferroviario e delle amministrazioni lacuali soggetto ad obblighi di servizio al quale sono applicabili le disposizioni sulle dispense dalle chiamate.*

## Norme per la compilazione e tenuta del presente registro.

Nel presente registro debbono essere inscritti i soli militari assunti in servizio nelle amministrazioni ferroviarie e lacuali. Detto registro sarà diviso in tanti fascicoli quante sono le classi di leva ancora vincolate da obblighi di servizio.

In ogni fascicolo i militari saranno distinti per rete o linea lacuale. A tal uopo i distretti assegneranno a ciascuna rete o linea un certo numero di pagine. Tra il nome di un militare e quello di un altro sarà lasciato nel registro un congruo spazio per le successive varianti nelle categorie d'impiego.

In caso di cambio di categoria o di qualifica d'impiego, la categoria o qualifica nuova verrà segnata sotto la vecchia, senza bisogno di cancellare quest'ultima; basterà apporre nelle colonne seguenti le date di cessazione dal primo impiego e di ammissione al secondo. In caso di cessazione definitiva dovrà tirarsi una riga sul nome e cognome del militare e annotarsi sulla colonna apposita la data di cessazione.

Nei cambiamenti di dipendenza di giurisdizione, rispetto alle commissioni militari di linea, si dovrà cancellare dalla relativa colonna la data della precedente dipendenza e segnare la data del cambiamento nella colonna della nuova commissione.

*Pag. 2ª*

| Amministrazioni ferroviarie o lacuali cui appartengono | Numero di matricola | Categoria | Grado occupato nell'esercito | COGNOME, NOME e filiazione | Corpo o riparto dell'esercito nel quale ha prestato servizio | Categoria o qualifica d'impiego segnata nel modello 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

*Pag. 3ª*

| Data di | | Commissione militare di linea dalla quale dipende | | | | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ammissione nella categoria d'impiego di cui contro | cessazione dalla categoria d'impiego o della cessazione definitiva | Ancona | Napoli | Torino | Venezia | |
| | | | | | | |

(N. 75 del catalogo).

MOD. 7
(N. 67, 70, 73 delle Istruzioni sulle dispense dalle chiamate alle armi).

## Distretto militare di ..........................................

**REGISTRO del personale telegrafico e postale e degli stabilimenti militari terrestri e marittimi soggetto ad obbligo di servizio militare ed al quale sono applicabili le disposizioni del Regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi.**

| COGNOME E NOME del titolare | Filiazione | Categoria | Classe | Corpo | Grado posseduto dal militare nell'esercito | Impiego | Data | | Data e numero del foglio con cui pervenne il mod. 5 | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | d'inscrizione sui ruoli | di cancellazione dai ruoli | | |
| | | | | | | | | | | |

(N. 78 del catalogo)

Mod. 8

(N. 67, 70, 73 e 99 delle Istruzioni sulle dispense dalle chiamate alle armi)

## Distretto militare di.........................................................

**SITUAZIONE GRADUALE E NUMERICA dei militari in congedo illimitato dispensati dalle chiamate alle armi quali appartenenti (1) alla data del 31 gennaio 19........**

### I Categoria.

| Grado | Classe | | | | | | | | | | | | | | | | | | Totale | Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 18.... | 18.... | 18.... | 18.... | 18.... | 18.... | 18.... | 18.... | 18.... | 18.... | 18.... | 18.... | 18.... | 18.... | 18.... | 18.... | 18.... | 18.... | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(1) Indicare l'associazione o amministrazione cui i militari appartengono.

*Pag. 2ª*

II Categoria.

| Grado | Classe | | | | | | | | | | | | | | | | | | Totale | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 18... | 18... | 18... | 18... | 18... | 18... | 18... | 18... | 18... | 18... | 18... | 18... | 18... | 18... | 18... | 18... | 18... | 18... | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

*Pag. 3ª*

III Categoria.

| Grado | Classe | | | | | | | | | | | | | | | | | | Totale | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 18... | 18... | 18... | 18... | 18... | 18... | 18... | 18... | 18... | 18... | 18... | 18... | 18... | 18... | 18... | 18... | 18... | 18... | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

.................. , *addì* .................. *19*..  Il Comandante del Distretto

..........................................

(N. 77 del catalogo)

Mod. 9
(N. 76, 77, 80 e 83 delle Istruzioni sulle dispense dalle chiamate alle armi)

## Distretto militare di ........................................

**ELENCO dei militari che ottennero la dispensa dal servizio limitatamente alla chiamata alle armi indetta con R. Decreto del ........................................ (ufficiali e impiegati d'ordine di P. S., funzionari incaricati del servizio di leva, medici condotti e farmacisti soli nei comuni, operai degli stabilimenti che fabbricano munizioni per conto del regio esercito o della regia marina, commessi, domestici e cuochi delle regie navi e personali indicati nell'art. 11 del Regolamento).**

| N. d'ordine | COGNOME, NOME E FILIAZIONE | Grado | Classe | Categoria | Corpo cui è ascritto | Amministrazione o stabilimento ove è impiegato | Data e numero del foglio con cui pervenne la dichiarazione | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |

(N. 76 de catalogo).

MOD. 10

(N. 87, 90, 99 e 108 delle Istruzioni sulle dispense dalle chiamate alle armi).

**Distretto militare di** ..............................................................

# REGISTRO

*dei militari di milizia territoriale stati* dispensati *dalle chiamate alle armi, a senso delle disposizioni contenute negli articoli 5, 6 e 8 del Regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi*

*Pag. 2ª*

| Num. d'ordine | Cognome e nome | Corpo cui il militare è effettivo | Grado | Classe | Categoria | Disposizione colla quale viene chiamato alle armi | Data della dispensa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

*Pag. 3ª*

| Motivo della dispensa | Cessazione della dispensa nel caso previsto dai numeri 86, 89, 98 e 104 delle Istruzioni | *Annotazioni* |
|---|---|---|
| | | |

MOD. **11**

(N. 102 delle Istruzioni sulle dispense dalle chiamate alle armi)

(1) ..................................................

**SPECCHIO dei militari di milizia territoriale, del distretto militare di** (2) .................. **appartenenti al personale del** ........ **suddett**........ (3) .................. **ai quali è applicabile l'art. 8 del Regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi.**

| Casato, nome e filiazione | Grado | Classe | Categoria | Numero di matricola o d'estrazione | Comune di nascita | Data del R. Decreto che richiama alle armi la classe del militare | Impiego conferitogli | Data di nomina all'impiego | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

*Visto si approva*

.................. addì.................. 19...

(5).................. (4) ..................

(1), (3) Indicare l'impresa generale, l'ente, la direzione, lo stabilimento od opificio. — (2) Indicare il distretto militare. — (4) Firma dell'impresario o direttore. — (5) Firma dell'autorità militare di cui al n. 103 delle Istruzioni.

III.

## Circolare del Ministero della guerra 2 luglio 1915, n. 518, relativa alla concessione di dispensa dall'obbligo di presentarsi al proprio corpo ai militari in congedo illimitato di milizia territoriale appartenenti al personale dell'Associazione della Croce Azzurra. (1)

Per l'esecuzione di quanto stabilisce l'articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 1915, che ha eretto in ente morale l'Associazione della Croce Azzurra, questo Ministero determina: **150**

1. La dispensa dall'obbligo di presentarsi al proprio corpo in caso di chiamata alle armi potrà essere concessa, giusta l'articolo 4 sopra citato, solamente ai *militari di 1ª e di 2ª categoria ascritti alla milizia territoriale* ed ai *militari di 3ª categoria delle sei classi più anziane* obbligate ancora al servizio, che rivestano nell'Associazione della Croce Azzurra una delle seguenti qualifiche:
*a*) presidente dell'Associazione;
*b*) delegati dell'Associazione;
*c*) ispettori degli stabilimenti per la cura degli equini;
*d*) veterinari capi e veterinari assistenti;
*e*) maniscalchi;
*f*) sorveglianti;
*g*) uomini di governo.

2. Per ciascuno stabilimento la dispensa potrà essere concessa soltanto ad un delegato, un ispettore, un veterinario capo ed un veterinario assistente, due maniscalchi, tre sorveglianti e venticinque uomini di governo. Analogamente a quanto stabilisce per il personale dell'Associazione della Croce Rossa Italiana l'ultimo comma dell'articolo 7 del regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego, approvato con regio decreto 13 aprile 1911, n. 374, sono esclusi dalla suddetta dispensa i militari di truppa e sottufficiali effettivi all'artiglieria, al genio, alla sanità ed alla sussistenza, salvo che non abbiano fatto passaggio a tali armi e corpi dopo di aver compiuto la ferma. **151**

3. La dispensa sarà richiesta per il presidente dell'Associazione e per i delegati dal presidente stesso e per gli altri dal delegato preposto allo stabilimento presso il quale trovasi impiegato il militare richiamato. **152**

---

(1) Pubblicata nel *Giornale militare ufficiale* del 3 luglio 1915 – dispensa 42ª.

La richiesta dovrà essere fatta per lettera non appena il militare riceva l'ordine di presentarsi alle armi, ovvero non appena sia pubblicato il manifesto che lo richiama, e dovrà essere indirizzata al comando del distretto nel territorio del quale ha sede la presidenza ovvero lo stabilimento.

Esso dovrà contenere la precisa indicazione relativa al *cognome, nome* e *paternità* del militare, al *comune* e *data* di *nascita*, al *distretto, classe* e *categoria* cui appartiene per fatto di leva, all'*arma* o *corpo* nel quale prestò servizio. Il presidente, ovvero il delegato che fa la richiesta, dovrà inoltre dichiarare, sotto la personale sua responsabilità, nella richiesta stessa, che la medesima è contenuta nel limite fissato al precedente n. 2 per lo stabilimento nel quale è impiegato il militare da dispensare.

153 4. Il comando del distretto, accertato che i militari per i quali viene richiesta la dispensa si trovano nella posizione richiesta per fruire della concessione, partecipano al presidente dell'Associazione ovvero al delegato che fece la richiesta che il militare, pur considerandosi richiamato sotto le armi, può rimanere a disposizione dell'Associazione.

In caso contrario, inviteranno le autorità predette a far raggiungere subito al militare il proprio corpo.

154 5. Qualora il militare al quale viene concessa la dispensa non appartenga al distretto cui è stata rivolta la richiesta, il comando del distretto ora accennato dovrà partecipare a quello di leva interessato il provvedimento preso.

Sulla matricola dei militari cui viene concessa la dispensa dovrà inscriversi la seguente variazione, dopo quella di *chiamato alle armi:* « *Dispensato dall'obbligo di presentarsi al corpo perchè appartenente al personale della Croce Azzurra* (circolare n. 518 del *Giornale militare* del 1915), *li* . . . . . . . . . . » variazione che, come è prescritto, dovrà, se occorre, essere partecipata al corpo cui il militare appartiene.

155 6. Qualora un militare ammesso a fruire della dispensa venisse a cessare dalla posizione che gliene dà titolo mentre perdura la chiamata alle armi in cui era compreso, dovrà essere fatto subito presentare al proprio corpo a cura del presidente ovvero del delegato dell'Associazione che, in pari tempo, dovrà avvertirne il comando del distretto al quale il militare appartiene per fatto di leva.

*Il ministro:* ZUPELLI.

# DOCUMENTI

**Regio decreto 17 maggio 1914, n. 548, col quale viene modificato il regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi, approvato con Regio decreto 13 aprile 1911, n. 374** (pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno del 26 giugno 1914, n. 151, e nel *Giornale militare ufficiale* del 1914, dispensa 32ª, circolare 306).

VITTORIO EMANUELE III, ECC., RE D'ITALIA.

Visto il regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi dei militari in congedo illimitato che coprono determinati impieghi o si trovano in posizioni speciali, approvato con decreto Reale del 13 aprile 1914, n. 374; 156

Visto l'art. 125 (ultimo comma) del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con decreto Reale del 24 dicembre 1911, n. 1497;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Sono apportate le seguenti aggiunte e varianti al predetto regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi dei militari in congedo illimitato che coprono determinati impieghi o si trovano in posizioni speciali:

ART. 1. — Alle lettere *a*), *d*), *e*), *m*) ed *o*) sono sostituite le seguenti:

*a*) siano ascritti al corpo delle guardie di città o carcerarie, o appartengano al personale operaio (macchinisti, elettricisti e fuochisti) addetto al servizio dei battelli incrociatori per la vigilanza finanziaria dei laghi e della laguna e alle relative officine di riparazione;

*d*) si trovino a prestar servizio come specialisti laureati, capitecnici principali, capitecnici, capi disegnatori, disegnatori, ragionieri capi, ragionieri, gestori di magazzino e di cassa, archivisti ed ufficiali d'ordine, assistenti di magazzino, negli istituti, negli stabilimenti militari marittimi o nei Regi arsenali e come operai o manovali, purchè questi ultimi vi siano addetti almeno da tre mesi;

*l*) siano impiegati a ruolo organico nelle capitanerie di porto o nel servizio semaforico della Regia marina, compresi i fattorini semaforici;

*m*) siano ufficiali o impiegati d'ordine di pubblica sicurezza a ruolo organico, o appartengano alle compagnie dei barracelli in Sardegna;

*o*) siano allievi istitutori, istitutori, vice censori e censori dei riformatori governativi.

ART. **2.** — Al secondo comma è sostituito il seguente:

Tale limitazione non riguarda i militari anzidetti impiegati nell'amministrazione postale e telegrafica, addetti esclusivamente al servizio attivo telegrafico e compresi nelle categorie degli ispettori, vice ispettori, capi ufficio, ufficiali telegrafici, ufficiali d'ordine, alunni e meccanici.

ART. **10.** — Dopo questo articolo viene aggiunto il seguente:

ART. **10**-*bis*. — Il ministro della guerra ha facoltà di concedere, con le modalità che saranno stabilite per l'applicazione del presente regolamento, la dispensa dalle chiamate alle armi per mobilitazione ai militari di truppa di milizia mobile e di milizia territoriale che siano infermieri nei manicomi provinciali.

La dispensa deve essere limitata al numero d'infermieri necessario affinchè, tenuto conto delle possibili sostituzioni, la deficienza di personale, che deriverebbe dal richiamo alle armi, non sorpassi possibilmente un sesto del numero dei posti di organico.

ART. **11.** — Dopo questo articolo è aggiunto il seguente:

ART. **11**-*bis*. — In tempo di pace possono essere dispensati dal rispondere alle chiamate gli ufficiali in congedo ed i militari di truppa in congedo illimitato che, da almeno sei mesi, fanno parte del personale addetto all'esercizio delle linee automobilistiche in servizio pubblico, con la qualità di conducenti (*chauffeurs*).

La dispensa sarà concessa di volta in volta con le modalità che saranno stabilite dal ministro della guerra.

ART. **14.** — Il secondo comma viene soppresso.

ART. **18.** — Al secondo comma è sostituito il seguente:

La rinunzia suddetta potrà essere accordata fin dal tempo di pace, previo il nulla osta delle amministrazioni da cui dipendono, agli ufficiali di complemento provenienti dai sottufficiali congedati con otto o più anni di servizio e agli ufficiali della milizia territoriale, come pure agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti ed agli ufficiali d'ordine dei magazzini militari, i quali aspirino alla nomina a sottotenente di milizia territoriale.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1914.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA – GRANDI.

Documento II.

**Regio decreto, da convertirsi in legge, 13 maggio 1915, n. 707, relativo alla esenzione dei funzionari delle capitanerie di porto dall'obbligo del servizio militare** (pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno del 26 maggio 1912, n. 132).

VITTORIO EMANUELE III, ecc., Re d'Italia.

Udito il Consiglio dei ministri;

157

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con quello della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo;

I funzionari amministrativi del corpo delle capitanerie di porto, la cui classe non sia stata chiamata alla leva, sono iscritti nelle liste di leva marittima.

I funzionari predetti e gli agenti di bassa forza portuaria, finchè prestano servizio nelle capitanerie di porto, sono dispensati, sia dal rispondere agli obblighi di leva, nella categoria nella quale vengono assegnati, sia dal rispondere a successivi richiami, dovendosi intendere il servizio stesso compiuto sotto le insegne agli effetti delle leggi sul reclutamento.

Sono ugualmente dispensati dagli obblighi di servizio militare, come al capoverso precedente, finchè si trovano in servizio nel corpo delle capitanerie di porto, quei funzionari che, prima di appartenere al corpo stesso, abbiano concorso alla leva di terra.

La dispensa cessa col giorno in cui i funzionari ed agenti predetti, per dimissioni, dispensa, revocazione, destituzione o per qualsiasi altro motivo, lascino il servizio nelle capitanerie di porto, ed essi, ove non abbiano già compiuto il 32° anno di età, dovranno compiere la loro ferma sotto le armi se da tale obbligo, quando concorsero alla leva, furono dispensati per il solo fatto di appartenere al corpo delle capitanerie di porto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, ed avrà effetto dalla data della sua pubblicazione.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

Salandra - Viale - Zupelli.

Documento III.

**Regio decreto, da convertirsi in legge, 18 maggio 1915, n. 668, relativo alle dispense dalle chiamate dei militari in congedo del Regio Esercito** (pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno del 22 maggio, n. 126, e nel *Giornale militare ufficiale*, dispensa 31ª del 1915, circolare 272).

VITTORIO EMANUELE III, ecc., Re d'Italia.

158 Veduto il regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi dei militari in congedo, approvato col Regio decreto 13 aprile 1911, n. 374, e modificato con l'altro Regio decreto 17 maggio 1914, n. 548;

Ritenuta l'urgenza di modificare il detto regolamento senza sentire il parere del Consiglio di Stato, in deroga al disposto dell'articolo unico della legge 24 dicembre 1908, n. 730;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. **1.** — L'articolo 5 (secondo comma) del regolamento approvato col Regio decreto 13 aprile 1911, n. 374, è modificato come segue:

« Il decreto, di cui al primo comma del presente articolo, specificherà anche i casi nei quali la dispensa non potrà essere concessa se non a condizione che il capo ufficio, alla cui immediata dipendenza l'impiegato si trovi, dichiari per iscritto, sotto la sua personale responsabilità, che l'opera dell'impiegato soggetto al richiamo è assolutamente necessaria pel regolare andamento dell'ufficio.

« Pei funzionari, invece, pei quali gli specchi annessi al regolamento consentano la dispensa di diritto, pel solo fatto dell'impiego che coprono, basterà che producano alla competente autorità militare un certificato dal quale risulti l'impiego che dà diritto alla dispensa ».

ART. **2.** — Per le persone che occupano cariche od impieghi che non vengano compresi nei nuovi specchi, da approvarsi dal ministro della guerra, in base al presente decreto, cesseranno di avere effetto le dispense già ottenute in conformità delle disposizioni anteriori.

Il presente decreto avrà esecuzione da oggi e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

Salandra - Zupelli.

DOCUMENTO IV.

**Decreto ministeriale 22 maggio 1915 che determina quali siano le amministrazioni ferroviarie, tramviarie e lacuali al personale delle quali è concessa la dispensa dalle chiamate alle armi dei militari in congedo del Regio Esercito e le qualifiche d'impiego presso le varie amministrazioni che danno titolo alla dispensa stessa** (pubblicato nel *Giornale militare ufficiale*, dispensa 31ª del 1915, circolare 373).

## IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il Regio decreto, da convertirsi in legge, del 18 maggio 1915, n. 668;



Visto il regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi dei militari in congedo illimitato che coprono determinati impieghi o si trovano in posizioni speciali, approvato con Regio decreto 13 aprile 1911, n. 374;

Decreta:

ART. **1.** — Sono approvati gli annessi allegati 1 e 2 e gli annessi specchi *A, B, C, D, D-bis, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P* e *Q* concernenti rispettivamente le amministrazioni ferroviarie, tramviarie e lacuali, al personale delle quali è concessa la dispensa e le qualifiche d'impiego che presso le varie amministrazioni danno titolo alla dispensa stessa (1).

ART. **2.** — Il decreto ministeriale 22 maggio 1911 e gli annessi allegati e specchi sono abrogati.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 maggio 1915.

---

(1) Gli allegati e gli specchi sono quelli riportati a pag 26 e successive del presente manuale.

# PARTE SECONDA

## Dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego di militari della R. Marina in congedo illimitato

# Istruzioni sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego di militari della Regia Marina in congedo illimitato, 27 novembre 1904. (1)

GENERALITÀ.

ART. 1. — La presente Istruzione riguarda:



*a*) Gli ufficiali dei Corpi della R. Marina, in congedo, eccettuati quelli in posizione ausiliaria (2);

*b*) I militari del Corpo R. Equipaggi di 1ª e 2ª categoria in congedo illimitato che abbiano o no prestato un servizio militare.

---

(1) Approvate col R. decreto seguente:

VITTORIO EMANUELE III, ECC., RE D'ITALIA.

Visto il Nostro Decreto N. 5860, serie 3ª, del 16 dicembre 1888 che approva il testo unico delle leggi sulla leva marittima;

Vista la legge 1° febbraio 1900, n. 26, per il passaggio dalla Regia Marina al Regio Esercito di talune categorie di militari in congedo;

Visto il Nostro decreto in data 16 maggio 1889 che approva l'Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi di alcune categorie di militari in congedo illimitato;

Visti i Nostri decreti in data 28 luglio 1889, 10 aprile 1890, 11 giugno 1893, 11 agosto 1894 e 27 giugno 1897 che approvano alcune modificazioni all'Istruzione precitata;

Sentito il Consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

È approvata l'annessa Istruzione, firmata d'ordine Nostro dal ministro della marina, sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego di militari della Regia Marina in congedo illimitato.

Il ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1904.

VITTORIO EMANUELE.

C. MIRABELLO.

(2) Per gli effetti della presente istruzione devonsi considerare come ufficiali in congedo (oltre gli ufficiali della Riserva Navale) gli ufficiali revocati dall'impiego, i quali, benchè non tenuti a ruolo, sono però a disposizione del Ministero fino a compimento dei loro obblighi di servizio.

Essa è suddivisa in due parti: La prima si riferisce alle dispense dalle chiamate, tanto per istruzione, quanto per mobilitazione; la seconda soltanto alle dispense dalle chiamate per istruzione in tempo di pace.

161 ART. **2.** — La dispensa dalle chiamate per istruzione in tempo di pace esonera per una sola volta il militare dal presentarsi. Qualora una classe o categoria di leva fosse richiamata più d' una volta all'istruzione, la dispensa dovrà essere rinnovata, sempreché sia comprovato che il militare si trovi ancora in una delle condizioni enumerate nella presente Istruzione.

162 ART. **3.** — Nell'interesse del servizio militare, in tempo di guerra le Amministrazioni procureranno, nei limiti del possibile, e sempre quando le esigenze del loro servizio lo permettano, di accordare agli ufficiali ed ai militari del C. R. E. in congedo, che ne facessero domanda, di rinunziare al beneficio della dispensa. Trattandosi di impiegati dello Stato la rinuncia alla dispensa dovrà essere autorizzata dal Ministero dal quale dipende l'Amministrazione cui essi appartengono.

163 ART. **4.** — Gli ufficiali ai quali venne accordata la rinuncia alla dispensa dalla chiamata alle armi non potranno però per nessun motivo ed in nessuna circostanza (tranne per accertata malattia) invocare il beneficio della dispensa, e qualora, per ragioni inerenti al proprio ufficio, non avessero poi a rispondere a qualsiasi chiamata alle armi che per loro venisse indetta, saranno senz'altro considerati come dimissionari.

164 ART. **5.** — La dispensa dalle chiamate alle armi per mobilitazione dei militari del C. R. E. non è assoluta, ma costituisce una sospensione dall'obbligo di rispondere alla chiamata alle armi con la propria classe, ed una temporanea licenza di rimanere a prestar servizio, come militari, presso le amministrazioni civili o gli stabilimenti, ai quali essi appartengono. Coloro pertanto che ottengono la dispensa, pur rimanendo nella posizione in cui si trovano, sono considerati come in servizio sotto le armi e soggetti alla giurisdizione militare (senza però aver diritto ad alcuna competenza militare); ed il Ministero si riserva la facoltà di far cessare la dispensa tanto per tutti, quanto in parte; per classi, per categorie di leva, per specialità di servizio nel C. R. E., per compartimento marittimo, in quella misura che dalle esigenze militari fosse consigliata, od anche solo per coloro dell'opera dei quali intendesse valersi per destinarli a speciali servizi, secondo la qualità dell'impiego o delle funzioni cui essi sono addetti.

*Durante il periodo della chiamata alle armi, i militari che furono dispensati dal rispondervi sono autorizzati a vestire l'abito borghese, o la speciale divisa dell'Amministrazione alla quale appartengono: non sono prosciolti da nessuno degli obblighi che hanno verso la propria Amministrazione, e per le mancanze che commettessero possono essere puniti militarmente.*

Però il personale addetto in tempo di pace alla manutenzione delle linee telegrafiche e telefoniche militari delle Piazze marittime passerà

all'immediata dipendenza dei locali Comandi del Genio militare, appena indetta la mobilitazione.

165 ART. **6.** — Per tutti i militari ascritti ed in attività di servizio nei Corpi delle guardie di città, carcerarie o di finanza, la dispensa è assoluta sia in tempo di pace, sia in tempo di guerra.

Le disposizioni contenute nei due articoli precedenti sono nette ed esplicite, più che non lo siano quelle analoghe del Regolamento pel Regio Esercito: nessun dubbio permane nè sulla facoltà pel ministro della marina di far cessare le dispense, quando lo creda opportuno, nè sulla posizione, e gli obblighi dei militari durante la dispensa.

### Amministrazioni pubbliche o private alle quali è applicabile la presente istruzione.

166 ART. **7.** — La presente Istruzione è applicabile a tutte le Amministrazioni dello Stato, all'Associazione della Croce Rossa Italiana, all'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano militare Ordine di Malta e:

*a*) *a determinate amministrazioni ferroviarie e società lacuali*;

*b*) *a determinate società esercenti ferrovie secondarie di interesse locale e tramvie con motore meccanico* (*escluse le urbane*) (1).

## PARTE I.

### DISPENSA DALLA CHIAMATA ALLE ARMI TANTO PER ISTRUZIONE QUANTO PER MOBILITAZIONE.

### Capitolo I. — *Ufficiali.*

167 ART. **8.** — Sono dispensati dal rispondere alla chiamata, tanto per istruzione, quanto per mobilitazione, tutti gli ufficiali che:

*a*) siano ascritti al Corpo delle guardie di città o carcerarie od operai (macchinisti ed elettricisti) addetto al servizio dei battelli

---

(1) Nell'edizione ufficiale delle *Istruzioni* a questo articolo fa seguito l'elenco delle Amministrazioni ferroviarie e Società lacuali al personale delle quali si dichiaravano applicabili le dispense. Tale elenco corrispondeva esattamente all'altro compreso nell'allora vigente regolamento per le dispense dei militari del Regio Esercito. Siccome in quest'ultimo regolamento l'elenco fu modificato più volte e le ragioni d'inclusione od esclusione delle Aziende ferroviarie e lacuali valgono nei riguardi dei militari dell'Esercito quanto dell'Armata, è da presumersi che l'Amministrazione della marina, nel concedere oggi le dispense dei propri militari si attenga all'elenco recentissimo adottato dal Ministero della guerra, anzichè a quello che farebbe parte del presente articolo, che perciò non si riporta. Si consulti invece l'elenco a pag. 26.

V. anche Decreto miuisteriale 22 maggio 1915, circolare 373 del *Giornale militare ufficiale* del 1915.

Nei riguardi dell'associazione della Croce Rossa e del Sovrano militare Ordine di Malta, vedi Nota a pag. 19.

incrociatori per la vigilanza finanziaria dei laghi e della laguna, ed alle relative officine di riparazione;

*b*) coprano presso le Amministrazioni ferroviarie e lacuali (vedi art. 7) uno degli impieghi indicati nell'apposito specchio (1);

*c*) coprano presso l'Amministrazione telegrafica o postale alcuno degli impieghi indicati nell'annesso specchio *C*;

*d*) siano impiegati in pianta stabile da almeno sei mesi presso le Società esercenti ferrovie secondarie d'interesse locale e tramvie con motore meccanico (escluse le urbane) ed abbiano una delle qualifiche indicate nell'apposito specchio (2). — Per questi ufficiali la dispensa dalla chiamata alle armi è accordata pel solo tempo di mobilitazione: però per quelli che fanno parte del personale direttivo e di macchine (*capi stazione, macchinisti, fuochisti, guidatori e capi officine elettriche*) (1) la dispensa può essere estesa anche alle chiamate per istruzione;

*e*) si trovino a prestar servizio nei regi arsenali o negli stabilimenti militari marittimi, come capi tecnici principali, capi tecnici, sotto capi tecnici, contabili, aiuto contabili, guardiani di magazzino;

*f*) siano addetti al servizio semaforico della R. Marina od alle Capitanerie di porto (3);

*g*) facciano parte del personale farmacisti nella R. Marina;

*h*) siano contabili, disegnatori a ruolo organico nell'Amministrazione della Marina;

*i*) si trovino a prestar servizio nel personale dei ragionieri di artiglieria, dei ragionieri geometri del genio, dei capi tecnici di artiglieria e del genio, dei disegnatori presso le direzioni e gli stabilimenti di artiglieria o del genio e presso gli stabilimenti militari terrestri in genere;

*k*) siano ufficiali di ordine o di scrittura od assistenti locali dell'Amministrazione militare della guerra e della marina, o siano impiegati nell'impresa viveri della R. Marina;

*l*) facciano parte del personale tecnico e dirigente delle fabbriche di munizioni per la R. Marina;

*m*) siano funzionari dell'Amministrazione di pubblica sicurezza;

*n*) siano funzionari incaricati del servizio di leva;

*o*) siano medici condotti o farmacisti soli in un comune o in una frazione di comune;

*p*) prestino servizio a bordo delle navi delle società incaricate del servizio postale (vedi l'annesso specchio *R*) e presso le relative amministrazioni;

*q*) si trovino ad occupare una delle cariche od impieghi enumerati negli annessi specchi *D, D-bis, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P* e *Q*.

---

(1) V. Specchio *A*, a pag. 34 per i militari del Regio Esercito.
(2) V. Specchio *C*, a pag. 37 per i militari del Regio Esercito.
(3) Per i personali delle Capitanerie di porto vedi anche nota 5 a pag. 16.

## Norme per conseguire la dispensa.

ART. **9.** — Il Ministero della marina prenderà nota delle dispense che verranno accordate, senza bisogno di rilasciare speciali documenti agli interessati. **168**

Gli ufficiali in congedo, che si trovano in servizio presso una delle Amministrazioni indicate all'art. 8, saranno tenuti su ruoli a parte e considerati, pel tempo che occupano impiego che dà loro diritto a dispensa, come non disponibili.

ART. **10.** — Le Amministrazioni ferroviarie e lacuali, i Ministeri, le Prefetture, i Comandi di circolo e di deposito delle guardie di finanza, le Direzioni, Associazioni ed Amministrazioni varie interessate, allorchè assumono in servizio, in una delle anzidette posizioni, qualche ufficiale in congedo, sono tenuti ad informarne con lettera speciale il Ministero della marina, indicando con precisione quale impiego occupi, affinchè lo consideri come non disponibile per qualsivoglia chiamata, fino a che rimane in una delle posizioni d'impiego che gli dànno titolo a dispensa. **169**

Per gli ufficiali di cui al comma *o*) dell'art. 8 i prefetti, su proposta dei sindaci dei comuni interessati, faranno le ora dette comunicazioni, per ottenere la dispensa nel solo caso che questa sia ritenuta strettamente indispensabile.

ART. **11.** — Il Ministero della marina si limita ad accusare ricevuta, a prendere atto di tale comunicazione; e ciò basta per assicurare le varie Amministrazioni che l'ufficiale non verrà compreso nella chiamata per istruzione o per mobilitazione. **170**

ART. **12.** — Gli ufficiali pei quali non siano state scambiate tali comunicazioni prima del giorno in cui è pubblicato il R. Decreto o bollettino di chiamata, non hanno altrimenti diritto a dispensa, e sono obbligati a rispondervi per non incorrere nelle penalità determinate dalle leggi o dal Codice penale militare marittimo. **171**

ART. **13.** — Ogni volta che un ufficiale cessa da una delle posizioni d'impiego che gli conferirebbe la dispensa dalla chiamata, l'Amministrazione da cui dipende è obbligata ad informarne il Ministero della marina, affinchè questo lo cancelli dall'elenco dei non disponibili, ed il Ministero della marina risponderà prendendo atto della comunicazione. **172**

ART. **14.** — Allorchè un ufficiale, fra coloro ai quali dovrebbe essere accordata la dispensa dalla chiamata, cessa definitivamente da ogni obbligo di servizio militare, il Ministero della marina, di propria iniziativa, provvede che sia tolto dal rispettivo ruolo, e pubblica tale provvedimento nel bollettino delle nomine, informando l'Amministrazione da cui l'ufficiale dipende per ragioni d'impiego, che il medesimo non ha altri obblighi verso il servizio militare. **173**

ART. **15.** — Se invece l'ufficiale viene dimesso dal grado, e, per non aver compiuto ancora il 39° anno di età, viene inscritto nei ruoli dei militari di bassa forza della R. Marina o del R. Esercito, il Mi- **174**

nistero ne informa l'Amministrazione da cui dipende per ragioni di impiego, affinchè questa, se il militare perdura in una posizione che gli dia diritto alla dispensa dalla chiamata, faccia, pel medesimo, le pratiche stabilite pei militari ascritti al C. R. E. dal capitolo 3 della presente Istruzione, per quelli ascritti all'esercito dalle *Istruzioni per l'applicazione del Regolamento sulle dispense approvato con R. decreto 13 aprile 1911, n. 374.*

## CAPITOLO II. — *Militari di 1ª e 2ª categoria in congedo illimitato.*

175 ART. 16. — In caso di mobilitazione o d'istruzione sono di massima dispensati dal rispondere alle chiamate alle armi i militari di 1ª e 2ª categoria in congedo illimitato ascritti al C. R. E., i quali si trovino in una delle seguenti posizioni:

*a*) siano ascritti al Corpo delle guardie di città o carcerarie o siano operai (macchinisti, elettricisti e fuochisti) addetti al servizio dei battelli incrociatori per la vigilanza finanziaria dei laghi e della laguna ed alle relative officine di riparazioni;

*b*) siano impiegati in pianta stabile da almeno sei mesi presso Società esercenti ferrovie secondarie d'interesse locale e tramvie con motore meccanico (vedi art. 7, lettera *b*), ed abbiano una delle qualifiche indicate nell'*apposito* specchio (1) o coprano presso la Società di navigazione lacuale enumerate all'art. 7 alcuno degli impieghi enumerati nell'*apposito* specchio (2).

Per questi militari la dispensa alla chiamata alle armi è accordata pel solo tempo di mobilitazione; però per quelli che fanno parte del personale direttivo e di macchina (*N. B. in calce allo specchio B*) la dispensa può essere estesa anche alle chiamate per istruzione;

*c*) si trovino a prestar servizio nei RR. Arsenali o negli Stabilimenti militari marittimi come capi tecnici principali, capi tecnici, contabili od aiuti contabili, guardiani di magazzino e come operai e manovali, purchè vi siano addetti almeno da *un mese* (3);

*d*) siano impiegati a ruolo organico nel servizio semaforico della R. Marina, compresi i fattorini semaforici a ruolo, o nelle capitanerie di porto (4);

*e*) facciano parte del personale farmacisti della R. Marina;

*f*) siano contabili o disegnatori a ruolo organico nell'Amministrazione della R. Marina;

*g*) si trovino a prestar servizio nel personale dei ragionieri di artiglieria, dei ragionieri geometri del genio, dei capi tecnici, dei disegnatori o come capi operai, capi lavoranti, operai e lavoranti, esclusi

---

(1) V. Specchio *C* a pag. 37 pei militari del R. Esercito.
(2) V. Specchio *A* a pag. 34 pei militari del R. Esercito.
(3) Come da variante apportata col R. decreto-legge 29 aprile 1915, n. 561.
(4) Per il personale delle Capitanerie di porto, v. nota 5 a pag. 16.

gli avventizi, purchè inscritti a ruolo da *un mese* almeno, negli stabilimenti militari in genere (Direzioni e stabilimenti di artiglieria e genio, Magazzini delle sussistenze, Magazzini centrali militari) (1);

*h*) siano ufficiali d'ordine o di scrittura od assistenti locali dell'Amministrazione militare sia terrestre che marittima, o siano impiegati nell'Impresa viveri della R. Marina;

*i*) siano commessi ai viveri, cuochi e domestici a bordo delle RR. Navi;

*k*) appartengano al personale tecnico e dirigente, oppure siano operai addetti agli stabilimenti privati che fabbricano munizioni per conto della R. Marina (2);

*l*) siano funzionari dell'Amministrazione di pubblica sicurezza;

*m*) siano funzionari incaricati del servizio di leva;

*n*) siano medici condotti, o farmacisti, soli in un comune o in una frazione di comune;

*o*) facciano parte degli equipaggi delle navi delle Società incaricate del servizio postale (vedi apposito specchio *R*).

*p*) *siano impiegati a ruolo organico come guardie sanitarie presso gli uffici sanitari di porto e le stazioni sanitarie;*

*q*) *siano fanalisti.*

## Norme per conseguire la dispensa.

A. — *Militari in servizio nelle guardie di città o carcerarie od operai addetti al servizio dei battelli incrociatori per la vigilanza finanziaria dei laghi o della laguna.*

ART. **17.** — All'atto in cui il militare in congedo illimitato appartenente alla 1ª o 2ª categoria, viene ammesso nei Corpi delle guardie di città o carcerarie, la Capitaneria di porto, alla quale appartiene per fatto di leva, ne riceverà partecipazione dall'Autorità che fece luogo all'ammissione stessa mediante un avviso conforme all'annesso mod. *I*, munito di bollo e mandato in duplice copia con lettera od elenco d'ufficio, recante la indicazione dei militari cui l'avviso si riferisce. 176

ART. **18.** — La Capitaneria di porto confronterà le indicazioni contenute nella parte *a*) dei ricevuti avvisi con quelle risultanti pel militare sui propri ruoli; ed ove concordino, terrà nota del militare in apposito registro conforme all'annesso mod. 2, e rinvierà poi uno degli avvisi all'Autorità da cui le pervenne, dopo averne riempita la 177

(1) Come da variante apportata col Regio decreto-legge 29 aprile 1915, n. 561.

(2) La dispensa per i personali di questa lettera devesi intendere sostituita con la *esonerazione temporanea* prevista dal precitato decreto-legge n. 561. V. commento all'articolo 10 del *Regolamento sulla dispensa pei militari* del Regio Esercito (a pag. 22).

parte *b*). Tale documento dovrà seguire la guardia nelle sue varie destinazioni.

Al tempo stesso farà apposita annotazione sul ruolo mod. 45; a giustificazione della quale servirà la seconda copia dell'avviso mod. *I* ed il foglio con cui fu trasmessa.

178 ART. **19.** — Qualora, dai fatti confronti, la Capitaneria rilevi qualche inesattezza nell'indicazione della categoria o della classe risultante dall'avviso parte *a*), la rettificherà senz'altro nel modo prescritto nella parte *b*) del modello stesso. Se invece risultassero altre notevoli differenze anche tra il detto modello ed i ruoli, la Capitaneria chiederà all'Autorità mittente opportuni schiarimenti per accertare innanzi tutto la identità personale del militare, ed apportare sull'avviso stesso o proporre al *Ministero della marina* (*Direzione generale Corpo Reale Equipaggi*), qualora si dovessero rettificare i ruoli, quelle rettificazioni che fossero riconosciute necessarie.

179 ART. **20.** — All'atto del rinvio dell'avviso il capitano di porto ne informerà il *Ministero della marina* (*Direzione generale C. R. E.*), che ne prenderà nota nella matricola del militare ed in apposito ruolo.

180 ART. **21.** — Nell'occasione di ogni chiamata alle armi, per qualsiasi motivo, della categoria o classe di uno dei detti militari, la Capitaneria riceverà dall'Autorità civile predetta un avviso conforme al modello 3, munito della dichiarazione di cui alla parte *a*). Tale documento servirà per accertare che il militare continua sempre nella qualità di guardia e che non è obbligato quindi a rispondere a quella chiamata sotto le armi.

181 ART. **22.** — Di tale partecipazione la Capitaneria prenderà nota nella colonna 13 del registro mod. 2 sul quale dovrà già figurare, nella col. 12, la data della chiamata alle armi, e restituirà all'Autorità mittente l'avviso suddetto munito della dichiarazione di cui alla parte *b*), affinchè venga consegnato al titolare.

182 ART. **23.** — Nella variazione matricolare relativa a tale chiamata alle armi del militare, dovrà esser fatto risultare il motivo pel quale non vi rispose.

183 ART. **24.** — Qualora taluno dei militari arruolati in uno dei detti corpi venisse a cessare dal farne parte prima del suo passaggio al R. Esercito, cioè prima del 31 dicembre dell'anno in cui compie il 32° anno di età, l'Autorità civile da cui dipende restituirà subito alla Capitaneria l'avviso mod. *I* di cui al precedente art. 17, completato nella dichiarazione di cui alla parte *c*).

184 ART. **25.** — In base a tale documento la Capitaneria prenderà nota della cessazione dal servizio nella colonna 14 del registro mod. 2, farà apposita annotazione sui ruoli mod. *I*, annullando l'avviso suddetto, e ne informerà il *Ministero della marina* (*Direzione generale Corpo R. E.*), affinchè a sua volta ne prenda nota.

185 ART. **26.** — Allorchè una classe viene passata al R. Esercito, le Capitanerie cancelleranno senz'altro dal registro mod. 2 i militari appartenenti, per ragioni di nascita, alla classe stessa, che figurano

sempre in servizio nelle dette guardie ed avvertiranno del passaggio l'Autorità da cui essi dipendono. Il *Ministero della marina* (*Direzione generale Corpo R. E.*), nell'effettuare il passaggio, avvertirà i Distretti militari della dispensa cui i militari hanno diritto, trasmettendo loro la seconda copia dell'avviso del mod. *I* che ritireranno dalla Capitaneria di porto onde i distretti possano servirsene per la registrazione e per le pratiche stabilite dal Capitolo III, art. 8, dell'Istruzione 13 luglio 1903.

ART. **27.** — Alla fine del mese di febbraio di ogni anno i Ministeri dell'interno e delle finanze trasmetteranno a quello della marina (*Direzione generale Corpo R. E*) una situazione generale numerica complessiva, conforme all'unito mod. 4, per ciascuno dei corpi di guardie di città o carcerarie, nella quale saranno dimostrati i militari del C. R. E., che si trovino in servizio in detti corpi al 31 gennaio. 186

ART. **28.** — Le disposizioni contenute negli articoli 17 a 27, sono in massima applicabili anche al personale operaio (macchinisti, elettricisti e fuochisti) addetto al servizio dei battelli incrociatori per la vigilanza finanziaria dei laghi e della laguna, ed alle relative officine di riparazione. 187

B. — *Militari in servizio presso stabilimenti militari, direzioni di artiglieria e del genio, magazzini delle sussistenze, magazzini centrali militari, ecc., ecc.*

ART. **29.** — Le disposizioni seguenti sono applicabili al personale dei ragionieri, dei capi tecnici e dei disegnatori, ai capi operai ed operai, capi lavoranti e lavoranti, inscritti a ruolo da *un mese*, esclusi gli avventizi, degli stabilimenti militari e delle direzioni di artiglieria e del genio, dei magazzini delle sussistenze militari, magazzini centrali militari, ecc., che hanno obbligo di servizio come militari del C. R. E. in congedo illimitato. 188

ART. **30.** — Quando un militare del C. R. E. viene assunto in servizio presso gli stabilimenti militari ecc., l'Amministrazione che li prende in servizio trasmetterà alla Capitaneria di porto, cui il militare appartiene, un avviso in duplice copia conforme al mod. 5, munito di bollo, per mezzo di lettera od elenco d'ufficio, avente l'indicazione del militare cui il modello si riferisce, dopo aver riempito la parte *a*) del modello stesso. 189

ART. **31.** — La Capitaneria, riconosciuto che le indicazioni sul detto mod. 5 concordano perfettamente con quelle del proprio ruolo modello 45, completerà e firmerà la parte *b*), apponendo quindi identica annotazione nel sopraddetto ruolo e si conformerà alle altre disposizioni date cogli articoli 19 e 20. 190

Restituirà poi una copia del sopraddetto modello all'Amministrazione da cui il militare dipende, affinchè sia conservata nel modo

che verrà reputato il più conveniente, e tratterrà l'altra copia, avendo cura di riempire e munire di bollo d'ufficio la parte *c*) relativa alla dichiarazione per la chiamata alle armi in caso di mobilitazione, prima di metterla in archivio.

191 ART. **32.** — Le Amministrazioni suddette hanno l'obbligo di notificare volta per volta alla rispettiva Capitaneria di porto tutte le variazioni che avvengono fra gli impiegati ammessi a dispensa, le quali importino la cessazione della concessione, come le morti, i licenziamenti, ecc.

La Capitaneria di porto si conformerà in analogia a quanto dispongono gli articoli 25 e 26.

192 ART. **33.** — In caso di chiamata alle armi per mobilitazione, le Capitanerie di porto, appena indetto l'ordine di mobilitazione, trasmetteranno alle Amministrazioni suddette le copie dei modelli 5 che tengono in archivio e che alla parte *c*) di questo portano la dichiarazione di esenzione dalla chiamata alle armi, munita del bollo di ufficio.

193 ART. **34.** — Successivamente le Amministrazioni distribuiranno, nel più breve tempo possibile, i modelli 5 avuti dalle Capitanerie di porto.

Questi modelli 5 dovranno rimanere presso gli individui interessati per tutto il periodo della chiamata, affinchè possa risultare, ad ogni evenienza, la dispensa che essi ottennero dall'intervenire sotto le armi, mentre continuano invece a prestar servizio presso le Amministrazioni sotto l'osservanza dei doveri militari descritti nelle avvertenze che fanno seguito negli stessi modelli 5.

Le Amministrazioni sopra citate invieranno le copie del mod. 5, che tengono nei loro archivi, alle suaccennate Capitanerie di porto, in sostituzione di quella distribuita agli impiegati ed agenti.

194 ART. **35.** — Compiuto il periodo della chiamata, le Amministrazioni ritireranno dagli agenti i modelli 5 da restituirsi alle Capitanerie di porto.

Queste annulleranno la parte *c*), annotando in essa le date relative alla chiamata alle armi per mobilitazione e all'invio in congedo, e segneranno nella parte *d*) una dichiarazione analoga a quella già scritta in *c*), da servire pel caso di un'altra eventuale chiamata alle armi per mobilitazione.

Le sopraindicate Capitanerie di porto avranno cura di rimandare alle Amministrazioni suddette le copie dei modelli 5, avute dopo indetta la mobilitazione, e che devono essere conservate negli archivi delle predette Società.

195 ART. **36.** — In caso di chiamata alle armi per istruzione si osserveranno invece le norme seguenti:

Appena pubblicato il decreto di chiamata, le Amministrazioni suddette si limiteranno a fare uno spoglio dei modelli 5 conservati in archivio, ed invieranno ai singoli capitani di porto i modelli dei militari impiegati appartenenti a classi e categorie chiamate nell'anno, indicando con precisione l'indirizzo dell'Ufficio mittente.

Le Capitanerie in base ai detti modelli, senza fare alcuna annotazione sui modelli stessi, li restituiranno all'Amministrazione mittente, che li conserverà in archivio.

Ciò basterà per rendere edotte le Capitanerie di porto e le Amministrazioni della dispensa accordata ai militari impiegati, in caso di chiamata per istruzione.

ART. **37.** — Le Amministrazioni suddette avranno cura di avvisare i singoli dipendenti della loro inscrizione nei ruoli dei militari provvisti di modello 5, ed aventi diritto alla dispensa dalla chiamata alle armi. **196**

Notificherà pure a ciascuno di essi l'eventuale cessazione da tale diritto.

ART. **38.** — Le Capitanerie di porto inscriveranno i detti militari nel registro dei dispensati, mod. 6. Esse trasmetteranno nel mese di febbraio di ogni anno al Ministero della marina (Direzione generale del personale e del servizio militare) una situazione numerica distinta per classe, grado e categoria, dei militari inscritti nel registro dei dispensati, quali appartenenti alle Amministrazioni suddette, al 31 gennaio. **197**

C. — *Militari addetti agli stabilimenti militari marittimi, al servizio semaforico od alle capitanerie di porto.*

ART. **39.** — Le disposizioni contenute agli articoli 29 e seguenti sono in massima applicabili anche agli individui che si trovano a prestar servizio semaforico nella R. Marina (compresi i fattorini semaforici a ruolo), nelle Capitanerie di porto, nel personale farmacista della R. Marina, come capi tecnici principali, capi tecnici, sottocapi tecnici, contabili od aiuto-contabili, guardiani di magazzino, ufficiali di scrittura, disegnatori, o come operai che si trovino da *un mese* almeno inscritti ai RR. Arsenali, o negli stabilimenti militari marittimi. **198**

ART. **40.** — I Comandi in capo di dipartimento marittimo, pel personale dei corpi civili tecnici, farmacisti, contabili e aiuti contabili, guardiani di magazzino, ufficiali di scrittura, disegnatori, semaforisti e fattorini: le Direzioni generali d'arsenale e le Direzioni autonome dei lavori, per gli operai e manovali dipendenti, da tre mesi almeno ascritti agli stabilimenti militari marittimi: le Capitanerie di porto, pei loro impiegati, debbono rispettivamente seguire quanto è prescritto negli articoli 29 e seguenti per le Amministrazioni ivi contemplate. **199**

ART. **41.** — Le Capitanerie di porto a loro volta comprenderanno anche questi personali nel registro mod. 6 e trasmetteranno annualmente per il 1° marzo al Ministero la relativa situazione graduale numerica. **200**

D. — *Militari in congedo addetti agli stabilimenti privati, che fabbricano munizioni per conto della R. Marina, o impiegati come commessi ai viveri, cuochi o domestici a bordo delle RR. Navi* (1).

201 ART. **42.** — I militari in congedo che facciano parte del personale tecnico e dirigente oppure che si trovino impiegati come operai, da almeno tre mesi, presso stabilimenti privati che fabbricano munizioni per conto della R. Marina, potranno, in caso di chiamata alle armi per mobilitazione o per istruzione, ottenere la dispensa come i militari addetti a stabilimenti militari.

Essa sarà accordata volta per volta dalle Capitanerie di porto sulla esibizione di una dichiarazione rilasciata dalla Direzione dello stabilimento in cui si trovino, che comprovi che i militari ora detti, all'atto della pubblicazione del manifesto di chiamata che li riguarda, si trovano in servizio presso lo stabilimento da almeno tre mesi.

La dichiarazione, che sarà dallo stabilimento inviata con lettera d'ufficio avente l'indicazione del militare cui la dichiarazione stessa si riferisce, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

Cognome e nome, filiazione, grado, classe e categoria, numero di matricola o d'estrazione, comune di nascita, comune in cui concorse alla leva, compartimento marittimo, cui il militare appartiene, impiego a cui è adibito nello stabilimento, tempo dal quale è impiegato nello stabilimento stesso.

Le Capitanerie di porto, prima di accordare la chiesta dispensa, dovranno rivolgersi al Ministero della marina, per accertarsi che lo stabilimento che ha rilasciato la dichiarazione fabbrichi effettivamente munizioni per conto della R. Marina.

202 ART. **43.** — I direttori degli stabilimenti sono in obbligo, per tutto il tempo in cui dura la chiamata alle armi, di notificare alle Capitanerie di porto interessate il licenziamento di operai, che, in base alla loro dichiarazione scritta, usufruiscono della dispensa dalla chiamata.

Gli operai degli stabilimenti sopracitati, se cessino dal loro impiego nel tempo in cui dura la chiamata, devono presentarsi alle Capitanerie di porto per far servizio, sotto pena di essere dichiarati disertori.

203 ART. **44.** — Le norme suddette sono applicabili anche ai militari che si trovano impiegati quali commessi ai viveri, cuochi o domestici addetti al servizio delle mense degli ammiragli comandanti e degli ufficiali di bordo sulle RR. Navi armate od in riserva; con la differenza però che per la concessione dell'esenzione non è da tenere conto del periodo di tempo dal quale detti commessi, cuochi o domestici prestano servizio in tale qualità.

---

(1) Gli articoli 42 e 43 sono da considerarsi abrogati per effetto dell'art. 10 del R. decreto-legge 29 aprile 1915, n. 561. Tuttavia si riportano nel presente manuale, poichè ad essi fa riferimento il successivo art. 44.

La dispensa sarà accordata, volta per volta, dalle Capitanerie di porto, in base ad una dichiarazione conforme a quella indicata all'articolo 42, dichiarazione rilasciata, appena pubblicato l'ordine di chiamata sotto le armi, dai Comandi in capo di dipartimento marittimo, dai Comandi militari marittimi, e Comandanti di navi o forze navali.

I Comandi medesimi, in caso di licenziamento di militari dispensati durante il periodo della chiamata, dovranno darne avviso alla Capitaneria di porto, e li avvieranno al più vicino deposito del Corpo R. E. per essere assunti in servizio come militari.

ART. **45.** — Per poter render conto al Ministero della marina delle dispense accordate, a sensi delle prescrizioni del presente articolo, le Capitanerie di porto terranno nota in un apposito registro, conforme all'annesso mod. 7, dei militari ai quali vennero accordate le dispense stesse. **204**

E. — *Militari in servizio presso Società esercenti ferrovie secondarie di interesse locale, e tramvie con motore meccanico (escluse le urbane).*

ART. **46.** — Le Società, esercenti ferrovie secondarie di interesse locale e tramvie con motore meccanico, sono obbligate a compilare i mod. 5 per i militari in congedo illimitato della R. Marina, che hanno in servizio, quando i detti militari vengono a trovarsi nelle condizioni specificate alla lettera *b*) dell'art. 16. **205**

Detti modelli, in duplice copia, corredati dei relativi fogli di congedo illimitato ed accompagnati da un elenco nominativo, anch'esso in duplice copia, in cui siano indicati il numero e le qualità dei documenti, che sono annessi al mod. 5, saranno trasmessi alle Capitanerie di porto, nei cui ruoli i militari sono inscritti.

In detto documento le Amministrazioni riempiranno la parte *a*) aggiungendo dopo la nota (8) le parole « pel solo tempo di mobilitazione »; poichè ai militari in servizio presso le sopradette Società di massima vien concessa la sola dispensa dalle chiamate alle armi per mobilitazione.

Tanto le Capitanerie di porto, quanto le Società, si regoleranno poi in conformità delle disposizioni date agli articoli 29 e seguenti. I militari suddetti saranno compresi in apposito elenco mod. 6.

ART. **47.** — Qualora le Società esercenti ferrovie secondarie di interesse locale e tramvie con motore meccanico, desiderassero fare accordare al loro personale direttivo e di macchina (vedi *N. B.* in calce all'apposito specchio) (1) anche la dispensa dalle chiamate alle armi per istruzione, dovranno rivolgere speciale domanda motivata al Ministero della marina, il quale potrà accordarla quando lo riconosca opportuno. **206**

---

(1) Specchio *C*, a pag. 37 del presente manuale.

Avuta dal Ministero la chiesta concessione, le Società compileranno ed inoltreranno alla competente Capitaneria di porto i modelli 5, relativi ai militari interessati, colle norme già indicate agli articoli 29 e seguenti, omettendo, nel riempire la parte *a*), l'aggiunta « *pel solo tempo di mobilitazione* ».

F. — *Militari che sono funzionari dell'Amministrazione di pubblica sicurezza; ovvero incaricati del servizio di leva, o medici condotti o farmacisti soli nei comuni.*

207 ART. **48.** — La dispensa ai militari funzionari dell'Amministrazione di pubblica sicurezza o incaricati del servizio di leva, verrà accordata, volta per volta, dalle Capitanerie di porto sulla esibizione di una dichiarazione inviata dai prefetti o sottoprefetti, non appena pubblicato l'ordine di chiamata alle armi. Tale dichiarazione dovrà essere munita di bollo ed inviata, con lettera od elenco d'ufficio avente l'indicazione del militare cui la dichiarazione stessa si riferisce.

Analoga dichiarazione sarà rilasciata dai prefetti, quando lo stimino strettamente indispensabile, su proposta dei sindaci dei comuni interessati, ai medici condotti o farmacisti soli in un comune o in frazione di comune.

Tale dichiarazione dovrà contenere le seguenti indicazioni: cognome e nome, filiazione, grado, classe e categoria, numero di matricola o d'estrazione, comune di nascita, comune in cui concorse alla leva, compartimento marittimo cui il militare appartiene.

In caso di cessazione dall'impiego, durante il tempo della chiamata, l'Autorità che rilasciò la dichiarazione dovrà avvertirne la Capitaneria di porto, perchè possa provvedere in conformità all'articolo 43.

Le Capitanerie di porto terranno nota di questi militari nel registro mod. 7.

G. — *Militari appartenenti agli equipaggi delle Società di navigazione incaricate del servizio postale.*

208 ART. **49.** — La dispensa dalle chiamate, tanto per istruzione, quanto per mobilitazione, ai militari appartenenti agli equipaggi delle Società di navigazione enumerate nello *specchio R*, sarà accordata volta per volta dalle Capitanerie di porto, sull'esibizione di un certificato provante che i militari ora detti, all'atto della pubblicazione del manifesto di chiamata che li riguarda, si trovano a far parte degli equipaggi di piroscafi addetti al servizio postale. Tale certificato dovrà contenere le seguenti indicazioni:

Cognome e nome, filiazione, grado, classe e categoria, numero di matricola o d'estrazione, comune di nascita, comune in cui concorse alla leva, compartimento marittimo cui il militare appartiene.

La Capitaneria di porto, dopo aver confrontato con la matricola della gente di mare detti certificati, concederà la dispensa, avvisando il Comando del Corpo R. Equipaggi.

209 ART. **50.** — Cessando i militari anzidetti dall'appartenere agli equipaggi, di cui sopra è parola, mentre perdura il tempo della chiamata alle armi, le Capitanerie di porto inviteranno i militari a recarsi subito sotto le armi, per non essere dichiarati disertori o mancanti.

## PARTE II.

### Dispensa dalla chiamata alle armi per sola istruzione.

Capitolo unico. — *Categorie di militari del C. R. E. cui è accordata la dispensa nel solo caso di chiamata per istruzione, e norme per conseguire la dispensa.*

210 ART. **51.** — Oltre i militari che a tenore del regolamento per l'applicazione della legge di leva marittima sono dispensati, perchè residenti all'estero o nelle colonie perchè imbarcati su navi di estera bandiera o perchè legalmente impediti; ed oltre quelli ai quali, a mente della parte prima della presente Istruzione, viene accordata la dispensa dalle chiamate tanto per mobilitazione quanto per istruzione, sono dispensati dal rispondere alle chiamate, fatte per istruzione o per altro motivo in tempo di pace, gli ufficiali in congedo ed i militari del C. R. E. che si trovino in una delle condizioni:

*a*) ministri del culto aventi cura d'anime (per il culto cattolico i parroci o coloro che ne fanno le veci nelle cure vacanti);

*b*) coloro che fanno parte del personale farmaceutico in servizio dell'esercito;

*c*) coloro che fanno parte del personale della giustizia militare;

*d*) coloro che prestano servizio, in seguito a regolare contratto, in qualità di vivandieri ed operai borghesi presso i corpi del Regio esercito;

*e*) coloro che prestano servizio di carattere permanente presso i forti di sbarramento, come: guardiani, guide, inservienti delle colombaie militari, stradini, operai telegrafisti, ecc.

I militari di cui alle lettere *d*) *e*), in tempo di guerra senza essere dispensati dal rispondere alle chiamate, possono però seguitare a prestare il loro servizio speciale presso i reparti od i forti di sbarramento, cui sono addetti.

211 ART. **52.** — Gli ufficiali ed i militari di bassa forza, di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente, per ottenere la dispensa dovranno far pervenire al Ministero, od alle Capitanerie di porto, dopo la pubblicazione del manifesto di chiamata, un certificato rilasciato dalla rispettiva curia vescovile, o autorità analoga pei culti non cattolici, dal quale risulti della loro qualità di parroci o di vice parroci nel

caso ivi previsto. Nelle curie vacanti od in assenza del parroco, la dispensa può esser concessa dietro presentazione del relativo certificato a quel sacerdote che è delegato a sostituirlo.

212 ART. **53.** — Gli ufficiali ed i militari di bassa forza, di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 51, per ottenere la dispensa dovranno presentare alle Capitanerie di porto od al Ministero, un certificato rilasciato dalle autorità da cui dipendono, comprovante che i militari anzidetti all'atto della pubblicazione del manifesto di chiamata che li riguarda, si trovano in una delle posizioni di cui sopra.

213 ART. **54.** — Per i militari, di cui alle lettere *d*) ed *e*) dell'articolo 51, le autorità da cui dipendono si regoleranno come è stabilito per i direttori di stabilimenti privati, che fabbricano munizioni per conto della Regia marina.

## Specchi A, B, C, D, D^bis^, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q

*N. B.* — Gli specchi allegati alla precedente *Istruzione* corrispondevano a quelli annessi alle istruzioni, allora vigenti, per le dispeuse dei militari del R. Esercito (13 luglio 1903). Siccome in queste ultıme gli specchi furono modificati più volte e le ragioni delle vaiiazioni valgono nei riguardi tanto dell'Esercito, quanto dell'Armata, è da presumersi foudatamente che l'Amministrazione della marina, nel concedere le dispense dei propri militari, si attenga agli specchi recentissimamente adottati dal Ministero della guerra, anzichè a quelli che farebbero parte della presente Istruzione: perciò se ne omette la riproduzione. (All'uopo si consulti invece l'elenco a pag. 26. - V. anche Decreto ministeriale 22 maggio 1915. Circolare 373 del *Giornale militare ufficiale*, dispensa 31ª del 1915).

## Specchio R

Equipaggi dei piroscafi che fanno effettivo servizio postale.

*N. B.* — Si omette la riproduzione dell'elenco delle Società di navigazioni incaricate del servizio postale, sia perchè non corrispondente allo stato attuale di fatto, sia perchè la dispensa viene concessa all'equipaggio di qualsiasi nave cui effettivamente venga affidato anche volta per volta il servizio postale.

## MODELLI

prescritti dalle precedenti Istruzioni sulle dispense dalle chiamate alle armi di militari della R. Marina

---

**Mod. 1**
(Art. 17 dell'istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi).

## *a*) Corpo delle guardie .............................................(1)

................................. figlio di ................................. e di ............
................................. nato il ................................. 18...... a .................................
............ mandamento di ......................... circondario di .................................
militare di ....... categoria della classe ............ in congedo illimitato ed appartenente al Corpo R. Equipaggi è stato ammesso nel Corpo suddetto (personale operaio addetto al servizio dei battelli incrociatori) (2) con .................................
del ................................. e se ne dà avviso alla Capitaneria di porto di ..............
................................. a senso dell'Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi.

Li ................................. 19......

Il ................................. (3)

---

*b*) Visto e presane nota alla Capitaneria di porto di ..........................
N. ................ d'ordine del registro modello 2 prescritto dall'Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi, con dichiarazione che il suddetto militare risulta dai ruoli matricolari appartenere (4) .................................

Li ................................. 19 ....

Il Capitano di porto

---

(1) Per il personale operaio (macchinisti, elettricisti e fuochisti) addetti al servizio dei battelli incrociatori per la vigilanza finanziaria dei laghi e della laguna e alle relative officine di riparazione, cancellare l'indicazione *Corpo ecc.* e scrivere *Ufficio tecnico di finanza di* .................................

(2) Per il personale di cui alla nota 1, cancellare le parole: *Corpo suddetto;* negli altri casi cancellare quanto è scritto in parentesi.

(3) Prefetto o Comandante del circolo (o del deposito) della guardia di finanza o Direttore dell'ufficio tecnico di finanza.

(4) Indicare a seconda dei casi: realmente alla categoria, alla classe suddetta, oppure: invece alla categoria .................. alla classe ..................

c) Si trasmette il presente al Capitano di porto di ..........
con dichiarazione che il suddetto militare ha cessato di appartenere al Corpo (personale operaio al servizio dei battelli incrociatori) (1) col dì ..........
per (2) ..........

Li .......... 19 ...

Il .......... (3)

(1) Per il personale civile (macchinisti, elettricisti o fuochisti) addetto al servizio dei battelli incrociatori per la vigilanza dei laghi e della laguna e alle relative officine di riparazione, cancellare la parola *Corpo* e per gli altri casi cancellare quanto è scritto in parentesi.

(2) Indicare se per licenziamento, espulsione o morte.

(3) Prefetto o Comandante del circolo (o del deposito) della guardia di finanza o Direttore dell'ufficio tecnico di finanza.

Mod. 2
(Art. 18 dell'Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi).

Capitaneria di porto ...............................................

# REGISTRO

dei militari in congedo illimitato che trovansi a prestare servizio nel Corpo delle guardie di città, carcerarie o di finanza, compreso il personale operaio (macchinisti, elettricisti e fuochisti) addetto al servizio dei battelli incrociatori per la vigilanza finanziaria dei laghi e della laguna e alle relative officine di riparazione

*Pag. 2ª*

| Numero d'ordine | Cognome e nome | Categoria | Classe | Anno di nascita | Numero di matricola | Categoria cui apparteneva nella Marina | Grado posseduto dal militare nella Marina | Data dell'ammissione | In quali guardie fu ammesso (1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |

(1) Per il personale operaio dei battelli incrociatori, per la sorveglianza finanziaria dei laghi e della laguna e relative officine di riparazione, indicare nella colonna 10 l'impiego al quale il militare fu ammesso (macchinista, elettricista, o fuochista).

*Pag. 3ª*

| Autorità che trasmise l'avviso n. 1 / Data e numero del foglio con cui pervenne l'avviso mod. 1 | Data | | Data della conferma che il militare continua nella qualità di guardia | | Data della cessazione dalla qualità di guardia (2) | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | dalla 1ª chiamata sotto le armi | dalla 2ª chiamata sotto le armi | per la 1ª chiamata | per la 2ª chiamata | | |
| 11 | 12 | | 13 | | 14 | 15 |
| | | | | | | |

(2) Per il personale operaio di cui alla nota (1) della colonna 10, invece della parola *guardia*, sostituire l'impiego al quale il militare era stato ammesso (macchinista, elettricista o fuochista).

**Mod. 3**
(Art. 21 dell'Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi).

*a*) Corpo delle guardie ............................................(1)

..................................... figlio di ....................................
e di.................................... nato il.................................... 18...
a.................................... mandamento di....................................
circondario.................................... militare di ..... categoria della classe 18....
in congedo illimitato ed appartenente al *Corpo R. Equipaggi* fu ammesso nel Corpo suddetto (nel personale operaio) al servizio dei battelli incrociatori (2) sino dal dì ....................................

In seguito alla chiamata sotto le armi dei militari ascritti alla suddetta classe e categoria, si dichiara che il detto militare presta tuttora servizio nel Corpo (o personale operaio) (2) e ad esso si riferisce l'annotazione apposta dal Capitano di porto di .................................... al N. ........... d'ordine del registro N. 2 prescritto dall'Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi.

Li .................................... 19....

Il .................................... (3)

---

*b*) Il Capitano di porto di .................................... dichiara di aver preso conoscenza della continuata presenza in servizio nel Corpo (personale) (2) suddetto del militare soprannominato, il quale è quindi dispensato dal rispondere all'attuale chiamata sotto le armi dei militari della sua classe e categoria.

Li .................................... 19....

**Il Capitano di porto**

---

(1) Per il personale operaio (macchinisti, elettricisti e fuochisti) addetto al servizio dei battelli incrociatori per la vigilanza finanziaria dei laghi e della laguna ed alle relative officine di riparazione, cancellare: *Corpo* ecc. e scrivere: *Ufficio tecnico di finanza di*....................................

(2) Per il personale di cui alla nota (1) cancellare la parola: *corpo suddetto*, o *corpo* e negli altri casi cancellare quanto è scritto in parentesi.

(3) Prefetto o Comandante del Circolo (o del deposito) della guardia di finanza, o direttore dell'ufficio tecnico di finanza.

Mod. 4
(Art. 27 dell'Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi).

Corpo delle Guardie .............................. (1)

# SITUAZIONE NUMERICA E GENERALE

## dei militari di bassa forza in congedo illimitato

### che trovansi in servizo nel Corpo suddetto al 31 gennaio 19.....

(1) Nella presente situazione si dovrà comprendere, in un colle guardie di finanza, il personale operaio (macchinisti, elettricisti e fuochisti) addetti al servizio dei battelli incrociatori per la vigilanza finanziaria dei laghi e della laguna e alle relative officine di riparazione.

| Capitaneria e categoria cui i militari appartengono | Classe alla quale | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 18... | 18.... | 18... | 18.... | 18... | 18... | 18.... | 18.... |
| (1) ...... { 1ª categoria . / 2ª id. | | | | | | | | |
| Totale per Capitaneria. . . | | | | | | | | |
| ...... { 1ª categoria . / 2ª id. | | | | | | | | |
| Totale per Capitaneria . . | | | | | | | | |
| Totale per classe a riportarsi (per ogni fine di pagina) . . . . . | | | | | | | | |
| ...... { ......... / ......... | | | | | | | | |
| Totale generale per classe. | | | | | | | | |
| Totale generale { 1ª categoria . / 2ª id. | | | | | | | | |
| Totale . . . | | | | | | | | |

(1) Indicazione della Capitaneria per ordine alfabetico.

MOD. 5
(Art. 30 dell'Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi).

*a)* .................................................. (1)

---

(2) .................................................................................................................................
(3) ................................................... della classe (4) .................................
ascritto alla categoria (5) ...........................................................................................
nato il ........................................................ a ........................................ mandamento
di ................................................ Capitaneria di porto di .......................................
impiegato presso questa (6) ................................................................... nella qualità
di (7) ............................................ dal ............................................... domanda
l'applicazione del prescritto dall'Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi (8) . .
.........................................................................

.............................. addì ............................................................ 19

Si attesta quanto sopra riguardo alla posizione occupata dal suddetto individuo presso questa (6) .....................................................................................

Il ...................................................................

---

(1) Indicare l'Amministrazione o Stabilimento cui è applicabile l'Istruzione.
(2) Cognome, nome e filiazione.
(3) Grado militare.
(4) Classe di leva e categoria cui appartiene.
(5) Specialità di servizio cui appartiene.
(6) Indicare l'Amministrazione o Stabilimento.
(7) Categoria oppure qualifica dell'impiego occupato nelle Amministrazioni per le quali i vari impieghi non vennero raggruppati per categorie.
(8) Per il solo tempo di mobilitazione. (Da aggiungersi quando trattasi di militari impiegati presso Società esercenti ferrovie secondarie e di interesse locale o tramvie con motore meccanico).

# VARIAZIONI

Il suddetto impiegato (1) ...............................................................................

.............................................................................................................

onde gli spetta ancora l'applicazione delle norme dell'Istruzione di cui sopra.

................................., addì ................................. 19....

Il ..................................................

Il suddetto impiegato (1) ...............................................................................

.............................................................................................................

onde gli spetta ancora l'applicazione delle norme dell'Istruzione di cui sopra.

................................., addì ................................. 19....

Il ..................................................

Il suddetto impiegato (1) ...............................................................................

.............................................................................................................

onde gli spetta ancora l'applicazione delle norme dell'Istruzione di cui sopra.

................................., addì ................................. 19....

Il ..................................................

Il suddetto impiegato (1) ...............................................................................

.............................................................................................................

onde gli spetta ancora l'applicazione delle norme dell'Istruzione di cui sopra.

................................., addì ................................. 19....

Il ..................................................

(1) Indicare il cambio di categoria oppure quello di qualifica per il caso in cui gli impieghi non siano raggruppati per categoria.

### *b*) Capitaneria di porto di...............

Visto ed annotato sul ruolo modello 71 come impiegato (1).............................................. al quale applicansi, in caso di chiamata sotto le armi, le norme contenute nell'Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi.

.................................., addì.......................................... 19......

Il Capitano di porto

### *c*) (*) Dichiarazione per le chiamate alle armi in caso di mobilitazione.

Il militare (2)........................................................................................ richiamato sotto le armi, è comandato a servire temporaneamente senza diritto ad alcuna competenza militare nell'Amministrazione (3)........................................................

(*) Questa dichiarazione, munita del solo bollo d'ufficio vale ad esentare il militare dal presentarsi alle armi in caso di mobilitazione.

*d*) (4)

(1) Nell'Amministrazione cui è applicabile la presente istruzione.
(2) Nome e cognome.
(3) Indicare l'Amministrazione.
(4) Ripetere in penna, ove occorra, quanto è detto alla rubrica *c*.
(*) Questa dichiarazione va completata per la sola copia che deve rimanere nell'archivio delle competenti autorità militari.

# AVVERTENZE

## intorno ai doveri dei militari cui sono applicate le norme sancite dall'Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi

Il militare in congedo illimitato, richiamato sotto le armi e temporaneamente comandato presso (1) ....... .. ... ....................................... non ha, finchè rimane in tale posizione, diritto ad alcuna competenza militare.

Nella sua speciale posizione di comandato, è autorizzato a vestire l'abito borghese, o una speciale divisa, secondo i regolamenti della rispettiva amministrazione.

Esso è soggetto alla giurisdizione militare; non è prosciolto da nessun obbligo che gli incombe secondo i regolamenti dell'amministrazione presso la quale è impiegato e potrà essere punito militarmente per le mancanze che commettesse.

Qualunque impiegato soggetto al servizio militare, che dopo la chiamata della propria classe non si trovasse munito del presente documento, potrà essere arrestato come disertore.

Qualunque impiegato che, munito del presente documento, venisse durante il tempo in cui la sua classe è sotto le armi, licenziato dal servizio presso il quale è impiegato, o trasferito ad altra categoria di impiegati non compresi fra quelli contemplati dalle disposizioni speciali, oggetto della suaccennata Istruzione, dovrà immediatamente presentarsi alla propria Capitaneria od a quella viciniore, in caso contrario sarà dichiarato disertore, a senso di quanto sopra.

Qualora per ordine del Ministero della Marina venisse soppressa, per una o più classi di leva, o per qualche categoria di impiegati tale disposizione speciale di comandato temporaneamente presso gli stabilimenti militari terrestri e marittimi ecc. ecc., gli individui compresi in tal ordine sono tenuti di presentarsi alla propria Capitaneria od a quella viciniore entro il limite di 10 giorni dalla data della comunicazione, per parte del Ministero, della relativa determinazione all'Amministrazione cui appartengono, in caso contrario saranno dichiarati disertori come sopra è detto

---

(1) Indicare lo Stabilimento, ecc. ecc.

Mod. 6
(Articoli 38 e 46 dell' Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi).

## Capitaneria di porto di ..........

**REGISTRO del personale degli Stabilimenti militari terrestri e marittimi e delle Società esercenti ferrovie secondarie d'interesse locale, o tramvie con motore meccanico, soggetto ad obbligo di servizio militare ed al quale sono applicabili le disposizioni dell'Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi.**

| COGNOME DEL TITOLARE | Filiazione | Categoria | Classe | Corpo | Grado posseduto dal militare nella Marina | Impiego | DATA | | Data e numero del foglio con cui pervenne il modello 5 | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | d'iscrizione sui ruoli della parte *b* | di cancellazione dai ruoli della parte *b* | | |
| | | | | | | | | | | |

Mod. 7
(Art. 45 dell'Istruzione delle dispense dalle chiamate alle armi).

## Capitaneria di porto di ........................................

**ELENCO dei militari che ottennero la dispensa dal servizio limitatamente alla chiamata alle armi con Regio Decreto del........................................ (funzionari di P. S., funzionari incaricati della leva, medici condotti o farmacisti soli nei Comuni, uomini degli equipaggi delle Società di navigazione incaricate del servizio postale, operai degli Stabilimenti che fabbricano munizioni per la R. Marina, commessi, domestici e cuochi delle RR. Navi).**

| N. d'ordine | COGNOME E NOME<br>E FILIAZIONE | Grado | Classe | Categoria | Categoria e specialità del servizio | Amministrazione o Stabilimento ove è impiegato | Data e numero del foglio con cui pervenne la dichiarazione | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |

# PARTE TERZA

## Esonerazioni temporanee dal servizio effettivo sotto le armi dei richiamati del R. Esercito e della R. Marina

I.

## R. decreto 29 aprile 1915, n. 561, da convertirsi in legge, relativo alla esonerazione temporanea dal servizio effettivo sotto le armi dei militari richiamati che siano addetti a stabilimenti privati o ad imprese che interessino l'Esercito o l'Armata. (1)

214 PREMESSA. — *Scopo informatore del seguente regio decreto-legge fu quello di evitare che, indetta la mobilitazione, si arrestasse o rallentasse l'attività degli stabilimenti che producevano materiali o lavori per l'esercito e per l'armata, a causa di allontanamento della parte del personale* necessaria *ed* insostituibile *avente obblighi di servizio militare. Linee fondamentali del decreto stesso sono: accertamenti e giudizi da effettuarsi* caso per caso *da parte di commissioni locali, sì da garantire che la concessione sia per riuscire di reale vantaggio per la preparazione militare, tanto da compensare la perdita di combattenti che Esercito ed Armata ne risentono: temporaneità e non dispensa definitiva, dal servizio sotto le armi, in modo che, cessate le condizioni volute per l'esonerazione, i militari riprendano immediatamente servizio sotto le bandiere: applicazione della esonerazione a militari di ogni classe e categoria: possibilità di riesame in sede di ricorso, da parte d'una commissione centrale, delle decisioni pronunciate dalle commissioni locali: sanzioni penali per coloro che concorrono, mediante false attestazioni, al conseguimento della esonerazione, sia pure non raggiunta, e pei militari che indebitamente ne fruiscono.*

Il testo del decreto è come appresso:

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

215 Visto l'art. 125, ultimo comma, del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con Nostro decreto 24 dicembre 1911, n. 1497;

Visto il testo unico delle leggi sulla leva marittima approvato con R. decreto 16 dicembre 1888, n. 5860, nonchè le leggi che successivamente lo modificarono;

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno dell'8 maggio 1915, n. 115, e nel *Giornale militare ufficiale*, dispensa 28ª del 1915, circolare 348.

Visto il Regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi dei militari in congedo illimitato, approvato con Nostro decreto 13 aprile 1911, n. 374; ed il Nostro decreto 17 maggio 1914, n. 548;

Vista la istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego di militari della R. marina in congedo illimitato, approvata con Nostro decreto 27 novembre 1904;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare con nuovi criteri, meglio rispondenti alle necessità militari, la esonerazione dal servizio presso le truppe dei militari richiamati in caso di mobilitazione che siano addetti a stabilimenti privati o ad imprese che provvedono materiali o lavori o materie prime per l'esercito o per l'armata; nonchè di apportare altre modificazioni all'art. 1 del precitato Regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi dei militari in congedo;

Previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

216 ART. 1. — In caso di chiamata alle armi per mobilitazione possono essere temporaneamente esonerati dal prestare effettivo servizio sotto le armi i militari in congedo illimitato richiamati, di qualsiasi classe e categoria, i quali prestino almeno da un mese l'opera loro presso stabilimenti privati od imprese che provvedano materiali o lavori per conto del R. esercito o della R. marina, ovvero forniscano le materie prime per i materiali suddetti (1).

Parecchi quesiti od osservazioni possono farsi circa il contenuto di questo articolo fondamentale:

217 *a*) La concessione della esonerazione temporanea è *facoltativa* e non *obbligatoria:* (il testo della legge dice: « In caso di chiamata alle armi per mobilitazione *possono* essere temporaneamente ecc. . . . » );

218 *b*) Le amministrazioni militari, in applicazione di tale principio finora hanno creduto di porre alcune limitazioni alle concessioni e cioè:

1° i militari nominati ufficiali per essere ammessi alla esonerazione debbono aver compiuto un periodo di servizio in tale qualità, necessario per abilitarli a disimpegnare con capacità e prestigio il nuovo grado (vedasi circolare 5560 del 31 agosto 1915, a pag. 216);

2° gli ufficiali della riserva, in posizione ausiliaria e di complemento potranno esonerarsi temporaneamente *soltanto in casi di indispensabilità e insostituibilità assoluta, constatata con criteri rigorosi e restrittivi* (vedasi circolare precitata);

3° tanto gli ufficiali, quanto gli uomini di truppa, sebbene dichiarati esonerabili, non saranno ammessi a fruire della esonerazione quando presso i corpi occupino cariche od impieghi speciali tali che il loro rinvio faccia presumere un sensibile perturbamento pel servizio, che non trovi compenso nell'utilità dell'opera

---

(1) L'autore del commento tiene a dichiarare che le considerazioni in esso svolte hanno soltanto valore di **semplice opinione personale** e che nessuno potrebbe considerarle od invocarle come emanazione di qualsiasi fonte ufficiale.

che i militari potranno compiere presso lo stabilimento od impresa privata (vedasi circolare 2842 del 16 agosto 1915, a pag. 232);

4° speciali restrizioni sono state stabilite per i militari – ufficiali ed uomini di truppa – dislocate in zone dichiarate in istato di guerra (vedansi circolari n. 375 del 1° giugno 1915 e n. 2119 del 6 agosto 1915 del Ministero della guerra e n. 16883 del 20 agosto 1915 del Ministero della marina a pag. 228 e successive del presente manuale);

*c*) quali categorie di personali sono da comprendersi nella locuzione « *militari richiamati?* » 219

1° tutte le categorie degli ufficiali in congedo, non avendo la legge fatta esclusione alcuna

2° i militari di truppa di 1ª categoria che abbiano compiuta la ferma di leva, o che al termine di questa, siano stati *trattenuti alle armi per mobilitazione;* quelli di *2ª categoria* che abbiano compiuto il periodo d' istruzione stabilito per la loro classe o che al termine di questo siano stati *trattenuti alle armi per mobilitazione* (1); quelli di *3ª categoria* quand'anche in realtà siano stati chiamati alle armi per la prima volta, (analogamente a quanto avviene per la concessione del sussidio alle famiglie dei richiamati).

Però le amministrazioni militari hanno ammesso che si possa derogare dalle riserve accennate al comma *a*) ed alle condizioni di prestato servizio di cui al presente comma, qualora la esonerazione sia reclamata da gravi e comprovate esigenze di servizio.

Per maggiori indicazioni circa le condizioni cui debbono rispondere i militari per essere considerati richiamati, e circa le possibili deroghe preaccennate vedasi la circolare n. 5560 del 31 agosto 1915, a pag. 216.

---

(1) Il testo unico delle leggi sul reclutamento del 1888 stabiliva che con legge annuale si determinasse il numero dei giovani che dovevano essere arruolati in 1ª categoria. Gli inscritti idonei fisicamente, eccedenti tale contingente, designati con i più elevati numeri di estrazione, se non avevano diritto all'assegnazione alla 3ª categoria, erano ascritti alla *2ª categoria.*

Col Ministero Pelloux, nel 1892, si inaugurò il sistema della cosiddetta *categoria unica*, che consisteva nello stabilire, con la legge annuale di leva sopraricordata, che tutti gli inscritti idonei i quali non avessero diritto alla 3ª categoria fossero arruolati in 1ª categoria. Scomparve così – di fatto – la 2ª categoria.

Se non che nel 1896 il ministro del tempo (S. E. Ricotti), essendo di diverso avviso, volle ripristinarla ed accadde così che per la leva della classe 1876, la legge annuale di leva fissò il contingente di 1ª categoria nella cifra di 98,000 uomini. Gli eccedenti – 1681 – furono così assegnati alla 2ª categoria.

Nelle leve successive si tornò al sistema del Pelloux e la 2ª categoria di nuovo scomparve. Vi continuarono però ad essere assegnati coloro che, concorrendo alla leva in ritardo (rimandati, renitenti, ecc.) vi avessero avuto diritto pel numero toccato in sorte nella leva della loro classe (pochi uomini per ogni leva).

Con la legge 15 dicembre 1907, n. 763, la 2ª categoria venne poi ripristinata ma per titoli derivanti dalla composizione della famiglia e non più pel numero avuto in sorte, su basi, quindi, analoghe a quelle della 3ª categoria.

Tale legge fu applicata per la prima volta alla leva sulla classe 1888. E pertanto, da quella leva in poi, ricomparisce la 2ª categoria costituita da varie migliaia di uomini (in media 35 mila arruolati). Tali categorie hanno fatto da quattro mesi a sei di servizio – limite massimo – in applicazione dell'articolo 135 del citato testo unico.

220 *d*) sono da escludersi dalle esonerazioni i militari appartenenti a corpi speciali – artiglieria, genio, sanità, sussistenze – come avviene talvolta per le *dispense* dalle chiamate?

La esclusione non è voluta nè dalla lettera del decreto, chè in tal caso si sarebbe dichiarata; nè dallo spirito, poichè ancbe questi militari possono essere *necessari ed insostituibili* negli stabilimenti od imprese interessanti le amministrazioni militari;

221 *e*) sono applicabili le esonerazioni temporanee ai militari in congedo della Regia Guardia di finanza?

E' da ricordare, anzitutto, cbe a motivo dell'avvenuta militarizzazione di tale corpo e dell'essersi stabilito cbe coloro che vi prestarono servizio, quando trovansi in congedo, rimangono in forza ad una legione della guardia di finanza, è derivato che, *quanto a dispense dalle chiamate alle armi*, si applicano per essi le stesse norme che per gli altri militari in congedo. E pertanto anche a coloro che appartennero alla guardia di finanza, vengono concesse le dispense dalle chiamate alle armi, quando ricoprano impiegbi o si trovino nelle condizioni speciali previste dal regolamento sulle dispense pel Regio esercito (vedasi legge 27 giugno 1912, n. 660, e circolare 421, del *Giornale militare ufficiale* del 1915).

Stabilito questo trattamento circa le *dispense*, sembra che non vi siano ragioni per negare la *esonerazione temporanea*, cbe rappresenta una concessione di minor portata, e per adottare, col diniego, una misura diversa fra militari dell'esercito e militari della guardia di finanza, contraria alle disposizioni legislative che in questi ultimi tempi banno cercato sempre più di pareggiare le due categorie di personale (difatti nei primi mesi di applicazione del servizio le esonerazioni a tale personale, del congedo beninteso, sono state consentite);

222 *f*) la legge ha evitato di enunciare tassativamente gli stabilimenti ed aziende il cui personale possa ammettersi all'esonerazione temporanea e s'è limitata ad indicare la condizione cbe gli stabilimenti od imprese debbano *provvedere materiali o lavori per conto del Regio esercito o della Regia marina, ovvero fornire le materie prime per i materiali suddetti.* Ed invero sarebbe stato difficile, se non forse impossibile, una classificazione degli stabilimenti od imprese, poichè, com'è noto, infiniti essendo i materiali e lavori cbe occorrono ad un grande esercito moderno, direttamente od indirettamente quasi tutte le industrie nazionali di una certa entità concorrono agli approvvigionamenti dell'esercito e dell'armata.

Da ciò la necessità di affidarsi, come la legge ha fatto, al prudente giudizio delle commissioni locali, cbe dovranno commisurare le esonerazioni all'entità e specialità di quanto lo stabilimento prodnce nei riguardi delle forniture destinate all'esercito ed all'armata, esaminando sopratutto se l'amministrazione ha interesse diretto nel regolare andamento dello stabilimento od impresa, se realmente possano essere compromessi i rifornimenti ed i lavori militari dall'allontanamento degli esonerandi, se l'amministrazione non abbia la possibilità di procurarsi, senza eccessiva difficoltà, con altri mezzi, i materiali o lavori;

223 *g*) per alcuni stabilimenti od imprese private, di speciale carattere od interesse per le amministrazioni militari, i Ministeri della guerra e della marina banno creduto opportuno fare concessioni che si discostano dal decreto 29 aprile 1915, n. 562; tali sono state finora:

1° le aziende di uavigazione marittima ed i personali del corpo dei piloti pratici (vedi decreto luogotenenziale 9 dicembre 1915, n. 1756, a pag. 207 e seguenti);

2° le aziende elettriche, sebbene nella maggioranza dei casi esse siano aziende che attendono a pubblici servizi od a fornire luce od energia ai privati e l'esercito e l'armata ne usufruiscano, il più delle volte, come utenti qualsiansi (vedasi circolare 16 agosto 1915, n. 2481, a pag. 218).

In proposito si osservi che la competenza a decidere circa le esonerazioni a queste ultime aziende è oggi delle ordinarie commissioni locali, sebbene per i primi mesi di mobilitazione siasi dovuto adottare una speciale procedura per impellenti necessità di servizio.

*h*) sono pure da ricordare alcune applicazioui per analogia, del presente decreto ad altri casi importanti, sviluppati al capitolo VII « Speciali esonerazioni temporanee » e cioè: **224**

1° a militari italiani che lavorano all'estero per conto delle nostre amministrazioni militari, o di Governi alleati;

2° ad operai *avventizi* che lavorano in stabilimenti militari della regia marina;

3° a personali che, compresi, per la loro specialità od impiego, nel regolamento sulle dispense, parte prima, del presente manuale, non hanno potuto conseguire per una ragione qualsiasi la dispensa ed invocano invece l'esonerazione temporanea, partendo dal concetto che, trattandosi di concessione minore, a più forte ragione, questa non dovrebbe essere negata.

Per tali esonerazioni speciali vedasi l'accennato capitolo VII.

*i*) altre delucidazioni, commenti, considerazioni, che qui si omettono, sono contenuti: **225**

*A*) in altre circolari ministeriali; così:

1° circa l'interpretazione da darsi all'art. 1 nei riguardi della precedente permanenza del militare nello stabilimento od azienda che richiede l'esonerazione (circolare 3240 del 22 agosto 1915, v. a pag. 217);

2° circa le esonerazioni concedibili a personali delle imprese casermaggio, carne, pane, viveri, foraggi, combustibili, che forniscono l'esercito (circolare 731 del 9 gennaio 1916, v. a pag. 219);

*B*) in pareri di massima pronunziati dalla Commissione centrale per le esonerazioni temporanee (v. a pag. 233 e seguenti).

*l*) E' da osservarsi infine che l'esonerazione temporanea non corrisponde mai ad un invio in congedo assoluto, del quale, com'è noto, in tempo di mobilitazione, per l'art. 133 del testo unico della legge sul reclutamento dell'esercito e 94 del testo unico (del 1888) sulla leva marittima è sospeso il diritto. **226**

Pertanto l'esonerazione può essere concessa anche ai militari i quali, indetta la mobilitazione, non possano andare in congedo, per proscioglimento da qualsiasi servizio o per altre cause. L'esonerazione temporanea è una speciale condizione in cui si trovano persone soggette *ancora ad obblighi militari*, le quali non cessano affatto dall'appartenere all'Esercito od all'Armata.

ART. 2. — Il criterio per la esonerazione temporanea di cui all'articolo precedente, è dato dalla riconosciuta necessità e insostituibilità dei militari stessi nelle funzioni che disimpegnano presso gli stabilimenti o le imprese. **227**

*a*) Circa i criteri per le esonerazioni vedi anche il paragrafo 12 delle norme esecutive dei decreti riguardanti le esonerazioni (pag. 160). **228**

*b*) Il personale amministrativo e d'ordine delle aziende devesi ritenere necessario ed insostituibile? In pratica l'applicazione dell'esonerazione a tali personali s'è svolta in modo incerto. Però la tendenza ed i pareri espressi dalla commissione centrale per le esonerazioni temporanee sono per il diniego dell'esonerazione, basandosi sul concetto che il personale amministrativo e contabile ed il personale d'ordine, per quanto utile possa riuscire alle imprese il conservarlo, a motivo della conoscenza **229**

dell'ambiente, degli affari in corso, della clientela, e della fiducia che ispirano, pur tuttavia sia sostituibile da persone nuove dopo una certa pratica od abilitazione. La tendenza ci sembra conforme allo spirito della legge, sebbene non si possano escludere dei casi, che per aziende complesse ed importanti e che lavorino in pieno per le amministrazioni militari, qualche eccezione a tale principio non sia necessario farla; ma in tali casi il giudizio dovrebbe essere riservato ai Ministeri militari, per evitarsi disparità di trattamento od eccessivi rigori.

230 *c*) Il fatto di avere dei contratti in corso con lo Stato, e del danno che possa derivare ai privati per la loro inadempienza, è condizione sufficiente a far concedere l'esonerazione?

La risposta non può essere che negativa, poichè le esonerazioni sono informate al principio non dell'evitare assolutamente il danno degli imprenditori, sibbene quello delle amministrazioni militari; queste però, in genere, sono premunite, con apposite clausole nei contratti, contro le inadempienze degli imprenditori per una ragione qualsiasi, sia pure l'allontanamento dal rispettivo centro di attività per compiere gli obblighi militari.

E affidato appunto al buon senso, all'apprezzamento delle commissioni locali il riconoscere quando l'assenza del militare metta in serio imbarazzo, non evitabile altrimenti, le amministrazioni militari; solo in tal caso sarà dichiarata l'esonerabilità, per la quale la legge non poteva dare indicazioni tassative, trattandosi di variabilità infinita di situazioni e di elementi, molte volte immateriali e imponderabili.

231 ART. 3. — Speciali commissioni locali, costituite da ufficiali del R. esercito ed all'occorrenza anche della R. marina, assistiti, quando lo ritengano opportuno, da persone estranee alle amministrazioni militari, di particolare competenza tecnica, procederanno all'accertamento delle condizioni richieste per far luogo alla esonerazione temporanea e decideranno in proposito.

Le stesse commissioni hanno facoltà di revocare le concessioni, qualora in seguito risultino irregolarmente conseguite.

I ricorsi contro le decisioni delle commissioni saranno rivolte ai Ministeri della guerra o della marina, a seconda che riflettano militari del R. esercito o dell'armata: i ricorsi stessi però non sospendono gli effetti delle decisioni delle commissioni.

I ricorsi relativi a militari del R. esercito adibiti a produzioni che interessano l'amministrazione marittima, o a militari della R. marina adibiti a produzioni che interessano il R. esercito, saranno comunicati dal Ministero della guerra a quello della marina o viceversa.

232 *a*) La facoltà di revoca è correlativa alla facoltà di concedere l'esonerazione: e quindi la facoltà di revoca compete *sempre* al ministro della guerra o della marina, secondo i casi; alle commissioni locali, in caso di esonerazioni indebitamente ottenute; e per *delegazioni* agli ispettori incaricati di controllare il regolare andamento dei lavori di dette commissioni (n. 33 delle norme esecutive).

E da ricordarsi che in caso di mancanze gravi o di disordini commessi dagli esonerati, i comandanti di divisione militare o di dipartimento marittimo potranno disporre l'immediata presentazione dei militari ai corpi, daudone avviso alla commissione locale od al Ministero competente, per l'eventuale revoca della concessione (n. 24 delle norme esecutive).

*b*) Circa i ricorsi non s'è stabilito un termine per la presentazione; e ciò è stato opportuno, visto che lo scopo che con essi si vuol raggiungere – rettificazione dei deliberati delle commissioni locali – è nell'interesse, tanto degli stabilimenti od imprese, quanto dei servizi dell'esercito. 233

Con circolare 6 agosto 1915, n. 2477, del Ministero della guerra venne ricordato che i ricorsi stessi sono da stendersi su carta da bollo da lire 1.35 e che anche i documenti annessi ai ricorsi debbono essere legalizzati e vidimati a forma di legge qualora ben inteso trattisi di documenti pei quali tali formalità sono richieste.

ART. 4. — I ministri della guerra e della marina potranno sentire il parere di una commissione centrale, quando si tratti di decidere sui ricorsi presentati contro le deliberazioni delle commissioni locali, nonchè quando occorra stabilire criteri di massima sulla applicazione del presente decreto. 234

La commissione centrale, da nominarsi con decreto del Ministero della guerra, d'accordo con quello della marina, sarà costituita da un ufficiale generale, presidente, e da sette ufficiali superiori o funzionari civili, dei quali quattro appartenenti all'amministrazione della guerra e tre a quella della marina.

La commissione centrale potrà essere assistita, quando lo ritenga opportuno, da persone estranee alle amministrazioni militari, di particolare competenza tecnica. Essa potrà inoltre procedere ad accertamenti nei riguardi delle esonerazioni temporanee.

La competenza della commissione centrale per le esonerazioni temporanee dei militari richiamati adunque è *sempre consultiva*: autorità decidente permane, a seconda dei casi, il ministro della guerra o della marina (1).

---

(1) La commissione centrale fu costituita con decreto ministeriale del 23 maggio 1915 (pubblicato nel *Giornale militare ufficiale*, disp. 35 del 1915, atto n. 397), successivamente modificato. Al 31 dicembre 1915 trovavasi composta come appresso:

*Presidente*: S. E. il tenente generale Dallolio gr. uff. Alfredo, sottosegretario di Stato per le armi e le munizioni;

*Membri*: Vice-direttore generale Lippi comm. Federico, del Ministero della guerra;

Colonnello del genio navale Russo comm. Gioacchino, del Ministero della marina;

Capitano di vascello Bertetti comm. Giuseppe, del Ministero della marina;

Colonnello Martini cav. Giulio, dell' Ispettorato delle costruzioni di artiglieria, dell'esercito;

Tenente colonnello del genio Vita-Finzi cav. Carlo, del Ministero della guerra;

Tenente colonnello commissario Beraldi cav. Giuseppe, dell'Ispettorato dei servizi di commissariato dell'esercito;

Capitano di corvetta Viani cav. Marco, del Ministero della marina;

funzioneranno da *segretari*:

Il capitano commissario Leonetti cav. Francesco, del Ministero della guerra;

Il primo segretario Vocino cav. Michele, del Ministero della marina (per le pratiche relative alle esonerazioni dei personali addetti ai servizi di navigazione e pilotaggio).

235 ART. **5.** — Coloro che fossero ammessi all'esonerazione temporanea, sebbene non vestano l'uniforme militare, sono considerati come a disposizione delle autorità militari e soggetti alla giurisdizione militare, senza peraltro aver diritto ad assegni sul bilancio della guerra o della marina.

La disposizione di quest'articolo stabilisce che il militare esonerato, pur non potendo vantare nessun diritto verso le amministrazioni militari, si trova in una condizione giuridica che implica l'osservanza di determinati doveri.

L'esonerato cioè:

*a*) è a disposizione delle autorità militari per qualsiasi chiamata; non può assentarsi arbitrariamente dallo stabilimento, nè passare ad altro stabilimento a vantaggio del quale non fosse stato previamente esonerato;

*b*) è soggetto alla giurisdizione militare;

*c*) deve portare un bracciale, di cui si dirà al § 23 delle norme d'applicazione;

*d*) deve presentarsi all'autorità competente, per essere avviato ad un corpo, entro le ventiquattr'ore dal licenziamento dallo stabilimento od impresa in cui presta l'opera propria.

236 ART. **6.** — Le esonerazioni temporanee dureranno finchè permanga la condizione di necessità ed insostituibilità degli esonerati e lo stabilimento o l'impresa continui a provvedere materiali o lavori o materie prime per uso dell'esercito o dell'armata.

Venendo a mancare le condizioni per cui le esonerazioni temporanee furono concesse, è fatto obbligo ai proprietari o direttori degli stabilimenti od imprese, di dimettere, nello stesso giorno, i militari che ne fruivano.

Entro tre giorni dall'avvenuta cessazione delle condizioni stesse, i suddetti proprietari o direttori ne dovranno fare denunzia alle commissioni locali.

I militari dimessi dagli stabilimenti od imprese si dovranno presentare, entro il giorno successivo, all'autorità competente per essere avviati ai propri corpi.

237 È bene avvertire che, ottenuta la dichiarazione di esonerabilità di un militare, non cessa nello stabilimento od impresa che lo impiega l'obbligo di ricorrere ad ogni mezzo o ripiego per rendere il militare stesso disponibile al più presto possibile. Abilitare dell'altro personale, assumerne del nuovo, ricorrere all'opera di donne o di giovanetti, ridurre il numero dei dirigenti, restringere la produzione a quanto riguarda più direttamente l'Esercito e l'Armata, ecc., tutto deve tentarsi da parte dei direttori o proprietari delle aziende prima di sottrarre un cittadino all'adempimento dei suoi obblighi militari in tempo di guerra. Alto senso morale ed amor di patria, oltre che il rispetto alla legge, debbono in ogni istante animare gli stabilimenti od imprese nel chiedere e nell'usufruire delle concessioni di esonerazione temporanea, ottenute per il proprio personale.

Ciò che è conforme allo spirito dell'istituto, il quale è caratterizzato dalla transitorietà della concessione, ed ebbe anche il fine di non creare degli individui dispensati per tutta o gran parte della durata della guerra dall'esporsi alle fatiche o pericoli che questa presenta.

ART. 7. — Le commissioni ed i singoli loro componenti, accompagnate, quando fosse il caso, dalle persone estranee all'amministrazione, di cui agli articoli 3 e 4, avranno libero accesso negli stabilimenti privati, nei quali vi sia personale ammesso al beneficio della esonerazione temporanea, onde procedere a tutti quegli accertamenti che occorreranno per il migliore adempimento delle funzioni loro affidate. 238

Naturalmente chi si opponesse all'esercizio di tali funzioni, con qualsiasi modo od intento, sebbene possa essere danneggiato dal fatto che ritarderebbe l'ottenimento delle concessioni o proverebbe l'immediata revoca, andrebbe incontro alle sanzioni del Codice penale comune (art. 190). 239

ART. 8. — Chiunque, per ragioni del suo ufficio, avendo facoltà di fare richieste di temporanea esonerazione dal servizio di militari richiamati, ovvero di rilasciare dichiarazioni che a quelle esonerazioni si riferiscano, attesta falsamente circostanze che diano o possano dare motivo alle esonerazioni stesse, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa estensibile a lire duemila.

Alla stessa pena soggiace chiunque, avendo l'obbligo di dimettere i militari che godano esonerazioni temporanee o di denunziare la cessazione delle condizioni che dettero motivo alle esonerazioni stesse, omette di farlo nei termini rispettivamente stabiliti all'art. 6.

Il militare che scientemente fruisce dell'esonerazione temporanea ottenuta con mezzi illeciti è considerato e punito come disertore.

Incorre evidentemente nella stessa pena comminata dalla prima parte dell'art. 8 anche colui che attesta falsamente circostanze che diano o possano dare motivo ad esonerazioni per un tempo maggiore a quello che sarebbe necessario.

Il reato di diserzione è punito dagli articoli 137 a 162 del Codice penale per l'esercito, e dagli articoli 160 a 183 del Codice penale militare marittimo.

La competenza a giudicare di tali reati è stata trasferita, con decreto luogotenenziale 14 novembre 1915, n. 1683, ai tribunali militari. Ragioni di esemplarità di sollecitudine di procedura, di evitare conflitti di competenza, che ritardano la punizione del reo, in materia di così alto valore morale, hanno consigliato tale importante riforma, che ridonderà a vantaggio dell'esercito e della tranquillità interna del paese.

ART. 9. — Il termine di tre mesi di permanenza degli operai negli stabilimenti militari in genere dell'esercito o della marina, di cui all'art. 1, comma *d*) e *h*) del R. decreto 13 aprile 1911, n. 374, è ridotto ad un mese agli effetti delle esonerazioni temporanee. 240

Sebbene in questo articolo non siasi fatto riferimento alle analoghe disposizioni contenute nell'art. 16 della *Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi dei militari in congedo della R. Marina,* le disposizioni stesse debbonsi intendere modificate, perchè contrarie al disposto dal presente R. decreto-legge ed in forza dell'articolo che qui fa seguito.

Così pure, devesi intendere modificata l'ultima espressione « agli effetti delle dispense dei militari in congedo illimitato ». Tale modificazione è stata anzi proposta nel disegno presentato al Parlamento per la conversione in legge del presente decreto.

241 ART. **10.** — Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari che siano contrarie alle disposizioni contenute nel presente decreto.

242 ART **11.** — I ministri della guerra e della marina sono autorizzati a stabilire le norme occorrenti per l'applicazione del presente decreto (1), che andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione, e che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

La presentazione infatti è avvenuta il 2 dicembre 1915 (atto parlamentare n. 531 della Camera dei deputati, XXIV legislatura).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA, ZUPELLI, VIALE, ORLANDO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

---

(1) Furono stabilite, in data 29 aprile 1915 e pubblicate dal *Giornale ufficiale militare*, dispensa 28ª del 15 maggio 1915, circolare 348. Non si sono riportate nel presente manuale perchè vennero più tardi conglobate in un unico testo, con le altre relative all'esecuzione del decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 887 (V. a pag. 154).

II.

## Decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 887, relativo ad esonerazioni temporanee dal servizio effettivo sotto le armi. (1)

PREMESSA. — *Durante la prima applicazione del riferito Regio decreto 29 aprile 1915, n. 561, si fece palese la necessità di assicurare, accanto al pieno e perfetto funzionamento delle aziende fornitrici dell'esercito e dell'armata, altresì il funzionamento d'importanti pubblici servizi e in generale degli organismi che interessano notevolmente l'economia nazionale e l'ordine pubblico.* 243

*Questa esigenza, messa in rilievo altresì da varie associazioni commerciali e industriali, dalla stampa e da enti pubblici, persuase dell'opportunità di estendere l'applicazione dell'istituto dell'esonerazione temporanea anche a coloro che prestino opera insostituibile in aziende proprie dello Stato o delle provincie o dei comuni o private anzidette, ma con sensibili restrizioni in confronto del precitato Regio decreto n. 561.*

*E pertanto, ne fu limitata l'applicazione soltanto a coloro che abbiano qualità di direttori, capitecnici ed operai specializzati e che appartengano alla milizia territoriale; non fu estesa ai militari dell'esercito permanente o alla milizia mobile, i quali, avendo ricevuto istruzione militare, rappresentano un contributo immediato e non trascurabile per l'efficienza dell'esercito o dell'armata.*

*Così fu emanato il seguente decreto luogotenenziale, per l'applicazione del quale sono richiamate le norme e le sanzioni penali contenute nel precitato Regio decreto.*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III, ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata; 244

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re colla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Udito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello della marina, con quello di agricoltura, industria e commercio, e con quello di grazia e giustizia;

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno del 24 giugno 1915, n. 158 e nel *Giornale militare ufficiale*, dispensa 42ª del 3 luglio 1915, circolare 503.

Abbiamo decretato e decretiamo:

245 ART. **1.** — Durante la guerra possono essere temporaneamente esonerati dal prestare effettivo servizio sotto le armi i militari richiamati dal congedo illimitato, ascritti alla milizia territoriale, i quali prestino almeno da un mese l'opera propria in qualità di direttori, capi tecnici od operai specializzati presso:

*a*) le aziende proprie dello Stato o quelle private cui siano affidati servizi pubblici d'interesse nazionale, o che provvedano materiali o lavori allo Stato;

*b*) le aziende proprie delle provincie o dei comuni o quelle private cui siano affidati importanti servizi pubblici d'interesse locale o che provvedano materiali o lavori di notevole entità alle provincie od ai comuni;

*c*) i grandi stabilimenti o le grandi imprese il cui funzionamento interessi l'economia nazionale e l'ordine pubblico.

Circa la locuzione « militari richiamati » valgono i chiarimenti fatti all'art. 1 del R. D. 29 aprile 1915, n. 561, e così pure le spiegazioni già date circa la condizione del mese di servizio precedente.

La nuova concessione di esonerazione fu limitata ai direttori, capi tecnici ed operai specializzati, poichè è da presumersi che soltanto dall'allontanamento di essi, che hanno l'indirizzo, la responsabilità, le fila amministrative dell'azienda o vi compiono funzioni non facilmente affidabili a personali avventizi, sarebbe per derivare un grave perturbamento o l'arresto dell'azienda.

Anche nelle aziende, stabilimenti, imprese considerate da questo articolo, il carattere è spiccatamente quello economico; sicchè fra quelle del comma *c*) indubbiamente sono comprese le aziende bancarie e di credito, le casse di risparmio e simili. Di tale parere è stata costantemente la commissione centrale per le esonerazioni temporanee.

L'ordine pubblico può essere interessato nella concessione dell'esonerazione in quanto l'arresto e chiusura di grandi stabilimenti od aziende può accrescere il disagio della popolazione per l'aumento della mano d'opera disoccupata, pel venir meno di prodotti soddisfacenti bisogni di prima necessità, e per altre cause d'indole politica, che è opportuno sempre eliminare, massime quando una guerra, come la odierna, minaccia di protrarsi per tempo piuttosto lungo.

Fra le aziende previste dal presente decreto sono indubbiamente anche quelle elettriche non aventi diretta attinenza con la produzione destinata all'esercito, sebbene gl'istituti ed edifici militari se ne avvalgano come utenti qualsiansi (illuminazione, energia per piccoli impianti e simili). Vedi in proposito l'annotazione *g*) all'art. 1° del decreto 29 aprile 1915, n. 561 (pag. 144).

246 ART. **2.** — Le esonerazioni saranno limitate ai casi in cui dall'assenza dei militari possa derivare la totale cessazione del funzionamento dell'azienda, stabilimento od impresa, ovvero un grave perturbamento al normale funzionamento stesso.

Per le esonerazioni contemplate nel presente decreto sono applicabili le norme e le sanzioni penali stabilite dal R. decreto 29 aprile 1915, n. 561.

L'articolo, poichè si considerano le aziende di complessa organizzazione o di molteplice produzione, ha disposto che l'esonerazione possa concedersi anche quando

dall'allontanamento di addetti insostituibili resti sospesa una notevole parte della produzione dell'azienda.

Le sanzioni penali sono oggi di competenza dei tribunali militari, per effetto del decreto luogotenenziale 14 novembre 1915, n. 1683.

ART. **3.** — Il trattamento di cui all'art. 1 potrà essere esteso agli impiegati di cassa degli Istituti di emissione del Regno, i quali siano in carica da almeno un mese, siano riconosciuti insostituibili e facciano parte della milizia territoriale. 247

Gl'impiegati di cassa dei tre istituti di emissione del Regno e cioè cassieri e commessi, non sono facilmente sostituibili; si tratta di personale che deve avere una speciale competenza nel delicato servizio cui è addetto e che deve essere fornito di congrue cauzioni.

Tali considerazioni assumono speciale importanza nei riguardi della Banca d'Italia, che non soltanto è istituto di emissione e di credito, ma altresì disimpegna la maggior parte del servizio di tesoreria dello Stato.

La menzione di personale di cassa era necessaria, in quanto il decreto si riferisce nel resto a direttori, capitecnici ed operai specializzati.

La specificazione degli impiegati da comprendersi in tale categoria è stata data con circolare del Ministero della guerra 12 luglio 1915, n. 1500 (pag. 218).

ART. **4.** — Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua data. 248

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA, ZUPELLI, VIALE, CAVASOLA, ORLANDO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

III.

## Decreto ministeriale 30 giugno 1915, che approva le norme per l'esecuzione del Regio decreto 29 aprile 1915, n. 565, e del decreto Luogotenenziale 17 giugno 1914, n. 887.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

249 Visto il Regio decreto-legge 29 aprile 1915, n. 561;

Visto il decreto Luogotenenziale del 17 giugno 1915, n. 887;

Riconosciuta l'opportunità di stabilire e raccogliere in un solo testo tutte le norme esecutive per l'applicazione dei decreti sopracitati;

Sentito il parere della Commissione centrale per le esonerazioni temporanee dei militari richiamati;

Di concerto col ministro segretario di Stato per gli affari della marina;

DECRETA:

ART. 1. — Sono approvate le unite norme per l'esecuzione del Regio decreto 29 aprile 1915, n. 561 e di quello Luogotenenziale del 17 giugno 1915, n. 887, relativi alle esonerazioni temporanee dall'effettivo servizio sotto le armi dei militari del Regio esercito e della Regia marina richiamati.

ART. 2. — Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1915.

ZUPELLI, VIALE.

In virtù di questo decreto ministeriale si debbono intendere abrogate non soltanto le norme per l'applicazione del Regio decreto 29 aprile 1915, n. 561 (pubblicate nella *Gazzetta ufficiale* del 26 maggio 1915, n. 132, e nel *Giornale militare ufficiale* del 15 maggio 1915, dispensa 28, circolare 348), ma altresì le circolari ministeriali con le quali fu provveduto, sia a rendere più facile e più sicura l'applicazione del citato decreto, sia ancora a far dare anticipata applicazione alle norme contenute nel decreto luogotenenziale, che, già deliberato in massima dal Consiglio dei ministri, richiese del tempo per la sua definitiva formulazione ed approvazione.

**Norme per l'applicazione del Regio decreto 29 aprile 1915, n. 561 e del decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 887.**

Costituzione delle commissioni locali.

**1.** Il ministro della guerra, d'accordo con quello della marina, può ordinare in ogni tempo la costituzione delle commissioni locali, di cui all'art. 3 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561. **250**

Esse si costituiscono nelle città sedi di comando di divisione militare e nei presidî di Spezia e Venezia.

La loro giurisdizione si estende in territorio indicato nell'allegato n. 1, che fa seguito alle presenti norme.

Occorrendo costituire altre commissioni, ne verrà designata la località e la giurisdizione.

*a*) Con la circolare ministeriale 17 maggio 1915, n. 356 (*Giorn. mil. uff.* 1915, disp. 30ª) fu disposto che « al più presto e non oltre il 24 maggio, dovessero aver principio le operazioni delle commissioni locali per le esonerazioni temporanee ».

Però, anche prima della costituzione delle commissioni, il Ministero della guerra aveva dato, ai capi di servizio, di direzione, ufficio o stabilimento militare o marittimo, che dovessero provvedere a mezzo di aziende private al rifornimento di materiali për l'esercito o l'armata, la facoltà di consentire la permanenza presso le aziende stesse dei militari richiamati che vi fossero impiegati, sempre che si riconoscesse il provvedimento assolutamente indispensabile per assicurare, nei limiti di tempo stabiliti, il compimento dei lavori commessi.

*b*) Oltre le commissioni indicate al § 1 se ne costituirono più tardi una a Tripoli per la Tripolitania ed una a Bengasi per la Cirenaica. Nella Somalia Italiana e nell'Eritrea, considerato il numero esiguo sia delle aziende, sia degli esonerabili, funzionerà da commissione locale il rispettivo comando delle truppe coloniali.

**2.** Nei territori ove sono numerose aziende, stabilimenti od imprese le commissioni locali hanno un presidente ed un segretario stabili, i quali attendono esclusivamente ai lavori della commissione. Esse hanno un ufficio proprio e personale inferiore comandato (vedi allegato n. 1). **251**

Il presidente (colonnello o tenente colonnello del Regio esercito in effettività di servizio o richiamato dal congedo) è designato dal Ministero della guerra fra gli ufficiali di artiglieria o del genio o del commissariato militare. Il segretario è designato pure dal Ministero della guerra, fra i capitani in effettività di servizio o in congedo.

**3.** Nei territori ove le aziende, gli stabilimenti o le imprese sono poco numerosi, le commissioni, invece, sono costituite presso una direzione, comando, od ufficio ivi stanziato (vedi allegato n. 1). In **252**

tal caso, presidente della commissione è, di diritto, il capo della direzione, ufficio o comando, e segretario un capitano dell'ufficio stesso, designato con atto scritto dal presidente.

Presidente e segretario attendono, oltre che agli eventuali lavori della commissione, a quelli ordinari inerenti alla propria carica.

Le commissioni non hanno nè locali, nè personale inferiore propri, ma si riuniscono nei locali della direzione, ufficio o comando presso cui sono costituite e utilizzano il personale inferiore addettovi.

253 **4.** Le commissioni locali si compongono, oltre che del presidente e del segretario, anche di un numero variabile di membri (ufficiali superiori o capitani del Regio esercito e di ufficiali di grado corrispondente della Regia marina) tratti da apposite liste.

254 **5.** Le liste degli ufficiali del R. esercito e della R. marina che possono essere chiamati quali membri delle Commissioni, sono compilate e tenute al corrente dai comandi delle divisioni militari, d'accordo con i comandi dei dipartimenti marittimi, e distinte per armi o corpi e specialità, in base alle indicazioni che saranno all'uopo richieste alle autorità militari dipendenti.

Nelle dette liste saranno inscritti anche gli ufficiali che esercitano già una sorveglianza sugli stabilimenti privati posti nella circoscrizione territoriale della commissione.

Quando avvenga che ufficiali dell'esercito, occorrenti per costituire le liste, dipendano da altro comando di divisione, o che, per lo scarso numero di quelli residenti nel territorio della medesima non sia possibile costituirle, i comandi interessati si rivolgeranno al comando del corpo d'armata. Se poi sarà necessario richiedere ufficiali di altro corpo d'armata, si provvederà d'intesa fra i comandi di corpo d'armata interessati.

Per la commissione da costituirsi nel presidio di Venezia, il comando della divisione di Bologna procederà d'intesa col comando in capo del dipartimento marittimo, che è pure comandante della piazza.

255 **6.** Parimenti sono compilate e tenute al corrente dai comandi di divisione ristrette liste delle persone estranee alle amministrazioni militari che, eventualmente, potranno assistere le Commissioni, sia negli accertamenti, sia nelle sedute, come è detto nella prima parte dell'art. 3 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561.

Le dette persone debbono essere di nota competenza tecnica e di riconosciuta probità; esse dovranno, in antecedenza, dichiarare di essere disposte a prestare l'opera loro ad ogni invito del presidente.

Oltre le liste suindicate, il presidente della commissione costituirà un'altra lista, nella quale inscriverà i consiglieri proposti dalle Camere di commercio che hanno sede nel territorio della commissione, per essere chiamati a dar parere sulle domande di esonerazione presentate in base al decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 887.

A tale scopo il presidente stesso avrà cura d'invitare le Camere di commercio a designare taluni nomi di consiglieri e ad indicare

per ciascuno di essi il ramo dell'industria o del commercio nel quale è maggiormente versato (1).

**7.** I presidenti delle commissioni, volta per volta che dovranno esaminare e decidere sulle richieste di esonerazione temporanea, inviteranno a far parte della commissione quegli ufficiali che ritengano più particolarmente indicati, in rapporto alle specialità delle aziende, stabilimenti od imprese richiedenti l'esonerazione temporanea dal servizio effettivo sotto le armi del proprio personale. 256

Inviteranno anche in seno alla commissione per esaminare e dar parere sulle richieste di esonerazione – quando le circostanze lo consiglino – qualcuna delle persone estranee alle amministrazioni militari, di speciale competenza tecnica, di cui sopra è parola.

Provvederanno, infine, perchè, quando si tratti di decidere sulle domande inoltrate in base all'articolo 1°, lettera *c*) del decreto luogotenenziale su citato, assista sempre alla seduta della commissione ed esprima il suo parere un consigliere che appartenga alla Camera di commercio più interessata e che, dalla lista, risulti più competente per il caso in esame.

Naturalmente, trattandosi di parere da pronunziarsi in seno alle commissioni dalle persone tecniche, saranno chiamate a preferenza quelle che avessero compiuto accertamenti nei riguardi delle richieste su cui devesi decidere.

Se la richiesta di esonerazione riguarda grandi aziende interessanti l'economia nazionale che si estendano in circoscrizioni di più d'una Camera di commercio, sarà utile sentire i rappresentanti di tutte le Camere di commercio interessate.

## Funzionamento delle commissioni.

**8.** I proprietari o direttori di aziende, stabilimenti od imprese (eccezione fatta per le aziende proprie dello Stato e per quelle private cui 257

---

(1) Si hanno così due tipi di commissioni locali, e cioè:

COMMISSIONI CON UFFICIO PROPRIO:

*Presidente* – Comandato in permanenza dal Ministero della guerra.
*Membri militari* – In numero variabile e chiamati volta per volta dal presidente fra gli ufficiali compresi nelle liste divisionali.
*Membri civili* – In numero variabile e chiamati volta per volta dal presidente fra le persone di competenza tecnica comprese nelle liste divisionali.
*Segretario* – Comandato in permanenza dal Ministero della guerra.

COMMISSIONI PRESSO LE DIREZIONI OD UFFICI MILITARI TERRITORIALI:

*Presidente* – Il capo della direzione od ufficio territoriale.
*Membri militari* – In numero variabile e chiamati volta per volta dal presidente fra gli ufficiali compresi nelle liste divisionali.
*Membri civili* – In numero variabile e chiamati volta per volta dal presidente fra le persone di competenza tecnica comprese nelle liste divisionali o fra i consiglieri delle Camere di commercio.
*Segretario* – Un ufficiale della direzione od ufficio territoriale.

siano affidati servizi pubblici d'interesse nazionale) (1) che intendano chiedere l'esonerazione temporanea del proprio personale, ne rivolgeranno richiesta, per iscritto, alla commissione che ha giurisdizione sul territorio.

La lettera di richiesta sarà in duplice esemplare: indicherà le condizioni di lavoro; il numero complessivo del personale addetto alla azienda, stabilimento od impresa; le funzioni alle quali sono adibiti i militari proposti per l'esonerazione temporanea, nonchè tutte quelle notizie che valgano a dimostrare la necessità dell'opera loro e la loro insostituibilità, e – ove ne sia il caso – i presumibili fondati danni o perturbamenti che deriverebbero, sia nell'azienda, sia in altri campi, dall'assenza dei militari per i quali si chiede l'esonerazione.

Quando trattisi di esonerazioni chieste in base al Regio decreto 29 aprile 1915, n. 561, le domande saranno corredate da documenti atti a comprovare le commesse in corso di manufatti, derrate, lavori, materie prime, o di prestazione d'opera per conto dell'esercito o dell'armata.

258 *a*) Conforme al concetto fondamentale che le esonerazioni vengono date nello interesse degli stabilimenti e delle imprese, le relative richieste devono esser fatte dai proprietari o direttori dei medesimi e non da coloro che devono essere dichiarati esonerabili.

E ovvio che debba esservi il consenso dei militari a rimanere, quando che sia, esonerati, non potendo ad essi essere imposta la esonerazione temporanea e poichè non mancano al Governo i mezzi, quando necessità lo richiedesse, di usufruire dell'opera del militare in congedo, ad esempio il richiamo alle armi per precetto personale comandando poi il richiamato presso lo stabilimento in *qualità di militare*, o la requisizione di mano d'opera a senso del Regio decreto 22 aprile 1915, n. 506.

259 *b*) Le istanze debbono indirizzarsi alla *Commissione per le esonerazioni temporanee dei militari richiamati* che ha giurisdizione nel territorio nel quale i militari trovansi occupati. La competenza viene adunque data dalla dimora professionale dei richiamati, e pertanto da una ditta avente sedi e stabilimenti in territori compresi nella giurisdizione di più commissioni dovranno farsi tante istanze distinte, quante sono le commissioni che dovranno giudicare.

Qualora una ditta debba trasferire, per assolute ragioni, personale da uno stabilimento ad un altro, dovrà ottenere prima la dichiarazione di esonerabilità nei riguardi dello stabilimento ricevente, dovendo essere la esonerazione in armonia con le condizioni di quest'ultimo.

---

(1) Le aziende proprie dello Stato e le private cui siano affidati servizi pubblici d'interesse nazionale – intendasi che interessano *più di una* provincia – e che perciò possono esorbitare dalla competenza della commissione locale, faranno pervenire le istanze al Ministero della guerra (Sottosegretariato per le armi e le munizioni), ovvero al Ministero della marina (Direzione generale Corpo reali equipaggi) come è detto al successivo n. 21 delle presenti norme.

Il comma *a*) dell'articolo 1 del decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 887, quanto alla competenza a decidere delle esonerazioni, è distinto in due parti: 1ª *le aziende proprie dello Stato o quelle private cui siano affidati servizi pubblici d'interesse nazionale* – competenza dei Ministeri — 2ª *aziende private che provvedono materiali o lavori allo Stato* – competenza delle commissioni locali.

A tal fine le pratiche da compiersi dalle ditte sono identiche a quelle indicate al numero 8.

260 *c*) A questa procedura debbono pure conformarsi i tre Istituti di emissione del Regno per l'esonerazione del loro personale di cassa (art. 3 decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 887).

261 *d*) Una speciale procedura fu necessario stabilire per aziende elettriche della zona di guerra o finitima, per assicurarne la continuità prima ancora che fossero entrate in funzione le commissioni locali, e non causare incagli alle operazioni di mobilitazione. Furono autorizzati i comandi di corpo d'armata di Firenze, Bologna, Verona, Milano, Torino, Alessandria, Genova, a ricevere le istanze delle aziende elettriche interessanti l'esercito e la marina od importanti servizi pubblici ed a decidere essi stessi le esonerazioni, valendosi all'uopo di speciali commissari inviati dal Ministero della guerra.

Negli altri corpi d'armata furono pure investiti di tali attribuzioni i rispettivi comandanti, ma, cessata l'urgenza del provvedimento ed emanato il decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, le attribuzioni stesse vennero deferite alle commissioni locali.

Come guida se per le aziende elettriche debba applicarsi il R. decreto-legge 29 aprile 1915 o quello luogotenenziale 17 giugno 1915, varrà la circolare ministeriale 16 agosto 1915, n. 2481 (vedi a pag. 218).

262 *e*) Scopo della lettera di richiesta in duplice esemplare, è quello di farne rimanere uno presso la commissione locale ed inviarne l'altro al Ministero competente, per l'esame e controllo della concessione.

263 **9.** Gli elenchi degli esonerandi, compilati in triplice esemplare, saranno conformi al mod. *A* o *A-bis* che fanno seguito alle presenti norme.

Saranno compilati separati elenchi per gli ufficiali e per gli uomini di truppa, nonchè per i militari dell'esercito e per quelli dell'armata.

Dei tre esemplari degli elenchi, completati con la decisione della commissione: uno resterà presso la commissione, uno sarà restituito al proprietario o direttore dell'azienda, stabilimento od impresa, ed il terzo, insieme con un esemplare della lettera di richiesta, sarà trasmesso al Ministero della guerra (direzione generale artiglieria e genio) ovvero al Ministero della marina (direzione generale corpo reale equipaggi) secondo i casi.

I modelli A ed A-*bis* debbono acquistarsi dalle ditte editrici a cura degli stessi proprietari o direttori di stabilimenti, aziende o imprese che intendono chiedere l'esonerazione temporanea del loro personale o la proroga di esonerazione già concessa.

Altrettanto dicasi per i mod. B e B-*bis* di cui al paragrafo 14 delle presenti norme.

264 **10.** Ricevuta la lettera di richiesta, il presidente della commissione disporrà per gli accertamenti necessari a stabilire se esistano le condizioni volute per far luogo al provvedimento invocato. Gli accertamenti potranno essere effettuati collegialmente, oppure da uno o più componenti della commissione, assistiti, all'occorrenza, dalle persone tecniche estranee all'esercito ed all'armata, di cui all'art. 3 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561.

Per le esonerazioni del personale delle aziende, stabilimenti od imprese, di cui alle lettere *b*) e *c*) del decreto luogotenenziale del

17 giugno 1915, n. 887, il presidente della commissione rimetterà anzitutto le istanze al prefetto della provincia, nella quale l'azienda, stabilimento, od impresa svolge materialmente l'opera propria, affinchè esprima, sulla sua personale responsabilità, per iscritto, motivato parere sulla opportunità, o meno, di accogliere la domanda; e, in caso affermativo, se essa debba essere accolta integralmente o parzialmente.

Nel caso di aziende od imprese interessanti più provincie si dovrebbero sentire tutti i prefetti interessati. Il parere delle autorità prefettizie, come, del resto, i pareri di qualsiasi altra autorità, i rapporti e le comunicazioni pervenute da qualsiasi fonte, hanno valore soltanto di elementi di giudizio per le commissioni e non forza obbligatoria, dovendo le decisioni pronunziarsi con libertà di giudizio e sotto la responsabilità delle commissioni.

265 **11.** Compiuti gli accertamenti, il presidente convocherà la commissione per procedere alle deliberazioni.

Le deliberazioni saranno prese da almeno tre votanti e a maggioranza; in caso di parità di voti, avrà la prevalenza il voto del presidente.

Non avranno diritto al voto le persone tecniche – di cui è parola ai paragrafi 6 e 7 – nè il rappresentante della Camera di commercio (1).

266 **12.** La commissione nel suo giudizio dovrà valutare le condizioni di necessità e d'insostituibilità del personale non in modo astratto, ma in modo concreto; in rapporto, cioè, all'urgenza del lavoro, alla disponibilità della mano d'opera, alla speciale competenza delle persone ed all'importanza del fine che si vuol raggiungere.

La commissione non dovrà mai perdere di vista che, in caso di mobilitazione, è obbligo precipuo di ogni militare di compiere il proprio servizio sotto le bandiere, e che a tale obbligo, sia pure temporaneamente, nessuno dev'essere sottratto se non per un alto interesse dello Stato.

Consegue quindi, che la esonerazione dovrà essere deliberata solo quando la commissione acquisti il convincimento che l'opera individuale dei militari negli stabilimenti privati possa dare notevoli e positivi risultati a vantaggio dello Stato, che altrimenti non si raggiungerebbero.

Quando avvenga di dover determinare, fra più militari aventi gli stessi requisiti, quali fra loro debbano essere dichiarati esonerabili,

---

(1) Con circolare n. 730 del 9 gennaio 1916 (v. a pag. 227) è stato ammesso che in casi d'urgenza e di assoluta necessità, come ad esempio nella imminenza di presentazione alle armi, i presidenti delle commissioni (d'ordine dei Ministeri della guerra o della marina o di propria iniziativa) possano concedere delle provvisorie esonerazioni, compiendo gli accertamenti entro i quindici giorni successivi alla deliberazione. La durata di tali esonerazioni provvisorie non può eccedere i quindici giorni, a meno che i Ministeri non abbiano stabilito diversamente. La circolare medesima stabilisce speciali norme e garanzie.

la preferenza sarà data a coloro che appartengono a classi più anziane e che non hanno ricevuto istruzione militare.

**13.** La esonerabilità sarà dichiarata per un periodo di tempo determinato, del quale si preciserà la scadenza, e che non potrà eccedere i tre mesi, salvo ad essere prorogata con successive deliberazioni se, alla scadenza, permarranno le circostanze che indussero a dichiararla. 267

*a*) È da tenersi presente che l'istruzione distingue fra *dichiarazione di esonerabilità* ed *esonerazione*. La commissione od il Ministero, a seconda dei casi, decidono se il militare sia esonerabile o non, indipendentemente dal fatto che il militare sia stato richiamato o meno, che siasi presentato o non alle armi, che si trovi in zona di guerra o fuori di questa. 268

La dichiarata esonerabilità è una specie di titolo latente, che diventa effettivo, efficace, quando il militare sia già *onerato* o che stia *per esserlo*. Non potrà perciò parlarsi di vera esonerazione per i militari semplicemente soggetti ad obblighi militari, dei quali non è ancora avvenuta la chiamata.

La dichiarazione di esonerabilità rimarrà adunque senza effetti pratici se, scaduta la sua durata prefissata (che incomincia dal giorno della decisione pronunziata dalla commissione locale o dai ministri della guerra e della marina), il militare non sia stato chiamato alle armi. Come pure, potrebbe avere effetti qualora, non avendo un militare, già alle armi, incominciato a fruire dell'esonerazione, ad esempio, perchè inquadrato nell'esercito operante, o per altre cause, venisse prima della scadenza a trovarsi in condizione di poter essere ammesso a goderne.

*b*) Non sarebbe una sufficiente ragione per negare la dichiarazione ad un militare già alle armi, il fatto che l'azienda, stabilimento od impresa ne abbia frattanto potuto *fare a meno*, qualora risulti che l'andamento ne sia stato danneggiato o che stia per esserlo. Devesi ricordare sempre che le esonerazioni, massime quelle previste dal decreto 29 aprile 1915, pur giovando ai privati, sono state fatte al precipuo scopo di avvantaggiarne l'esercito, l'armata e gl' interessi della collettività e dovranno perciò concedersi quando si presuma con fondatezza che tali vantaggi si conseguano in modo notevole. 269

*c*) Se alla scadenza del termine stabilito per l'esonerazione permangono le condizioni per cui le esonerazioni furono concesse, i proprietari o direttori di stabilimenti od imprese che intendono chiedere una proroga dell'esonerazione devono farne richiesta alla commissione competente, regolandosi in modo analogo a quello di richiesta della concessione prima (presentando cioè la istanza in duplice esemplare ed i mod. *A* od *A-bis* in triplice). Sui documenti sarà indicato anche che si tratta di *proroga*. 270

**14.** A misura che il personale delle aziende, stabilimenti od imprese, per cui venne riconosciuto il titolo all'esonerazione, sia chiamato sotto le armi, i direttori o proprietari ne informeranno subito, mediante l'Elenco variazioni mod. *B* o *B-bis*, il presidente della commissione, il quale farà tener loro i *Foglietti di esonerazione temporanea* (mod. *E* o *E-bis*) da consegnarsi al personale suddetto). 271

Il presidente, contemporaneamente, rimetterà un elenco dei militari in parola (mod. *C* o *C-bis*) al comando del corpo o reparto di cui al successivo n. 22, ed altro elenco ai distretti di leva (che ne informeranno i centri di mobilitazione) o alle capitanerie di porto, cui quei militari appartengono.

I distretti di leva, alla variazione di: « *Chiamato alle armi, ecc.* », faranno seguire quella di: « *Esonerato temporaneamente dal servizio*

*effettivo sotto le armi, fino al giorno .........*». (R. decreto 29 aprile 1915, n. 561, oppure decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 887).

Le capitanerie di porto inscriveranno analoga annotazione sui modelli 45, dandone partecipazione al Ministero della marina.

L'obbligo dell' iscrizione per le capitanerie di porto è conseguenza delle funzioni matricolari che esse disimpegnano nei riguardi dei militari della R. Marina, analogamente a quanto i distretti militari fanno pei militari del R. Esercito.

La stessa variazione sarà inscritta dai corpi di truppa sui fogli matricolari dei militari presenti alle armi e che per l'esonerazione temporanea ne siano stati dimessi.

272 **15.** Le infrazioni alle prescrizioni che disciplinano le esonerazioni temporanee, saranno immediatamente represse dalle commissioni locali con la revoca delle esonerazioni concesse, e con la denuncia all'autorità giudiziaria competente, qualora le infrazioni stesse rivestano carattere di reato previsto dall'art. 8 del Regio decreto stesso, o da altre leggi vigenti.

Per le esonerazioni concesse dal ministro della guerra a senso del successivo paragrafo 21, la revoca sarà pronunziata dal ministro stesso.

273 **16.** I direttori o proprietari di aziende, stabilimenti od imprese, pei militari dichiarati esonerabili e non ancora chiamati alle armi, alla scadenza del periodo di esonerabilità, o, quando, prima di tale scadenza, venga a mancare una delle condizioni per cui l'esonerabilità fu dichiarata, sono obbligati a darne partecipazione alle commissioni locali, mediante elenco di variazione mod. *B* o *B-bis*. I nomi dei suddetti militari, a cura delle commissioni, saranno depennati dall'esemplare dell'elenco mod. *A* o *A-bis* esistente presso le medesime.

Trattandosi invece di militari già ammessi a fruire dell' esonerazione, alla scadenza dell'esonerazione stessa o, quando, prima della scadenza, venga a mancare una delle condizioni per le quali l'esonerazione fu concessa, i direttori o proprietari delle aziende, stabilimenti od imprese, sono obbligati a dimettere in giornata i militari in questione, ritirando loro i foglietti d'esonerazione temporanea (modello *E* o *E-bis*) e a darne comunicazione alle commissioni locali (mod. *B* o *B-bis*). Le commissioni locali ne prenderanno nota sul mod. *A* o *A-bis* e ne informeranno il distretto militare o la capitaneria di porto competente, mediante l'elenco mod. *D* o *D-bis*. Contemporaneamente i precitati direttori o proprietari, dovranno, in giornata, mediante invio di altro esemplare del suddetto elenco di variazioni (mod. *B* o *B-bis*), informare di quanto sopra il comando del corpo o reparto che abbia in nota i militari esonerati a senso del paragrafo 22: all'elenco saranno uniti i foglietti di esonerazione temporanea ritirati dai militari stessi.

I militari dimessi dagli stabilimenti dovranno presentarsi nelle ventiquattr'ore al comando del reparto da cui son tenuti in nota.

Degli elenchi di variazione sarà rilasciata ricevuta con apposito talloncino, da staccarsi dagli elenchi stessi.

I distretti e le capitanerie di porto, ricevuti i mod. *D* o *D-bis*, provvederanno per le conseguenti inscrizioni matricolari.

**17.** I presidenti, per tutto quanto riguarda il funzionamento delle commissioni, sono autorizzati a corrispondere direttamente con le autorità civili e militari. 274

**18.** Il segretario della commissione, sotto la direzione del presidente, sarà incaricato della conservazione di tutti gli atti d'ufficio, nonchè della compilazione della corrispondenza, dei verbali e dei documenti occorrenti. 275

Alla dipendenza del segretario saranno posti uno o più scritturali, a seconda dell'entità dei lavori e pel tempo strettamente necessario.

Quando la commissione abbia una sede propria le sarà assegnato anche un piantone.

Le richieste di tale personale saranno rivolte al comando del presidio. Lo stesso comando del presidio provvederà i locali ed il mobilio occorrenti alla commissione, nonchè le suppellettili. Gli oggetti di cancelleria saranno forniti dal distretto militare che ha sede nel capoluogo della divisione.

**19.** I modelli *A* od *A-bis* (elenchi del personale per cui fu richiesta l'esonerazione) che restano presso le commissioni, saranno numerati progressivamente e raccolti in cartelle. Su di essi saranno riportate le variazioni che avvenissero in seguito, relative alla cessazione, proroga, revocazione, ecc. 276

Le lettere di richiesta delle ditte e la corrispondenza successiva (esclusi gli elenchi di cui sopra è parola) saranno tenuti in fascicoli distinti per ciascuno stabilimento od impresa. Si avrà cura di ricordare sulle lettere di richiesta il numero progressivo degli elenchi mod. *A* od *A-bis* cui si riferiscono.

**20.** Trascorso un mese dall'inizio dei lavori, i presidenti delle commissioni trasmetteranno ai Ministeri della guerra e della marina una sommaria relazione sulle operazioni compiute, accennando anche agli inconvenienti rilevati ed al modo di evitarli in seguito. Alla copia di relazione si unirà, rispettivamente, la situazione numerica dei militari che fruiscono dell'esonerazione temporanea (mod. *G* e *G-bis*). 277

Al termine di ciascun mese successivo, i presidenti trasmetteranno la sola situazione numerica, salvo a corredarla di quelle eventuali notizie che credessero di segnalare.

**21.** Le esonerazioni temporanee del personale delle aziende proprie dello Stato o di quelle private cui siano affidati servizi pubblici d'interesse nazionale (previste alla lettera *a*) dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 887) saranno richieste al Ministero della guerra (direzione generale artiglieria e genio) pel tramite del Ministero interessato, il quale dovrà pronunziarsi sull'opportunità, o meno, di accogliere la domanda e, in caso affermativo, se essa debba essere accolta integralmente o parzialmente. 278

Le richieste saranno fatte in un solo originale e gli elenchi *A-bis* in triplice esemplare. Il ministro della guerra deciderà in merito, sentita, ove lo creda, la commissione centrale di cui all'art. 4 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561. Di detti esemplari il Ministero ne tratterrà uno e trasmetterà gli altri due alla commissione

locale competente. Questa, a sua volta, ne tratterrà uno ed invierà l'altro all'azienda, stabilimento od impresa interessata.

La commissione inoltre provvederà agli incombenti amministrativi di cui al paragrafo 14 e seguenti.

La revoca di tali esonerazioni, che risultassero indebitamente ottenute, è riservata al ministro della guerra.

. Trattandosi di militari della regia marina le istanze saranno rivolte al Ministero della marina (Direzione generale Corpo reale equipaggi) e le concessioni o le revoche sono di competenza del Ministero rispettivo.

### Disciplina degli esonerati.

279 **22.** I militari esonerati temporaneamente continueranno ad appartenere, agli effetti matricolari, ai centri di mobilitazione cui sono effettivi.

Essi però saranno tenuti in nota, agli effetti di cui all'art. 5 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561, dal comando di un corpo o reparto che abbia sede sul posto; in mancanza di esso, dal comando di un reparto di truppa viciniore, retto da ufficiale, ovvero da un comando di stazione dei Reali carabinieri.

I comandi di presidio designeranno i reparti, e questi compileranno per i detti militari, in base alle comunicazioni delle commissioni locali, speciali ruolini (mod. *F*), da tenersi al corrente con le successive variazioni.

280 **23.** Agli esonerati sarà, a cura dei comandi di reparto, consegnato un bracciale, da portarsi costantemente, in modo visibile, sulla manica sinistra del vestito, sopra al gomito.

I bracciali occorrenti saranno richiesti al distretto militare che ha sede nel capoluogo della divisione.

Con la circolare 21 maggio 1915, n. 363 (*Giorn. mil. uff.* 1915, disp. 30ª) fu disposto che il bracciale, di cui debbono essere provvisti i militari esonerati temporaneamente dal servizio effettivo sotto le armi, sia costituito da tre fasce orizzontali cucite insieme e della stessa larghezza, una rossa, una bianca ed una verde (dall'alto in basso), con una stelletta metallica a cinque punte al centro.

Il bracciale deve essere alto centimetri 10.

Il bracciale è distribuito ai militari al momento in cui sono effettivamente esonerati perchè richiamati o rinviati dai corpi se già erano alle armi e deve da essi venir portato finchè continuino a fruire della esonerazione.

281 **24.** Qualora avvenga che i militari temporaneamente esonerati incorrano in mancanze di carattere grave o commettano disordini, i comandi di reparto dovranno riferirne subito ai comandi di divisione militare o di dipartimento marittimo. Questi potranno disporre, sia la immediata presentazione dei militari ai corpi (dandone avviso alla commissione locale ed al Ministero competente), sia, quando lo ritengano del caso, la loro denuncia all'autorità giudiziaria.

282 **25.** I comandi di reparto provvederanno a che i militari, i quali abbiano cessato dall'esonerazione temporanea, siano muniti dei mezzi

di viaggio per raggiungere il centro di mobilitazione cui debbono essere avviati i militari della stessa arma e specialità residenti nel luogo, o la capitaneria di porto più vicina.

Nel caso di ritardata presentazione, senza giustificato motivo, saranno presi a carico dei manchevoli opportuni provvedimenti.

I militari, soltanto quando saranno giunti ai corpi, depositeranno il bracciale.

### Commissione centrale.

**26.** Contro le decisioni delle commissioni locali, le aziende, stabilimenti o imprese interessate hanno facoltà di ricorrere ai ministri della guerra o della marina, a seconda che le decisioni riguardino militari dell'esercito o dell'armata. 283

I ricorsi saranno presentati al presidente della commissione locale, il quale, con tutta sollecitudine, li trasmetterà al Ministero competente, accompagnandoli con le notizie e chiarimenti che ritenga utili per la loro soluzione.

Le istanze adunque debbono indirizzarsi ai ministri della guerra e della marina, competenti a decidere dei ricorsi, e non alla commissione centrale per le esonerazioni temporanee dei richiamati, che, come s' è detto, è soltanto *organo consultivo* dei due ministri (guerra e marina), i quali ne provocano il parere, quando lo reputano del caso.

Qualora i ricorsi fossero trasmessi *direttamente* ai Ministeri od alla commissione centrale, questi non potrebbero fare a meno di restituirli ai ricorrenti, acciò si attengano alla prescritta e necessaria procedura.

Agli stessi Ministeri, e sempre pel tramite delle commissioni locali, gl' interessati, fino alla decisione dei ricorsi, potranno rimettere memorie, documenti, comunicazioni suppletive.

Le istanze pei ricorsi dovranno essere in carta da bollo da lire 1.35, trattandosi evidentemente di ottenere concessioni che, oltre a giovare ad interessi pubblici, giovano anche agl' interessi privati delle aziende, stabilimenti od imprese.

**27.** Il ministro della guerra e quello della marina, ricevuti i ricorsi, li sottoporranno, ove lo credano, alla commissione centrale di cui all'art. 4 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561. Avutone il parere, decideranno inappellabilmente. 284

Però, nei casi previsti dall'ultimo capoverso dell'art. 3 del decreto precitato, i ricorsi, prima ancora del loro deferimento all'esame della commissione centrale, saranno comunicati al Ministero della guerra od a quello della marina, a seconda che si tratti di militari addetti a stabilimenti od imprese che interessano l'amministrazione dell'esercito o quella dell'armata.

Alla commissione centrale potranno anche essere sottoposte dai singoli ministri della guerra o della marina, o da entrambi, previ accordi, questioni di massima in materia di esonerazione temporanea (interpretazione di norme, istruzioni da diramarsi alle commissioni locali, ecc.).

285 **28.** Il presidente della commissione centrale deferisce allo studio di tutti o dei singoli membri le questioni sottoposte, designando, quando occorra, dei relatori; convoca poi, al momento opportuno, la commissione. Questa, sentita la relazione e le persone di competenza tecnica previste dall'art. 4 precitato, quando siano intervenute, formula il proprio parere, sul quale, a partire dal meno anziano, ogni membro darà il voto.

Qualora il parere non sia adottato all'unanimità, se ne farà cenno nel verbale, indicando quelle ragioni che la minoranza tenga a far risultare.

Copia autentica del parere emesso sarà inviata al Ministero che lo ha provocato.

Alle adunanze della commissione dovranno partecipare almeno quattro dei suoi componenti.

286 **29.** Il Ministero della guerra, d'accordo con quello della marina, formerà la lista delle persone di particolare competenza tecnica di cui all'ultimo capoverso dell'art. 4 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561, le quali dovranno, in antecedenza, dichiarare di essere disposte a prestare l'opera loro ad ogni invito del presidente della commissione.

Le dette persone saranno dal presidente chiamate a partecipare ai lavori della commissione, a seconda della specialità delle industrie o produzioni cui le questioni si riferiscono.

Esse, per altro, non parteciperanno alla votazione.

287 **30.** Quando la commissione centrale sia chiamata ad esprimere il suo parere in merito a domande di esonerazione temporanea riflettenti aziende proprie dello Stato o private cui siano affidati servizi pubblici d'interesse nazionale (di cui alla lettera *a* dell' art. 1 del decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 887), il presidente della commissione stessa ha facoltà di chiedere all'amministrazione centrale interessata l'intervento di un suo rappresentante alla seduta per fornire notizie e schiarimenti.

288 **31.** Alla dipendenza del presidente della commissione centrale, presso il Ministero della guerra, funzionerà una segreteria. Essa attenderà particolarmente alla raccolta e conservazione dei pareri, verbali, atti di ogni genere della commissione; rilascerà copie autentiche dei documenti stessi e disimpegnerà tutte le altre incombenze di ufficio che il presidente crederà di affidarle.

289 **32.** Il presidente, per quanto riguarda il funzionamento della commissione centrale, può corrispondere direttamente con le autorità civili e militari.

### Ispezioni.

290 **33.** Per assicurarsi del regolare andamento dei lavori delle commissioni locali e dell'uniformità dei criteri seguiti negli accertamenti e nelle deliberazioni, il ministro della guerra può, di sua iniziativa, o su richiesta del ministro della marina, ordinare che siano effettuate ispezioni.

Tale incarico sarà affidato ad ufficiali del R. esercito o della R. marina del grado di maggior generale o colonnello o corrispon-

dente, ovvero a funzionari civili delle due amministrazioni che abbiano grado equiparato.

Gli ispettori, esaminati gli atti delle commissioni locali, compiute le indagini ed assunte le notizie necessarie, daranno ai presidenti le istruzioni che reputeranno del caso, dirette a far cessare immediatamente le irregolarità od a reprimere gli abusi che eventualmente avessero riscontrati. Essi potranno anche, di fronte a fatti di eccezionale gravità, revocare senz'altro le esonerazioni che risultassero indebitamente concesse.

Gli ispettori, nel compiere indagini od accessi presso le aziende, gli stabilimenti o le imprese, dovranno essere accompagnati da uno dei componenti della commissione locale.

Delle ispezioni compiute faranno particolareggiato rapporto al ministro, comunicando i provvedimenti adottati e formulando le proposte che ravvisassero opportune nell'interesse del servizio.

## Disposizioni amministrative.

**34.** Alle persone di particolare competenza tecnica estranee alle amministrazioni militari di cui all'art. 3 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561, che compiano accertamenti od intervengano alle sedute delle commissioni locali, ed ai consiglieri delle camere di commercio che, a senso del paragrafo 6 delle presenti norme, intervengano alle sedute delle commissioni stesse, spetta il rimborso delle spese di viaggio (se dovranno recarsi fuori della loro ordinaria residenza) e l'indennità giornaliera di L. 12, anche per i giorni di viaggio. 291

Per le persone di competenza tecnica chiamate dalla commissione centrale, l'indennità giornaliera è fissata in L. 20. (1)

**35.** Le spese di viaggio di cui al precedente paragrafo, saranno rimborsate in relazione al trasporto in 1ª classe, a tariffa ordinaria, nonchè, occorrendo, alle indennità chilometriche stabilite per gli ufficiali superiori. 292

Qualora le commissioni funzionino dopo indetta la mobilitazione, le predette persone saranno ammesse a viaggiare con le norme di cui al capo IV del regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno, considerandole come aggregate all'esercito, e perciò nessun pagamento dovrà essere loro fatto per tali viaggi.

**36.** Agli ufficiali del R. esercito o della R. marina, oltre che gli assegni ordinari e di trasferta che loro competono a tenore dei regolamenti militari vigenti, sarà corrisposta un'indennità supplementare di L. 3 pei giorni in cui sono a disposizione delle commissioni locali per gli accertamenti e le deliberazioni. 293

(1) Con decreto Luogotenenziale 6 gennaio 1916 tale indennità è stata ridotta a L. 15 per le suaccennate persone quando risiedano nella città ove hanno luogo gli accertamenti o si tengono le sedute delle commissioni.

Tale indennità supplementare non compete, però, al presidente e al segretario designati dal Ministero per attendere esclusivamente ai lavori della commissione.

294 **37.** Agli ufficiali del R. esercito o della R. marina ed ai funzionari civili delle amministrazioni militari incaricati di compiere ispezioni, sarà corrisposta, oltre al rimborso delle spese di viaggio ed alle indennità di trasferta stabilite dai regolamenti vigenti, la indennità supplementare di L. 5 al giorno.

Agli ufficiali ed ai funzionari civili componenti la commissione centrale, compreso il segretario, la indennità supplementare sarà di L. 10 per ogni adunanza della commissione.

295 **38.** Per il conteggio delle spese si seguiranno le norme amministrative vigenti per i corpi del R. esercito, adoperando gli stessi documenti amministrativi.

La contabilità delle spese sarà tenuta dai comandi dei distretti che hanno sede nel capoluogo della divisione, i quali potranno corrispondere, se occorre, qualche limitata anticipazione ai presidenti delle commissioni locali, che ne rilasceranno ricevuta, e le liquideranno in seguito con la presentazione dei titoli giustificativi quietanzati.

I comandi dei distretti contabilizzeranno le spese sui rendiconti mod. 80 R. A., che trasmetteranno, trimestralmente, al Ministero della guerra. Quando occorresse, i comandi dei distretti richiederanno al Ministero stesso apposite anticipazioni.

296 **39.** Le spese per il funzionamento delle commissioni (indennità ai militari ed ai civili, spese di trasporto, di ufficio, ecc.) saranno per due terzi a carico del bilancio della guerra e per un terzo a carico di quello della marina.

297 **40.** La ritenuta per imposta di ricchezza mobile non è applicabile sulla indennità giornaliera spettante alle persone di cui al paragrafo 6, facendo essa parte dei redditi professionali, pei quali la tassa viene riscossa direttamente.

***

298 **41.** Sono abrogate le norme per l'applicazione del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561, contenute nella circolare 348 del *Giornale militare* del corrente anno.

ALLEGATO 1.

Sedi e circoscrizioni delle commissioni locali (1).



| Corpo d'armata | Sede | Se con ufficio proprio o presso altro ufficio | Circoscrizione | Circondari compresi nella circoscrizione |
|---|---|---|---|---|
| I | Torino. . . | Con ufficio proprio. . . | Divisione militare di Torino. | Torino - Pinerolo-Susa. |
| | Novara . . | Id. id. . . . | Divisione militare di Novara. | Novara - Pallanza-Domodossola - Varallo - Vercelli - Biella - Ivrea-Aosta. |
| II | Alessandria | Presso la direzione di commissariato militare. | Divisione militare di Alessandria. | Alessandria-Acqui-Casale-Asti-Voghera-Tortona-Novi-Pavia-Mortara. |
| | Cuneo . . . | Presso la sottodirezione del genio militare. | Divisione militare di Cuneo. | Cuneo - Saluzzo - Mondovì-Alba. |
| III | Milano. . . | Con ufficio proprio . . . | Divisione militare di Milano, meno i circondari di Como e Varese. | Milano - Abbiategrasso - Treviglio-Monza-Lodi-Crema-Gallarate. |
| | Brescia . . | Id. id. . . . | Divisione militare di Brescia, meno il circondario di Lecco. | Brescia - Breno - Chiari - Salò - Sondrio - Bergamo-Clusone. |
| | Como . . . | Id. id. . . . | Circondari di Como, Varese e Lecco. | Como-Varese-Lecco. |
| IV | Genova . . | Id. id. . . . | Divisione militare di Genova. | Genova - Chiavari-Savona - Albenga-Porto Maurizio-San Remo. |
| | Piacenza. . | Presso la sottodirezione del genio militare. | Divisione militare di Piacenza. | Piacenza - Fiorenzuola - Bobbio - Cremona-Casalmaggiore-Verolanuova-Parma-Borgo S. Donnino-Borgotaro-Reggio Emilia-Guastalla. |

(1) Con le modificazioni apportate dalla circolare 763 del *Giornale militare ufficiale* del 16 ottobre 1915, dispensa 65ª.

| Corpo d'armata | Sede | Se con ufficio proprio o presso altro ufficio | Circoscrizione | Circondari compresi nella circoscrizione |
|---|---|---|---|---|
| V | Verona . . | Presso la direzione di commissariato militare. | Divisione militare di Verona. | Verona - Vicenza - Asiago-Mantova. |
| | Padova . . | Presso la sottodirezione del genio militare. | Divisione militare di Padova. | Padova - Belluno - Feltre-Pieve di Cadore-Treviso. |
| VI | Bologna . . | Presso la direzione di commissariato militare. | Divisione militare di Bologna, meno il distretto amministrativo di Venezia. | Bologna - Vergato - Modena - Mirandola - Pavullo - Ferrara - Cento - Comacchio - Rovigo - Adria - Chioggia-Udine-Cividale - Pordenone-Tolmezzo. |
| | Venezia . . | Presso l'arsenale marittimo | Distretto amministrativo di Venezia. | Venezia. |
| | Ravenna . . | Presso la sezione di commissariato militare. | Divisione militare di Ravenna. | Ravenna - Lugo - Imola - Faenza - Forlì - Cesena - Rimini - Rocca S. Casciano. |
| VII | Ancona . . | Presso la direzione di commissariato militare. | Divisione militare di Ancona. | Ancona-Pesaro-Urbino - Macerata-Camerino. |
| | Chieti . . . | Presso la sezione di commissariato militare. | Divisione militare di Chieti. | Chieti - Lanciano - Vasto - Teramo - Penne - Ascoli Piceno - Fermo - Aquila - Cittaducale - Sulmona - Avezzano - Campobasso-Larino-Isernia - Foggia - Bovino - San Severo. |
| VIII | Firenze . . | Con ufficio proprio . . . | Divisione militare di Firenze. | Firenze - Arezzo - Montepulciano - Pistoia - San Miniato. |

| Corpo d'armata | Sede | Se con ufficio proprio o presso altro ufficio | Circoscrizione | Circondari compresi nella circoscrizione |
|---|---|---|---|---|
| | Livorno . . | Presso la sezione di commissariato militare. | Divisione militare di Livorno, meno il circondario di Spezia. | Livorno-Pisa-Portoferraio-Volterra-Siena-Grosseto-Lucca-Castelnuovo di Garfagnana-Pisa-Massa-Pontremoli. |
| | Spezia . . . | Con ufficio proprio . . . | Circondario di Spezia. | Spezia. |
| IX | Roma . . . | Presso la direzione di commissariato militare. | Divisione militare di Roma. | Roma - Civitavecchia - Rieti - Frosinone - Velletri-Sora. |
| | Perugia . . | Presso la sezione di commissariato militare. | Divisione militare di Perugia. | Perugia - Spoleto - Foligno - Terni - Orvieto- Viterbo. |
| | Cagliari . . | Presso la sezione di commissariato militare. | Divisione militare di Cagliari. | Cagliari - Iglesias-Lanusei - Oristano - Sassari - Alghero - Nuoro - Ozieri-Tempio. |
| X | Napoli. . . | Con ufficio proprio . . . | Divisione militare di Napoli. | Napoli - Pozzuoli - Casoria-Caserta-Piedimonte d'Alife-Gaeta-Benevento - Cerreto Sannita - S. Bartol. in Galdo |
| | Salerno . . | Presso la sezione di commissariato militare. | Divisione militare di Salerno. | Salerno-Campagna Sala Consilina-Vallo - Avellino - S. Angelo dei Lombardi -Ariano-Nola-Castellammare. |
| XI | Bari . . . . | Presso la direzione di commissariato militare. | Divisione militare di Bari. | Bari-Altamura-Barletta -Melfi -Lecce - Gallipoli - Brindisi - Taranto-Matera-Poteuza-Lagonegro. |

| Corpo d'armata | Sede | Se con ufficio proprio o presso altro ufficio | Circoscrizione | Circondari compresi nella circoscrizione |
|---|---|---|---|---|
| | Catanzaro . | Presso la sottodirezione del genio militare. | Divisione militare di Catanzaro. | Catanzaro - Nicastro - Monteleone-Reggio Calabria - Palmi - Gerace - Cosenza - Paola - Castrovillari-Rossano-Cotrone. |
| XII | Palermo . . | Presso la direzione di commissariato militare. | Divisione militare di Palermo. | Palermo-Corleone-Girgenti - Bivona -Sciacca -Trapani - Alcamo - Mazzara-Cefalù-Termini–Imerese-Mistretta. |
| | Messina . . | Presso la sezione di commissariato militare. | Divisione militare di Messina. | Messina-Castroreale - Patti- Siracusa - Modica - Noto - Caltagirone-Caltanissetta - Piazza Armerina - Terranova - Catania - Acireale-Nicosia. |

*NB.* Altre commissioni locali furono costituite a Tripoli ed a Bengasi, con giurisdizione rispettivamente sulla Tripolitania e sulla Cirenaica.

# MODELLI

prescritti dalle precedenti Norme d'applicazione delle disposizioni relative alle esonerazioni temporanee dal servizio effettivo sotto le armi.

---

MOD. A

(§ 9 delle norme per l'applicazione del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561 e del decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 887)

*N.* ........ *di protocollo*

*Si trasmette al* (1) ..................

..............................................................

........................ *li* ................ *191* ..

(Bollo d'ufficio) **Il Presidente della Commissione**

(2) ..............................................................

# ELENCO

*dei militari impiegati presso l suddett* ..............................
*pei quali si chiede la dichiarazione di esonerabilità temporanea dal servizio effettivo sotto le armi in caso di mobilitazione, a senso del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561, appartenenti all'*....................................(3) *a*......................................(4)

## AVVERTENZE.

1. — Il presente elenco si deve compilare ed inviare alla Commissione militare locale in triplice esemplare. Di essi, uno resterà presso la Commissione, uno sarà trasmesso al Ministero della guerra o della marina, ed il terzo verrà restituito allo Stabilimento od Impresa con la decisione della Commissione.

2. — Gli elenchi saránno compilati separatamente per ufficiali ed uomini di truppa, nonchè per militari dell'Esercito o dell'Armata.

3. — In fondo all'elenco dev'essere sempre apposta questa dichiarazione:

« Il sottoscritto, nella sua qualità di. . . . . . . . . . . . . . , visto l'art. 8 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561, dichiara che il personale sopra indicato si trova nelle condizioni volute dagli articoli 1 e 2 del R. decreto predetto ».

Alla dichiarazione si farà seguire la data e la firma del proprietario o direttore dello Stabilimento od Impresa.

4. Le decisioni dovranno essere convalidate dalla firma del presidente della Commissione.

(1) Ministero della guerra (direzione generale artiglieria e genio), *ovvero:* Ministero della marina (direzione generale corpo reale equipaggi), *ovvero:* Direttore o proprietario (dello stabilimento od impresa).
(2) Stabilimento od Impresa.
(3) All'esercito od all'armata.
(4) Agli ufficiali o alla truppa.

Formato obbligatorio della pagina, cm. 25 × 35.

*Pag. 2*

| Stabilimento o Impresa — Sua sede e produzione o lavoro cui attende | Numero d'ordine | Cognome e Nome dell'esonerando | Anno di nascita | Classe di leva | Categoria | Distretto di leva o Compartimento marittimo | Num. di matricola |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

*Pag. 3*

| Grado dell'esonerando — Corpo in cui prestò servizio | Impiego o mestiere che il militare disimpegna nello Stabilimento | Decisione della Commissione (1) | Scadenza della concessione | Variazioni successive | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

(1) A seconda del caso: *Esonerabile per giorni ..., a decorrere dal* . . . . . . . (giorno della decisione), ovvero *Non esonerabile*; ecc.

MOD. A-*bis*
(§ 9 delle norme per l'applicazione del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561 e del decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 887)

*N.* .......... *di protocollo*

*Si trasmette al* (1) ..............................

.......................... *li* .................. *1915*

(Bollo d'ufficio) Il ..........................................

(2) ........................................................................

# ELENCO

*dei militari di milizia territoriale impiegati presso l suddett_____ .............................. pei quali si chiede la dichiarazione di esonerabilità temporanea dal servizio effettivo sotto le armi in tempo di guerra, a senso del decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 887, appartenenti* ...................................................... (3)

## AVVERTENZE.

1. — Il presente elenco si deve compilare ed inviare alla Commissione militare locale in triplice esemplare. Di essi, uno resterà presso la Commissione, uno sarà trasmesso al Ministero della guerra ed il terzo verrà restituito all'Azienda, Stabilimento od Impresa con la decisione della Commissione.

Le aziende proprie dello Stato o quelle private cui siano affidati servizi pubblici d'interesse nazionale compileranno l'elenco pure in tre esemplari e li trasmetteranno al Ministero da cui dipendono. Di essi uno resterà presso il Ministero della guerra, gli altri dne saranno inviati alla commissione locale, che ne tratterrà uno e restituirà l'altro al direttore o proprietario delle aziende.

2. — Gli elenchi saranno compilati separatamente per ufficiali ed uomini di truppa, nonchè per militari dell'Esercito.

3. — In fondo all'elenco dev'essere sempre apposta questa dichiarazione:

« Il sottoscritto, nella sua qualità di. . . . . . . . . . . . . , visto l'art. 8 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561, dichiara che il personale sopra indicato si trova nelle condizioni volute dall' art. 1 (o 3 secondo i casi) del decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 887 ».

Alla dichiarazione si farà seguire la data e la firma del proprietario o direttore dell'Azienda, Stabilimento od Impresa.

4. Le decisioni dovranno essere convalidate dalla firma del presidente della Commissione.

(1) Ministero della guerra (direzione generale artiglieria e genio), *ovvero:* Direttore o proprietario (dell'azienda, stabilimento od impresa), *ovvero:* Commissione per l'esonerazione temporanea, ecc.
(2) Azienda, Stabilimento od Impresa.
(3) Agli ufficiali o alla truppa.

**Il presente modello sarà stampato su carta di colore giallo ; formato obbligatorio della pagina, cm. 25×35.**

*Pag. 2*

| Stabilimento o Impresa — Sua sede e produzione o lavoro cui attende | Numero d'ordine | Casato e Nome dell'esonerando | Anno di nascita | Classe di leva | Categoria | Distretto di leva | Num. di matricola |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

*Pag. 3*

| Grado dell'esonerando — Corpo in cui prestò servizio | Impiego o mestiere che il militare disimpegna nello stabilimento azienda od impresa | Decisione della Commissione o del Ministero della guerra (1) | Scadenza della concessione | Variazioni successive | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

(1) A seconda del caso: *Esonerabile per giorni ..., a decorrere dal*.............................. (giorno della decisione), ovvero: *Non esonerabile*; ecc.

Mod. B

(§ 14 e 16 delle n rme per l'applicazione del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561 e del decreto luogotenenziale 17 giugno 191-, n. 887).

*Al* (1) ..............................

..............................

(2) ..............................

# ELENCO DELLE VARIAZIONI

*avvenute nei militari* riconosciuti esonerabili od ammessi all'esonerazione temporanea *dal servizio effettivo sotto le armi a senso del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561, appartenenti all'* (3)............................ *a* (4)..............................

## AVVERTENZE.

1. — Con questo elenco i direttori o proprietari degli stabilimenti od imprese comunicheranno:

*a*) i nomi dei militari riconosciuti esonerabili e chiamati alle armi (non appena sia noto il giorno della chiamata);

*b*) i nomi dei militari esonerabili pei quali comunque sono venute a mancare le condizioni richieste per poter fruire dell'esonerazione o è scaduto il termine della esonerabilità;

*c*) i nomi dei militari che, avendo incominciato a fruire dell'esonerazione, sono comunque cessati dalla condizione di poter continuare nell'esonerazione stessa. In tal caso all'esemplare destinato al comando del corpo o reparto che tiene in nota i militari, saranno uniti i *Foglietti di esonerazione temporanea* ritirati.

2. — Le comunicazioni di cui sopra dovranno pervenire alle Commissioni locali al più presto, ma non oltre il terzo giorno dall'avvenuta variazione.

3. - Nel caso di cui alla lettera *c*) le variazioni debbono essere comunicate, nella stessa giornata in cui avvengono, al Comando del reparto che tiene in nota i militari esonerati. All'uopo potrà servire il presente modello, nel quale però non occorre riportare le variazioni di cui alle lettere *a*) e *b*).

4. — Dell'annesso modello sarà accusata ricevuta a mezzo del talloncino in calce.

---

(1) Commissione locale, *ovvero* Comando del reparto che tiene in nota i militari esonerati.

(2) Stabilimento od Impresa.

(3) All'Esercito od all'Armata.

(4) Agli ufficiali o alla truppa.

*Pag. 2.*

| Stabilimento od impresa — Sua sede e produzione o lavoro cui attende | Cognome e nome del militare | Grado | Classe di leva e categoria | Distretto militare o Compartimento marittimo | Variazione avvenuta (1) | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

(1) A seconda del caso: « *Chiamato alle armi il........ in base a.......* », ovvero « *Dimesso dallo stabilimento od impresa il...........* », ovvero « *Cessato dalle condizioni di poter fruire della esonerazione temporanea* », ecc.

*Pag. 3.*

| Stabilimento od impresa — Sua sede e produzione o lavoro cui attende | Cognome e nome del militare | Grado | Classe di leva e categoria | Distretto militare o Compartimento marittimo | Variazione avvenuta (1) | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

Si uniscono N.............. *Foglietti di esonerazione temporanea* Mod. *E* relativi ai militari di truppa sopraindicati.

.............................. *li* .................. .....*19*....

Il (2) ..................................

(2) Direttore o proprietario dello stabilimento od impresa.

---

(1) ..........................................

*Si restituisce al* (2) ..........................................

*il presente talloncino in segno di ricevuta dell'Elenco variazioni mod. B, in data*.................. *riguardante N*.......... *militari.*

.............................. *li* .................. .....*19*

(Bollo d'ufficio) Il (3)..................................

(1) Commissione locale.

(2) Direttore o proprietario dello stabilimento od impresa.

(3) Presidente della Commissione, *ovvero* Comandante del reparto che ha in nota i militari esonerati.

MOD. B-*bis*
(§ 14 e 16 delle norme per l'applicazione del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561 e del decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 887).

*Al* (1) ..............................

(2) ..............................

# ELENCO DELLE VARIAZIONI

*avvenute nei militari di milizia territoriale* **riconosciuti esonerabili od ammessi all'esonerazione temporanea** *dal servizio effettivo sotto le armi a senso del decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 887, appartenenti a* (3)..............................

## AVVERTENZE.

1. — Con questo elenco i direttori o proprietari delle aziende, stabilimenti od imprese comunicheranno:

*a*) i nomi dei militari riconosciuti esonerabili e chiamati alle armi (non appena sia noto il giorno della chiamata);

*b*) i nomi dei militari esonerabili pei quali comunque sono venute a mancare le condizioni richieste per poter fruire dell'esonerazione o è scaduto il termine della esonerabilità;

*c*) i nomi dei militari che, avendo incominciato a fruire dell'esonerazione, sono comunque cessati dalla condizione di poter continuare nell'esonerazione stessa. In tal caso saranno uniti all'esemplare destinato al Comando del corpo o reparto che tiene in nota i militari, i *Foglietti di esonerazione temporanea* ritirati.

2. — Le comunicazioni di cui sopra dovranno pervenire alle Commissioni locali al più presto, ma non oltre il terzo giorno dall'avvenuta variazione.

3. — Nel caso di cui alla lettera *c*) le variazioni debbono essere comunicate, nella stessa giornata in cui avvengono, al Comando del reparto che tiene in nota militari esonerati. All'uopo potrà servire il presente modello, nel quale però non occorre riportare le variazioni di cui alle lettere *a*) e *b*).

4. — Dell'annesso modello sarà accusata ricevuta a mezzo del talloncino in calce.

---

(1) Commissione locale, *ovvero* Comando del reparto che tiene in nota i militari esonerati.
(2) Azienda, Stabilimento od Impresa.
(3) Agli ufficiali o alla truppa.

---

**Il presente modello sarà stampato su carta di colore giallo.**

**Pag. 2.**

| Stabilimento od impresa — Sua sede e produzione o lavoro cui attende | Cognome e nome del militare | Grado | Classe di leva e categoria | Distretto militare | Variazione avvenuta (1) | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

(1) A seconda del caso: « *Chiamato alle armi il........ in base a.......* », ovvero « *Dimesso dallo stabilimento od impresa il...........* », ovvero « *Cessato dalle condizioni di poter fruire della esonerazione temporanea* », ecc.

**Pag. 3.**

| Stabilimento od impresa — Sua sede e produzione o lavoro cui attende | Cognome e nome del militare | Grado | Classe di leva e categoria | Distretto militare | Variazione avvenuta (1) | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

Si uniscono N.............. *Foglietti di esonerazione temporanea* Mod. *E-bis* relativi ai militari di truppa sopraindicati.

............................ *li* ........................*19*..

**Il** (2)..........................................

(2) Direttore o proprietario dell'azienda, stabilimento od impresa.

(1) ..........................................................

*Si restituisce al* (2) ..................................................

*il presente talloncino in segno di ricevuta dell'Elenco variazioni mod. B-bis, in data* .............................. *riguardante N*................ *militari.*

............................ *li* ........................*19*...

(Bollo d'ufficio) **Il** (3)..........................................

(1) Commissione locale.

(2) Direttore o proprietario dell'azienda, stabilimento od impresa.

(3) Presidente della Commissione, *ovvero* Comandante del reparto che ha in nota i militari esonerati.

MOD. C
(§ 14 delle norme per l'applicazione del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561, del decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 887).

*N.*......  ...... *di protocollo.*

*Al* (1) ...... . . . . . .

...... . ........... . ..........

(2) ............................... ...................................................

# ELENCO

*dei militari* **ammessi a fruire dell'esonerazione temporanea** ***dal servizio effettivo sotto le armi in base al R. decreto 29 aprile 1915, n. 561, appartenenti all'***..............................(3) ***a*** ......................................(4)

### AVVERTENZE.

1. — Col presente elenco saranno comunicati ai comandi di corpo o reparto e ai distretti di leva o capitanerie di porto i nomi dei militari ammessi a fruire dell'esonerazione temporanea..

Dell'elenco sarà accusata ricevuta, distaccando e trasmettendo all'ufficio speditore il talloncino in calce.

2. — Con questo elenco saranno inviati pure, quando ne sia il caso, ai direttori degli stabilimenti o imprese, i *Foglietti di esonerazione temporanea* (mod. *E*), da consegnarsi ai militari interessati.

(1) Comando di corpo o reparto che deve tenere in nota gli esonerati, *ovvero* direzione di stabilimento od impresa, *ovvero* comando di distretto militare o capitaneria di porto.

(2) Commmissione locale.

(3) All'esercito o all'armata.

(4) Agli ufficiali o alla truppa.

*Pag. 2.*

| N. d'ordine | Cognome e nome dell'esonerato | Anno di nascita | Classe di leva | Categ. 1ª, 2ª o 3ª | Corpo nel quale il militare prestò servizio e grado rivestito | Distretto di leva o compartimento marittimo | N. di matricola | Giorno della scadenza della esonerazione temporanea | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

*Pag. 3.*

| N. d'ordine | Cognome e nome dell'esonerato | Anno di nascita | Classe di leva | Categ. 1ª, 2ª o 3ª | Corpo nel quale il militare prestò servizio e grado rivestito | Distretto di leva o compartimento marittimo | N. di matricola | Giorno della scadenza della esonerazione temporanea | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

(*Pel caso di cui al n. 2 delle avvertenze*) Si uniscono N.................... *Foglietti di esonerazione temporanea* mod. *E* relativi ai militari di truppa sopraindicati.

........................ *li*.......... ................... *19*......

(Bollo d'ufficio) **Il Presidente della Commissione**

---

(1).......................................................................................

*Si restituisce al Presidente della Commissione per le esonerazioni temporanee dei militari richiamati, in* ....................................................... *il presente talloncino in segno di ricevuta dell'*Elenco dei richiamati ammessi a fruire delle esonerazioni temporanee dal servizio effettivo sotto le armi, *N.* ........................ *del* ......................................... *191*...., *riguardante N*.................... *militari in congedo.*

...... ..............*li*...........................*19*...... (Bollo d'ufficio) *Il*.......................................

(1) Distretto militare, o capitaneria di porto, o comando di reparto.

MOD. C-*bis*
(§ 14 delle norme per l'applicazione del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561, del decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 887).

*N.* ........ *di protocollo.*

*Al* (1) ..........................................................

..........................................................

(2) ..........................................................

# ELENCO

*dei militari di milizia territoriale* **ammessi a fruire dell'esonerazione temporanea** *dal servizio effettivo sotto le armi in base al decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 887, appartenenti a* (3)..............................

## AVVERTENZE.

1. — Col presente elenco saranno comunicati ai Comandi di corpo o reparto e ai distretti di leva o capitanerie di porto i nomi dei militari ammessi a fruire dell'esonerazione temporanea.

Dell'elenco sarà accusata ricevuta, distaccando e trasmettendo all'ufficio speditore il talloncino in calce.

2. — Con questo elenco saranno inviati pure, quando ne sia il caso, ai direttori delle aziende, stabilimenti o imprese, i *Foglietti di esonerazione temporanea* (mod. E-*bis*), da consegnarsi ai militari interessati.

(1) Comando di corpo o reparto che deve tenere in nota gli esonerati, *ovvero* direzione di azienda, stabilimento od impresa, *ovvero* Comando di distretto militare.
(2) Commissione locale.
(3) Agli ufficiali o alla truppa.

*Pag. 2.*

| N. d'ordine | Cognome e nome dell'esonerato | Anno di nascita | Classe di leva | Categ. 1ª, 2ª o 3ª | Corpo nel quale il militare prestò servizio e grado rivestito | Distretto di leva | N. di matricola | Giorno della scadenza della esonerazione | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

*Pag. 3.*

| N. d'ordine | Cognome e nome dell'esonerato | Anno di nascita | Classe di leva | Categ. 1ª, 2ª o 3ª | Corpo nel quale il militare prestò servizio e grado rivestito | Distretto di leva | N. di matricola | Giorno della scadenza della esonerazione | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

(*Pel caso di cui al n. 2 delle avvertenze*) Si uniscono N.................. *Foglietti di esonerazione temporanea* mod. E-*bis* relativi ai militari di truppa sopraindicati.

........................ *li*.............................. *19*......

(Bollo d'ufficio) **Il Presidente della Commissione**

---

(1) ......................................................................................

*Si restituisce al Presidente della Commissione per le esonerazioni temporanee dei militari richiamati di* ............................................ *il presente talloncino in segno di ricevuta dell'*Elenco dei militari ammessi a fruire delle esonerazioni temporanee dal servizio effettivo sotto le armi, *N.* ..................... *del* ........................... *19*...... , *riguardante N*.................. *richiamati.*

................ *li*........................ *19*...... (Bollo d'ufficio) *Il*..................................

(1) Distretto militare o Comando di reparto.

MOD. D
(§ 16 delle norme per l'applicazione
del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561
e del decreto luogotenenzia e 17 giugno 1915,
n. 887).

*N.* ............ *di protocollo*

*Al* ............................................................................ (1)

.............................................

COMMISSIONE

per le esonerazioni temporanee dei militari richiamati

di ..............................................................................................

# ELENCO DELLE VARIAZIONI

*avvenute nei militari* ammessi a fruire dell'esonerazione temporanea *dal servizio effettivo sotto le armi in base al R. decreto 29 aprile 1915, n. 561, appartenenti all'* .............................. (2)

*a* .............................................. (3)

AVVERTENZA.

Del presente elenco sarà accusata ricevuta, distaccando e trasmettendo all'ufficio speditore il talloncino in calce.

---

(1) Comando del reparto che tiene in nota gli esonerati, *ovvero* distretto militare, o capitaneria di porto.
(2) All'esercito o all'armata.
(3) Agli ufficiali o alla truppa.

**Pag. 2.**

| Numero d'ordine | Cognome e nome dell'esonerato | Classe di leva | Categoria | Distretto militare o comparti-mento marittimo | Num. di matricola | Data e specie delle variazioni avvenute | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

**Pag. 3.**

| Numero d'ordine | Cognome e nome dell'esonerato | Classe di leva | Categoria | Distretto militare o comparti mento marittimo | Num. di matricola | Data e specie delle variazioni avvenute | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

............................ *li*...................................... *19*......

(Bollo d'ufficio) **Il Presidente della Commissione**

---

(1) ..................................................................................

*Si restituisce al Presidente della Commissione per le esonerazioni temporanee dei richiamati di* ........................................... *il presente talloncino in segno di ricevuta dell'*Elenco variazioni avvenute nei militari già richiamati alle armi ed ammessi a fruire delle esonerazioni temporanee dal servizio effettivo sotto le armi, *N.*.............. *del*............................., *riguardanti n*............... *militari.*

.............. *li*........................ *19*...... (Bollo d'ufficio) *Il*..........................................

(1) Distretto militare, o capitaneria di porto, corpo o reparto.

Mod. D-*bis*
(§ 16 delle norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 887).

*N.* ........ *di protocollo*

*Al* .................................................. (1)

..................................

COMMISSIONE

per le esonerazioni temporanee dei militari richiamati

di ..........................................................................................

# ELENCO DELLE VARIAZIONI

*avvenute nei militari di milizia territoriale* ammessi a fruire dell'esonerazione temporanea *dal servizio effettivo sotto le armi in base al decreto del 17 giugno 1915, n. 887, appartenenti a* (2) ..........................................

AVVERTENZA.

Del presente elenco sarà accusata ricevuta, distaccando e trasmettendo all'ufficio speditore il talloncino in calce.

---

(1) Comando del reparto che tiene in nota gli esonerati, *ovvero* distretto militare.

(2) Agli ufficiali o alla truppa.

*Pag. 2.*

| Numero d'ordine | Cognome e nome dell'esonerato | Classe di leva | Categoria | Distretto militare | Num. di matricola | Data e specie delle variazioni avvenute | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

*Pag. 3.*

| Numero d'ordine | Cognome e nome dell'esonerato | Classe di leva | Categoria | Distretto militare | Num. di matricola | Data e specie delle variazioni avvenute | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

.......................... *li*.................................. *19*......

(Bollo d'ufficio) **Il Presidente della Commissione**

---

(1) ..........................................................................................

*Si restituisce al Presidente della Commissione per le esonerazioni temporanee dei militari richiamati di* ....................................................... *il presente talloncino in segno di ricevuta dell'*Elenco variazioni avvenute nei militari già richiamati alle armi ed ammessi a fruire delle esonerazioni temporanee dal servizio effettivo sotto le armi. *N*.............. *del*................................, *riguardanti n*................ *militari.*

........................*li*............................*19*...... (Bollo d'ufficio) *Il*..............................................

(1) Distretto militare, corpo o reparto.

MOD. E
(§ 14 delle norme per l'applicazione del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561, e del decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 887).

R. ........................................................................ (1)

# FOGLIETTO

## di esonerazione temporanea dal servizio effettivo sotto le armi

*Si rilascia al* (2)..........................................................................................

..........................................................................................................

*appartenente per fatto di leva al* (3)....................................................
*di* ................................ ............ *ed ascritto alla classe* ..................,
*categoria* ...................., *il quale è stato esonerato temporaneamente dal servizio effettivo sotto le armi a senso del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561, fino al* (4).......................................................

*A*...................., *li* ..................................

**Il Presidente della Commissione**

(1) Esercito od Armata.
(2) Grado, cognome e nome del militare esonerato.
(3) Distretto militare o capitaneria di porto.
(4) Giorno di scadenza della esonerazione.

**Da stamparsi su carta di colore azzurrognolo. Formato cm. 16 × 22.**

## AVVERTENZE.

Il presente foglietto deve essere conservato accuratamente ed esibito a qualsiasi richiesta delle autorità.

Il militare che per una ragione qualsiasi cessa, anche prima del termine della esonerazione, di trovarsi nelle condizioni che la motivarono, deve presentarsi entro le ventiquattr'ore al Comando del reparto da cui è tenuto in nota agli effetti disciplinari.

Il militare che ritarda, senza giustificato motivo, è considerato e punito come disertore.

MOD. E-*bis*
(§ 11 delle norme per l'applicazione
del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561,
e del decreto luogotenenziale 17 giugno 1915,
n. 887).

REGIO ESERCITO ITALIANO

# FOGLIETTO

## di esonerazione temporanea dal servizio effettivo sotto le armi

*Si rilascia al* (1) ..........................................................................................
..........................................................................................................................
*appartenente per fatto di leva al distretto militare di* ..........
.............................................................. *ed ascritto alla classe* ..................,
*categoria* ..................., *il quale è stato esonerato temporaneamente dal servizio effettivo sotto le armi a senso del decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 887, fino al* (2)..........................................

*A*.. .................., *li* .......................................

Il Presidente della Commissione

---

(1) Grado, cognome e nome del militare esonerato.
(2) Giorno di scadenza della esonerazione.

**Da stamparsi su carta di colore giallo. Formato della pagina, cm. 16 × 22.**

## AVVERTENZE.

Il presente foglietto deve essere conservato accuratamente ed esibito a qualsiasi richiesta delle autorità.

Il militare che per una ragione qualsiasi cessa, anche prima del termine della esonerazione, di trovarsi nelle condizioni che la motivarono, deve presentarsi entro le ventiquattr'ore al Comando del reparto da cui è tenuto in nota agli effetti disciplinari.

Il militare che ritarda, senza giustificato motivo, è considerato e punito come disertore.

MOD. F
(§ 22 delle norme per l'applicazione
del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561,
e del decreto luogotenenziale 17 giugno 1915,
n. 887).

(1) ..............................................................................

# RUOLINO

*dei militari* esonerati temporaneamente *dal servizio effettivo sotto le armi a senso del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561, e del decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 887.*

## AVVERTENZE.

1. — Il presente ruolino sarà impiantato in base alle comunicazioni ricevute dalle Commissioni locali con i mod. *C* e *C-bis* e tenuto al corrente con le variazioni desunte dai mod. *D* e *D-bis*. Sarà tenuto colla massima cura e rimesso al Ministero della guerra all'epoca che sarà indicata.

Quando il numero dei militari da iscriversi sia rilevante, si faranno più fascicoli, raggruppando i militari nel modo più opportuno, e impiantando delle rubriche alfabetiche per facilitarne la ricerca.

2. — Presentandosi i militari alle armi per cessazione della esonerazione, essi dovranno prendersi in forza o sistemare amministrativamente con le norme contabili consuete, in vigore pei corpi del R. esercito.

(1) Corpo o reparto che tiene in nota i militari temporaneamente esonerati.

Formato della pagina, cm. 29×39.

N.B. — *Internamente il tracciato dovrà essere ripartito in sole 10 righe, per l'iscrizione di altrettanti militari.*

Pag. 2

| Numero d'ordine | Cognome e nome dell'esonerato | Classe di leva | Categoria | Distretto di leva o compartimento marittimo | Num. di matricola | Corpo in cui il militare prestò servizio e grado rivestito | Data di richiamo alle armi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | |

Pag. 3

| Giorno in cui scade la esonerazione temporanea o la proroga | VARIAZIONI SUCCESSIVE (presentazione al reparto ed invio al centro di mobilitazione, ovvero proroga della esonerazione temporanea, ecc.) | *ANNOTAZIONI* (provvedimenti presi nei riguardi degli esonerati, distribuzione del bracciale, mezzi di viaggio forniti ed altre notizie di cui si ritenga utile conservare memoria). |
| --- | --- | --- |
| | | |

MOD. G
(§ 20 delle norme per l'applicazione
del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561,
e del decreto luogotenenziale 17 giugno 1915,
n. 887).

COMMISSIONE

per le esonerazioni temporanee dei militari richiamati

di ..................................................................

# SITUAZIONE NUMERICA

dei militari che fruiscono esonerazioni temporanee

a senso del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561

AVVERTENZA.

La presente situazione deve compilarsi un mese dopo l'inizio dei lavori della Commissione ed alla fine di ciascun mese successivo.

## I. — Militari del

| | Ufficiali | | | | Uomini di truppa distinti per gradi | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | di complemento | di milizia territoriale | | TOTALE | Sottufficiali | Caporali | Soldati | TOTALE |
| Ammessi a fruire la esonerazione temporanea, come dalla precedente situazione. | | | | | | | | |
| Nuovi ammessi a tutto il mese di............................ . . . | | | | | | | | |
| TOTALE. . . | | | | | | | | |
| Cessati dal fruire l'esonerazione temporanea a tutto il predetto mese. . . . . . | | | | | | | | |
| Rimangono a fruire l'esonerazione. . . . . . . . . | | | | | | | | |

## II. Militari

| | Marinai | | | Timonieri | | | Cannonieri | | | Torpedinieri | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | sottufficiali | sotto capi | comuni | sottufficiali | sotto capi | comuni | sottufficiali | sotto capi | comuni | sottufficiali | sotto capi | comuni |
| *Ufficiali.* | | | | | | | | | | | | |
| Ammessi a fruire la esonerazione temporanea come dalla precedente situazione . . . . . . . . . . | | | | | | | | | | | | |
| Nuove ammissioni a tutto il mese di. | | | | | | | | | | | | |
| TOTALE . . . | | | | | | | | | | | | |
| Cessati dal fruire l'esonerazione temporanea a tutto il predetto mese . | | | | | | | | | | | | |
| Rimangono a fruire l'esonerazione . | | | | | | | | | | | | |
| *Militari di 1ª categoria.* | | | | | | | | | | | | |
| Ammessi a fruire la esonerazione temporanea, come dalla precedente situazione . . . . . . . . . . | | | | | | | | | | | | |
| Nuove ammissioni a tutto il mese di. | | | | | | | | | | | | |
| TOTALE . . . | | | | | | | | | | | | |
| Cessati dal fruire l'esonerazione temporanea a tutto il predetto mese . . | | | | | | | | | | | | |
| Rimangono a fruire l'esonerazione . | | | | | | | | | | | | |
| *Militari di 2ª e 3ª categoria ed oltre il 32° anno di età.* | | | | | | | | | | | | |
| Ammessi a fruire la esonerazione temporanea, come dalla precedente situazione . . . . . . . . . . | | | | | | | | | | | | |
| Nuove ammissioni a tutto il mese di. | | | | | | | | | | | | |
| TOTALE . . . | | | | | | | | | | | | |
| Cessati dal fruire l'esonerazione temporanea a tutto il predetto mese . | | | | | | | | | | | | |
| Rimangono a fruire l'esonerazione . | | | | | | | | | | | | |

## PER MEMORIA

Dimostrazione delle richieste di esonerazioni prese in esame.

*Periodo di lavoro della Commissione dal* ..............................

*al 30*..............................*19* .

I. — REGIO ESERCITO.

| | Dichiarate | |
|---|---|---|
| | non concedibili | concedibili |
| Nuove richieste di esonerazioni per militari N. | | |
| Richieste di proroga delle esonerazioni per militari » | | |

II. — REGIA MARINA.

| | Dichiarate | |
|---|---|---|
| | non concedibili | concedibili |
| Nuove richieste di esonerazioni per militari . N. | | |
| Richieste di proroga delle esonerazioni per militari » | | |

.............................. *li* .............................. *19*....

Il Presidente della Commissione

Mod. G-*bis*
(§ 20 delle norme per l'applicazione
del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561,
del decreto luogotenenziale 17 giugno 1915,
n. 887).

COMMISSIONE

per le esonerazioni temporanee dei militari richiamati

di ..........................................................................................

# SITUAZIONE NUMERICA

dei militari di milizia territoriale che fruiscono delle esonerazioni temporanee a senso del decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 887

AVVERTENZA.

La presente situazione deve compilarsi un mese dopo l'inizio dei lavori della Commissione ed alla fine di ciascun mese successivo.

| | Ufficiali di milizia territoriale | Uomini di truppa distinti per gradi | | | | Uomini di truppa distinti per categorie | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sottufficiali | Caporali | Soldati | Totale | 1ª | 2ª | 3ª |
| Ammessi a fruire la esonerazione temporanea, come dalla precedente situazione . . . . . . | | | | | | | | |
| Nuovi ammessi a tutto il mese di . | | | | | | | | |
| Totale . . . | | | | | | | | |
| Cessati dal fruire la esonerazione temporanea a tutto il predetto mese . . | | | | | | | | |
| Rimangono a fruire l'esonerazione . . | | | | | | | | |

## PER MEMORIA

### Dimostrazione delle richieste di esonerazione prese in esame.

*Periodo di lavoro della Commissione dal*...............................................

*al 30*.............................................*19*

| | Non accolte | Accolte |
|---|---|---|
| Nuove richieste di esonerazioni per militari. . N. | | |
| Richieste di proroga delle esonerazioni per militari. » | | |

.................................. *li* ................................ *19*....

Il Presidente della Commissione

IV.

## Decreto luogotenenziale 9 dicembre 1915, n. 1756, relativo alle esonerazioni temporanee dei militari richiamati addetti ai servizi di navigazione e pilotaggio. (1)

300

PREMESSA. — *Poco dopo emanati i decreti 29 aprile 1915, n. 561, e 17 giugno 1915, n. 887, si riconobbe che per le esigenze dei servizi della navigazione mercantile, non sempre rientranti fra le aziende previste dal primo dei detti decreti, erano insufficienti le concessioni stabilite col secondo. Difatti, la cresciuta importanza dei traffici marittimi nei riguardi degli approvvigionamenti della popolazione e dei trasporti militari, le difficoltà create alla navigazione dalla guerra marittima, dimostrarono la convenienza di non depauperare e di facilitare anzi il reclutamento dei personali indispensabili ai servizi di navigazione.*

*Si provvide dapprima con l'applicare fino a quando possibile gli accennati decreti, nonchè altre norme provvisorie stabilite dai Ministeri militari e più tardi, con l'emanare speciali disposizioni definitive mediante il seguente decreto luogotenenziale che disciplinò appunto le esonerazioni temporanee agli ufficiali di coperta o di macchina, ai radiotelegrafisti ed ai piloti pratici ed ai direttori e capi servizi principali delle società di navigazione nazionali. Con decreto ministeriale del 10 dicembre 1915 si emanarono le norme di applicazione del decreto medesimo.*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III, ECC., RE D'ITALIA.

301

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671; visto il Regio decreto 29 aprile 1915, n. 561; visto il Nostro decreto 17 giugno 1915, n. 887;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello della marina;

---

(1) Pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno del 20 dicembre 1915, n. 309, e sul *Giornale militare ufficiale* del 31 dicembre 1915 – dispensa 85ª, circolare 924.

Abbiamo decretato e decretiamo:

302 ART. 1. — Per i militari richiamati dal congedo illimitato, di qualsiasi classe e categoria, i quali prestano l'opera loro in uno dei seguenti servizi:

*a*) come ufficiali di coperta o di macchina o come radiotelegrafisti a bordo di piroscafi nazionali di qualunque portata, se impiegati in servizi sovvenzionati, o di stazza superiore a 100 tonnellate lorde, se appartenenti alla marina libera;

*b*) come ufficiali di coperta a bordo di velieri nazionali di stazza superiore alle 400 tonnellate lorde;

*c*) come piloti pratici in un porto del Regno;

non potrà l'esonerazione temporanea essere accordata se non alle condizioni:

che la nave sia armata per l'esercizio della navigazione ed impiegata in operazioni di commercio e di trasporto marittimo, e che non sia di uso locale;

che il personale di bordo eserciti la navigazione come principale mezzo di sussistenza da data anteriore al 1° maggio 1915;

che i piloti appartengano, da data anteriore al 1° maggio 1915, ai corpi di piloti pratici costituiti nei porti del Regno.

303 ART. 2. — Per i direttori e i capi dei servizi principali delle società di navigazione nazionali, l'esonerazione sarà limitata a coloro che sono ascritti alla milizia territoriale.

304 ART. 3. — Nelle esonerazioni stesse continuano ad essere applicati i criteri, la procedura e le sanzioni penali stabilite dagli articoli 2 e seguenti del Regio decreto 29 aprile 1915, n. 561.

305 ART. 4. — Le commissioni locali, di cui all'articolo 3 del citato Regio decreto 29 aprile 1915, nel procedere all'accertamento delle condizioni richieste per far luogo alle esonerazioni temporanee contemplate dal presente decreto, saranno assistite da un capitano od ufficiale di porto e, quando lo ritengano opportuno, da persone estranee alla amministrazione militare di particolare competenza in materia di navigazione.

306 ART. 5. — Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione.

Entro un mese da questa data le commissioni locali revocheranno le esonerazioni in corso, accordate ai personali di cui sopra che non si trovino nelle condizioni di cui al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA, ZUPELLI, CORSI.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

V.

## Decreto ministeriale 10 dicembre 1915, contenente le norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale 9 dicembre 1915, n. 1756, relativo alle esonerazioni temporanee dei militari richiamati addetti ai servizi di navigazione e pilotaggio. (1)

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il decreto-legge 29 aprile 1915, n. 561, ed il decreto luogotenenziale del 17 giugno 1915, n. 887, relativi alle esonerazioni temporanee dei militari richiamati; 307

Visto il decreto luogotenenziale del 9 dicembre 1915, n. 1756, col quale si regolano le esonerazioni temporanee relative a servizi di navigazione e pilotaggio;

Sentito il parere della commissione centrale per le esonerazioni temporanee dei militari richiamati;

Di concerto col ministro segretario di Stato per gli affari della marina;

DECRETA:

ART. 1. — Le norme per l'esecuzione del Regio decreto 29 aprile 1915, n. 561, e di quello luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 887, approvate con decreto ministeriale del 30 giugno 1915, valgono anche per l'esecuzione del decreto luogotenenziale 9 dicembre 1915, n. 1756. 308

ART. 2. — Le domande per ottenere le esonerazioni temporanee contemplate dal citato decreto luogotenenziale 9 dicembre 1915, n. 1756, dovranno essere presentate, pel tramite della locale capitaneria di porto, alla commissione sotto la cui giurisdizione, indicata nell'allegato prospetto, trovasi la sede d'iscrizione della nave, per il personale imbarcato, la rispettiva società per i direttori, il corpo di piloti pratici per questi ultimi. (2) 309

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno del 27 settembre 1916, n. 314, e nel *Giornale militare ufficiale* del 31 dicembre 1915. dispensa 85ª, n. 925.

(2) Quanto ai modelli a stampa da adoperarsi per il servizio delle esonerazioni che si concederanno alle suddette categorie di personale, nulla di speciale essendo stato prescritto con le presenti norme, si ritiene che possano utilizzarsi gli stessi modelli stabiliti per le esonerazioni di cui al Regio decreto 29 aprile 1915, n. 561 (mod. *A*, *B*, *C*, *D*, *G*), sostituendo su di essi la indicazione «R. decreto 29 aprile 1915, n. 561» con l'altra «decreto luogotenenziale 9 dicembre 1915, n. 1756».

La stessa sostituzione dovranno effettuare i distretti di reclutamento e le capitanerie di porto nell'iscrivere a matricola le variazioni relative alle esonerazioni.

La capitaneria di porto, nell'inoltrare le domande alla commissione, curerà di corredarle di tutte le notizie e schiarimenti che crederà necessari per un definitivo giudizio. In caso di urgenza, per imminente partenza della nave, potrà domandare al presidente della commissione la concessione di una esonerazione provvisoria, che non potrà superare i quindici giorni, in attesa che sia deliberato in merito alla domanda.

310 ART. **3.** — Le commissioni saranno assistite, ai sensi dell'articolo 4 del decreto luogotenenziale, dal capitano di porto locale, se nella rispettiva sede ci sia la capitaneria di porto; in caso diverso, saranno assistite dal capitano di porto, capo del compartimento marittimo più prossimo.

Qualora il capitano di porto sia di grado superiore o più anziano del presidente della commissione, nonchè in qualsiasi altro caso di temporaneo impedimento, potrà farsi sostituire da un ufficiale della capitaneria.

Alle adunanze della commissione centrale, istituita dall'articolo 4 del Regio decreto del 29 aprile 1915, n. 561, prenderà parte con le funzioni di segretario, per le pratiche relative alle esonerazioni cui si riferisce il presente decreto, un funzionario civile dell'amministrazione della marina.

311 ART. **4.** — Le commissioni locali esamineranno subito, e in ogni caso non oltre un mese dalla data della pubblicazione del decreto Luogotenenziale, tutte le esonerazioni concesse ai personali di cui trattasi, e disporranno, senz'altro, la revoca o la cessazione di quelle che non rispondano ai criteri stabiliti, avvertendo però che tanto ai militari cui la esonerazione è revocata, come a coloro cui venga nel frattempo a scadere, dovrà essere accordato un periodo di quindici giorni (a decorrere dalla data della partecipazione) per la presentazione alle armi, onde sia resa possibile la opportuna sostituzione.

312 ART. **5.** — Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 10 dicembre 1915.

*I ministri:* ZUPELLI, CORSI.

313

## Giurisdizione delle Commissioni locali rispetto ai Compartimenti marittimi.

| Commissione locale | Compartimenti marittimi | Commissione locale | Compartimenti marittimi |
|---|---|---|---|
| Genova . . . . | Porto Maurizio<br>Savona<br>Genova | Bari . . . . . | Taranto<br>Brindisi<br>Bari |
| Spezia. . . . . | Spezia | Ancona . . . . | Ancona |
| Livorno . . . . | Portoferraio<br>Viareggio<br>Livorno | Ravenna. . . . | Ravenna<br>Rimini |
| Roma. . . . . | Civitavecchia | Venezia . . . . | Chioggia<br>Venezia |
| Napoli . . . . | Gaeta<br>Napoli<br>Torre del Greco | Cagliari . . . . | Cagliari<br>Maddalena |
| Salerno . . . . | Castellammare di Stabia<br>Salerno | Messina . . . . | Messina<br>Catania<br>Siracusa |
| Catanzaro . . . | Pizzo<br>Reggio Calabria | Palermo. . . . | Porto Empedocle<br>Trapani<br>Palermo |

VI.

## Decreto luogotenenziale 14 novembre 1915, n. 1683, che deferisce ai tribunali militari la cognizione dei reati relativi alle esonerazioni temporanee dei militari richiamati. (1)

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III, ECC., RE D'ITALIA.

314 In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671; visto il regio decreto 29 aprile 1915, n. 561 e il Nostro decreto 17 giugno 1915, n. 887;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro per gli affari della guerra, di concerto con quello della marina e quello della grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

315 ART. **1.** — La cognizione dei reati previsti dall'art. 8 del regio decreto 29 aprile 1915, n. 561 e dall'art. 2 del decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 887, è deferita ai tribunali militari.

316 ART. **2.** — Le autorità giudiziarie davanti alle quali siano in corso procedimenti per i reati suddetti, se non sia ancora cominciato il dibattimento, provvederanno alla immediata trasmissione di tutti gli atti relativi al tribunale militare competente.

317 ART. **3.** — Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA, ZUPELLI, CORSI, ORLANDO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno del 4 dicembre 1915, n. 296, e nel *Giornale militare ufficiale* dell'11 dicembre 1915, dispensa 80ª, circolare 889.

VII.

## Esonerazioni temporanee speciali.

A.

**Esonerazioni temporanee a militari residenti all'estero.** — 318 Il Regio Governo ha ammesso che dell'esonerazione temporanea possano godere anche personali di aziende e stabilimenti situati all'estero, che lavorino per conto delle nostre amministrazioni militari o pubbliche ovvero che interessano notevolmente l'economia nazionale italiana: pel fatto, cioè, che impiegano grande numero di nostri connazionali, o capitali italiani o forniscono materie prime od altre merci per le nostre industrie.

Le norme per la concessione di tali esonerazioni non sono state prefissate, poichè sarebbe forse stato difficile adattarle agli svariati possibili casi. Tuttavia si ritiene che le modalità per richiedere tali esonerazioni possano essere le seguenti:

*a*) farne istanza al Ministero della guerra o della marina italiana, indicando particolarmente le condizioni dell'azienda (attività cui attende, personale italiano impiegato, capitali, relazioni dell'attività dell'azienda con l'economia italiana, funzioni che in essa esercitano i militari esonerandi, danni presunti che sarebbero causati dall'assenza di essi dall'azienda), dimostrando inoltre perchè l'opera dei militari è necessaria e indispensabile;

*b*) unire alla istanza un elenco contenente le indicazioni personali degli esonerandi, la loro posizione militare, le notizie atte a rintracciarli nei ruoli militari; aggiungendo se sono incorsi in reati militari, se la chiamata della rispettiva classe è avvenuta e se gli esonerandi hanno fruito di altre concessioni. Sicchè per ogni militare non dovrebbero mai mancare le seguenti notizie: cognome e nome, paternità, grado, classe e categoria, numero di matricola o d'estrazione, comune di nascita, distretto di leva o compartimento marittimo;

*c*) unire documenti autentici, certificati, atti varî comprovanti la verità di quanto nella istanza è affermato;

*d*) presentare la istanza documentata alle autorità diplomatiche o consolari italiane richiedendole d'inoltrarla al Governo centrale con la conferma delle circostanze di fatto addotte e parere sulla convenienza ed utilità per lo Stato italiano della concessione invocata.

I Ministeri della guerra o della marina, interpellando, ove lo credano, la commissione centrale per le esonerazioni temporanee, se

troveranno motivo per far luogo alla esonerazione ne informeranno le ditte pel tramite delle autorità diplomatiche e consolari e faranno ai distretti militari o compartimenti marittimi le partecipazioni per le annotazioni a matricola.

B.

319 **Esonerazioni temporanee a militari che lavorano per conto di Governi esteri.** — Speciali esonerazioni possono concedersi, nell'interesse di Governi alleati od amici, ad italiani impiegati nelle fabbriche che lavorano per l'armamento ed il munizionamento degli eserciti e delle armate navali.

È consigliabile che le istanze siano compilate e documentate come s'è esposto al paragrafo precedente. Naturalmente debbono essere appoggiate dai Governi esteri che hanno interesse nella concessione e pervenire al Governo italiano pel tramite, quando ne sia il caso, delle nostre autorità diplomatiche e consolari, che aggiungeranno le necessarie informazioni ed esprimeranno il loro parere in merito.

Il Governo centrale deciderà sulle istanze e farà le partecipazioni conseguenti agli interessati ed ai distretti o compartimenti marittimi presso i quali i militari sono inscritti.

Per i richiamati residenti in Francia, dato il numero di essi di una certa entità, sono state stabilite d'accordo fra i Governi francese ed italiano limitazioni e norme, contenute nella circolare ministeriale 16 novembre 1915, n. 5854, riportata a pag. 222 del presente manuale.

In sostanza, per far luogo alla esonerazione provvisoria si dovranno soddisfare le seguenti condizioni: che i richiamati o richiamabili, in regola coi loro obblighi militari, siano ancora residenti in Francia od impiegati in officine francesi producenti materiali da guerra; che abbiano compiuto il 30° anno di età al 1° gennaio 1916 e si trovino nelle dette officine da una data anteriore al 26 maggio 1915. In via ecezionale saranno inoltre consentite esonerazioni temporanee a non oltre cento militari italiani, sebbene di età inferiore al 30° anno, i quali siano particolarmente designati come assolutamente indispensabili all'industria francese. La concessione fatta per errore sarà nulla. La durata della concessione sarà fissata per un periodo determinato, che non potrà eccedere i tre mesi, ma potrà eventualmente essere rinnovata, se le condizioni, già constatate per ogni singola esonerazione, non si saranno modificate.

Ai militari dichiarati esonerabili sarà rilasciato apposito foglietto di esonerazione temporanea, il cui *fac-simile* è riportato a pag. 225.

C.

320 **Esonerazione di militari sudditi esteri.** — È da presumersi che, per ragione di reciprocanza, nei casi che qualche militare suddito straniero lavori, sia all'estero, sia in Italia e sue colonie, presso

aziende o stabilimenti che interessano il nostro armamento e munizionamento od anche la nostra industria, non gli sia negata la temporanea esonerazione (*sursis d'appel* pei Francesi).

A tale scopo si potrebbe rivolgere istanza al Ministero della guerra italiano (Sottosegretariato armi e munizioni – Ufficio esonerazioni temporanee) con modalità, indicazioni e documentazioni analoghe a quelle accennate al precedente n. 320; il Ministero, quando ne ravvisasse l'opportunità e le domande risultassero fondate, potrebbe assumere le informazioni del caso e fare le pratiche col Governo dello Stato alleato del quale il militare è suddito.

Naturalmente trattasi di concessioni del tutto facoltative, da non potersi invocare quale diritto e perciò tali da non consentire insistenze da parte degli interessati.

D.

321 **Esonerazioni temporanee ad operai avventizi di stabilimenti della Regia Marina.** — Sebbene questi stabilimenti non rientrino fra quelli previsti dal decreto 29 aprile 1915, n. 561 (che riguarda com'è noto stabilimenti ed imprese private), le amministrazioni militari hanno riconosciuta l'opportunità di estendere l'esonerazione temporanea anche agli operai che vengano assunti in servizio dagli stabilimenti militari marittimi in rinforzo del personale stabile e per bisogni di una certa durata, a qualunque classe e categoria appartengano. È stata un' applicazione analogica del citato Regio decreto, determinata da evidenti necessità di servizio.

Per ottenere la concessione i direttori degli stabilimenti privati, attenendosi alla ministeriale 27 giugno 1915, n. 1035 (vedi a pagina 221), ne rivolgeranno richiesta con le stesse modalità prescritte per gli stabilimenti privati. Le Commissioni locali per le esonerazioni faranno luogo senz'altro alle chieste esonerazioni, rilasceranno il modello *E*, e comunicheranno le variazioni ai distretti o dipartimenti marittimi.

Trattandosi di direttori di grado militare elevato, consci delle diverse esigenze dell'esercito, è da presumersi che le richieste siano mantenute nei limiti dello stretto indispensabile e che siano fatte dopo avuta cura di assumere in servizio, quanto più possibile, operai non obbligati al servizio militare od aventi minore probabilità di essere richiamati alle armi: pertanto non sono stati prescritti accertamenti da parte delle commissioni locali per le esonerazioni.

Non resta su tali concessioni che l'alto controllo dei Ministeri della guerra e della marina.

E.

322 **Esonerazioni temporanee a militari impiegati in aziende previste dal regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi.** — I Ministeri della guerra e della marina ravvisarono, a suo

tempo, l'opportunità di concedere l'esonerazione a militari che, appartenendo ad aziende previste dai regolamenti sulla *dispense dal servizio*, non avessero potuto o voluto fruirne per una ragione qualsiasi ovvero che, pur appartenendo alle dette aziende, non ricoprissero cariche od impieghi tassativamente stabiliti dai regolamenti medesimi; beninteso però quando i militari medesimi si trovassero, in modo ben constatato, nelle condizioni volute dai vigenti decreti sulle esonerazioni.

La decisione di queste esonerazioni, da farsi per applicazione analogica dei due decreti 29 aprile 1915, n. 561, e 17 giugno 1915, venne riservata al Ministero della guerra (Sottosegretariato per le armi e le munizioni), allo scopo di mantenere le concessioni in limiti ristretti e governarle con criterio unico, data la grandissima varietà dei casi che possono presentarsi.

Le istanze, quando riguardano aziende o stabilimenti compresi nella circoscrizione d'una sola commissione locale, possono presentarsi alla commissione stessa, la quale compirà gli accertamenti necessari e trasmetterà l'istanza con informazioni e pareri al Ministero della guerra, per la decisione.

Nel caso di stabilimenti od aziende che interessano più commissioni locali, le istanze dai direttori delle aziende o stabilimenti potranno rivolgersi al Ministero della guerra, che provvederà esso agli eventuali accertamenti, alle decisioni e comunicazioni successive.

Per le particolari modalità circa queste speciali esonerazioni, vedi la circolare ministeriale 11 ottobre 1915, n. 5733 (pag. 221).

## VIII.

## Circolari ministeriali contenenti illustrazioni ed aggiunte alle norme relative alle esonerazioni temporanee.

**N. 5560 del 31 agosto 1915. — Ministero della guerra** (Sottosegretariato per le armi e le munizioni).

OGGETTO: **Militari ai quali può essere concessa l'esonerazione temporanea dal servizio effettivo sotto le armi.**

323 Sono stati rivolti a questo Ministero diversi quesiti circa i militari ai quali possono essere concesse le esonerazioni temporanee dal servizio effettivo sotto le armi ai sensi del Regio decreto 29 aprile 1915, n. 561, e del decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 887. Ad eliminare ogni dubbio in proposito si comunica quanto appresso:

Nella parola *« richiamati »* dei decreti succitati debbono comprendersi tanto gli *ufficiali* quanto i *militari di truppa*.

*A) Nei riguardi degli ufficiali* si fa presente che l'esonerazione può essere concessa a tutte le categorie di ufficiali in congedo, quando anche i medesimi siano stati già chiamati in servizio, e cioè:

agli ufficiali di riserva o in posizione ausiliaria;

agli ufficiali di complemento, avvertendo che quelli che provengono dai militari di leva ed hanno conseguito il grado di ufficiale durante la ferma, debbono aver compiuto la ferma stessa, computando in questa il servizio prestato come militari di truppa e come ufficiali; e che quelli che provengono dai militari in congedo debbono aver compiuto tre mesi di servizio di prima nomina;

agli ufficiali di milizia territoriale che abbiano compiuto il mese di servizio di prima nomina; qualora non soddisfacciano tale condizione potrà essere concessa una esonerazione che non impedisca loro di compiere il mese di servizio entro tre mesi dalla data di nomina.

*L'esonerazione agli ufficiali di riserva, in posizione ausiliaria e di complemento dovrà essere riservata ai soli casi di indispensabilità e insostituibilità assoluta, rigorosamente accertata,* tenendo ben presente quanto venne prescritto con la circolare n. 2842 del 16 agosto u. s. (Sottosegretariato per le armi e le munizioni).

*B) Nei riguardi dei militari di truppa* si considerano come richiamati e quindi in condizione di poter essere ammessi all'esonerazione:

i militari di *prima categoria* che abbiano compiuto la ferma di leva o siano stati *richiamati* o *trattenuti* in servizio;

i militari di *seconda categoria* che abbiano ultima o il periodo d'istruzione stabilito per la loro classe e che siano stati richiamati alle armi, ovvero, se chiamati per la prima volta, che siano stati *trattenuti* alle armi dopo aver compiuto *sei* mesi di servizio;

militari di *terza categoria*, quand'anche siano, in realtà, chiamati alle armi per la prima volta.

*C)* Qualora avvenga che siano chieste esonerazioni, reclamate da gravi e comprovati motivi, a favore di militari che non si trovino nelle condizioni sopraccennate e che, perciò, non potrebbero essere esonerati, le commissioni locali – dopo aver accertato il fondamento della domanda ed essersi reso esatto conto della gravità ed eccezionalità dei motivi addotti – dovranno riferirne al Ministero, esponendo tutte le ragioni che, a loro parere, consiglierebbero l'accoglimento della domanda.

*Il ministro:* V. Zupelli.

## N. 3240 del 22 agosto 1915. — Ministero della guerra (Sottosegretariato per le armi e le munizioni).

Oggetto: **Interpretazione dell'art. 1 del R. D. 29 aprile 1915, n. 561.**

324

Sono state richieste da più parti a questo Ministero istruzioni circa la esonerabilità di richiamati che lavorano per l'esercito e per l'armata in stabilimenti nei quali non abbiano trascorso il mese richiesto dall'art. 1 del R. D 29 aprile 1915, n. 561.

Si informa perciò che nell'applicazione del detto art. 1 del R. D. 29 aprile 1915, n 561, le commissioni locali dovranno attenersi ai seguenti criteri:

*a*) Potranno essere confermate le esonerazioni concesse ad operai che lavoravano presso uno stabilimento fornitore dell'esercito o dell'armata anche quando i detti operai passino a lavorare in un altro opificio, purchè anche questo sia fornitore dell'esercito o dell'armata e concorrano le condizioni d'indispensabilità e di insostituibilità del richiamato;

*b*) Potrà essere concessa l'esonerazione ai militari richiamati indispensabili e insostituibili per opifici che forniscono l'esercito o l'armata, quando essi abbiano lavorato complessivamente un mese almeno presso stabilimenti diversi, purchè tutti nelle condizioni di poter ottenere l'esonerazione a loro favore;

*c*) Potrà essere concessa l'esonerazione ad operai indispensabili e insostituibili per stabilimenti che forniscono l'esercito o l'armata di nuovo impianto o che aumentino gli impianti e la produzione anche se non concorra la condizione del mese trascorso nello stabilimento;

*d*) Potrà essere concessa l'esonerazione ad operai specializzati la cui opera sia assolutamente indispensabile, date le circostanze del momento, ad un opificio che fornisca l'esercito o l'armata.

*Il ministro:* V. ZUPELLI.

**N. 1500, 12 luglio 1915. — Ministero della guerra** (Sottosegretariato per le armi e le munizioni).

OGGETTO: **Significato della locuzione « personale di cassa » di cui al decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 887.**

325 A chiarimento dell'art. 3 del decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 887, sotto la denominazione generica di *impiegati di cassa* dei tre Istituti di emissione del Regno, questo Ministero, di concerto con quello del tesoro, significa che debbonsi comprendere:

per la *Banca d'Italia*: i cassieri e sottocassieri (a ruolo o in esperimento), nonchè i commessi di cassa (a ruolo o in esperimento);

per il *Banco di Napoli*: i cassieri e guardaroba, gli aiutanti cassieri e aiutanti guardaroba, i commessi di fiducia e i funzionanti fattorini;

per il *Banco di Sicilia*: i cassieri, i sottocassieri e i commessi di cassa.

*Il ministro:* V. ZUPELLI.

**N. 2481 del 16 agosto 1915. — Ministero della guerra** (Sottosegretariato per le armi e le munizioni).

OGGETTO: **Esonerazioni temporanee dal servizio effettivo sotto le armi per il personale delle aziende elettriche.**

326 A conferma della circolare telegrafica del 21 luglio scorso, n. 1824, si avverte che, essendo cessate le ragioni che consigliarono una procedura speciale per la concessione delle esonerazioni temporanee dal servizio effettivo sotto le armi a perso-

nale di aziende elettriche, si stabilisce che la concessione stessa rientri nella competenza delle commissioni locali previste dal Regio decreto 29 aprile 1915, n. 561.

Quanto a riconoscere se nei riguardi delle accennate aziende sia da applicarsi il decreto precitato oppure quello luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 887, si chiarisce:

§ 1. È applicabile il Regio decreto 29 aprile 1915, n. 561, nel caso in cui si tratti di aziende elettriche che forniscano energia motrice a stabilimenti delle amministrazioni militari.

§ 2. Sono da fare le concessioni stesse, ma con criteri restrittivi e previ rigorosi accertamenti, a quelle aziende che forniscano l'energia motrice necessaria per il funzionamento di opifici privati, i quali interessino le forniture dell'esercito e dell'armata.

§ 3. Saranno invece da osservare le disposizioni del decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 887, riguardo alle aziende elettriche che solamente interessino servizi pubblici in genere oppure l'economia nazionale.

§ 4. Per la risoluzione delle questioni tecniche di particolare importanza, le Commissioni locali potranno richiedere il parere di persone estranee, fornite di speciale competenza, in conformità al disposto dell'art. 3 del citato Regio decreto 29 aprile 1915.

§ 5. È riservata al Ministero della guerra, a senso dei §§ 21 e 26 e seguenti delle norme esecutive 30 giugno u. s., la decisione oltre che dei ricorsi prodotti avverso i deliberati delle commissioni locali, anche delle richieste di esonerazione presentate dalle aziende elettriche proprie dello Stato o da quelle private cui siano affidati servizi pubblici d'interesse nazionale, contemplate nella prima parte del comma *a*) dell'art. 1° del citato decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, avvertendo però che gli altri casi previsti nell'ultima parte dello stesso comma rientrano invece nella competenza delle commissioni locali.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*Il ministro:* V. Zupelli.

**N. 731 del 9 gennaio 1916. – Ministero della guerra** (Sottosegretariato per le armi e le munizioni).

Oggetto: **Esonerazioni temporanee a personali d'imprese casermaggio, carne, pane, viveri, foraggi, combustibili, fornitrici del regio esercito.**

327

Questo Ministero ha rilevato che assai disparati sono i criteri seguiti dalle varie commissioni locali per le esonerazioni temporanee dei militari richiamati nel decidere circa la esonerabilità dei personali delle imprese casermaggio, carne, pane, viveri, foraggi, combustibili, fornitrici del regio esercito.

Per procedere con uniformità in tali concessioni, nel duplice intento di assicurare il servizio dei rifornimenti dell'esercito e di distogliere il minor numero possibile

di forze combattenti, si reputa opportuno dare alcune indicazioni generali, che le commissioni dovranno tener presenti nelle loro decisioni.

A tale uopo il personale di tali imprese è da raggruppare nelle seguenti categorie:

1ª – *Direttori e rappresentanti generali di grandi imprese*, di quelle cioè che hanno assunto forniture per vasti territori con organizzazione complessa, in base a regolari contratti d'appalto e relativi capitoli d'oneri di lunga durata.

In tali casi di regola sarà da consentire alla esonerazione, perchè è da presumere che dall'opera di tale personale dirigente dipenda in tutto o in parte il regolare funzionamento di sì importanti aziende; nel caso poi che i detti direttori o rappresentanti rivestano esclusivamente funzioni amministrative, di facile sostituzione, l'esonerazione dovrà negarsi.

Quanto ai personali dipendenti dai titolari delle grandi imprese, le esonerazioni dovranno regolarsi secondo il regio decreto 29 aprile 1915, n. 561, accertando in modo rigoroso l'esistenza delle condizioni di necessità ed indispensabilità degli esonerandi.

2ª – *Rappresentanti delle imprese suddette nei presidî*, quelli cioè cui le grandi imprese affidano nei presidî di maggiore importanza il disimpegno del servizio e lo svolgimento dei rapporti con le autorità militari.

Poichè trattasi di agenti di fiducia della ditta, incaricati della custodia o della distribuzione dei generi per conto di essa o di svolgimento di affari, e quindi, nella generalità dei casi, sostituibili con altre persone esenti da obblighi militari, non devesi di regola far luogo a concessione di esonerazione.

Qualche eccezione può soltanto ammettersi nei presidî di notevolissima importanza, pei quali si richieda una complessa organizzazione nel servizio delle forniture, oppure nei casi in cui il servizio stesso presenti caratteristiche tali da non potere essere disimpegnato a dovere se non da determinate persone.

3ª – *Piccole imprese e fornitori presidiari*, ai quali si suole ricorrere in tutti i casi in cui l'amministrazione non può provvedere con mezzi propri e con quelli contemplati nei contratti con le grandi imprese di cui al n. 1.

Assai raramente ricorrono per questi e per il personale relativo le condizioni di insostituibilità di cui all'articolo 2 del regio decreto 29 aprile 1915, n. 561, perchè il servizio non richiede mezzi preordinati di notevole entità, e quindi non sarà il caso di concedere l'esonerazione, a meno che circostanze eccezionali non consiglino alle commissioni d'interpellare l'amministrazione centrale, restando pur sempre agli interessati aperta la via di far valere in altra sede i loro titoli ad esonerazione (ricorsi ai Ministeri competenti).

Si aggiunge infine che in tutti i casi le commissioni dovranno formarsi il convincimento che trattasi di persone dal cui allontanamento debba presumersi che il servizio militare possa risentirne grave turbamento od arresto, non facilmente ovviabili con gli altri mezzi di cui l'amministrazione può disporre.

Le commissioni per le esonerazioni accuseranno ricevuta della presente.

*Il ministro:* Zupelli.

**N. 1035 del 27 giugno 1915. — Ministero della guerra** (Sottosegretariato per le armi e le munizioni).

OGGETTO: **Ammissione degli avventizi degli stabilimenti della regia marina alla esonerazione temporanea dal servizio effettivo sotto le armi.**

328

Questo Ministero ha considerato la questione della applicabilità dell'esonerazione temporanea a richiamati addetti quali straordinari o avventizi negli stabilimenti militari.

Per quelli che lavorano negli stabilimenti per l'esercito, prestandovi servizio per un tempo indeterminato, non occorrono provvedimenti di sorta, potendo essi fruire delle dispense dalle chiamate alle armi a norma delle disposizioni vigenti in materia di dispense.

Per gli *avventizi* invece assunti in servizio dai direttori degli *stabilimenti marittimi* in rinforzo del personale stabile e pei bisogni di una certa durata, si è riconosciuta l'opportunità di estendere per analogia le disposizioni contenute nel regio decreto 29 aprile 1915, n. 561.

Le direzioni di detti stabilimenti pertanto rivolgeranno le richieste di esonerazioni alle commissioni militari, compilando i prescritti tre esemplari del modello *A* e comunicheranno in seguito le variazioni col modello *B*.

Le commissioni restano autorizzate a fare le concessioni domandate, compiendo poi gli atti successivi prescritti dalle norme d'applicazione del menzionato decreto.

*Il ministro*: ZUPELLI.

**N. 5733 dell'11 ottobre 1915. — Ministero della guerra** (Sottosegretariato per le armi e le munizioni).

OGGETTO: **Esonerazioni temporanee a militari di aziende previste dal regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi.**

329

Alcune commissioni locali hanno interpellato il Ministero della guerra per sapere se sia possibile concedere esonerazioni temporanee a militari che, trovandosi in modo ben constatato nelle condizioni volute dai decreti 29 aprile 1915, n. 561, e 17 giugno 1915, n. 887, si trovino anche:

*a*) nelle condizioni d'impiego che diano titolo alla *dispensa* in forza del regolamento approvato col Regio decreto 13 aprile 1911, n. 373, successivamente modificato, e che per una ragione qualsiasi non hanno potuto o voluto fruire della dispensa; oppure

*b*) che appartengano alle amministrazioni od a corpi, istituti, ecc., previsti bensì dal regolamento, ma che non ricoprono una delle cariche o impieghi in esso tassativamente indicati.

Altre commissioni, ritenendosi competenti a provvedere, hanno concesso, senz'altro, ai personali di cui sopra qualche esonerazione.

Questo Ministero, pur non escludendo in modo assoluto che convenga in qualcuno di simili casi concedere la esonerazione temporanea, osserva che potrebbe

facilmente verificarsi il fatto di errori da parte delle commissioni locali, trattandosi di materia che esce dalla loro competenza, o di decisioni prese in contrasto con quelle adottate in antecedenza dalla amministrazione centrale o dagli altri organi che della concessione delle dispense debbono occuparsi, od infine di difformità sensibili fra le decisioni delle diverse commissioni: inconvenienti questi che debbono essere assolutamente evitati

Si dispone pertanto che, d'ora innanzi, quando siano presentate istanze di esonerazione, riguardanti militari che si trovino nelle condizioni suindicate, le commissioni, dopo aver accertato con la massima accuratezza e nei modi voluti dalle vigenti norme che esistono tutte le condizioni per la concessione della esenzione, si astengano dal pronunciare la esonerabilità, ma invece ne riferiscano d'urgenza al Ministero (Sottosegretariato per le armi e le munizioni), trasmettendo gli atti relativi ed indicando altresì le cause per le quali il militare non potè fruire della dispensa, qualora trattisi dei casi previsti alla lettera *a*) della presente circolare.

Il Ministero pronunzierà esso la decisione definitiva e la comunicherà alle Commissioni locali, restituendo due copie del mod. *A* od *A-bis*, affinchè queste possano provvedere alle incombenze previste dal paragrafo 14 delle vigenti norme esecutive dei decreti riguardanti le esonerazioni (circolare 523 del *Giornale militare* del 1915).

*Il ministro:* V. ZUPELLI.

**N. 5854 16 novembre 1915. — Ministero della guerra** (Sottosegretariato per le armi e le munizioni).

OGGETTO: **Militari in congedo residenti in Francia richiamati alle armi.**

330 Questo Ministero ha consentito che pei militari in congedo, richiamati alle armi per mobilitazione, che si trovavano a lavorare in stabilimenti del territorio francese prima del 25 maggio u. s., sia prorogato il termine di presentazione alle armi al massimo fino al 30 novembre corrente anno.

Pertanto pei militari che, rientrando nel Regno, comproveranno mediante dichiarazione delle nostre autorità diplomatiche o consolari in Francia che essi si trovavano nelle suindicate condizioni, le autorità, alle quali detti militari si presenteranno, dovranno astenersi dal denunciarli quali disertori, annullando eventualmente la già fatta dichiarazione di diserzione, con richiamo alla presente circolare, e considerandoli pel tempo trascorso in Francia come temporaneamente esonerati dal servizio militare, in analogia alle disposizioni contenute nel Regio decreto 29 aprile 1915, n. 561.

Questo Ministero ha pure consentito che siano ammessi a fruire di esonerazione temporanea dal servizio militare, anche oltre il 30 novembre corrente anno, quei militari italiani, ancora residenti in Francia ed impiegati in officine francesi producenti materiali da guerra, i quali abbiano compiuto il trentesimo anno di età al 1° gennaio 1916 e si trovino nelle suddette officine da una data anteriore al 26 maggio 1915. In via eccezionale saranno inoltre consentite esonerazioni tempo-

ranee a non oltre cento militari italiani, di età inferiore ai trenta anni al 1° gennaio 1916, i quali siano particolarmente designati come assolutamente indispensabili all'industria francese. In ogni caso l'esonerazione non potrà essere accordata a coloro che non siano in posizione regolare rispetto agli obblighi della leva e del servizio militare. La concessione fatta per errore sarà nulla. La durata della concessione sarà fissata per un periodo determinato, che non potrà eccedere i tre mesi, ma potrà eventualmente essere prorogata, se le condizioni prescritte, già constatate per ogni singola esonerazione, non si saranno modificate.

A tali esonerazioni provvederà direttamente questo Ministero (Sottosegretariato di Stato per le armi e le munizioni) in base alle proposte e ai documenti che gli perverranno dalla Regia Ambasciata d'Italia in Parigi. Esse verranno poi comunicate ai distretti di leva con appositi dispacci ministeriali, nei quali verrà indicato il giorno della scadenza della concessa esonerazione.

Sulla base di tali dispacci i distretti provvederanno subito all'annotazione a matricola di tutte le avvenute concessioni, così per i militari *che non siano stati ancora richiamati* alla data del ricevimento del dispaccio ministeriale, come per quelli *già effettivamente richiamati*, adottando la seguente variazione: « esonerato temporaneamente dal servizio effettivo sotto le armi fino al giorno... in analogia al Regio decreto 29 aprile 1915, n. 561; circolare 16 novembre 1915, n. 5854, del Ministero della guerra (Sottosegretariato per le armi e le munizioni) e dispaccio n..... in data.................. del Ministero stesso ».

Ogni altra successiva variazione relativa alle esonerazioni, di cui alla presente circolare, sarà comunicata ai distretti mediante appositi dispacci ministeriali, che verranno menzionati nelle corrispondenti variazioni a matricola.

Per quanto riguarda i militari già residenti in Francia, che, non essendo esonerati oltre al 30 novembre corrente anno, dovranno presentarsi alle armi, si avverte che le nostre autorità diplomatiche o consolari di Francia rilasceranno loro una dichiarazione del seguente tenore:

*Si certifica che il militare..................... della classe..... categoria.... del distretto di leva di............, il 25 maggio 1915 trovavasi a lavorare in Francia nell'officina................ della ditta.................. in...... ..................... e vi si è trattenuto per ragioni di lavoro fino al giorno .....................*

*...........* *li* *..................*

Il Regio ambasciatore d'Italia

*oppure*: Il Regio console d'Italia

Per i militari richiamati, già residenti in Francia, che si siano eventualmente presentati alle armi prima del 30 novembre corrente, qualora i distretti non ritengano sufficienti le documentazioni da essi presentate a giustificazione della ritardata presentazione, dovranno richiedere ulteriori informazioni direttamente a questo Ministero, il quale fornirà le indicazioni necessarie.

Infine, per *tutti* i militari di cui trattasi, a cura e per iniziativa dei distretti di leva (il Ministero della guerra si asterrà dal fare comunicazioni individuali) sarà inscritta a matricola, dopo la variazione di « chiamato alle armi e non giunto » la seguente variazione: « non presentatosi, trovandosi a lavorare in Francia e considerato come esonerato temporaneamente dal servizio effettivo sotto le armi, in analogia al Regio decreto 29 aprile 1915, n. 561, circolare 16 novembre 1915, numero 5854, del Ministero della guerra, Sottosegretariato per le armi e le munizioni ».

Per coloro che fossero già stati denunziati all'autorità giudiziaria come disertori si faranno le opportuue comunicazioni per l'annullamento della dichiarazione stessa, a senso della circolare n. 556 del *Giornale militare ufficiale*, in data 14 luglio corrente anno.

Si prega di accusare ricevimento e dare assicurazione dell'adempimento di quanto col presente dispaccio viene richiesto.

*Il ministro:* ZUPELLI.

R. ............................................................ (1)

# FOGLIETTO

## di esonerazione temporanea dal servizio effettivo sotto le armi dei militari residenti in Francia

*Si rilascia al* (2) ..............................................................................
*appartenente per fatto di leva al* (3) ..................................................
*di* .......................................................... *ed ascritto alla classe* ................... ,
*categoria*................, *il quale è stato esonerato fino al giorno* (4) ......................
.............................................................. *dal prestare sotto le armi il servizio effettivo, al quale sia eventualmente obbligato.*

*A Parigi* ..................................................................

**Il R. Ambasciatore d' Italia**

Il presente foglietto è consegnato al militare esonerato dal R. Consolato di .....................

(1) Esercito italiano o Armata italiana.
(2) Grado, cognome e nome del militare esonerato.
(3) Distretto militare o capitaneria di porto.
(4) Giorno di scadenza della esonerazione.

## AVVERTENZE.

Il presente foglietto deve essere conservato accuratamente ed esibito a qualsiasi richiesta delle autorità militari o consolari italiane.

Col termine della esonerazione, od anche prima, il militare, qualora per una ragione qualsiasi venga a cessare una delle condizioni che motivarono la esonerazione, deve presentarsi entro i cinque giorni immediatamente successivi alle autorità consolari, dalle quali ha ricevuto il presente foglietto.

Il militare che ritarda, senza giustificato motivo, è considerato e punito come disertore.

**N. 730 del 9 gennaio 1916. — Ministero della guerra** (Sottosegretariato per le armi e le munizioni).

OGGETTO: **Concessione provvisoria d'esonerazioni in casi d'urgenza.**

Questo Ministero, nell'imminenza di richiami alle armi di militari in congedo, ha talvolta autorizzato i presidenti delle commissioni per le esonerazioni temporanee a concedere, con propria decisione, provvisorie esonerazioni, in attesa che fossero compiuti i necessari accertamenti.

331

Tal'altra siffatte esonerazioni provvisorie sono state deliberate d'iniziativa delle commissioni.

Però è avvenuto che non sempre le commissioni abbiano rilasciato un regolare modello comprovante l'esonerazione provvisoria, oppure che gli accertamenti non siano stati compiuti con sollecitudine, od infine che questi siano stati del tutto trascurati, rimanendo per lungo tempo non sistemata la posizione dei militari ammessi all'esonerazione.

Qualche commissione poi ha creduto di poter provvedere a casi urgenti, col rilasciare dichiarazioni del tutto speciali e non previste dalle norme approvate col decreto ministeriale 30 giugno 1915, quali, ad esempio, un foglio attestante essere in corso di esame la domanda di esonerazione.

Gl' inconvenienti di tali sistemi sono evidenti e gravissimi: basti osservare che ne possono nascere dubbi intorno alla condizione dei militari richiamati, pei quali sia stata già presentata domanda di esonerazione, non ancora accolta o respinta; oppure intorno al termine della loro esonerazione provvisoria; cosicchè non solo i militari stessi e le aziende ove sono impiegati, ma anche i distretti di reclutamento e le autorità che esercitano sorveglianza su quei militari si possono trovare nell'incertezza circa i loro doveri, senza contare, ciò ch' è più grave, che si lascia aperto l'adito ad abusi deplorevoli.

Tali inconvenienti non sono soltanto presunti, ma si sono verificati diverse volte, e questo Ministero non potrebbe più oltre tollerarli.

Affinchè abbiano a cessare in modo assoluto, d'accordo col Ministero della marina, si dispone:

1° che tali provvisorie concessioni siano fatte soltanto per ordine dei Ministeri della guerra o della marina, od in casi di assoluta necessità ed urgenza riconosciuta con criteri rigorosi dal presidente della commissione. La concessione non dovrà essere mai superiore ai quindici giorni, tranne che i Ministeri non stabiliscano diversamente;

2° che gli accertamenti avvengano nel più breve tempo possibile e così pure le deliberazioni delle commissioni, da pronunciarsi, occorrendo, in sedute straordinarie della commissione, e non mai con ritardo di oltre quindici giorni da quello in cui venne concessa la esonerazione provvisoria;

3° che si rilascino regolari modelli *E* od *E-bis* con indicazione della data di scadenza, i quali dovranno poi, se del caso, essere sostituiti con altro foglietto modello *E* od *E-bis* su cui sia annotata la scadenza della esonerazione definitivamente concessa;

4° che della breve esonerazione si dia comunicazione ai distretti di reclutamento od alle capitanerie di porto per le relative annotazioni a matricola prescritte dall'articolo 14 del decreto ministeriale 30 giugno 1915, come per tutte le altre esonerazioni;

5° che delle concessioni fatte d'iniziativa del presidente della commissione vengano immediatamente informati con rapporto motivato il Ministero della guerra o della marina, a seconda che trattisi di militari del regio esercito o dell'armata;

6° che qualora negli accertamenti risulti che da parte dei militari in questione, o da parte di chicchessia, siano stati commessi abusi od irregolarità o siasi proceduto in mala fede, si provveda a carico dei colpevoli con la maggiore energia e rapidità.

Riterrò personalmente responsabili i presidenti delle commissioni del ripetersi degl'inconvenienti sopra accennati. Per intanto vorranno accusare ricevimento della presente circolare, dando assicurazione dell'esatta osservanza delle prescrizioni in essa contenute.

*I ministri*: ZUPELLI, CORSI.

## **N. 375 del 1° giugno 1915. — Ministero della guerra** (Direzione generale artiglieria e genio).

OGGETTO: **Parziale applicazione della esonerazione temporanea a richiamati giunti alle armi.**

332 Da parecchie autorità militari, nonchè da commissioni locali e da distretti militari, sono state rivolte a questo Ministero interrogazioni per conoscere se le esonerazioni temporanee stabilite dal regio decreto-legge 29 aprile 1915, n. 561, siano applicabili anche ai militari *incorporati*.

Essendo mia intenzione non turbare comunque la compagine dei corpi che fanno parte dell'esercito operante e valendomi della facoltà di cui all'art. 1 del regio decreto-legge sopraccitato, determino che le esonerazioni temporanee siano mandate ad effetto soltanto fino al momento in cui i militari riconosciuti *esonerabili* non siano ancora partiti per raggiungere il corpo di destinazione presso l'esercito operante.

Fatta una tale esclusione, nulla vieta però che le esonerazioni abbiano esecuzione fino a quando i militari si trovino ancora presso i distretti od i centri di mobilitazione, oppure presso corpi o reparti del Regno, non inquadrati nell'esercito operante.

E pertanto. affinchè tale concetto abbia, com'è necessario, pratica applicazione, determino che d'ora innanzi, quando si tratti di questi ultimi militari (*non ancora inquadrati nell'esercito operante*), le Commissioni locali, subito decisa l'esonerabilità di richiamati segnalati dalle ditte od imprese come già presentatisi alle armi, ne informino *con la maggiore sollecitudine* il distretto o centro di mobilitazione o reparto interessato, il quale disporrà, senz'altro, per il rinvio in congedo del militare, munendolo dei mezzi di viaggio per fargli raggiungere lo stabilimento od impresa presso la quale prestava, in congedo, l'opera sua.

Il militare dovrà essere avvertito dell'obbligo che egli ha di presentarsi, senza indugio, appena raggiunta quella sede, al comando del reparto che, sopra luogo,

tiene in nota gli esonerati a senso del n. 17 delle norme esecutive del Regio decreto-legge n. 561 (Circolare n. 398 del *Giornale militare*)

Nello stesso tempo il corpo o centro di mobilitazione segnalerà telegraficamente alla commissione locale l'effettuato rinvio in congedo del militare, affinchè questa possa svolgere i successivi incombenti amministrativi di sua competenza, previsti al n. 10 delle norme esecutive predette (1).

Si raccomanda alle commissioni locali ed ai corpi o centri di mobilitazione, cui spetta di rilasciare i militari dichiarati esonerabili, di provvedere con la massima sollecitudine, essendo interesse delle amministrazioni militari che non siano frustrati gli scopi del Regio decreto-legge 29 aprile 1915, n. 561.

I signori comandanti di divisione porteranno immediatamente a conoscenza delle commissioni locali, dei distretti militari, dei comandi, corpi e stabilimenti militari della propria circoscrizione le prescrizioni di questa circolare, assicurandosi che le medesime abbiano piena esecuzione.

Si attende ricevuta telegrafica dai comandi di divisione.

*Il ministro :* V. ZUPELLI.

## N. 2119 del 6 agosto 1915. — Ministero della guerra (Sottosegretariato per le armi e per le munizioni).

OGGETTO : **Rinvio dalle zone di guerra di militari del R. esercito dichiarati temporaneamente esonerabili.**

333

Con la circolare ministeriale 1° giugno 1915, n. 375 (Direzione generale artiglieria e genio), venne stabilito che per i militari dichiarati esonerabili temporaneamente dal servizio effettivo sotto le armi non si dovesse far luogo al rinvio dei militari stessi dai corpi, qualora si trovassero inquadrati nell'esercito operante o, per meglio dire, comandati in servizio nelle zone in istato di guerra.

Fermo restando tale principio, questo Ministero, presi accordi col Comando supremo dell'esercito, dispone che in via eccezionale possa ammettersi il rinvio dai corpi di detti militari, purchè siano da adibirsi ad importanti stabilimenti od imprese che producono materiale per il munizionamento ed armamento dell'esercito o dell'armata, o trattisi di casi di assoluta necessità per i quali concorrano in modo speciale ed eminente le condizioni volute dal Regio decreto 29 aprile 1915, n. 561, o dal decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 887.

Tali rinvii dai corpi si effettueranno sotto la rigorosa osservanza delle norme seguenti :

§ 1. Per chiedere il rinvio dalla zona di guerra di militari dichiarati esonerabili, gli stabilimenti, aziende od imprese interessate devono rivolgersi alle commissioni locali competenti, le quali sono tenute ad accertare con la massima cura e

---

(1) Oggi n. 14 delle norme esecutive (Circolare n. 523 del *Giornale militare ufficiale*).

con criteri rigorosi se sussistano le speciali circostanze di urgenza e necessità che possono giustificare tale eccezionale provvedimento, avuto riguardo particolarmente alla natura ed importanza delle forniture assunte dalle aziende per conto dell'esercito e della marina.

§ 2. Nel caso affermativo, le commissioni trasmettono le richieste a questo Ministero (*Sottosegretariato per le armi e le munizioni – Ufficio esonerazioni temporanee*) esprimendo il proprio parere con motivata relazione e fornendo le indicazioni precise del corpo o reparto distaccato in zona di guerra, presso cui i militari, pei quali si richiede il rinvio, prestano servizio.

§ 3. Quando la richiesta risulti fondata, il Ministero della guerra darà disposizioni direttamente ai corpi o reparti affinchè provvedano a rinviare i militari alla sede dello stabilimento o dell'azienda od impresa interessata.

§ 4. I comandi ora indicati provvederanno a che i militari siano fatti partire, al più presto, per raggiungere lo stabilimento a cui sono diretti, avvertendoli in pari tempo dell'obbligo che essi hanno di presentarsi, appena raggiunta la loro destinazione, al comando locale di truppa o alla stazione dei reali carabinieri che tiene in nota i militari agli effetti disciplinari, a senso dei §§ 8 e 22 delle norme di applicazione del Regio decreto 29 aprile 1915, n. 561, e di quello luogotenenziale del 17 giugno 1915, n. 887, appresso riportate.

Inoltre il corpo o reparto, effettuato il rinvio del militare, ne informerà *telegraficamente* la competente commissione locale (vedasi di seguito l'elenco delle sedi e circoscrizioni), affinchè questa possa provvedere con tutta sollecitudine alle ulteriori pratiche amministrative di cui ai §§ 14 e seguenti delle norme citate.

E in proposito dovranno le commissioni tenere presente, giusta il concetto informatore di tali norme, che per i militari già in servizio le pratiche di cui ai §§ 14 e seguenti delle norme suiudicate non possono svolgersi appena emessa la dichiarazione di esonerabilità (come in alcuni casi è avvenuto), ma soltanto dopo che i militari siano stati ammessi effettivamente a fruirne con il loro rinvio dalle armi.

Fra tali pratiche va compresa la trasmisssione del *Foglietto di esonerazione temporanea* mod. *E* od *E*-bis alla ditta, azienda od impresa interessata.

§ 5. I reparti o comandi di stazione di carabinieri, appena si presentano i militari esonerati (ne avranno ricevuto preavviso dalle commissioni locali mediante l'elenco *C* e *C*-bis) provvedono ad inscriverli nel ruolino mod. *F*, e comunicano alla commissione locale la data dell'avvenuta presentazione per le conseguenti inscrizioni matricolari, prendendo i necessari provvedimenti per i militari che avessero raggiunta la sede locale con ritardo ingiustificato.

§ 6. Qualora il militare in zona di guerra ricoprisse un ufficio od una carica di tale importanza da non poter esserne distolto senza grave perturbamento del servizio, il corpo o reparto interessato, prima di effettuarne il rinvio, domanderà d'urgenza istruzioni, per via gerarchica, al comando d'armata, oppure al comando di grandi unità non inquadrate nell'armata, da cui dipende. Tale comando, ove ne riconosca la necessità nell'interesse del servizio, autorizza il corpo a trattenere in via provvisoria il militare, informandone telegraficamente il Ministero della guerra

(*Sottosegretariato per le armi e le munizioni*) ed il Comando supremo, indicando le ragioni della sospensione.

È riservato al Comando supremo, cui il Ministero della guerra rivolgerà opportune comunicazioni, decidere definitivamente circa il rinvio del militare.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*Il ministro*: V. ZUPELLI.

**N. 16883 del 20 agosto 1915. — Ministero della marina** (Direzioni generali artiglieria ed armamenti e Corpo Reale Equipaggi).

OGGETTO: **Rinvio delle armi di militari della Regia Marina dichiarati temporaneamente esonerabili.**

334

Con riferimento alle circolari in data 1° giugno u. s., n. 375, e 6 corrente mese, n. 2119, del Ministero della guerra, si partecipa che i militari presenti alle armi nella Regia Marina, se dichiarati esonerabili temporaneamente dal servizio, possono essere inviati in congedo solo nel caso in cui non facciano parte dell'equipaggio di Regie navi o del personale di Difese marittime.

Fermo restando questo principio imposto dal fatto che gli equipaggi di tutte le navi da guerra moderne sono costituiti essenzialmente da personale specializzato nella condotta e nell'impiego degli svariati e numerosi macchinarii e mezzi di offesa su di essi sistemati, personale che non può quindi essere facilmente sostituito, si consentirà in casi eccezionali il rinvio di tali militari delle navi o Difese, purchè essi siano da adibirsi ad importanti stabilimenti od imprese che producono materiale per il munizionamento ed armamento dell'Esercito o dell'Armata o trattisi di casi di assoluta necessità per i quali concorrano in modo speciale ed eminente le condizioni volute dal Regio decreto 29 aprile 1915, n. 561.

Per chiedere il rinvio dalle Regie navi o Difese marittime di militari della Regia marina dichiarati esonerabili, gli stabilimenti, aziende ed imprese interessate devono rivolgersi alle commissioni locali competenti, le quali sono tenute ad accertare con la massima cura e con criteri rigorosi se sussistano le speciali circostanze di urgenza e necessità che possono giustificare tale eccezionale provvedimento, avuto riguardo particolarmente alla natura ed importanza delle forniture assunte dalle Aziende per conto dell'Esercito e della Marina.

Nel caso affermativo, le Commissioni trasmetteranno le richieste, munite del proprio parere con motivata relazione, a questo Ministero, il quale, sempre quando le esigenze di servizio lo consentino, disporrà l'invocato licenziamento.

I comandi di Regie navi o di Difese marittime non potranno mandare ad effetto il rinvio dalle armi dei propri militari dichiarati esonerabili se non in seguito ad ordine di questo Ministero.

*Il ministro:* L. VIALE.

**N. 2842 16 agosto 1915. — Ministero della guerra** (Sottosegretariato per le armi e le munizioni).

OGGETTO: **Esonerazioni temporanee dal servizio effettivo sotto le armi per i militari precettati degli stabilimenti dell'esercito o dell'armata oppure addetti ad uffici od a cariche di speciale importanza.**

335 Sono state segnalate a questo Ministero le difficoltà opposte dai corpi per ammettere a fruire dell'esonerazione temporanea dal servizio effettivo sotto le armi alcuni militari dichiarati esonerabili dalle competenti commissioni locali e non in servizio nella zona di guerra.

E ciò pel fatto che tali militari o provengono dai precettati per uno stabilimento dell'esercito o dell'armata, oppure ricoprono presso i corpi cariche od uffici di speciale importanza.

In massima la esonerazione di esonerabilità dovrebbe avere pronta esecuzione acciò non vengano meno gli scopi cui tendono il Regio decreto 29 aprile 1915, n. 561, e il decreto luogotenenziale 17 giugno successivo, n. 887.

D'altra parte occorre evitare che l'allontanamento dei richiamati dagli stabilimenti, oppure dai corpi, prima che siano convenientemente sostituiti, sia causa di grave turbamento al servizio ed arrechi un danno non compensabile con la utilità che gli esonerandi sarebbero chiamati a produrre in altro campo.

Ciò premesso, a completamento delle norme in vigore, per i casi suindicati saranno osservate le seguenti istruzioni:

§ 1° Le commissioni locali, allorchè sono chiamate a decidere istanze di esonerazioni e risulti trattarsi dei militari di cui sopra, accerteranno con speciale rigore e con criteri restrittivi l'esistenza delle condizioni alle quali è subordinata la dichiarazione di esonerabilità.

§ 2° Una volta pronunziata tale dichiarazione, le commissioni ne informeranno immediatamente con rapporto motivato lo stabilimento militare o il corpo interessato, a cui è data la facoltà di trattenere provvisoriamente il militare, purchè sia subito provveduto:

*a*) per i *militari precettati e lavoranti negli stabilimenti*, a chiedere d'urgenza la loro sostituzione al distretto locale, che all'uopo si rivolgerà, occorrendo, ad altri distretti della stessa divisione. L'esonerazione sarà mandata ad effetto appena giunto il sostituto.

Nel caso che invece non risulti possibile tale sostituzione, la direzione dello stabilimento interessato è tenuta a riferirne al Ministero, cui spetta decidere se l'esonerazione debba o non avere seguito;

*b*) per i *militari che ricoprono cariche od uffici di speciale importanza* e che non possono essere sostituiti altrimenti, sarà provveduto a domandarne, con rapporto motivato, la sostituzione al Ministero, che disporrà definitivamente in merito.

§ 3° Lo stabilimento od il corpo, effettuato il rinvio del militare, ne informerà telegraficamente la competente commissione locale, affinchè questa possa provvedere con tutta sollecitudine alle ulteriori pratiche amministrative, di cui ai paragrafi 14 e seguenti delle norme 30 giugno p. p. relative all'applicazione dei de-

creti citati, dovendo le pratiche stesse svolgersi soltanto dopo che i militari risultino ammessi effettivamente a fruire dell'esonerazione con il loro rinvio dalle armi.

Fra tali pratiche va compresa la trasmissione del *foglietto di esonerazione temporanea mod. E* od *E-bis* alla ditta, azienda o impresa interessata.

§ 4° Le istruzioni che precedono non si estendono ai militari in servizio nelle zone di guerra, pei quali dovranno invece applicarsi le disposizioni speciali della circolare 6 agosto 1915, n. 2119.

*Il ministro:* ZUPELLI.

**N. 2477 del 6 agosto 1915. — Ministero della guerra** (Sottosegretariato per le armi e le munizioni).

OGGETTO: **Norme per l'accettazione dei ricorsi.**

336 Si fa presente che, a norma della legge sul bollo, tutti i ricorsi avverso le decisioni delle commissioni locali, diretti a questo Ministero, debbono essere scritti su carta da bollo del costo di lire 1.25 (**ora 1.35**), trattandosi di provvedimenti che, per quanto presi nell'interesse dello Stato, vengono anche a giovare l'utilità privata dei richiedenti.

Le commissioni locali pertanto restituiranno ai ricorrenti, invitandoli ad uniformarsi a tale disposizione, tutti quei ricorsi che fossero in contravvenzione alla legge in parola.

Le commissioni medesime cureranno che anche i documenti annessi ai ricorsi siano debitamente legalizzati e vidimati a forma di legge qualora beninteso trattisi di documenti pei quali tali formalità siano richieste.

*Il ministro:* ZUPELLI.

IX.

## Pareri di massima pronunziati dalla Commissione centrale per le esonerazioni temporanee dei militari richiamati. (1)

### N. 170-*bis* — Esonerazione temporanea a personale di pastifici aventi forniture di lieve entità.

LA COMMISSIONE CENTRALE PER LE ESONERAZIONI TEMPORANEE DEI MILITARI RICHIAMATI:

337 Interpellata da S. E. il ministro della guerra sul quesito rivolto dalla commissione locale di Salerno circa l'esonerabilità del perso-

---

(1) La comunicazione di questi pareri di massima venne iniziata con la circolare 66 G. E. del Ministero della guerra (Sottosegretariato per le armi e le munizioni) acciò i pareri stessi possano servire di norma alle commissioni locali per le esonerazioni temporanee ed a chiunque vi abbia interesse.

nale addetto a stabilimenti che hanno assunto la fornitura di piccoli lotti di pasta per il Regio esercito;

Presa cognizione del rapporto 29 agosto 1915, n. 673, della commissione di Salerno;

Ritenuto che, in seguito all'avviso d'asta bandito dalla direzione di commissariato di Roma per la fornitura di 24,000 quintali di pasta da consegnarsi il 31 marzo 1916, molte ditte rimasero deliberatarie di piccoli lotti di mille quintali ciascuna;

Considerato che tali ditte hanno tutte inoltrato domanda di esonerazione di figli e congiunti, dichiarandoli direttori tecnici degli stabilimenti, sicchè sorge legittimo il sospetto che il concorso all'asta per un piccolo lotto sia stato determinato quasi esclusivamente dallo scopo illecito di conseguire esonerazioni dal servizio militare di parenti od affini, mentre che alla produzione di circa quattro quintali giornalieri di pasta può provvedersi con personale assai ridotto;

Considerato che in simili casi le esonerazioni non rispondono ai fini pei quali col Regio decreto 29 aprile 1915, n. 561, e col decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 887, ne fu prevista la concessione, e che conviene perciò negarla;

all'unanimità

esprime parere

che alle ditte, le quali si trovino nei casi suaccennati, debba negarsi la concessione della esonerazione dall'effettivo servizio militare del personale relativo.

Dato a Roma, il 3 settembre 1915.

(*Seguono le firme*).

N. 190. — **Esonerazione a militari entrati a far parte di società aventi forniture militari dopo il loro richiamo alle armi.**

La commissione centrale per le esonerazioni temporanee dei militari richiamati:

338 Interpellata da S. E. il ministro della guerra sul quesito di massima proposto dalla commissione di Napoli se siano da concedere esonerazioni temporanee a coloro che con un contratto posteriore alla chiamata alle armi e mentre si trovano già in servizio siano entrati a far parte di una società preesistente, fornitrice del Regio esercito o dell'armata;

Considerato che la commissione di Napoli, in occasione di una domanda della ditta . . . . . fornitrice di pellami all'amministrazione militare, per l'esonero del militare . . . . . richiamato alle armi fin dal marzo, ma entrato in società con la ditta suddetta nella fine del luglio scorso, ha sospeso di pronunciarsi in merito per sottoporre all'esame del Ministero il quesito di massima;

Considerato che la sola qualità di socio di un'azienda che lavora per il Regio esercito, non è titolo sufficiente per ottenere l'esonerazione

specialmente poi se tale qualità è stata acquistata dopo il richiamo alle armi, per il grave sospetto che il contratto di società sia stato stipulato principalmente per sottrarsi agli obblighi militari;

Considerato d'altra parte che alla semplice qualità di socio possono andar congiunti requisiti di riconosciuta competenza tecnica che, se messi a profitto dell'azienda, possono far rientrare il socio nella categoria del personale necessario ed insostituibile;

Considerato in conseguenza che tali peculiari circostanze vanno esaminate ed accertate caso per caso e quindi anche per la ditta . . . . .

all'unanimità

esprime il parere

che la sola qualità di socio d'una azienda che lavora per il Regio esercito non è titolo sufficiente per ottenere l'esonerazione dal servizio militare e che possa concedersi l'esonerazione ad un socio se congiunto a requisiti tali di incontestata e riconosciuta competenza tecnica da far ritenere la partecipazione personale di esso socio al funzionamento dell'azienda come necessaria ed insostituibile.

Dato a Roma, il giorno 11 settembre 1915.

(*Seguono le firme*).

N. 214. — **Esonerazioni temporanee a personale di piccoli calzaturifici.**

La commissione centrale per le esonerazioni temporanee dei militari richiamati:

339

Interpellata da S. E. il ministro della guerra sulla convenienza di concedere esonerazioni temporanee dal servizio effettivo al personale che lavora per conto di calzaturifici senza che sia alla diretta dipendenza di essi;

Considerato che, con deliberazione del 3 settembre corrente, la commissione di Livorno ha negata l'esonerazione temporanea a 48 calzolai, sparsi in piccole borgate di varie provincie, richiesta dalla Società . . . . . non riconoscendoli come organizzati industrialmente secondo le esigenze dei decreti promulgati in materia;

Considerato che la commissione stessa, con foglio 13 corrente, n. 2894, ha formulato il quesito di massima se siano da concedere esonerazioni in casi simili;

Considerato che talune ditte provvedono a soddisfare gl'impegni assunti per il Regio esercito e per l'armata in minima parte nei propri laboratorî ed in massima parte distribuendo il lavoro a domicilio di un numero grandissimo di operai che non sono alla diretta dipendenza delle ditte stesse;

Considerato che in tali condizioni di maestranza incerta, precaria e non vigilata, le commissioni locali si trovano nella impossibilità di valutare la necessità e la insostituibilità dei militari esonerandi, come prescrive l'articolo 2 del Regio decreto 29 aprile 1915, n. 561, e

che quindi convenga negare la concessione della esonerazione temporanea;

all'unanimità

esprime il parere

che sia da farsi luogo alle esonerazioni temporanee dal servizio effettivo soltanto quando la ditta richiedente abbia una industria organizzata e controllabile, tenendo gli operai alla sua diretta dipendenza radunati in opifici, e semprechè concorrano i requisiti prescritti dal Regio decreto 29 aprile 1915, n. 561, e dal decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 887.

Dato a Roma, il 25 settembre 1915.

(*Seguono le firme*).

N. 298. — **Esonerazione temporanea al personale insegnante.**

La commissione centrale per le esonerazioni temporanee dei militari richiamati:

340 Interpellata da S. E. il ministro della guerra sul quesito formulato dalla commissione di Livorno sulla applicabilità dell'articolo 1 del decreto luogotenenziale n. 887 ai professori o presidi delle scuole governative o municipali;

Considerato che il decreto luogotenenziale 17 giugno, n. 887, si riferisce ad aziende con spiccato carattere economico e che fra queste non possono annoverarsi le amministrazioni preposte alla pubblica istruzione;

Considerato d'altra parte che mal si approprierebbe l'istituto della esonerazione temporanea ad un personale che, una volta esonerato temporaneamente, dovrebbe necessariamente godere di altre concessioni per assicurare il servizio cui è adibito;

all'unanimità

esprime il parere

che ai professori e presidi delle scuole governative e municipali non sia applicabile l'esonerazione temperanea dal servizio effettivo sotto le armi in base al decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 887.

Dato a Roma, il 10 ottobre 1915.

(*Seguono le firme*).

N. 342. — **Esonerazione temporanea al personale operaio militarizzato.**

La commissione centrale per le esonerazioni temporanee dei militari richiamati:

341 Interpellata da S. E. il ministro della guerra sul quesito formulato dalla commissione di Spezia sulla applicabilità al personale operaio militarizzato delle disposizioni vigenti sulle esonerazioni temporanee dal servizio effettivo sotto le armi;

Considerato che il provvedimento di militarizzazione, anche se dipendente dalla dichiarazione di ausiliarietà degli stabilimenti ai sensi del regolamento 22 agosto 1915 sulla mobilitazione industriale, è inteso principalmente allo scopo di sottoporre alla giurisdizione militare determinati personali, sia che abbiano o che non abbiano individualmente obblighi di servizio militare, e ciò per il buon ordine interno e maggiore disciplina negli stabilimenti, provvedimento che non può in alcun modo assorbire gli obblighi personali di servizio sotto le armi;

Considerato che, in conseguenza di ciò, per potere ottenere di essere comunque liberato da tali obblighi, debbono verificarsi altre condizioni regolarmente previste da disposizioni in vigore, ad esempio quelle relative alle esonerazioni temporanee;

all'unanimità

esprime il parere

che anche al personale comunque militarizzato di stabilimenti che producono materiali per l'esercito e per l'armata siano applicabili le disposizioni del Regio decreto 29 aprile 1915, n. 561, relativo alle esonerazioni dal servizio effettivo sotto le armi.

Dato a Roma, il 22 agosto 1915.

(*Seguono le firme*).

## X.

## Istruzione circa la compilazione delle istanze e l'adempimento degli obblighi dei privati relativamente alle esonerazioni temporanee.

342 **Autorità cui si debbono dirigere le istanze per la dichiarazione di esonerabilità e tempo utile per presentarle.** — I direttori o proprietari di aziende, stabilimenti od imprese che siano in condizioni di ottenere l'esonerazione temporanea dal servizio effettivo sotto le armi di militari in congedo che facciano parte del rispettivo personale, ne devono presentare istanza alle commissioni locali nella cui circoscrizione si trova l'azienda, stabilimento od impresa, cui i militari sono addetti; a meno che si tratti di aziende proprie dello Stato o private cui siano affidati importanti servizi pubblici d'interesse nazionale (interessanti cioè più di una provincia) nel qual caso le istanze dovranno essere rivolte ai Ministeri della guerra o della marina pel tramite del Ministero interessato nell'azienda o servizio pubblico.

Per le condizioni cui l'azienda ed i militari devono soddisfare vedi i nn. 216, 227, 245, 246, 247.

Quanto al tempo di presentazione delle istanze, non sono stabiliti termini fissi; sarebbe però opportuno che le istanze fossero presentate anche per i militari dei quali non sia nota l'epoca del richiamo; ed in ogni modo non più tardi di quindici giorni avanti a quello in cui il militare dovesse presentarsi alle armi per chiamata o per scadenza dell'esonerazione in corso di godimento.

343 **Modo di compilare le istanze.** — Le istanze saranno compilate con la massima cura, nell'interesse stesso dei privati; l'insufficiente specificazione dei titoli dell'azienda ad ottenere l'esonerazione, la incompleta documentazione, l'inesatta indicazione delle notizie che la legge richiede, non potranno che ritardare l'esame e la decisione delle istanze ed essere causa di errori e inutile lavoro per tutte le autorità che sono interessate nel servizio delle esonerazioni e per i Ministeri militari che debbono controllare le concessioni.

Le istanze, stese su carta semplice, saranno compilate in due esemplari, dovendo uno di questi rimanere presso la commissione locale e l'altro inviarsi dalla commissione al Ministero competente.

In esse saranno indicate:

*a*) le condizioni di lavoro cui l'azienda attende (specie di attività, sviluppo, se compiuto di giorno o di notte, se sotto il regime di *stabilimento ausiliario*, se *in pieno* per l'amministrazione militare, ecc.);

*b*) le condizioni del personale (numero complessivo, numero dei non soggetti ad obblighi militari per età o sesso, numero dei dichiarati esonerabili ammessi o non a fruire dell'esonerazione, numero dei richiamati comandati in qualità di militari; perdite che si verificherebbero per eventuali chiamate alle armi, ecc.);

*c*) presumibili fondati danni o perturbamenti che deriverebbero sia all'azienda, sia in altri campi, dall'assenza dei militari esonerandi;

*d*) tempo entro il quale l'azienda confida di provvedere alla sostituzione del personale con altro non avente obblighi di servizio militare;

*e*) qualsiasi notizia che valga a dimostrare la necessità ed insostituibilità dell'opera dei militari da dichiararsi esonerabili.

Come traccia per le indicazioni da includere nelle istanze o da comprendere in foglio apposito, che si può unire alla istanza generica, potrà servire un modello adottato da alcune commisioni per le esonerazioni e che si riporta a pag. 247.

**Modelli A od A-bis.** — Il documento fondamentale per le domande di esonerazione consiste nell'*Elenco dei militari dei quali si richiede la dichiarazione di esonerabilità mod.* A *od* A-bis. (Il mod. *A* sarà compilato quando si tratti di stabilimenti od imprese che hanno forniture o lavori per le *amministrazioni militari*, il mod. *A-bis* quando si tratti di aziende, stabilimenti od imprese previste dal decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 887).

344

Tali modelli debbono dalle aziende, stabilimenti od imprese richiedenti le esonerazioni, acquistarsi dal commercio, non essendo le amministrazioni militari tenute a fornirli.

I modelli per ciascuna istanza sono da compilarsi in triplice esemplare e distintamente per militare dell'esercito o dell'armata e per ufficiali od uomini di truppa.

Le indicazioni da apporsi sui modelli debbono essere esatte e ben

specificate, massime quelle indicanti le funzioni cui sono adibiti gli esonerandi e la loro posizione militare.

Per le prime si metterà in evidenza se trattasi di funzioni tecniche richiedenti una lunga istruzione o tirocinio, e se trattasi di funzioni amministrative o d'ordine.

Per la seconda si cercherà di desumere i dati da documenti autentici, quali i fogli di congedo, i libretti personali, i fogli di licenza e simili, essendo facile incorrere in erronee indicazioni che possono essere causa d'indebite concessioni o di ritardo, o di aggravio agli uffici militari ed ai corpi che debbono ricercare i militari ed iscrivere le variazioni a matricola o prendere altri provvedimenti.

Nella colonna *Annotazioni,* sarà utile inoltre indicare:

*a*) la posizione militare *attuale* dell'esonerando, cioè se in congedo, se richiamato alle armi ed in quale giorno deve presentarsi, infine se trovasi già sotto le armi (in questo ultimo caso s'indicherà con tutta esattezza il corpo, distaccamento, reparto al quale il militare appartiene);

*b*) se il militare fu altre volte dichiarato esonerabile e se ha, e per quale tempo, fruito di esonerazione.

Si dovrà, infine, apporre in fondo agli elenchi mod. *A* od *A-bis* la dichiarazione seguente:

« *Il sottoscritto, nella qualità di* (direttore o proprietario), *visto l'art. 8 del regio decreto 29 aprile 1915, n. 561, dichiara che il personale sopra indicato si trova nelle condizioni volute dagli articoli 1 e 2 del regio decreto predetto* ». Si aggiungerà, quando trattasi di esonerazioni richieste in base al decreto 17 giugno 1915, n. 887: « *e dal decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 887* ».

Tale dichiarazione sarà datata e seguita dalla firma del proprietario o direttore dell'azienda.

Quando le esonerazioni temporanee siano richieste da piccole officine consorziate e che appunto per trovarsi in tale condizione acquistano la necessaria importanza e divengono meritevoli di qualche maggiore concessione (a partire dai principî del 1916 ciò si verifica specialmente per le numerose officine meccaniche che si collegano fra loro per la fabbrica di proiettili), le istanze relative ad esonerazioni ed i mod. *A* debbono essere sottoscritte, oltre che dai direttori o proprietari dell'officina, anche dal presidente del Consorzio, cui spetta pure la responsabilità delle affermazioni fatte per ottenere la concessione.

**Altri documenti da mettersi a corredo delle istanze.** — Le aziende, stabilimenti od imprese che richiedono esonerazioni debbono unire alle istanze ogni documento ritenuto necessario a dimostrare il titolo alla concessione, od utile comunque a porre le commissioni locali in condizioni di pronunziare il loro giudizio con perfetta cognizione di causa e con sollecitudine. Tali potrebbero essere: contratti in corso relativi agl'impegni di fornitura o lavoro, attestazioni di autorità civili e militari, dichiarazioni di camere di commercio, atti notori e simili. 345

Quando le ditte, per eseguire urgenti commesse delle autorità militari, si trovino nella necessità di chiedere esonerazioni, potranno, per avvalorare le loro domande, interessare le autorità medesime a rappresentare direttamente alle commissioni tali necessità.

Di particolare valore potranno essere le dichiarazioni dei comitati regionali per la mobilitazione industriale, delle commissioni di collaudo di artiglieria o degli uffici tecnici di vigilanza della Regia marina, che per le loro funzioni e per i continui rapporti che hanno con molte aziende fornitrici dell'esercito e dell'armata, sono in grado di conoscere e certificare le reali esigenze di personale delle aziende medesime e dei loro stabilimenti.

È da ricordare poi che *chiunque*, per ragioni del suo ufficio, avendo facoltà di fare richieste di temporanea esonerazione dal servizio di militari richiamati, ovvero di rilasciare dichiarazioni che a tali esonerazioni si riferiscono, attesta falsamente circostanze che diano o possano dare motivo alle esonerazioni stesse è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa estensibile a lire duemila.

I reati in materia di esonerazione, per effetto del decreto luogotenenziale 14 novembre 1915, n. 1683, sono ora deferiti e giudicati dai tribunali militari.

**Notificazione delle decisioni della commissione locale.** — Un esemplare di ciascun gruppo di mod. *A* od *A-bis*, su cui sarà stata apposta la decisione della commissione, sarà restituito all'azienda, stabilimento od impresa. 346

Potranno essere sempre chieste notizie verbali circa le ragioni del rifiuto o della durata della fatta concessione a fine di averne norma per gli eventuali ricorsi e pel modo di regolarsi nei riguardi del personale dipendente.

16.

347 **Comunicazione delle variazioni avvenute nel personale dichiarato esonerabile.** — Servendosi degli elenchi mod. *B* (mod. *B-bis* per le esonerazioni concesse in forza del decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 887) (1), i direttori o proprietari delle aziende, stabilimenti od imprese comunicheranno alle commissioni locali:

*a*) i nomi dei militari a mano a mano che siano richiamati alle armi; – questa comunicazione devesi fare appena noto il giorno della presentazione del militare, tenendo però presente che la scadenza della concessione rimane immutata alla data già indicata sui mod. *A* od *A-bis* della commissione, di guisa che potrà darsi che la effettiva esonerazione che verrà fruita sia sensibilmente ridotta.

Beninteso per questi militari le loro condizioni debbono essere le stesse di quelle riconosciute dalla commissione al giorno di dichiarazione della esonerabilità; altrimenti le ditte ed i militari andrebbero incontro alle responsabilità dell'indebito godimento della esonerazione.

Per i detti militari verranno subito compilati e trasmessi dalle commissioni i foglietti di esonerazione mod. *E* od *E-bis*, che le aziende consegneranno ai titolari dei foglietti stessi.

Invece per i militari che trovansi già sotto le armi le ditte riceveranno i foglietti di esonerazione subito dopo che alle commissioni sarà segnalato dai corpi l'avvenuto rinvio dei militari esonerati;

*b*) i nomi dei militari che, avendo incominciato a fruire della esonerazione, sono comunque cessati dalla condizione di poter continuare a fruirne, o pei quali la durata di questa sia esaurita. La comunicazione deve farsi entro tre giorni dall'avvenuta variazione.

In tal caso la variazione si deve comunicare, e nella stessa giornata in cui avviene, anche ai comandi di reparto che hanno in nota gli esonerati, unendo all'elenco mod. *B* o *B-bis* i foglietti di esonerazione temporanea che le ditte avranno subito ritirato dai titolari.

Le stesse comunicazioni dovranno farsi alle commissioni locali nei casi di arbitrarie assenze degli esonerati dagli stabilimenti ai quali erano stati concessi;

---

(1) Anche i mod. *B* o *B-bis* – come i mod. *A* od *A-bis* – debbono dalle aziende, stabilimenti od imprese che hanno ottenuto le dichiarazioni di esonerabilità di loro personali, acquistarsi dal commercio, non essendo le amministrazioni militari tenute a fornirli.

*c*) i nomi dei militari che, pur non avendo incominciato a godere dell'esonerazione, sono comunque cessati dalle condizioni necessarie per l'eventuale godimento stesso presso lo stabilimento.

L'importanza della regolare e tempestiva comunicazione delle variazioni è evidente, ed ha lo scopo di accertare la situazione giuridica dei militari e di impedire l'illecito godimento, sia pure di un giorno solo, dell'esonerazione temporanea. Le ditte che scientemente o per colposa negligenza ometteranno di farle in tempo debito andranno incontro alle sanzioni penali previste dall'art. 8 del decreto-legge 29 aprile 1915, n. 561, di competenza del tribunale militare.

Di ciascun foglio di variazioni le ditte interessate riceveranno in restituzione il talloncino posto in calce al foglio stesso che sarà bene conservare a comprova dell'adempimento, da parte della ditta, stabilimento od impresa, dell'importante obbligo ora accennato.

**Richieste di rinvio dalla zona di guerra dei militari dichiarati esonerabili.** — Qualora i militari dichiarati esonerabili siano in servizio in territori dichiarati in istato di guerra (pei quali i Ministeri della guerra o della marina soltanto in via eccezionale consentono il rinvio dai corpi), le aziende, stabilimenti od imprese che producano materiali o lavori per il munizionamento ed armamento dell'esercito o dell'armata o per le quali concorrano in modo speciale ed eminente le condizioni tutte del Regio decreto-legge 29 aprile 1915, n. 561, e 17 giugno 1915, n. 887, ed abbiano assoluta necessità dell'opera dei militari in questione, potranno chiedere, sia contemporaneamente alla istanza originaria di esonerazione, sia successivamente, appena risulti loro che i militari si trovano in zone di guerra, che le commissioni locali per le esonerazioni compiano gli accertamenti prescritti e facciano se del caso le proposte ai Ministeri della guerra o della marina per disporre il rinvio dei militari dai corpi. 348

I reparti presso cui questi si trovano in servizio debbono essere indicati dalle ditte con tutta precisione, analogamente a quanto è prescritto per gl'indirizzi delle corrispondenze postali dirette a militari in zona di guerra.

Si tenga presente che le commissioni locali, quando non trovano fondato motivo per la concessione dell'eccezionale provvedimento, non sono tenute a fare ai Ministeri della guerra o della marina comunicazione di sorta.

Giova ripetere che le ditte riceveranno i foglietti di esonerazione mod. *E* od *E-bis* dalle commissioni locali quando a queste sia stato segnalato dai corpi l'effettivo rilascio dei militari.

In proposito si consulti la circolare 6 agosto 1915, n. 2119 (a pag. 229).

349 **Presentazione alle armi dei militari esonerati.** — Il militare già ammesso a godere effettivamente dell'esonerazione e che per una ragione qualsiasi cessi, anche prima del termine dell'esonerazione, di trovarsi nella condizione che la motivarono, deve presentarsi entro le ventiquattr'ore al comando del reparto da cui è tenuto in nota agli effetti disciplinari. Fra tali cause è pure l'abbandono volontario dello stabilimento, che se i proprietari e direttori degli stabilimenti od imprese, non dichiarati ausiliari a senso del decreto luogotenenziale 26 agosto 1915, n. 993, non possono impedire, non consente al militare di assumere lavoro altrove nella sua qualità di esonerato; a meno che le pratiche regolari per la nuova esonerazione non siano state espletate in antecedenza dalla ditta presso la quale va a lavorare e d'accordo con la ditta cedente.

Il militare che tardasse a presentarsi al reparto, senza giustificato motivo, è considerato e punito come disertore.

350 **Ricorso contro le decisioni delle commissioni.** — Contro la denegata dichiarazione di esonerabilità o l'insufficienza della durata della medesima o la revoca di esonerazione pronunziate dalle commissioni locali è consentito alle aziende presentare reclamo, intestato al Ministero della guerra (Sottosegretariato per le armi e le munizioni) od al Ministero della marina (Direzione generale del corpo reale equipaggi), a seconda si tratti di militari dell'esercito o dell'armata navale.

Il ricorso sarà steso su carta da bollo da lire 1.35, e consegnato alla commissione locale contro il cui deliberato si ricorre, affinchè questa possa istruire, come il regolamento vuole, la istanza, fare controdeduzioni, esprimere parere, confutare asserzioni, riferire su fatti nuovi, ecc.

Nel ricorso le ditte esporranno chiaramente le proprie ragioni, suffragandole con notizie, memorie, certificati suppletivi (in carta da bollo o legalizzati quando la legge lo prescrive) che ritengano utili alla soluzione del ricorso. L'incompleta documentazione, la confusa

od inesatta esposizione delle ragioni del ricorrente, della situazione degli stabilimenti e dei personali, obbligando i Ministeri o la commissione centrale per le esonerazioni a chiedere schiarimenti, non potranno che ritardare la decisione del ricorso, venendo meno agli stessi scopi che l'istituto si propone, nell'interesse del servizio militare e delle ditte.

L'esito del ricorso sarà notificato agli interessati a cura delle commissioni locali.

**Istanze ai Ministeri contro provvedimenti relativi alle esonerazioni.** — All'infuori dei ricorsi contro le decisioni delle commissioni locali, di cui s'è fatto cenno, il regolamento non ammette ricorsi o gravami contro i provvedimenti di altro genere che le varie autorità militari abbiano creduto di prendere relativamente alle esonerazioni. Tali potrebbero essere: la revoca delle esonerazioni o riduzione della loro durata, ordinata dai Ministeri della guerra o della marina ovvero dagli ispettori ministeriali (che agiscono quali delegati dei ministri); le decisioni sfavorevoli circa i rinvii dalla zona di guerra; le opposizioni elevate dai corpi contro il rilascio dei militari, trovantisi o non in zona di guerra; la sospensione dell'esonerazione ordinata dai comandi di divisione per mancanze commesse dagli esonerati, ecc. 351

Tuttavia qualora le ditte o le persone interessate ritengano siano incorsi errori di fatto ovvero siano sopraggiunti avvenimenti e circostanze nuove da lasciar fondatamente presumere che il provvedimento possa comunque modificarsi, nulla impedisce che ne sia rivolta istanza, in carta da bollo da lire 1.35, in cui si espongano fatti, ragioni, prove, documenti, al Ministero della guerra (Sottosegretariato per le armi e munizioni) o al Ministero della marina (Direzione generale del corpo reale equipaggi) a seconda che trattisi di militari del regio esercito o dell'armata navale.

Rimane però nella facoltà discrezionale dei ministri il decidere se convenga o meno far luogo a provvedimenti e l'avvertirne gli interessati.

È ovvio che dopo ciò nessun altro mezzo sia sperimentabile e che qualsiasi altra domanda o sollecitazione non sortirebbe effetto.

**Avvertenze varie.** — Qualsiasi richiesta per sollecitare decisioni di esonerazione o rinvii dalla zona di guerra, o per affrettare soluzione di ricorsi o conoscerne l'esito, dovrà essere sempre rivolta 352

alle commissioni locali, anzichè ai Ministeri, per evitare a questi un eccessivo accentramento di lavori, spesso senza utili risultati.

Speciale cura delle ditte dovrà essere sempre quella di sostituire il personale con altro non avente obbligo di servizio militare, poichè l'esonerazione ha il carattere di temporaneità e s'inspira al concetto che, senza interrompere bruscamente il normale funzionamento degli stabilimenti od imprese, tutti i militari debbono compiere prima o poi, se chiamati, l'obbligo sacrosanto di partecipare di persona alla difesa della Patria.

Questo dovere nelle ditte è assoluto per il personale contabile, di custodia, d'ordine, di **basso servizio,** o di mestiere di facile apprendimento e quando sul mercato si abbia disponibilità di mano d'opera locale; come pure è obbligo delle ditte assicurarsi che i nuovi ammessi negli stabilimenti siano persone che, non esercitando da tempo la professione o il mestiere pei quali si profferiscono, lascino dubitare l'inconfessabile intenzione di sottrarsi agli obblighi militari.

La difficoltà o spesa che l'assunzione di nuovo personale apporta, il sacrificio di rinunziare a personale che conosca già l'azienda o che goda la fiducia dei direttori o proprietari, non sono ragioni da giustificare le esonerazioni.

Si riporta di seguito il modellario di notizie da inserirsi nelle istanze di esonerazione o che possono comprendersi in foglio a parte da allegarsi alle istanze medesime.

Allegato all'istanza in data .................................. trasmessa alla commissione per le esonerazioni temporanee dei militari richiamati di ..................................



Denominazione dell'azienda ..................................

Ragione sociale e sede ..................................

Capitale sottoscritto..................................

Epoca di fondazione ..................................

| | |
|---|---|
| **Genere del lavoro dell'azienda.** | In passato .................................. <br> .................................. <br> nel momento presente.................................. <br> .................................. <br> .................................. |

(1) Specie dell... fornitur..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

| | |
|---|---|
| **Quantitativo, importo, scadenza ed ente committente delle singole forniture.** | .................................. <br> .................................. <br> .................................. <br> .................................. <br> .................................. <br> .................................. <br> .................................. <br> .................................. <br> .................................. |

---

*N. B.* — Le aziende che hanno la loro sede principale in località non compresa nel territorro militare di............, ma che agiscono nel territorio stesso a mezzo di rappresentanze o filiali, limiteranno a queste ultime le notizie concernenti le forniture in corso, la maestranza, ecc.

(1) Il termine *forniture* sarà opportunamente interpretato nei casi previsti dai comma *a* e *b* del decreto luogotenenziale n. 887 del 17 giugno 1915, quando cioè si tratti di aziende cui siano affidati servizi pubblici d'interesse nazionale o locale.

## Dati numerici sul personale dipendente dall'Azienda.

| | PERSONALE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Amministrativo | | Tecnico | | | Manovali | Telefonisti, guardiani, fattorini, portieri |
| | di concetto | di ordine | dirigenti o capi reparto | capi operai | operai (2) | | |
| Occupati ordinariamente prima della mobilitazione | | | | | | | |
| Che hanno abbandonato già l'azienda per richiamo alle armi | | | | | | | |
| Che già fruiscono dell'esonerazione esclusi quelli pei quali si domanda l'esonerazione o la proroga (1) | | | | | | | |
| Che possono essere richiamati e pei quali non si domanda l'esonerazione | | | | | | | |
| Occupati attualmente, compresi i nuovi reclutati ed i richiamati già esonerati e presenti allo stabilimento | | | | | | | |
| Che si prevede debbano abbandonare l'azienda per chiamata di leva o per revisione di riformati | | | | | | | |
| Che si ritiene necessitino per far fronte agli attuali ed ai prevedibili nuovi impegni | | | | | | | |
| Di cui si richiede ora l'esonerazione o la proroga | | | | | | | |

Superficie coperta dallo stabilimento ........................................

........................................

Reparti diversi di lavorazione nei quali è suddiviso ........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

(1) Esclusi quelli pei quali si domanda l'esonero.
(2) Compresi i marcatempo.

Quale speciale lavorazione è arretrata, arrestata o pregiudicata al momento attuale per deficienza di maestranza

Specie e potenza della forza motrice usata nello stabilimento e da chi è fornita

Numero e specie di apparecchi delle macchine utensili ed operatrici esistenti nello stabilimento

Quali macchine od apparecchi sono inoperosi per mancanza di mano d'opera

Assegnamento che si può fare sulle risorse del mercato della mano d'opera nel momento presente, per il reclutamento di nuovo personale

Indicazioni varie sulla produzione giornaliera o mensile attuale e su quella che occorra per far fronte agli impegni in corso in relazione anche all'attività necessaria e se si fa affidamento sul lavoro notturno.

Indicazioni generiche sui danni che presumibilmente deriverebbero per richiamo sotto le armi di altri operai

Notizie diverse non contemplate nel questionario precedente e che valgono a chiarire l'importanza dell'azienda

.........................., *li* ..................................................

Il ..................................................

# APPENDICE

354

I.

# Posizione militare delle varie classi di leva del R. Esercito al 1° gennaio 1916.

| ARMI e specialità di servizio | Categoria | Esercito permanente | Milizia mobile | Milizia territoriale |
|---|---|---|---|---|
| Militari con ferma di anni 5 (meno i sottufficiali). | 1ª | 1896, 1895, 1894, 1893, 1892, 1891, 1890, 1889, 1888, 1887, 1886, 1885. | — | 1884, 1883, 1882, 1881, 1880, 1879, 1878, 1877, 1876. |
| Militari delle varie armi e dei vari corpi, esclusi quelli non sottufficiali con ferma di anni 5. Militari di 2ª categoria provenienti dalla leva di mare a senso dell'articolo 11 legge 5 luglio 1908, numero 348. | 1ª e 2ª | 1896, 1895, 1894, 1893, 1892, 1891, 1890, 1889, 1888, 1887, 1886. | 1885, 1884, 1883, 1882. | 1881, 1880, 1879, 1878, 1877, 1876. |
| Militari provenienti dalla R. Marina a senso della legge 1° febbraio 1900, n. 26. | 1ª e 2ª | 1895, 1894, 1893, 1892, 1891, 1890, 1889, 1888, 1887, 1886, 1885, 1884. | — | 1883 (1), 1882, 1881, 1880, 1879, 1878, 1877, 1876. |
| Militari di tutte le armi, compresi i provenienti dalla leva di mare a senso della legge 1° febbraio 1900, n. 26 e 5 luglio 1908, n. 348. | 3ª | — | — | 1896, 1895, 1894, 1893, 1892, 1891, 1890, 1889, 1888, 1887, 1886, 1885, 1884, 1883, 1882, 1881, 1880, 1879, 1878, 1877, 1876. |

(1) Fatta eccezione per i sottocapi timonieri, sottocapi torpedinieri E, torpedinieri E, sottocapi torpedinieri MP, sottocapi torpedinieri M, sottocapi fuochisti O, sottocapi infermieri, sottocapi semaforisti, semaforisti, sottocapi radio-telegrafisti, i quali continuano ad appartenere alla R. Marina.

(*Vedi* ANNOTAZIONI *alla pagina seguente*).

## ANNOTAZIONI.

1°. Si osservi che, in massima, la posizione di cui sopra è rimasta quale era al 1° gennaio 1915, poichè pel fatto dell'avvenuta mobilitazione è stato sospeso il diritto di essere inviato in congedo illimitato od assoluto o quello di ottenere il passaggio alla milizia mobile o territoriale (art. 133 del testo unico sul reclutamento del R. Esercito).

2°. Col 31 dicembre 1915, avendo avuto termine la ferma dei militari di *1ª categoria* della classe 1893 che si trovava alle armi, i militari stessi sono considerati *trattenuti alle armi per mobilitazione.*

3°. La stessa posizione verranno ad assumere i militari di *2ª categoria* di qualunque classe a datare dal giorno successivo a quello in cui avranno compiuto il periodo di 6 mesi di effettivo servizio sotto le armi. Per i militari della classe 1893 e 1894, chiamati rispettivamente alle armi coi R.R. decreti 28 maggio 1914, n. 474, e 28 ottobre 1914, n. 1119, e per i militari di altre classi che con questi abbiano impreso servizio, la posizione di *trattenuti alle armi per mobilitazione* ha decorrenza dal 1° giugno 1915. (Vedasi circolare 934 del *Giornale militare ufficiale* del 31 dicembre 1915, dispensa 85ª).

4°. Si avverte infine che il militare che appartenga per qualsiasi motivo a classe di leva differente da quella del suo anno di nascita, il passaggio alla milizia territoriale avviene con la classe di leva a cui è appartenuto, però, avvenuto tale passaggio, egli è ascritto alla classe dell'anno in cui è nato (paragrafo 975 del regolamento sul reclutamento del R. Esercito) e ne segue le sorti.

Per i militari che passano in milizia territoriale mentre la loro classe di nascita non fa ancora parte di tale milizia il richiamo alle armi avviene con speciale designazione.

II.

## Regio decreto 12 ottobre 1915, n. 1510, contenente nuovi provvedimenti tributari, fra cui l'imposta sulle esenzioni dal servizio militare. (1)

VITTORIO EMANUELE III, ecc., Re d'Italia.

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671; 355

Sulla proposta dei Nostri ministri, segretari di Stato per le finanze e per le poste e telegrafi, d'accordo col ministro del tesoro ed in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1. — Per provvedere ai bisogni straordinari del tesoro, è dato valore di legge per la durata della guerra alle disposizioni contenute negli allegati *A, B, C, D, E,* riguardanti rispettivamente: 356

1° imposta sulle esenzioni dal servizio militare;

2° imposta sui proventi degli amministratori delle società anonime e di quelle in accomandita per azioni;

3° modificazioni alle leggi per le tasse sugli affari;

4° modificazioni alla tariffa dei diritti catastali;

5° tasse postali, telegrafiche e telefoniche.

ART. 2. — Le disposizioni contemplate nel presente decreto avranno applicazione nei modi e termini rispettivamente stabiliti negli allegati stessi. 357

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato dal Comando supremo, addì 12 ottobre 1915.

VITTORIO EMANUELE.

Salandra, Carcano, Daneo, Riccio.

Visto, *Il guardasigilli:* Orlando.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno del 20 ottobre 1915, n. 528, e nel *Giornale militare ufficiale* dell' 11 dicembre 1915 dispensa 80ª, circolare 894.

ALLEGATO A.

### Imposta sulle esenzioni dal servizio militare.

358 ART. 1. — Sono assoggettati all'imposta militare i cittadini italiani che abbiano un'età compresa nei limiti di obbligo del servizio militare di terra e di mare, e che, per riforma, dispensa, esonero e in genere per i motivi di cui agli articoli 33 della legge 17 luglio 1910, n. 528; 34 della legge 31 gennaio 1911, n. 23; 5, 142 e 151 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito, approvato con regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1497, non che agli articoli 2, 126 e 127 del testo unico delle leggi sulla leva marittima 16 dicembre 1888, n. 685, non siano soggetti o si sottraggano al servizio militare ordinario.

359 ART. 2. — Sono del pari assoggettati alla imposta militare gli assegnati a qualunque categoria, che al 1° gennaio 1916 e durante la presente guerra non si trovino sotto le armi per non avvenuto richiamo della rispettiva classe, categoria o specialità, non che i militari delle tre categorie che siano dispensati o esonerati, a meno che non disimpegnino un servizio di Stato militarizzato, o siano stati dispensati in applicazione della legge 24 dicembre 1908, n. 730, del regolamento approvato con regio decreto 13 aprile 1911, n. 374, modificato con regi decreti 17 maggio 1914, n. 548, e 18 maggio 1915, n. 668, e del decreto 22 maggio 1915, n. 373, del ministro della guerra.

360 ART. 3. — Coloro che essendo soggetti all'imposta, passano in seguito a prestare un effettivo servizio militare o militarizzato o un servizio di Stato per cui conseguano la dispensa, in conformità delle sopracitate disposizioni legislative e regolamentari, restano di pieno diritto esonerati dal pagamento della impost. L'esonero permane per la durata del servizio.

Il ratizzo dell'imposta da sgravarsi o da pagarsi si fa per bimestre. Il bimestre incominciato si calcola per intero.

361 ART. 4. — Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

*a*) i ciechi, i sordomuti, gli idioti;

*b*) i riformati per infermità o deformità congenite od acquisite permanenti ed insanabili che li rendano assolutamente incapaci a qualsiasi lavoro proficuo ed i quali non fruiscano di un reddito patrimoniale proprio superiore a lire 2000;

*c*) i militari riformati per cause dipendenti dal servizio;

*d*) tutti coloro che fanno parte di corpi armati dello Stato;

*e*) gli indigenti ai sensi dell'articolo 25, n. 3, del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

*f*) gli esclusi dal servizio militare per condanna penale, durante l'espiazione della pena.

362 ART. 5. — L'imposta militare è costituita da una quota fissa annuale di lire 6, integrata da un contributo complementare per coloro

che abbiano redditi propri e degli ascendenti il cui importo, calcolato ai termini del presente decreto, superi le lire 1,000 annue.

Tale contributo complementare sarà applicato secondo l'ammontare dei redditi classificati come segue:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| da | L. | 1,000 | a L. | 2,000 | . . . . L. | 6 |
| da | » | 2,001 | a » | 3,000 | . . . . » | 12 |
| da | » | 3,001 | a » | 6,000 | . . . . » | 25 |
| da | » | 6,001 | a » | 10,000 | . . . . » | 50 |
| da | » | 10,001 | a » | 15,000 | . . . . » | 80 |
| da | » | 15,001 | a » | 20,000 | . . . . » | 120 |
| da | » | 20,001 | a » | 30,000 | . . . . » | 200 |
| da | » | 30,001 | a » | 40,000 | . . . . » | 300 |
| da | » | 40,001 | a » | 50,000 | . . . . » | 420 |
| da | » | 50,001 | a » | 75,000 | . . . . » | 700 |
| da | » | 75,001 | a » | 100,000 | . . . . » | 1,050 |
| da | » | 100,001 | a » | 125,000 | . . . . » | 1,450 |
| da | » | 125,001 | a » | 150,000 | . . . . » | 1,900 |
| da | » | 150,001 | a » | 200,000 | . . . . » | 2,400 |
| oltre | » | 200,001 | | . . . . . . . . . | » | 3,000 |

Del pagamento sono solidalmente responsabili i genitori legittimi, naturali od adottivi dell'obbligato, e, se nessuno di questi più viva, gli avi. Tale solidarietà non ha luogo quando i figli o i nipoti siansi costituita una propria famiglia legittima e vivano completamente separati di dimora e di interessi. Per i figli o i nipoti dichiarati renitenti o disertori, i genitori o gli avi sono sempre responsabili del pagamento della imposta.

Quando in una stessa famiglia due o più figli che convivano con gli ascendenti e non abbiano redditi propri, si trovino contemporaneamente nelle condizioni volute per sottostare alla imposta, il contributo complementare è ridotto di un quarto pel secondo figlio e di un terzo per gli altri figli.

ART. **6.** — Per la determinazione del reddito da assoggettarsi al contributo complementare sarà tenuto a calcolo, in aggiunta ai proventi propri dell'obbligato diretto, la metà dei redditi dei genitori legittimi, naturali od adottivi, o se nessuno di questi più viva, degli avi, divisa per il numero dei figli e figlie o dei nipoti. 363

Il cumulo fra l'ammontare complessivo dei proventi dei figli o nipoti e quello degli ascendenti non sarà effettuato quando i figli o i nipoti non conviventi ed aventi propria famiglia legittima siano contribuenti in nome proprio alle imposte dirette, per un reddito complessivo di almeno lire 3,000.

ART. **7.** — Per l'applicazione dell'imposta complementare si tiene conto dei redditi già assoggettati nel Regno al pagamento delle imposte dirette, per ruoli rivalsa o ritenuta diretta nonchè degli accertamenti eseguiti agli effetti delle tasse di famiglia, sul valore locativo e di esercizio e di rivendita, 364

Il reddito fondiario nelle provincie a vecchio catasto sarà determinato moltiplicando per 12.50 l'imposta erariale principale. Nelle altre provincie si terrà conto della rendita catastale.

Pei fabbricati si terrà conto del reddito imponibile risultante dai ruoli, e per la ricchezza mobiliare si assumeranno i redditi effettivi netti.

365 ART. **8.** — L'imposta viene accertata nei modi e colla procedura stabiliti dalle leggi e dal regolamento sulla imposta di ricchezza mobile.

L'accertamento viene effettuato dall'agenzia delle imposte dirette del cui distretto fa parte il comune nel quale l'obbligato al pagamento abbia il domicilio legale a' sensi dei testi unici delle leggi sul reclutamento del regio esercito e sulla leva marittima.

Le eventuali controversie sono deferite alle commissioni amministrative istituite per l'applicazione della imposta anzidetta.

366 ART. **9.** — Alla riscossione della imposta provvedono gli esattori delle imposte dirette con le norme e coi privilegi e mezzi di esecuzione stabiliti con la legge 29 giugno 1902, n. 281. Essi tuttavia possono procedere contro i solidariamente responsabili solo dopo escusso infruttuosamente l'obbligato diretto.

L'applicazione dell'imposta avrà effetto, con decorrenza dal 1° gennaio 1916, per tutta la durata della guerra.

L'anno incominciato dà diritto a percepire l'imposta per l'intera annata.

367 ART. **10.** — Con decreto reale saranno stabilite le modalità per l'applicazione del tributo nonchè le penalità per l'infrazione delle relative norme di accertamento e procedura.

Sarà, del pari, provveduto allo stanziamento dei fondi occorrenti per l'attuazione della imposta.

Visto, d'ordine di S. M.
*Il ministro segretario di Stato per le finanze*
DANEO.

(*Si omettono gli altri allegati*).

III.

## Decreto luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1894, che approva il regolamento per l'applicazione della imposta sulle esenzioni dal servizio militare. (1)

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III, ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata ed in forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671; 368

Visto l'allegato *A* al Regio decreto 12 ottobre 1915, n. 1510;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col ministro del tesoro;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito regolamento, visto d'ordine Nostro dal ministro delle finanze, per l'applicazione della imposta sulle esenzioni dal servizio militare ed è dato ad esso valore di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA – DANEO – CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

### Regolamento per l'applicazione della imposta sulle esenzioni dal servizio militare.

ART. **1.** — La designazione delle persone soggette, a norma del R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510, al pagamento della imposta sulle esenzioni dal servizio militare, viene fatta dai distretti militari, dalle capitanerie di porto, dagli uffici di leva presso le prefetture e le sottoprefetture del Regno, dal Ministero della marina (Direzione generale degli ufficiali e Direzione generale del corpo reale equipaggi) e dal Ministero della guerra. 369

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno del 14 gennaio 1916, n. 10.

370 ART. **2.** — Il distretto militare compila, per la prima applicazioue del citato R. decreto, le schedine (mod. *1-M*) di tutti gli arruolati che sono soggetti all'imposta militare a norma degli articoli 1 e 2 del R. decreto; ed in seguito di tutti quelli che vi diverranno soggctti, per licenziamento della rispettiva classe, categoria o specialità, per cessazione delle cause che dispensino dal pagamento della imposta, per espulsione, per arruolamento di nuove classi.

Le schedine, raggruppate per comune di leva ed in ordine alfabetico degli iscritti, sono dal distretto consegnate, per la prima volta, alla locale agenzia delle imposte entro il 15 gennaio 1916 e, successivamente, la consegna vien fatta nel termine di giorni 30 dal verificarsi della causa che assoggetta ad imposta gli iscritti.

L'agenzia predetta ne accusa ricevuta e, trattenute le proprie schedine, trasmette quelle relative a comuni estranei alla propria giurisdizione alle competenti agenzie ritirandone, a sua volta, ricevuta.

371 ART. **3.** — Il prefetto od il sottoprefetto dispone a mezzo dell'ufficio di leva, per la prima applicazione del menzionato R. decreto, la compilazione delle schedine per i riformati, i renitenti e gli esclusi per condanne penali o per altri motivi, che risultano dalle liste degli anni dal 1876 al 1896 inclusivi, fornendo, per questo ultimo anno, anche i nomi dei rivedibili o rimandati.

In seguito fa compilare le schedine per i rivedibili, rimandati, riformati, renitenti ed esclusi di nuove classi chiamate alla leva.

Le schedine raggruppate nel modo indicato dal precedente articolo, vengono dal prefetto o sottoprefetto rimesse alla locale agenzia delle imposte, per la prima volta entro il 15 gennaio 1916; negli anni successivi entro giorni 30 dalla chiusura delle operazioni di leva.

L'agenzia ne accusa ricevuta e, trattenute le proprie schedine, trasmette quelle riferibili a comuni di altri distretti alle competenti agenzie ritirandone, a sua volta, ricevuta.

372 ART. **4.** — Le capitanerie di porto, analogamente a quanto è disposto dal precedente art. 3 e con le modalità e nei termini in esso stabiliti, procedono alla compilazione ed all'invio alla Direzione generale delle imposte dirette delle schedine per gli inscritti della leva marittima che si trovano nelle condizioni in esso articolo specificate.

Il Ministero della marina (Direzione del corpo reale equipaggi) procede, analogamente al disposto dell'art. 2 e nei termini in esso stabiliti, alla compilazione ed all'invio alla Direzione generale delle imposte dirette, delle schedine relative ai militari del corpo reale equipaggi, riunite in ordine alfabetico per comune di leva. Si asterrà, tuttavia, dal compilare le schedine dei militari della R. marina in congedo illimitato i quali godano della dispensa dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego in base al R. decreto 27 novembre 1914.

Entro il 15 gennaio 1916 e, successivamente, entro 30 giorni dal verificarsi della causa che li renda soggetti alla imposta, il Ministero della marina (Direzione generale degli ufficiali) invia altresì, alla Direzione generale delle imposte dirette, le

schedine riunite in ordine alfabetico per comune di leva relative agli ufficiali di tutti i corpi militari della R. marina soggetti al pagamento del tributo militare a norma degli articoli 1 e 2 del R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510.

373 ART. 5. — Il Ministero della guerra, nei termini e con le modalità stabilite dal capoverso del precedente articolo, trasmette alla Direzione generale delle imposte dirette le schedine relative agli ufficiali di terra soggetti alla imposta militare ai termini degli articoli 1 e 2 del R. decreto.

374 ART. 6 — L'agente delle imposte raggruppa per ogni comune del proprio distretto tutte le schedine ricevute, le dispone per ordine alfabetico e compila tante liste che trasmette al sindaco entro il 15 febbraio 1916.

Il sindaco cancella dalla lista trasmessagli dallo agente gli inscritti che risultino morti, indicando per quelli deceduti nel comune, la data della morte ed il numero preso dal defunto nel registro dei deceduti, e per gli altri, il comune nel quale avvenne il decesso e la data di morte.

Effettua poi la pubblicazione della lista mediante deposito nell'ufficio comunale per otto giorni consecutivi entro il mese di febbraio, avvisandone il pubblico con apposito manifesto (mod. *5-M*).

Per i successivi accertamenti dipendenti da nuove operazioni di leva o variazioni matricolari (licenziamenti di classi, cessazione di cause che dispensino dal pagamento della imposta, riforme, eventuali omissioni nelle liste dei contribuenti, ecc.) l'agente delle imposte ed il sindaco seguono le norme suindicate con facoltà di sostituire, alla pubblicazione della lista, l'avviso individuale.

375 ART. 7. — Sulla lista aggiornata e pubblicata, il sindaco, prima di effettuarne la restituzione all'agenzia, deve indicare:

*a*) gli indigenti a norma dell'art. 25, n. 3, della legge comunale e provinciale, col numero d'ordine della inscrizione nel registro dei poveri;

*b*) quelli fra gl'inscritti che presumibilmente posseggono un complessivo reddito annuo proprio e degli ascendenti, calcolato a norma degli articoli 6 e 7 del R. decreto, superiore a lire 1,000, aggiungendo per essi la paternità dei genitori, e se questi sono morti, le generalità degli avi. In questo caso dovrà anche indicare se l'obbligato ed i genitori risultano iscritti nei ruoli del comune per le tasse di famiglia, del valore locativo e di esercizio e rivendita, ed in quale misura.

Il sindaco restituisce all'agenzia non oltre il 16 marzo la lista completata con tali indicazioni unendovi i reclami che fossero stati presentati a norma del successivo articolo.

In caso di omissione per parte degli uffici comunali nel disimpegno delle incombenze loro affidate dal presente regolamento, il prefetto od il sottoprefetto può valersi delle facoltà conferitegli dall'art. 216 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

376 ART. 8. — La pubblicazione della lista serve di legale notifica agli inscritti soggetti al tributo, dell'obbligo di corrispondere l'imposta fissa di lire 6 senza bisogno di avviso individuale.

Entro quindici giorni dall'avvenuta pubblicazione della lista, ognuno che vi sia

stato compreso, può produrre reclamo all'agenzia od al comune per provare che non ricorrono, in suo confronto, le condizioni volute dalla legge per sottostare al tributo.

L'agente, quando riconosca che il reclamo è ammissibile, lo accoglie e provvede all'annullamento della corrispoudente inscrizione nella lista. In caso contrario rinvia, d'ufficio, l'esame e la decisione della domanda alle commissioni amministrative istituite per la risoluzione dei ricorsi relativi alle imposte dirette, ma, intanto, inscrive a ruolo il contribuente per la quota fissa.

377 ART. **9.** — Il sindaco, con apposito manifesto da pubblicarsi non oltre il 31 dicembre 1915, invita tutti coloro che ai termini degli articoli 1 e 2 del R. decreto 12 ottobre 1915, debbano sottostare al tributo complementare di cui all'art. 5 del decreto stesso, a presentare alla competente agenzia entro il 30 gennaio 1916 la dichiarazione dei redditi su apposita scheda (mod. *3-M*) che potrà essere ritirata presso l'ufficio comunale o presso l'agenzia.

Rende altresì noto che tutti coloro i quali nel corso dell'anno 1916 vengano a trovarsi nelle condizioni volute per sottostare al pagamento del tributo, sono tenuti a presentare la scheda di dichiarazione entro 30 giorni dal verificarsi della causa che li assoggetta all'imposta.

L'obbligo della dichiarazione incombe all'obbligato diretto all'imposta non che agli ascendenti (mod. *4-M*) quando i redditi di questi ultimi debbano, ai termini dell'art. 6 del decreto-legge, concorrere alla determinazione del reddito complessivo da assoggettare al tributo.

Ove non sussista separazione legale, l'obbligo della dichiarazione per conto della moglie che abbia redditi propri e separati spetta al marito.

Per i minori e per gli incapaci la dichiarazione sarà presentata dai loro legittimi rappresentanti.

Le dichiarazioni possono essere fatte anche dagli agenti o procuratori degli obbligati. Il mandato o l'incarico deve risultare da atto pubblico o privato o anche da semplice lettera. Il documeuto giustificativo del mandato o dell'incarico deve essere annesso alla scheda di dichiarazione.

Il dichiarante che non sappia scrivere può fare riempire la scheda da persona di sua fiducia che la firmerà in sua vece, attestando di ciò fare alla presenza e per incarico dell'interessato. Può anche fare la sua dichiarazione orale al sindaco o all'agente dai quali verrà riportata sopra una scheda firmata da essi alla presenza del dichiarante medesimo.

378 ART. **10.** — La dichiarazione deve essere presentata all'agenzia delle imposte dirette o all'ufficio municipale del comune nelle cui liste di leva l'obbligato alla imposta si trovi inscritto.

Coloro che risiedono in comune diverso da quello di leva, possono presentare la dichiarazione al sindaco del comune di loro residenza o all'agenzia del distretto relativo.

Il sindaco o l'agente hanno obbligo di dare, a chi consegna la scheda, una ricevuta staccata dal registro in uso per l'imposta di ricchezza mobile.

Il sindaco invia le schede all'agenzia della propria circoscrizione non oltre il quinto giorno dalla relativa presentazione, con elenco in doppio esemplare, uno dei quali, firmato dall'agente, è restituito al sindaco a titolo di ricevuta.

L'agenzia provvede con elenco in doppio per l'immediato invio all'agente, cui competa l'accertamento della imposta, delle dichiarazioni che non la riguardano.

ART. **11.** — La dichiarazione, debitamente datata e sottoscritta da chi ha l'obbligo od ebbe l'incarico di farla, deve indicare il cognome, il nome, la professione dell'obbligato diretto alla imposta e se egli abbia propria famiglia legittima e viva completamente separato di dimora e di interessi coi suoi ascendenti, non che il nome del padre e della madre con relativa paternità ed eventualmente, degli avi, solidalmente responsabili del pagamento della imposta o tenuti al cumulo dei propri redditi. **379**

Deve altresì contenere la precisa indicazione della abitazione nel comune di dimora attuale tanto dell'obbligato diretto, quanto dei genitori od avi, non che la indicazione del comune di leva.

Nella dichiarazione dovrà indicarsi, specificatamente per comune, e per ogni articolo di ruolo, e possibilmente per ogni cespite, l'ammontare dei redditi soggetti alle singole imposte sui terreni, sui fabbricati e di ricchezza mobile o l'ammontare della imposta erariale relativa, non che l'ammontare delle tasse di famiglia, sul valor locativo e di esercizio e rivendita.

Per quanto riguarda l'imposta di ricchezza mobile la dichiarazione deve concernere tanto le tassazioni per ruolo in nome proprio, quanto quelle per rivalsa e per ritenuta diretta.

ART. **12.** — Chi, essendone obbligato, omette di presentare la dichiarazione nei termini stabiliti dal presente regolameuto incorre in una penalità corrispondente ad una metà dell' imposta di un'annata sul reddito definitivamente accertato. **380**

Per l'omessa od inesatta denunzia di alcuni dei dati necessari alla determinazione del reddito imponibile, si incorre in una penalità uguale all'ammontare della maggiore imposta a cui l'obbligato si sarebbe sottratto.

Resta impregiudicato il diritto della finanza a riscuotere, oltre le dette penalità, le annate non prescritte dell' imposta sui redditi non denunziati o denunziati inesattamente. La procedura di accertamento di dette penalità è identica a quella per lo accertamento della imposta principale, e la riscossione sarà fatta con ruolo speciale nelle epoche e con le scadenze fissate per i ruoli principali e suppletivi della imposta.

ART. **13.** — L'agente, decorso il termine per le dichiarazioni, esamina le schede presentate dai contribuenti e tiene, senz'altro, conto del reddito complessivamente dichiarato per la inscrizione della corrispondente imposta sui ruoli. **381**

In seguito, servendosi degli elementi esistenti in ufficio e dei risultati delle indagini espletate presso i municipi e le agenzie delle imposte dirette del Regno o presso altri pubblici uffici, accerta le eventuali omissioni ed errori e determina l'ulteriore reddito da iscriversi sui ruoli suppletivi non che le penalità da applicarsi in base all'articolo precedente.

All'esame della dichiarazione l'agente procede teuendo conto dell'ammontare dei

redditi assoggettati a contribuzione per le imposte dirette e prendendo per base gli accertamenti agli effetti delle tasse di famiglia, sul valor locativo e di esercizio e rivendita quando non vi siano redditi accertati per le imposte dirette o quando questi risultino inferiori al reddito desunto dalle contribuzioni locali

Mancando la dichiarazione del contribuente, l'agente provvede di ufficio, seguendo le norme ed i criteri suindicati.

382 ART. **14.** — L'accertamento per mancata denuncia o per correzione di inesatta od incompleta denuncia deve essere dall'agente notificato nel comune di leva all'obbligato diretto al pagamento della imposta o, in caso di minore età o di incapacità, ai suoi legittimi rappresentanti. La notifica eseguita in confronto dell'obbligato diretto vincola anche i solidariamente responsabili e gli ascendenti tenuti al cumulo dei propri redditi. La notifica deve essere eseguita nei modi e nelle forme stabilite dall'art. 89 del regolamento 11 luglio 1907, n. 560, per la notifica degli avvisi di accertamento dei redditi soggetti all'imposta di ricchezza mobile.

Per le persone che non risiedono nel comune di leva e semprechè queste abbiano ottemperato all'obbligo della dichiarazione, la notificazione deve farsi nel comune di loro residenza.

383 ART. **15.** — Per l'espletamento delle attribuzioni a lui demandate l'agente delle imposte ha le facoltà concessegli dall'art. 37 della legge 24 agosto 1877, n. 4021, per la imposta sui redditi di ricchezza mobile. Di tali facoltà potrà valersi servendosi – ove occorra – dell'agenzia del distretto dove il contribuente abbia la propria residenza.

Chiunque, non impeditone da forza maggiore, non si presenti all'agenzia del distretto di sua residenza, personalmente o per mezzo di un suo mandatario, nel termine assegnatogli dall'apposito avviso o non produca i documenti richiestigli, incorre per ogni trasgressione nella penalità di lire 10, che sarà accertata e riscossa nei modi e forme stabilite per le penalità di cui all'art. 12 del presente regolamento.

384 ART. **16.** — Le contestazioni relative all'imposta sono deferite al giudizio delle commissioni amministrative istituite per la risoluzione dei reclami delle imposte dirette, con le norme di cui alle leggi 24 agosto 1877, n. 4021, 10 giugno 1888, n. 5448, non che al regolamento 11 luglio 1907, n. 560.

Per le persone che non risiedono nel comune di leva e semprechè queste abbiano ottemperato all'obbligo della dichiarazione, la notificazione del dispositivo delle decisioni deve farsi nel comune di loro residenza.

385 ART. **17.** — Ove l'applicazione dell'imposta militare debba protrarsi oltre il 1916, la quota fissa ed il contributo complementare che non debba subir modifiche per variazioni di reddito, vengono senz'altro inscritti a ruolo per tutti gli anni successivi in cui l'imposta avrà vigore.

Gli obbligati al pagamento del contributo complementare dovranno denunciare le variazioni in aumento o diminuzione del reddito precedentemente determinato non oltre il 15 gennaio dell'anno pel quale la variazione deve avere effetto. Decorso detto termine senza che sia intervenuta la nuova denunzia, il reddito precedentemente accertato s'intende confermato col silenzio agli effetti dell'anno stesso.

E il silenzio vale come denuncia di conferma anche agli effetti dell'applicazione delle penalità di cui al 2° comma dell'art. 12.

L'agente, tanto per le denuncie di variazione quanto per i redditi confermati col silenzio, potrà eventualmente provvedere colla procedura ordinaria alla rettifica.

Entro il 31 dicembre di ogni anno, e semprechè l'applicazione dell'imposta debba protrarsi per le annate successive, il sindaco, con apposito manifesto, inviterà tutti coloro che, nel corso della annata successiva, vengano a trovarsi nelle condizioni volute per sottostare al pagamento del tributo complementare a presentare la scheda di dichiarazione entro 30 giorni dal verificarsi della causa che li assoggetta ad imposta.

386

ART. **18**. — L'agente, tenute presenti le disposizioni dell'art. 109 del regolamento 11 luglio 1907, n. 560, e salva l'eccezione di cui all'art. 8 del presente regolamento, forma per ciascun comune i ruoli, inscrivendo in ordine alfabetico i nomi dei contribuenti, con la relativa paternità.

Il ruolo principale sarà pubblicato nella prima metà di maggio e sarà riscosso in due rate eguali, pagabili al 10 giugno e 10 dicembre successivo.

Nella prima metà di settembre verrà pubblicato un ruolo suppletivo riscuotibile in due rate eguali al 10 ottobre e al 10 dicembre.

Negli anni successivi al 1916 sarà pubblicato, col ruolo principale, un primo ruolo suppletivo riscuotibile con le stesse scadenze fissate pel ruolo principale.

387

ART. **19**. — Pei ricorsi in via amministrativa posteriori al ruolo, concernenti la omessa o irregolare notificazione degli avvisi di accertamento, gli errori materiali occorsi nella formazione dei ruoli e la doppia inscrizione nel ruolo di un comune o nei ruoli di due comuni nella stessa provincia o di due provincie diverse, valgono le analoghe disposizioni contenute nella legge e regolamento vigenti per la imposta di ricchezza mobile.

388

ART. **20**. — Entro tre mesi dall'ultimo giorno della pubblicazione del ruolo i contribuenti che vi figurano iscritti pel pagamento sia dell'imposta fissa sia dell'imposta complementare e che non abbiano ricorso contro la pubblicazione della lista o contro l'accertamento di ufficio possono ricorrere per dimostrare di non essere obbligati al contributo o che il reddito accertato dall'agenzia deve essere calcolato in cifra inferiore alle lire 1,000.

389

ART. **21**. — Qualunque aumento o diminuzione che nel corso dell'anno si verifichi nella consistenza del reddito determinato agli effetti dell'applicazione dell'imposta complementare non produrrà effetto che per l'anno successivo.

Si fa luogo di pieno diritto allo sgravio dell'imposta:

*a*) per morte dell'obbligato diretto;

*b*) quando l'obbligato venga a trovarsi in una delle condizioni contemplate dagli articoli 3 e 4 del Regio decreto 12 ottobre 1915, n. 1510, e per le quali cessi, in suo confronto, l'obbligo di corrispondere il tributo.

390

ART. **22**. — Per ogni chiamata di classe o specialità il Ministero della guerra, il Ministero della marina (Direzione generale degli ufficiali e Direzione generale del corpo reale equipaggi), i distretti militari trasmettono ai competenti uffici finan-

ziari appositi elenchi in doppio degli ufficiali e dei militari presentatisi. In base a tali elenchi le agenzie provvedono allo sgravio d'ufficio.

In ogni altro caso e qualora, per qualsiasi motivo, non sia effettuato lo sgravio d'ufficio, sarà provveduto allo sgravio su richiesta individuale da presentarsi con le modalità stabilite per le denuncie di cessazione dei redditi di ricchezza mobile entro sei mesi dalla pubblicazione del ruolo o dall'avverarsi della condizione che dia diritto allo sgravio. La domanda dovrà essere corredata di un documento rilasciato in carta libera dalle competenti autorità civili o militari comprovante che il contribuente trovasi nelle condizioni volute per non sottostare ulteriormente alla imposta militare. L'agenzia provvede agli sgravi per indebito ed inesigibilità con le norme e le modalità stabilite per lo sgravio e la restituzione delle quote indebite ed inesigibili delle imposte dirette.

Quando l'agente non creda giustificata la richiesta di sgravio fatta dalla parte, rinvia d'ufficio l'esame e la decisione della domanda alle commissioni amministrative, dandone avviso al contribuente.

Circa la competenza dell'ufficio a ricevere le domande di sgravio e circa la notifica dello invio alle commissioni delle domande stesse, valgono, per quanto riguarda le persone non residenti nel comune di leva, le disposizioni stabilite per la presentazione delle schede di dichiarazione e le notifiche degli avvisi di accertamento.

391 ART. **23**. — Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze dello esercizio 1915-16 verrà iscritta la somma di lire 950,000 per le spese inerenti alla applicazione della imposta.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente generale del Re:
*Il ministro delle finanze*
DANEO.

# INDICE ALFABETICO

Sono indicati in questo indice, in massima, le amministrazioni, uffici, aziende, ecc., che impiegano militari in congedo ai quali può concedersi la dispensa o l'esonerazione temporanea dal servizio effettivo sotto le armi. I numeri a fianco delle voci qui sotto riportate designano quelli ***marginali progressivi*** del presente manuale.

# INDICE GENERALE

## PARTE SECONDA.

### Dispensa dalle chiamate alle armi dei militari in congedo della R. Marina.

*Istruzioni sulle dispense della R. Marina 27 novembre 1914.*



## PARTE TERZA.

### Esonerazioni temporanee dal servizio effettivo sotto le armi dei richiamati del R. Esercito e della R. Marina.